

DIRITTO AGROALIMENTARE

RIVISTA GIURIDICA QUADRIMESTRALE

ISSN 2499-7463

DIREZIONE SCIENTIFICA
FABRIZIO DI MARZIO - STEFANO MASINI



Fondazione



OSSERVATORIO
SULLA CRIMINALITÀ
NELL'AGRICOLTURA
E SUL SISTEMA
AGROALIMENTARE



GIUFFRÈ
FRANCIS
LEFEBVRE

Direzione

Dott. Fabrizio DI MARZIO (Corte di Cassazione) - Prof. Stefano MASINI (Università di Roma "Tor Vergata")

Comitato di direzione

Prof. Roman BUDZINOWSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - Prof.ssa Irene CANFORA (Università di Bari Aldo Moro) - Prof.ssa Catherine DEL CONT (Université de Nantes) - Prof. Massimo DONINI (Università di Modena e Reggio Emilia) - Prof. Antonio JANNARELLI (Università di Bari Aldo Moro) - Prof. Francesco MACARIO (Università di Roma Tre) - Prof. Pietro MASI (Università di Roma "Tor Vergata") - Prof. Gianmaria PALMIERI (Università del Molise) - Prof.ssa Lorenza PAOLONI (Università del Molise) - Prof. Luigi RUSSO (Università di Ferrara) - Prof. Antonio SCIAUDONE (Seconda Università di Napoli)

Comitato dei Referees

Prof. Alberto ABRAMI (Università di Firenze) - Prof. Francesco ADORNATO (Università di Macerata) - Prof. Giuseppe AMARELLI (Università di Napoli Federico II) - Prof.ssa Maria AMBROSIO (Università di Roma "La Sapienza") - Dott. Gianfranco AMENDOLA (già Magistrato) - Prof. Alessandro BERNARDI (Università di Ferrara) - Prof. Paolo BORGHI (Università di Ferrara) - Prof. Mario CARDILLO (Università di Foggia) - Prof.ssa Sonia CARMIGNANI (Università di Siena) - Prof.ssa Lorena CARVAJAL ARENAS (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso) - Prof. Giangiorgio CASAROTTO (Università di Ferrara) - Prof. Donato CASTRINUOVO (Università di Ferrara) - Prof. Alessandro CIOFFI (Università del Molise) - Avv. Cinzia CODUTI (Avvocato) - Prof. Giuseppe CONTE (Università di Firenze) - Dott.ssa Laura COSTANTINO (Università di Bari Aldo Moro) - Prof.ssa Eloisa CRISTIANI (Scuola Superiore S. Anna di Pisa) - Prof. Cristiano CUPELLI (Università di Roma "Tor Vergata") - Prof.ssa Alessandra DI LAURO (Università di Pisa) - Prof.ssa Nicoletta FERRUCCI (Università di Padova) - Prof. Valerio FICARI (Università di Roma "Tor Vergata") - Prof. Stefano FIORE (Università del Molise) - Prof. Lucio FRANCIARIO (Università del Molise) - Avv. Luciana FULCINTI (Avvocato) - Prof. Gian Luigi GATTA (Università di Milano) - Dott.ssa Amarillide GENOVESE (Università di Bari Aldo Moro) - Prof. Mario GORLANI (Università di Brescia) - Prof. Carlo Alberto GRAZIANI (Università di Siena) - Prof. Umberto IZZO (Università di Trento) - Prof. Gian Paolo LA SALA (Università del Molise) - Prof. Vito Sandro LECCESE (Università di Bari Aldo Moro) - Prof.ssa Francesca LEONARDI (Università di Roma "Tor Vergata") - Avv. Maria Athena LORIZIO (Avvocato) - Dott. Aldo NATALINI (Magistrato ordinario) - Prof. Pietro NERVI (Università di Trento) - Prof. Adán NIETO MARTIN (Universidad Castilla La Mancha) - Prof. Paolo PASSANTI (Università di Siena) - Prof. Leonardo PASTORINO (Universidad Nacional de La Plata) - Prof.ssa Giuseppina PISCIOTTA (Università di Palermo) - Prof.ssa Maria Pia RAGIONIERI (Università di Toscana) - Prof. Francesco GIRO RAMPULLA (Università di Pavia) - Dott. Vito RUBINO (Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro") - Prof.ssa Elisa SCOTTI (Università di Macerata) - Prof. Michele TAMPONI (Università di Roma LUISS Guido Carli) - Prof.ssa Sara TOMMASI (Università del Salento) - Prof. Antonio Felice URICCHIO (Università di Bari Aldo Moro) - Prof.ssa Francesca VESSIA (Università di Bari Aldo Moro)

Direttore responsabile

Dott.ssa Paola MANDRICI

Composizione grafica

Bluarancio s.r.l. - 00187 Roma - Via XXIV Maggio 43

Stampa

Galli Edizioni S.r.l. - Varese

Requisiti formali per il testo presentato

Gli scritti devono pervenire in formato .doc, .docx, ad esclusione del formato .pdf. Devono essere indirizzati alla segreteria di redazione (redazione.da@osservatorioagromafie.it) con indicazione della tipologia di contributi prescelta (articolo, nota, approfondimento).

In caso di *nota* di commento a una pronuncia di merito l'autore deve allegare anche la pronuncia di merito, nel medesimo formato dello scritto.

L'autore deve inoltre fornire un suo breve profilo biografico e i seguenti dati: cognome, nome, titolo accademico, posizione/funzione attuale, indirizzo postale esatto, numero di telefono/fax, indirizzo e-mail.

Codice etico

Il Codice etico della rivista è reperibile nel sito www.osservatorioagromafie.it

Indice

	pag.
MARIAGRAZIA ALABRESE	
<i>La prospettiva internazionale della tutela dei vini di qualità</i>	363
LUC BODIGUEL	
<i>I sistemi alimentari territoriali e il vino: la scelta del «locale» nel contesto della «mutazione ecologica» del diritto e della politica agricola</i>	379
SONIA CARMIGNANI	
<i>Vino e nuove biotecnologie</i>	401
ELOISA CRISTIANI	
<i>Dal vino biologico al vino sostenibile?</i>	411
ALBERTO GERMANÒ	
<i>Usi civici alias domini collettivi: la storia si è fatta e continua a farsi diritto.</i>	435
STEFANO MASINI	
<i>Le indicazioni geografiche</i>	447
EDOARDO MAZZANTI	
<i>La disciplina sanzionatoria vitivinicola fra sussidiarietà e duplicazione</i>	461
SILVIA ROLANDI	
<i>Cambiamento climatico e vino. Spunti di riflessione per l'adattamento</i>	477
ANDREA SABA	
<i>Blockchain e vino: una nuova frontiera</i>	491
GIULIANA STRAMBI	
<i>Dalle «strade del vino» all'enoturismo alla ricerca della qualità</i>	503

OSSERVATORIO

IL PRECEDENTE

ANDREA GRECO

Il caso dei sorbetti contenenti Champagne 521

STEFANO MASINI

Perdurante rilevanza penale della vendita di cannabis: funzione nomofilattica e orientamento di un «giudice a Berlino» 527

Gli autori di questo fascicolo

MARIAGRAZIA ALABRESE

Ricercatore confermato di Diritto agrario, Istituto Dirpolis, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa

LUC BODIGUEL

Directeur de recherche presso il Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Chargé d'enseignement all'università di Nantes, all'università di Tours e all'IHEDREA

SONIA CARMIGNANI

Professore ordinario di Diritto agrario, Università di Siena

ELOISA CRISTIANI

Professore associato di Diritto agrario, Istituto Dirpolis, Scuola superiore Sant'Anna di Pisa

ALBERTO GERMANÒ

Già Professore ordinario di Diritto agrario comparato, Università di Roma "La Sapienza"

ANDREA GRECO

Phd. Professore a contratto di Legislazione vitivinicola, Dipartimento di giurisprudenza, Università di Siena

STEFANO MASINI

Professore associato di Diritto agroalimentare, Università di Roma "Tor Vergata"

EDOARDO MAZZANTI

Phd. Assegnista di ricerca in Diritto penale, Università di Macerata

SILVIA ROLANDI

Phd. Assegnista di ricerca presso, Università di Pisa

ANDREA SABA

Phd. Assegnista di ricerca presso l'Istituto Dirpolis, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Professore a contratto di legislazione vitivinicola presso il Dipartimento di agraria, Università di Sassari

GIULIANA STRAMBI

Ricercatore CNR presso la Sezione di Diritto agrario internazionale e comparato (DAIC) dell'Istituto di Studi Giuridici Internazionali (ISGI)

Procedura di valutazione scientifica

1. Tutti gli scritti inviati per la pubblicazione nella *Rivista* sono sottoposti a una procedura di valutazione scientifica.

La procedura è impostata in modo da garantire il rispetto dell'anonimato sia dell'autore che dei singoli revisori (c.d. *double blind peer-review*). Questi ultimi sono designati dai direttori della *Rivista* fra i componenti del Comitato dei Referee.

2. Il giudizio di merito sull'elaborato, da parte dei revisori, si basa sui seguenti criteri:

- a) ordine e chiarezza dell'esposizione;
- b) coerenza logica e metodologica;
- c) adeguatezza della documentazione (normativa, dottrinale, giurisprudenziale) o, in alternativa, originalità del pensiero espresso;
- d) ragionevolezza delle soluzioni.

3. Il risultato del giudizio potrà essere:

- a) positivo senza riserve (pubblicabilità);
- b) positivo subordinato a modifiche, sommariamente indicate dal revisore (pubblicabilità condizionata);
- c) negativo (non pubblicabilità).

Al giudizio di sintesi è abbinata una nota di commento del revisore in cui si evidenziano le motivazioni del giudizio e si segnalano agli autori i miglioramenti da apportare all'elaborato.

4. Ai singoli autori viene data comunicazione dell'esito della procedura di valutazione. L'accettazione dello scritto ai fini della pubblicazione comporta il vincolo, per l'autore, a non pubblicarlo altrove, senza il consenso scritto dell'Editore.

Scientific Assessment Procedure

1. All essays intended to be published in the Journal are subjected to scientific assessment procedure. The procedure is imposed in a way that guarantees the anonymity both of the author and of the individual referees (the so called double blind peer-review). The referees are designated by the directors of the Journal from among the members of the Referees Committee.

2. The judgment of the merits, done by the referees, is based on the following criteria:

- a) order and clarity of exposition;
- b) logical and methodological consistency;
- c) adequacy of the documentation (legislation, doctrinal, jurisprudential) or, alternatively, originality of thought expressed;
- d) reasonableness of the solutions.

3. The result of the judgement will be:

- a) positive without reservation (publishable);
- b) positive subject to changes, indicated summarily by the referee (conditional publishability);
- c) negative (not publishable).

The summary judgment is combined with an explanatory statement of the referee in which the reasons for the judgment are highlighted and the referees point out to the authors the improvements to be made.

4. The individual authors are notified of the outcome of the evaluation procedure. The acceptance of the paper for publication implies the constraint, on the author, not to publish elsewhere without the written permission of the Publisher.

La prospettiva internazionale della tutela dei vini di qualità*

Il settore vitivinicolo italiano negli ultimi due lustri si è caratterizzato per una importante crescita, tanto nella produzione che nella commercializzazione. A tale successo corrisponde un notevole utilizzo delle indicazioni geografiche dei nostri territori da parte di un sempre più grande numero di produttori stranieri. Sui mercati esteri, dunque, non è inconsueto trovare vini che usano una denominazione d'origine del nostro Paese pur non provenendo dal territorio richiamato da tale denominazione. Ciò avviene non solo e non sempre in maniera fraudolenta, dal momento che, in virtù della normativa presente in alcuni Paesi, tali pratiche possono qualificarsi come pienamente legittime. L'articolo affronta la nota problematica della protezione internazionale delle indicazioni geografiche dei vini attraverso il riferimento agli strumenti giuridici multilaterali (e in particolare l'Accordo TRIPs) e agli accordi bilaterali conclusi dall'UE con tale obiettivo. Esso riflette sul cambio di strategia, rinvenibile nella politica commerciale dell'Unione che persegue la finalità di proteggere le indicazioni geografiche nell'ambito di trattati di libero scambio molto più ampi rispetto agli accordi bilaterali concernenti solamente la protezione di vini e liquori, ponendo la questione se le recenti modalità rispondano meglio all'ottenimento di una protezione più efficace.

The Italian wine sector in the last decade has been characterized by an important growth in both production and marketing. This success corresponds to a considerable use of the EU geographical indications by an increasingly large number of foreign producers. On foreign markets, therefore, it is not unusual to find wines that use a denomination of origin even though they do not come from the area referred to by this denomination. This happens not only and not always in a fraudulent manner, since, by virtue of the legislation present in some countries, such practices can qualify as

* Il presente scritto è frutto della rielaborazione, con l'aggiunta di note, della relazione tenuta al Convegno *Il diritto del vino*, organizzato a Pisa il 17 maggio 2019 presso la Scuola Superiore Sant'Anna.

fully legitimate. The article deals with the well known issue of international protection of geographical indications of wines through the reference to multilateral legal instruments (and in particular the TRIPs Agreement) and to bilateral agreements concluded by the EU. It reflects on the change of strategy of the Union's trade policy which pursues the aim of protecting geographical indications in the context of much wider free trade treaties than bilateral agreements concerning only the protection of wines and spirits, raising the question if the new approach better responds to obtaining more effective protection.

Keywords: *export vino italiani - protezione delle indicazioni geografiche - Accordo TRIPs - accordi commerciali bilaterali UE*

1. La crescita dell'esportazione del vino italiano e la necessità di tutele. - 2. Gli strumenti giuridici multilaterali. - 3. «Falle» nella protezione sul piano internazionale: il caso degli USA. - 4. Gli accordi bilaterali per la tutela dei vini di qualità e il cambio di strategia dell'Unione europea.

1. - La crescita dell'esportazione del vino italiano e la necessità di tutele.

Il settore vitivinicolo italiano negli ultimi due lustri si è caratterizzato per una notevole crescita tanto nella produzione che, conseguentemente, nella commercializzazione, giungendo ad un fatturato totale che oggi è pari al doppio di quello registrato nel 2007¹. Secondo l'ISTAT «il prodotto agricolo con la migliore *performance* nel 2018 è stato il vino. La sua produzione è cresciuta del 16,2 per cento in volume e del 31,5 per cento in valore, con un deciso aumento dei prezzi alla produzione connesso, essenzialmente, al miglioramento della qualità. Il settore è infatti sempre più caratterizzato da prodotti di alta qualità: sono oltre 500 i vini DOP e IGP certificati dall'Unione europea i quali rappresentano il 90 per cento del valore della produzione»².

In effetti, con particolare riferimento alle esportazioni, se si considerano anche i dati elaborati dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, si vede che l'andamento dell'export è in aumento costante, tanto che l'Italia è divenuta il secondo Paese al mondo tra gli esportatori di vino, dopo la Francia³. Tra i Paesi extraeuropei verso i quali è diretto il vino italiano, un posto significativo è occupato dagli Stati Uniti d'America – che rappresentano il primo mercato di esportazione – e da altri Stati, quali l'Australia⁴ che, similmente agli USA, non hanno un impianto normativo *ad hoc* per la tutela delle indicazioni geografiche⁵.

¹ L. TOSI, *Vino italiano da record, +29% produzione +3,3% export*, in *Vigne, Vini & Qualità*, 1° aprile 2019.

² Rapporto ISTAT «Andamento dell'economia agricola - anno 2018», pubblicato il 14 maggio 2019, reperibile su <https://www.istat.it/it/files//2019/05/Andamento-economia-agricola-2018.pdf>.

³ Dal 2016 al 2018 le esportazioni del vino italiano sono passate da 5,6 a 6,2 miliardi di euro, dati reperibili su Ufficio agroalimentare e vini ICE, <https://www.ice.it/it/settori/vini-e-bevande>.

⁴ Si veda il Rapporto ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane «Esportazioni di prodotti agro-alimentari italiani 2016-2018 - Vino», reperibile su <https://www.ice.it/it/settori/vini-e-bevande>.

⁵ F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Milano, 2015, 463, si riferisce alla «perdu-

Oltre ai dati commerciali menzionati, occorre considerare il significato non materiale e il valore non meramente economico collegati al prodotto del quale si tratta, come ricordato fin dal primo articolo della l. 12 dicembre 2016, n. 238, recante *Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino* (c.d. «Testo Unico del vino»). Secondo tale disposizione «Il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale»⁶. È innegabile, in effetti, che il vino rappresenti «un'icona del nostro Paese e del suo stile di vita, un prodotto che racconta la storia, il territorio e la cultura italiana in modo immediato, percettibile, trasversale»⁷ ed è anche per questo, probabilmente, oltre che per le sue qualità organolettiche, che trova grande apprezzamento internazionale. A tale successo corrisponde un notevole e crescente utilizzo delle indicazioni geografiche dei nostri territori da parte di un sempre più grande numero di produttori stranieri. Se, ai sensi dell'art. 90, reg. (UE) n. 1308/2013⁸, salvo

rante conflittualità fra sistemi dei marchi (espressione di un modello individuale) e sistemi delle denominazioni geografiche (espressione di un modello collettivo)».

⁶ Per un inquadramento costituzionale del vino come elemento del patrimonio culturale nazionale, si veda A. MITROTTI, «*Col tocai non si sbaglia mai*» quando il vino è espressione di cultura identitaria, in *Riv. dir. alim.*, 2019, 1, 50. Sul tema della dimensione culturale del cibo in generale, occorre menzionare l'opera di M. MONTANARI, *Il cibo come cultura*, Roma-Bari, 2004. Tra i contributi giuridici che fanno riferimento a tale dimensione, recentemente, A. BELLIZZI DI SAN LORENZO, *Il bene giuridico alimentare*, in questa *Riv.*, 2017, 447, che riflette sul fatto che «il cibo reperisce non solo nella fisiologica commestibilità ma altresì nell'universo simbolico differenziato di religioni, etiche e credenze collettive e individuali, i termini di una rilevanza giuridica ai vari effetti dell'ordinamento»; M. BROCCA, *Cibo e cultura: nuove prospettive giuridiche*, in *Federalismi.it*, 2017, n. 19; A. SANCHEZ HERNANDEZ, *Los vinos de calidad como instrumento de desarrollo rural. Etiquetado del vino y el anuncio de una calidad e identidad territorial: normativa de la Unión Europea*, in C.V. FUENZALIDA, *Desarrollo rural en la Política Agrícola Comun 2014-2020*, Aranzadi, 2012, 331; S. BOLOGNINI, *La legislazione europea per la valorizzazione delle tipicità enogastronomiche*, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2011, 751. Sulla qualificazione dei prodotti agroalimentari come beni culturali si veda M. ALABRESE, *Evoluzione della nozione giuridica di «bene culturale» e prodotti agro-alimentari tradizionali*, in G. STRAMBI - M. ALABRESE (a cura di), *I prodotti agro-alimentari tipici e tradizionali come «beni culturali»*, Pisa, 2005, 9 e, più recentemente, A. DENUZZO, *Cibo e patrimonio culturale: alcune annotazioni*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto on line*, 2017, n. 1; A. GERMANÒ - G. STRAMBI (a cura di), *La valorizzazione del patrimonio culturale immateriale di interesse agricolo* (Atti del Seminario, Firenze, 21 aprile 2015), Milano, 2015.

⁷ Si veda la Guida Export Vini 2019, 5, dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

⁸ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante *organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli*.

disposizione contraria da parte di accordi internazionali, ai vini importati nell'Unione si applicano le disposizioni dell'UE in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche, di etichettatura dei vini, così come in materia di definizioni, designazioni e denominazioni di vendita; i problemi maggiori si pongono sui mercati esteri, nei quali non è inconsueto trovare vini che utilizzano una denominazione d'origine del nostro Paese pur non provenendo dal territorio richiamato dalla denominazione. Ciò avviene non solo e non sempre in maniera fraudolenta, dal momento che, in virtù della normativa presente in alcuni Paesi, tali pratiche possono qualificarsi come pienamente legittime. Si tratta della nota problematica in virtù della quale quelle che nel territorio dell'UE rappresentano indicazioni geografiche ben precise e sono, dunque, fortemente tutelate⁹, altrove possono essere divenute nomi che individuano non già la provenienza e tutto il connesso ampio intreccio di significati e di valori con il territorio e i suoi fattori naturali e umani, bensì semplicemente una tipologia di vino.

2. - Gli strumenti giuridici multilaterali.

Se tutelare il vino italiano all'estero è fondamentale, soprattutto con riferimento a determinati mercati, occorre dunque rivolgere l'attenzione,

⁹ Come noto, con specifico riferimento al vino, le indicazioni geografiche sono disciplinate dal citato regolamento (UE) n. 1308/2013, agli artt. 92 ss.; dal regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 *che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione*; dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 *recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli*; dagli artt. 24 ss. della legge n. 238/2016 seguita recentemente dal d.m. MIPAAFT n. 7552 del 2 agosto 2018, *Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'articolo 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238*. Sul tema si rinvia a A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE - N. LUCIFERO, *Manuale di legislazione vitivinicola*, Torino, 2017, 159-179; L. PETRELLI, *I regimi di qualità nel diritto dell'Unione europea*, Napoli, 2012, 343-374. Sui regimi previgenti S. MASINI, *Considerazioni sul percorso di riforma dell'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo*, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2008, 379; L. PAOLONI, *L'OCM nel settore vitivinicolo*, in L. COSTATO (a cura di), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, Padova, 2003, 914; A. DI LAURO, *La nuova normativa sui vini*, in *Riv. dir. agr.*, 1992, I, 269.

sebbene per cenni, agli strumenti giuridici rilevanti a tal fine a livello internazionale. Tra essi merita senza dubbio menzionare l'Accordo di Lisbona del 1958, entrato in vigore nel 1966, per la protezione delle denominazioni d'origine¹⁰, il quale non solo contiene una specifica definizione delle denominazioni d'origine oggetto di tutela¹¹ ma, tra le altre cose, introduce anche una sistema di registrazione internazionale delle denominazioni che consente una tutela anche contro fenomeni di «genericizzazione» dei nomi geografici¹². Infatti, come è stato evidenziato, «un principio fondamentale dell'Accordo è impedire che un qualsiasi Paese aderente possa decidere unilateralmente sulla genericità della denominazione. La decisione viene riservata al Paese nel quale la denominazione ha origine»¹³.

Tuttavia, se la protezione internazionale accordata dal *Lisbon Agreement* alle denominazioni d'origine è senza dubbio da qualificarsi come una tutela forte, si deve d'altro canto evidenziare che i Paesi che, in quanto parti dell'accordo, si sono impegnati a rispettarne le previsioni sono in numero assai limitato, essendo i membri solo ventinove¹⁴. Tra essi, inoltre, non sono presenti né gli USA¹⁵, né altri Stati che non hanno

¹⁰ *Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration* of October 31, 1958, as revised at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979. Accordi multilaterali sulla protezione della proprietà intellettuale, precedenti all'Accordo di Lisbona, sono la Convenzione di Parigi del 1883 e l'Accordo di Madrid del 1891 che erano per lo più tesi a impedire il verificarsi di erronee convinzioni nel mercato mediante l'utilizzo di una «falsa indicazione» di origine come nome commerciale fittizio o con un intento fraudolento. Essi accordano una protezione insufficiente per la tutela delle indicazioni geografiche. Sul punto si rinvia a A. DI LAURO, *Comunicazione pubblicitaria e informazione nel settore agro-alimentare*, Milano, 2005, 184 ss.

¹¹ Ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo di Lisbona: «(1) In this Agreement, “appellation of origin” means the geographical denomination of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality or characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors; (2) The country of origin is the country whose name, or the country in which is situated the region or locality whose name, constitutes the appellation of origin which has given the product its reputation».

¹² L'art. 6 dell'Accordo di Lisbona, in effetti, è rubricato proprio «Shield Against Becoming Generic».

¹³ I. TRAPÈ, *I segni del territorio. Profili giuridici delle indicazioni di origine dei prodotti agroalimentari tra competitività, interessi dei consumatori e sviluppo rurale*, Milano, 2012, 381.

¹⁴ Cfr. il sito internet della *World Intellectual Property Organization* https://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=10.

¹⁵ Sulla posizione degli USA, che non hanno mai sottoscritto l'Accordo di Lisbona, sono interessanti le riflessioni di P. ZILBERG, *Geographical Indications v. Trademarks: The Lisbon Agreement: A Violation of Trips*, in *University of Baltimore Intellectual Property Law Journal*, 11, 1, 2002/2003, 1, che considera la regolazione contenuta nell'Accordo TRIPS un compromesso tra le due visioni statunitense ed europea.

una disciplina *sui generis* per le indicazioni geografiche, ma che per la protezione delle stesse fanno ricorso al regime dei marchi commerciali. Volendo riferirsi, dunque, a strumenti giuridici multilaterali che sono stati sottoscritti da un numero molto ampio di Stati, tra i quali anche gli USA, occorre prendere in esame l'Accordo TRIPs (*Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights*) del 1994 che, come noto, è parte degli accordi dell'OMC¹⁶.

Tale Accordo, all'art. 23, prevede per le indicazioni geografiche dei vini e dei liquori una protezione più intensa rispetto a quella riconosciuta agli altri prodotti alimentari dall'art. 22. Le indicazioni geografiche dei vini sono dunque tutelate anche contro i casi di imitazione e usurpazione, dal momento che si prevede che gli Stati impediscano l'uso di una indicazione geografica per un vino non originario del territorio indicato dalla medesima, anche se la vera origine dei vini è indicata o se l'indicazione geografica è accompagnata da espressioni quali «tipo», «stile», o simili. Ciascuno Stato membro dell'Accordo TRIPs pertanto è tenuto ad adottare regole tese ad impedire la commercializzazione di vini e liquori riportanti un'indicazione non corrispondente al luogo di produzione. Ciò indipendentemente dal rischio di confusione o dalla possibilità di ingannare il pubblico sulla vera origine del prodotto, o dal fatto che l'uso costituisca un atto di concorrenza sleale¹⁷, poiché la tutela è accordata anche in quei casi nei quali il consumatore è in effetti posto nelle condizioni di conoscere la vera origine dei prodotti o di riconoscere di essere in presenza di un prodotto simile (tramite le espressioni «tipo», «simile», «stile», «imitazione», che accompagnano l'indicazione geografica).

Quale corollario di tale impegno, la norma vieta la registrazione di un marchio che contenga o consista in una indicazione geografica, quando usato per vini la cui origine non corrisponde a quella indicazione. Pertanto, anche nella difficile relazione tra denominazioni e marchi¹⁸, il

¹⁶ S. CARMIGNANI, *La tutela delle indicazioni geografiche nell'Accordo TRIPs: localizzazione geografica del prodotto e mercato globale*, in E. ROOK BASILE - A. GERMANÒ (a cura di), *Agricoltura e alimentazione tra diritto, comunicazione e mercato*, Milano, 2003, 249; A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE, *La disciplina comunitaria e internazionale del mercato dei prodotti agricoli*, Torino, 2002, 259.

¹⁷ Come previsto dall'art. 22, par. 2, relativo ai prodotti alimentari in generale.

¹⁸ F. ALBISINNI, *Marchi e indicazioni geografiche: una coesistenza difficile*, in A. GERMANÒ - V. RUBINO (a cura di), *La tutela dell'origine dei prodotti agroalimentari in Italia, nell'Unione europea e nel commercio internazionale*, Milano, 2015, 189.

sistema dell'Accordo TRIPs riconosce una protezione *ex se* alle indicazioni geografiche, senza alcuna subordinazione alla capacità decettiva del marchio sull'effettivo luogo d'origine, come previsto per gli altri prodotti alimentari dall'art. 22, par. 3.

Considerata nei suddetti termini, quella contenuta nel Trattato dell'OMC sembrerebbe dunque una tutela soddisfacente. Senonché, il successivo art. 24 contempla importanti deroghe ed eccezioni che indeboliscono notevolmente il regime di protezione. Si prevede, ad esempio, che è fatta salva la possibilità di continuare in uno Stato l'utilizzo di indicazioni geografiche in realtà appartenenti ad un altro Paese, se sul territorio del primo ciò sia di fatto avvenuto in modo continuato per almeno dieci anni prima del 15 aprile 1994 (data della conclusione dell'Accordo TRIPs) o in buona fede prima di tale data.

Analoghe previsioni sono contenute per l'uso di un marchio uguale ad una indicazione geografica che sia stato chiesto o registrato in buona fede prima del TRIPs, oppure prima che l'indicazione geografica fosse protetta nel suo Paese.

Da ultimo, una disposizione molto importante per comprendere il motivo per il quale questo accordo si è rivelato – di fatto – poco incisivo nel tutelare talune indicazioni geografiche molto prestigiose è rappresentata dalla previsione per cui il sistema di protezione introdotto dall'Accordo non si applica ai termini usati in altri Paesi come denominazioni comuni. La tutela è esclusa anche quando l'indicazione geografica sia identica alla denominazione comune di una varietà d'uva esistente alla data di entrata in vigore dell'Accordo TRIPs nel territorio dello Stato che invoca l'eccezione.

3. - «Falle» nella protezione sul piano internazionale: il caso degli USA.

Nonostante il doppio regime¹⁹ più favorevole per i vini e le bevande spiritose rispetto agli altri alimenti, come si può facilmente immaginare, l'esistenza delle eccezioni suddette ha aperto non poche breccie nella tutela internazionale delle denominazioni d'origine dell'Unione.

¹⁹ P. BORGHI, *Passport please! Wto, Trips, and the (serious?) question of geographical origin of foodstuffs*, in *Studi in onore di Luigi Costato*, Napoli, 2014, vol. II, 91.

Riferendosi, in particolare, allo Stato verso il quale le esportazioni di vino italiano hanno maggiore successo – gli USA appunto – occorre rilevare che uno dei problemi maggiori per i nostri vini di qualità nel territorio statunitense è rappresentato proprio dalle eccezioni di cui all'art. 24 dell'Accordo TRIPS. Ciò in quanto, come si è accennato sopra, esiste una grande divergenza nella protezione delle indicazioni geografiche tra UE e USA: «è sul rapporto tra territorio, prodotto alimentare e mercato che i due ordinamenti (statunitense ed europeo) non dialogano»²⁰. Gli Stati Uniti, infatti, pongono le indicazioni geografiche nell'ambito del regime dei marchi (contenuto nel *Lanham Act*) e non hanno un impianto *ad hoc* come quello europeo delle DOP e IGP. Questo significa che una indicazione geografica è protetta attraverso la disciplina dei marchi, generalmente come «*certification mark*» volto a certificare che il prodotto possiede certe caratteristiche qualitative o rispetta determinati *standard*²¹. Pertanto, risulta necessario per la sua registrazione come marchio che un segno possieda determinati requisiti, tra i quali l'originalità e il carattere distintivo.

Accade così che soltanto alcune indicazioni geografiche possono aspirare ad essere registrate come marchi nel sistema americano, essendo ancora dotate di distintività. Per esse, peraltro, i costi connessi alla registrazione sono molto elevati a fronte di un sistema di protezione debole, perché non dotato di un apparato amministrativo che tuteli il segno contro usi illeciti che altri ne faccia²². Sarà dunque il titolare di tale marchio a dover provvedere al controllo degli abusi sul mercato, promuovendo opposizioni affinché il segno non diventi generico.

Alcune indicazioni geografiche europee, inoltre, sono già state registrate come marchi da produttori americani, con ciò creando molta confusione nei consumatori, dal momento che un nome geografico può essere registrato come marchio sebbene ciò non attribuisca il diritto di impedire ad altri l'uso di quel nome.

²⁰ F. BRUNO, *Il diritto alimentare nel contesto globale: USA e UE a confronto*. Food safety, food health e food security, Milano, 2017, 439.

²¹ M. FERRARI, *Il nesso fra origine geografica e qualità dei prodotti agroalimentari: i diversi modelli di tutela europei e nordamericani*, in *Riv. dir. agr.*, 2014, 142, secondo il quale «i *certification marks* sono usualmente ritenuti più adatti a esprimere il nesso tra origine geografica e qualità di quanto non facciano i *collective marks*».

²² B. O'CONNOR, *Geographical indications and TRIPS: 10 Years Later... A roadmap for EU GI holders to get protection in other WTO Members*, Rapporto preparato per la Commissione europea e reperibile su https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/june/tradoc_135088.pdf.

Infine, alcune importanti indicazioni geografiche dei territori dell'UE non possono essere registrate come marchi in virtù del loro uso comune che le ha rese nomi generici. Negli Stati Uniti, in effetti, si è creato un vero e proprio movimento del settore agroalimentare per difendere l'uso di quelli che sono considerati nomi comuni dei cibi. Le imprese agroalimentari americane hanno, a tal fine, dato vita al *Consortium for Common Food Names*²³.

Il fatto che alcune nostre indicazioni geografiche siano oltreoceano divenute nomi generici è accaduto spesso perché gli europei che sono emigrati negli USA nel XVIII e XIX secolo hanno portato con sé le proprie tradizioni gastronomiche, a volte anche delle cultivar, come nel caso dei vitigni. I nomi per riferirsi a quei prodotti, dunque, sono diventati indicativi della tipologia del prodotto e non dell'origine geografica. Come è stato osservato, peraltro, ciò è avvenuto «non sempre per “agganciare” [... a prodotti alimentari del Nuovo Mondo i nomi geografici di prodotti simili del Vecchio Mondo] ai fini della rinomanza di questi ultimi, ma talvolta anche per via che i produttori dei primi sono oriundi di regioni europee della cui origine hanno voluto conservare il ricordo “nominando” i propri prodotti con i segni geografici delle loro patrie di origine»²⁴.

Con specifico riferimento al vino si deve anche fare menzione della distinzione contenuta nel *Code of Federal Regulations*²⁵ americano che classifica i segni di rilevanza geografica come «generici»²⁶, «semi-generici»²⁷ e «non-generici»²⁸. A seconda della classe varia notevolmente il livello di tutela

²³ Il *Consortium* ha sede a Washington D.C. Si tratta di una iniziativa internazionale finalizzata a conservare il diritto di usare quelli che sono considerati nomi generici indicanti gli alimenti, quali, ad esempio Asiago, Fontina, Parmesan, Feta. Si veda <http://www.commonfoodnames.com>.

²⁴ A. GERMANÒ, *La disciplina dei vini dalla produzione ai mercati*, in F. ALBISINNI (a cura di), *Le regole del vino. Disciplina internazionale, comunitaria, nazionale* (Atti del Convegno, Roma 23-24 novembre 2007), Milano, 2008, 35.

²⁵ Il *Code of Federal Regulations* (CFR) contiene la codificazione delle regole generali e permanenti pubblicate nel *Federal Register* dai dipartimenti e dalle agenzie del Governo federale americano. Si divide in 50 Titoli a seconda del tema affrontato ed è aggiornato ogni anno. La versione elettronica del CFR è reperibile su www.ecfr.gov. Il Titolo 27 CFR è dedicato a *Alcohol, Tobacco Products and Firearms*, la Parte IV di tale Titolo è dedicata all'etichettatura e alla pubblicità di prodotti vinicoli (*labeling and advertising of wine*).

²⁶ Secondo il *Code of Federal Regulations*, Titolo 27, Parte IV, paragrafo 4.24 (a)(2) «Examples of generic names, originally having geographic significance, which are designations for a class or type of wine are: Vermouth, Sake».

²⁷ Secondo il *Code of Federal Regulations*, Titolo 27, Parte IV, paragrafo 4.24 (b)(2) «Examples of semi-generic names which are also type designations for grape wines are Angelica, Burgundy, Claret, Chablis, Champagne, Chianti, Malaga, Marsala, Madeira, Moselle, Port, Rhine Wine (syn. Hock), Sauterne, Haut Sauterne, Sherry, Tokay».

²⁸ Secondo il *Code of Federal Regulations*, Titolo 27, Parte IV, paragrafo 4.24 (c)(3) «Examples of

riconosciuto che è connesso al fatto che il consumatore americano, per determinarsi all'acquisto, associ il vino esclusivamente al territorio richiamato dalla denominazione geografica utilizzata. In virtù di tale distinzione, molte prestigiose indicazioni geografiche di vini europei (quali Chianti e Champagne) sono classificate come nomi semi-generici: cioè nomi che hanno una qualche rilevanza geografica (*geographic significance*) ma che designano la classe o tipologia di vino²⁹. Questa circostanza consente l'uso del nome geografico anche per contraddistinguere vini non provenienti dal territorio indicato dal toponimo a condizione che il vino sia conforme a determinati *standard* qualitativi (stabiliti dal *Code of Federal Regulations*) e che sia accompagnato dalla indicazione del luogo di produzione. L'esempio più comunemente riportato in tale contesto è quello relativo al «Chianti della California», acquistando il quale il consumatore americano non viene trattato in inganno poiché sa che si tratta «di un vino di tipologia “Chianti”, non prodotto in Italia ma sulle sponde dell'Oceano Pacifico»³⁰.

nongeneric names which are also distinctive designations of specific grape wines are: Bordeaux Blanc, Bordeaux Rouge, Graves, Medoc, Saint-Julien, Chateau Yquem, Chateau Margaux, Chateau Lafite, Pommard, Chambertin, Montrachet, Rhone, Liebfraumilch, Rudesheimer, Forster, Deidesheimer, Schloss Johannisberger, Lagrima, and Lacryma Christi». Quanto alle indicazioni geografiche italiane classificate come non-generiche, la Parte 12 del Titolo 27 del *Code of Federal Regulations* si riferisce più ampiamente ai «*foreign nongeneric names of geographic significance used in the designation of wines*» e, al paragrafo 12.21 (g) menziona: «Abruzzo, Acqui, Affile, Aleatico di Gradoli, Alto Mincio, Avellino, Barbera del Monferrato, Basilicata, Bianco di Custoza, Bianco Pisano di S. Torpe, Boca, Campidano di Terralba, Castelli di Jesi, Chieri, Cinque Terre, Ciro, Colli Albani, Colli del Trasimeno, Diano d'Alba, Est! Est! Est! di Montefiascone, Etna, Fara, Faro, Franciacorta, Gabiano, Gavi, Ghemme, Ischia, Lambrusco Reggiano, Lamezia, Langhe Monregalesi, Lessona, Lipari, Melissa, Metauro, Molise, Olevano Romano, Oristano, Ovada, Parrina, Piceno, Piemonte, Piglio, Pollino, Puglia, Romagna, Rosso Barletta, Savuto, Sicilia, Sorbara, Sulcis, Taurasi, Torgiano, Trani, Valtellina Sassella, Velletri, Veneto, Vermentino di Gallura, Vesuvio, Vulture, Zagarolo».

²⁹ A tale proposito, sulla diversa concezione del consumatore americano di fronte alle indicazioni geografiche, è stato osservato che «Some terms of geographic origin have so long been used, however, that American consumers, and until recently American law, view them quite differently. These geographic indicators carry a different significance to an American consumer than they would to his European counterpart. In the U.S., many indicators signify less a location of origin or mark of quality than a type of product. The American consumer is more likely to look to the brand to signify the qualities or specific attributes than to consider a geographic indicator. To most Americans, champagne is a type of wine, not a region of production. It is one of many “semi-generic” wine indicators that did not benefit from the protection that most appellations of origin enjoy», M. ROBERTS, *U.S. Wine regulation: responding to pressures and trends in a global food system*, in *Riv. dir. alim.*, 2007, 8.

³⁰ Così E.M. APPIANO, *Le pratiche enologiche e la tutela delle indicazioni di qualità nell'accordo UE/USA sul commercio del vino ed in altri Trattati della Comunità*, in B. UBERTAZZI - E. MUÑIZ ESPADA (a cura di), *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, Milano, 2009, 381.

4. - Gli accordi bilaterali per la tutela dei vini di qualità e il cambio di strategia dell'Unione europea.

Le eccezioni contenute nell'Accordo TRIPs hanno lasciato spazi di applicazione da parte degli Stati membri dell'Accordo sufficienti ad assottigliare il livello di protezione internazionale delle indicazioni geografiche. Paesi come gli Stati Uniti hanno dunque potuto ancorare a tali eccezioni il proprio rifiuto di garantire una tutela forte ad alcune denominazioni geografiche, in quanto ritenute «generiche», ed hanno anche introdotto categorie, quale quella dei nomi «semi-generici», che vanno addirittura oltre le esplicite previsioni del trattato internazionale. Ciò ha indotto l'Unione europea a sottoscrivere accordi bilaterali per assicurare una tutela più ampia alle proprie produzioni di qualità.

Per cercare di fornire una maggiore protezione proprio sul mercato che rappresenta il più importante sbocco commerciale per i vini europei³¹, dunque, l'UE ha negoziato un accordo con gli USA³², concluso nel 2006, in virtù del quale si è ottenuto qualche miglioramento nella protezione di alcune indicazioni geografiche. Si tratta, in verità, di un accordo di respiro più ampio che riguarda non solo la protezione dei nomi dei vini ma anche l'autorizzazione delle pratiche enologiche, l'etichettatura e la certificazione³³.

Riguardo al tema che qui si affronta, si può certamente valutare in maniera positiva l'obbligo assunto dagli USA con l'accordo del 2006 volto a modificare lo *status* giuridico di alcuni «termini» (che nel nostro sistema sono in realtà le indicazioni geografiche). Con particolare riferimento

³¹ La Commissione riporta per l'anno 2015 un saldo commerciale positivo di 7,3 miliardi di euro per vino e bevande alcoliche dell'UE esportate negli USA, cfr. *Agriculture and Geographical Indications in TTIP: A guide to the EU's proposal*, marzo 2016, 5, reperibile su <http://trade.ec.europa.eu>.

³² *Agreement between the European Community and the United States of America on trade in wine*, del 8 marzo 2006, G.U.C.E. L 87 del 24 marzo 2006. In precedenza era stato concluso un accordo relativo alle bevande alcoliche tra UE e USA limitato alla protezione del nome di un piccolo numero di bevande alcoliche (6 per l'Unione e 2 per gli USA). Si tratta dell'*Agreement in the form of exchange of letters between the European Community and the United States on the mutual recognition of certain distilled spirits/spirit drinks*, del 25 marzo 1994, G.U.C.E. L 157 del 24 giugno 1994.

³³ Per un commento generale dei termini dell'accordo si vedano D. PISANELLO, *L'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino*, in *Contratto e impresa. Europa*, 2006, 545 ss.; E.M. APPIANO - S. DINDO, *Le problematiche enologiche e la tutela delle denominazioni d'origine nell'accordo UE/USA sul commercio del vino*, *ivi*, 2007, 455 ss.; E.M. APPIANO, *Le pratiche enologiche e la tutela delle indicazioni di qualità nell'accordo UE/USA sul commercio del vino ed in altri trattati della Comunità*, *cit.*, 348.

alla lista dei nomi semi-generici, l'accordo, all'art. 6, consente di riservare l'uso di tali nomi ai soli vini originari della UE³⁴.

Questo ampliamento della tutela, tuttavia, trova una significativa limitazione dal momento che si prevede anche che non siano pregiudicate le situazioni di preuso. La regola contenuta nell'art. 6 dell'accordo UE-USA, dunque, non si applica a chi abbia utilizzato queste indicazioni anteriormente al 13 dicembre 2005 o alla firma dell'accordo se posteriore, sempre che l'indicazione in questione apparisse in etichette approvate dall'autorità competente. In caso di preuso rimane pertanto possibile l'uso pienamente legittimo da parte di un produttore americano dell'indicazione «Chianti», purché accompagnata dalla specificazione della reale provenienza (ad esempio «California»).

Quella appena accennata è sicuramente tra le ragioni che avevano portato l'UE a prevedere una sezione dedicata al vino³⁵ nel *Trans-atlantic Trade and Investment Partnership* - TTIP tesa a migliorare l'accordo in essere³⁶. Nei faticosi negoziati con gli USA, dunque, l'Unione aveva tentato di superare la possibilità per i produttori americani di usare i 17 nomi geografici semi-generici per i vini. Come noto, questo tentativo non ha avuto esito positivo a causa del naufragio dell'accordo. Il negoziato, infatti, lanciato nel 2013, è durato alcuni anni, è stato congelato nel 2016 per volere del Presidente americano, Donald Trump, che dichiarava di non essere più interessato ad un tale Trattato e, nell'aprile 2019, definitivamente abbandonato dall'UE che lo ha definito «obsoleto» e non più rispondente agli interessi europei anche in virtù della volontà dichiarata dall'Unione di concludere accordi cosiddetti «profondi» con gli Stati parte dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, dal quale gli USA si sono ritirati³⁷.

³⁴ Si tratta di 17 denominazioni (Burgundy, Chablis, Champagne, Chianti, Claret, Haut, Sauterne, Hock, Madeira, Malaga, Marsala, Moselle, Porto Retsina, Rhine, Sauterne, Sherry e Tokay) elencate nell'Allegato II dell'Accordo UE-USA. Ai sensi dell'art. 6 di tale accordo gli Stati Uniti si sarebbero adoperati per modificare lo *status* giuridico di tali termini in modo da riservarne l'uso in etichetta ai soli vini originari della Comunità.

³⁵ Tale opportunità è stata individuata già nelle direttive di negoziato adottate dal Consiglio nel 2013, cfr. *Direttive di negoziato dell'UE sul partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) fra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America*, adottate all'unanimità dal Consiglio il 14 giugno 2013, par. 35, reperibili su <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/it/pdf>.

³⁶ M. ALABRESE, *TTIP e agroalimentare. Prime riflessioni a margine delle proposte dell'Unione europea nella negoziazione della Trans-atlantic Trade and Investment Partnership*, in *Riv. dir. agr.*, 2016, 210.

³⁷ La decisione del Consiglio n. 6052/19 del 9 aprile 2019 che autorizza l'apertura di negoziati con gli Stati Uniti d'America per un accordo sulla eliminazione dei dazi sui beni industriali, sot-

L'accordo bilaterale con gli USA sul commercio del vino non è un *unicum*. L'UE ha concluso e continua a concludere accordi volti principalmente a proteggere le indicazioni geografiche dei vini europei anche con molti altri Paesi³⁸. Si tratta di accordi che hanno ad oggetto solo il settore del vino oppure, come per il recente accordo con il Giappone, di *partnership* economiche molto più ampie.

La politica perseguita, con maggiore o minore successo, è ormai da venti anni quella di assicurare un adeguato livello di tutela alle indicazioni geografiche dei nostri vini. Ciò che si può evidenziare con riferimento al perseguimento di tale obiettivo è un recente cambiamento di strategia da parte europea. Rispetto ai tempi dell'uso dello strumento degli accordi bilaterali concernenti generalmente la protezione di vini e liquori: l'obiettivo di proteggere le indicazioni geografiche viene oggi perseguito nell'ambito di accordi di libero scambio più ampi, nei quali particolare attenzione è attribuita ai capi concernenti la proprietà intellettuale e le indicazioni geografiche³⁹. Un tale approccio si inserisce certamente nel passaggio della politica commerciale dell'UE dal multilateralismo – visti anche i ripetuti fallimenti dei negoziati in seno al WTO – al bilateralismo. Con la conseguente volontà di giungere, come esito dei negoziati bilaterali, a una integrazione sempre più ampia – che non si occupi dunque solo del settore vinicolo – e profonda, che giunga ove possibile ad una convergenza normativa tra le parti dell'accordo⁴⁰ e

tolinea che «The negotiating directives for the Transatlantic Trade and Investment Partnership must be considered obsolete and no longer relevant» e che appare più opportuno negoziare «a more limited agreement covering the elimination of tariffs on industrial products only, and excluding agricultural products», anche c<onsiderando che «the United States has announced its intention to withdraw from the Paris Agreement on climate change, while the Union seeks the negotiation of deep and comprehensive free trade agreements only with Parties to that Agreement».

³⁸ L'UE attualmente ha in essere accordi con i seguenti Paesi: Albania; Australia; Bosnia-Herzegovina; Canada; Svizzera; Cile; Colombia e Perù; Centro America: Costa Rica, El Salvador; Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama; Georgia; Giappone; Sud Corea; Moldavia; Montenegro; Macedonia del Nord; Messico; Serbia; Ucraina; Stati Uniti; Sud Africa. I testi degli accordi sono reperibili su https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/plants-and-plant-products/plant-products/wine/bilateral-and-free-trade-agreements_en.

³⁹ Un'analisi molto dettagliata della tutela delle indicazioni geografiche in alcuni recenti accordi regionali conclusi dall'UE è contenuta in T. ENGELHARDT, *Geographical Indications under recent EU Trade Agreements*, in *International review of industrial property and copyright law*, 2015, 781, che prende in esame gli accordi conclusi con Sud Corea, Colombia e Perù, Paesi del Centro America, Canada e Georgia. Si veda anche B. O'CONNOR - L. RICHARDSON, *The legal protection of Geographical Indications in the EU's Bilateral Trade Agreements: Moving beyond TRIPs*, in *Riv. dir. alim.*, 2012, 4.

⁴⁰ Tale nuova strategia commerciale dell'UE emerge chiaramente dalla comunicazione della

porti la politica commerciale dell'Unione a dare impulso a regole globali che riflettano i valori e i principi del modello europeo⁴¹.

Con riguardo al tema che ci occupa, la domanda che si pone è se un tale cambiamento di strategia possa risultare più efficace nel perseguire l'obiettivo di una tutela forte dei vini di qualità europei. Nel TTIP, in effetti, come già menzionato, la proposta negoziale dell'Unione era stata proprio nella direzione di evitare che i produttori americani continuassero ad utilizzare i nomi geografici semi-generici per i vini, secondo le condizioni stabilite nell'Accordo sul commercio del vino del 2006. In generale, si può ritenere che in un Trattato di grande respiro che regola molti settori e si focalizza non solo su questioni tariffarie ma anche, e forse soprattutto, sulle cosiddette «barriere non tariffarie», vale a dire norme e procedure spesso restrittive degli scambi, si può ben pensare che le trattative, in una logica di composizione di interessi contrapposti, possano facilitare – a fronte di rinunce in altri campi – l'ottenimento di una protezione più efficace per le indicazioni geografiche europee⁴².

Commissione del 2006 dal titolo «Europa globale: competere nel mondo», COM(2006)567 def., del 4 ottobre 2006.

⁴¹ Un tale approccio si può far discendere dall'analisi di una successiva strategia dell'UE in materia di *trade policy* che è stata adottata nel 2015. Si tratta della comunicazione «Commercio per tutti. Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile», pubblicata dalla Commissione nell'ottobre 2015 e disponibile su <http://ec.europa.eu/trade/policy>.

⁴² L'Accordo con il Canada, *Comprehensive Economic and Trade Agreement-CETA* non è pienamente idoneo ad essere utilizzato per validare una tale ipotesi dal momento che esso riconosce e incorpora l'accordo Canada - UE *Wine and Spirits*, siglato nel 2003, che già riservava una tutela ampia alla produzione vitivinicola europea anche, probabilmente, in virtù del fatto che in Canada esiste un sistema di protezione delle indicazioni geografiche. Un merito che si può riconoscere al CETA, d'altra parte, è quello di prevedere la progressiva cancellazione dei dazi sul nostro vino e la semplificazione delle procedure per l'esportazione. Lo stesso può dirsi per l'*EU-Japan Economic Partnership Agreement*, in vigore dal 1° febbraio 2019. In virtù di tale accordo un numero molto elevato di indicazioni geografiche dei vini europei ha trovato protezione (circa 150) e si prevedono riduzioni tariffarie e semplificazioni procedurali per l'export dei vini nel Paese orientale.

I sistemi alimentari territoriali e il vino: la scelta del «locale» nel contesto della «mutazione ecologica» del diritto e della politica agricola*

*La minaccia del cambiamento climatico si iscrive nello spirito dell'epoca e lo perfeziona: ci troviamo in uno di quei momenti noiosi della storia in cui nessuno ha una buona idea su cosa aspettarsi dal futuro, e allora ci dedichiamo a temerlo. Il presente è sempre scontentezza garantita; mi piacerebbe allora sapere perché certi presenti producono futuri di speranza e altri futuri di terrore. Qualcuno potrebbe leggere la storia del mondo a partire da questa dicotomia: le epoche che aspettano il loro futuro, quelle che lo guardano con paura***

In un momento in cui la discussione sulla necessità di mangiare localmente sta assumendo una nuova dimensione con l'emergenza climatica, non è del tutto escluso che alcuni viticoltori facciano la scelta del «locale». Questa scommessa, basata sulla fattibilità di un sistema di produzione e di commercializzazione viticola fortemente incentrato sul consumo locale, fa parte dell'attuale pensiero sui «Sistemi Alimentari Territoriali» (SAT). Il suo successo sembra assicurato a priori, dati i legami inscindibili tra il territorio, il *terroir*, la comunità rurale e il vino. Tuttavia questo legame tra vino e territorio è più ambivalente di quanto sembri. In questo contesto, dobbiamo chiederci come e perché integrare il vino nei SAT.

*Il presente scritto è il frutto della rielaborazione, con l'aggiunta di note, della relazione tenuta al Convegno *Il diritto del vino*, organizzato a Pisa il 17 maggio 2019 presso la Scuola Superiore Sant'Anna.

**B. ARPAIA, *Qualcosa, là fuori*, Milano, 2016, 224.

Whereas the discussion on the need to eat locally is taking on a new dimension with the climate emergency, it is not totally excluded that some winegrowers make the choice of «local». This bet, based on the viability of viticulture production and marketing system firmly focused on local consumption, is part of the current thinking on Territorialized Food Systems. Its success seems a priori assured given the undetachable links between the territory, the terroir, the rural community and wine. Yet, in analysis, this link between wine and territory is more ambivalent than it seems. In this context, we must ask how and why to integrate wine in the SAT.

Keywords: *sistemi alimentari territoriali - vino - filiera vinicola - territorio locale - produzione locale - commercializzazione locale - consumo locale - mutazione ecologica - emergenza climatica*

1 Introduzione. - 2. L'emergere dei Sistemi Alimentari Territoriali. - 3. L'ambivalenza territoriale del vino. - 3.1. Territorio locale e vite: rapporti conviviali. - 3.2. Territorio locale e vite: rapporti conflittuali. - 4. Il vino nei SAT per rispondere alla «mutazione ecologica» del diritto e della politica agricola.

1. - Introduzione.

Il mondo del vino è plurale. Esistono «*molti modi di bere e pensare al vino*»¹, che corrispondono a diversi modelli di consumo e di produzione del vino. Il settore vitivinicolo è un «*mondo gorgogliante, (...) sempre più eclettico e plurale, più complesso*»², che lascia spazio alle invenzioni, non solo tecnologiche o agronomiche, ma anche socio-economiche. Lo spazio di innovazione non è teoricamente riservato alle nuove piattaforme *online* che collegano produttori e consumatori³, alle cantine costruite come delle odi al *design* a volte ecologico e all'architettura d'avanguardia⁴ o alle segmentazioni del mercato con vini «Biologici» («Organici»), «Naturali», e, in Francia, di «Alta qualità ambientale» («*Haute qualité environnementale*»)⁵. In un momento in cui il dibattito sulla necessità di mangiare localmente sta assumendo una nuova dimensione con l'emergenza climatica⁶, non è del tutto escluso che alcuni viticoltori facciano un'altra scelta,

¹ V. R. SCHIRMER, *Le vin entre sociétés, marchés et territoires. Le vin, miroir de nos sociétés*, in *Géococonfluences*, 11 gennaio 2007 (<http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/le-vin-entre-societes-marches-et-territoires/articles-scientifiques>).

² *Ibid.*

³ Si veda, *start-up* presentata al Salon de l'agriculture 2019 in Paris (France): les «Grappes» est une Place de Marché pour Acheter du Vin en Direct aux Vignerons en s'appuyant sur les Avis de la Communauté (<https://www.lesgrappes.com>).

⁴ Per esempio: Cantina Antinori nel Chianti Classico *San Casciano in Val di Pesa* (<https://www.antinori.it/it/tenuta/tenute-antinori/antinori-nel-chianti-classico/>).

⁵ Art. L 611-6 Code rural et de la pêche maritime: «*Les exploitations agricoles utilisant des modes de production particulièrement respectueux de l'environnement peuvent faire l'objet d'une certification qui comporte plusieurs niveaux d'exigences environnementales dont le plus élevé repose sur des indicateurs de performance environnementale et ouvre seul droit à la mention exploitation de haute valeur environnementale*»; v. anche art. L 641-19-1, D617-1 à R617-28.

⁶ Ultimi rapporti del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC): IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty, 2018 (<https://www.ipcc.ch/sr15/download/>) (consulté le 7 oct. 2019); Special Report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems, 2019 (<https://www.ipcc.ch/srcl-report-download-page/>) (consulté le 7 oct. 2019); *The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate*, 2019 (<https://www.ipcc.ch/srocc/download-report/>).

quella del «locale», come alcuni orticoltori ma anche alcuni produttori cerealicoli⁷ hanno già fatto.

Questa scommessa, basata sulla fattibilità di un sistema di produzione e commercializzazione viticola fortemente incentrato sul consumo locale, fa parte del pensiero attuale sui Sistemi Alimentari Territoriali (SAT) e sulla *governance* alimentare locale (par. 2). Il suo successo sembra assicurato a priori, dati i legami inscindibili tra territorio, comunità rurale e vino. Lo sviluppo delle denominazioni di origine nel settore vitivinicolo sembra attestarlo. Tuttavia questo legame tra vino e territorio è più complesso e conflittuale di quanto sembri (par. 3). In questo contesto, sarà necessario chiedere come integrare il vino nei SAT. La risposta potrebbe essere solo tecnica: qual è lo strumento giuridico giusto? In realtà è molto più complessa e ambiziosa poiché fa parte della necessaria «mutazione ecologica» della legge e delle politiche agricole (par. 4).

2. - L'emergere dei Sistemi Alimentari Territoriali.

Il concetto di SAT è nato negli anni 2000⁸. Attingendo al lavoro di Louis Malassis (1994)⁹, Jean-Louis Rastoin (2010)¹⁰ parte dalla constatazione secondo la quale il modello economico degli anni Sessanta, sottoposto allo *charme* della politica agricola comune (PAC), è svanito. Per lui, come per noi, se l'obiettivo dell'autosufficienza alimentare a livello della Comunità economica europea era legittimo alla fine della seconda guerra mondiale, dopo anni di scarsità e carestia, le sue conseguenze in termini sociali ed ecologici sono così negative che è oggi diventato necessario pensare ed attuare un nuovo sistema agroalimentare o, almeno, un'alternativa al modello dominante.

Che cosa è successo per arrivare a tesi così radicali? In Europa, influenzati dalle politiche agricole nazionali ed europee, le professioni agricole

⁷ Sullo sviluppo del settore locale dei cereali, v. *Du champ à l'assiette. Le renouveau de l'alimentation de proximité, Revue Village*, INRA, octobre 2019, 61.

⁸ Par. fondato in particolare su: L. BODIGUEL - T. BRÉGER, *Systèmes alimentaires territoriaux*, in F. COLLART DUTILLEUL - V. PIRONON - A. VAN LANG (dir.), *Dictionnaire juridique des transitions écologiques*, Institut Universitaire Varenne (LGDJ-Éditions Lextenso), 2018, 780-785.

⁹ V. L. MALASSIS, *Nourrir les hommes*, Flammarion, coll. «Dominos», 1994.

¹⁰ V. J.L. RASTOIN, *Les systèmes alimentaires territorialisés : le cadre conceptuel*, *Journal RESOLIS*, n. 4, mars 2015; J.L. RASTOIN - G. GHERSI, *Le système alimentaire mondial: concepts et méthodes, analyses et dynamiques*, éditions Quae, 2010, 565.

e tutti gli attori della catena alimentare, hanno gradualmente normalizzato e standardizzato la produzione di alimenti per soddisfare il requisito ufficiale¹¹ del consumo di massa a costi minimi¹². La ricerca di volumi di produzione crescenti ha portato all'uso e all'abuso di sostanze chimiche senza tener conto degli allarmi ecologici e sanitari costantemente lanciati¹³. Oggi si teme che gli operatori possano essere colpiti dalla stessa sordità nei confronti delle sirene della tecnologia digitale che sono una nuova fonte di crescenti e gravi emissioni di gas a effetto serra¹⁴. L'obiettivo della quantità e della redditività ha portato anche alla ristrutturazione delle catene agroalimentari. A poco a poco, la commercializzazione dei prodotti agricoli è sfuggita ai produttori, anche quelli organizzati in forma cooperativa, e ha finito per essere governata da un oligopolio di centrali di acquisto¹⁵. In altre parole, ciò che era a «valle» ha mangiato ciò che era a «monte». Questo processo se sviluppato in un contesto di crescente internazionalizzazione del commercio agricolo è simboleggiato in termini giuridici e politici dall'integrazione dell'agricoltura nell'Organizzazione mondiale del commercio (1995)¹⁶. Pertanto, anche se alcuni dei prodotti alimentari sono ancora consumati nel territorio in cui vengono prodotti, la maggior parte di essi utilizza circuiti di trasformazione e commercializzazione «globalizzati» nazionali, europei e internazionali. In pratica, questa internazionalizzazione «a basso costo» presuppone il trasporto sistematico (anche a basso costo) di una massa di prodotti alimentari grezzi o trasformati che, a sua volta, genera gravi squilibri ecologici sia sulla terra che in mare e nell'aria. Socialmente, gli agricoltori sono spesso ridotti a essere solo gli esecutori di una catena che li supera e li sottopone a ingiunzioni contrattuali in base alle esigenze dei mercati¹⁷. Inoltre, la corsa

¹¹ Cfr art. 39, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. V. L. BODIGUEL, *Construire un nouveau modèle juridique commun agricole et alimentaire durable face à l'urgence climatique et alimentaire: de la transition à la mutation*, in *Revue européenne de droit de la consommation*, numéro spécial *Alimentation et transition écologique*, pubblicazione déc. 2019.

¹² Sul ruolo delle organizzazioni economiche agricole, v. per es.: L. BODIGUEL, *L'expérience française au service du développement des interprofessions agricoles dans l'Union européenne*, in *Revue de l'Union européenne*, n. 608, mai 2017, 261-270.

¹³ Sull'allarme ecologico: D. MEADOWS - D. MEADOWS - J. RANDERS - W.W. BEHRENS, *The Limits to Growth*, Universe Books, 1972; sull'allarme sanitario: FAO, *The State of Food Security and Nutrition in the World*, 2019 (<http://www.fao.org/news/story/fr/item/1201888/icode/>).

¹⁴ V. ADEME, *La face cachée du numérique*, 2017 (<https://www.ademe.fr/face-cachee-numerique>).

¹⁵ In Francia, essenzialmente quattro centri di acquisto di fronte a 400.000 agricoltori: Carrefour/Système U/Cora; Auchan et Casino; Leclerc; Les Mousquetaires.

¹⁶ *Agreement on Agriculture*, 1994 (https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/14-ag_01_e.htm).

¹⁷ Legalmente, gli agricoltori rimangono generalmente indipendenti, ma il sistema contrattuale li lega a valle e a monte per formare un'integrazione giuridica ed economica. V. per es.,

alla redditività e alla standardizzazione ha comportato una crescente concentrazione nelle mani di pochi degli ettari di terre destinate all'agricoltura e all'allevamento, che ha causato, e continua a provocare, un drastico calo del numero di agricoltori¹⁸.

I SAT sono precisamente al cuore di questi «*cambiamenti che colpiscono le economie contemporanee attraverso la tensione tra la globalizzazione e il ritorno ai territori*»¹⁹. Sono un'alternativa, sicuramente parziale ma non meno fondamentale, ai problemi climatici, ecologici e sociali generati dal modello dominante dell'agro-business. Costituiscono una sorta di terza via, tra il modello globalizzato produttivista (agro-business) e il modello dell'agricoltura (familiare) di sussistenza.

Rastoin²⁰ definisce i SAT come «*un insieme di filiere agroalimentari che rispondono a criteri di sviluppo sostenibile, situate in un'area geografica a dimensione regionale e coordinate da una governance territoriale*». Per Rastoin, questi sistemi si basano su un insieme di valori tangibili e intangibili legati al cibo, come la qualità nutrizionale e sensoriale degli alimenti prodotti, il loro contenuto culturale, i metodi di produzione che accrescono l'occupazione e che risultano rispettosi dell'ambiente, la loro accessibilità e il loro modo di consumo commensale e amichevole, il loro ancoraggio territoriale, il loro contributo allo sviluppo locale e infine la loro *governance* partecipativa ed equa. I SAT sono, inoltre, portatori di valori che differiscono dal modello dominante. Al primo posto di questi valori si colloca la sostenibilità dell'attività agricola compresa in tutta la sua complessità economica e sociale, ma anche culturale, ambientale e sanitaria. In una interpretazione moderna, a nostro avviso, questa nozione di «sostenibilità» non è né confusa né teorica²¹. Incita le collettività che vogliono creare un SAT a costruire il loro sistema sulla

J. DANET - B. GAURIAU - R. LE GUEN, *Contrats d'intégration : nouveaux enjeux, nouvelles pratiques*, in *Gaz. Pal.*, 7-8 oct. 2005, n. 280 à 281, 25-37.t

¹⁸ V. AGRESTE, *Enquête structure 2016* (<http://agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/structure-des-exploitations-964/enquete-structure-2016/>): «*En 2016, la France métropolitaine compte un peu moins de 440 000 exploitations agricoles, soit 11 % de moins qu'en 2010 lors de leur dernier recensement. La baisse du nombre d'exploitations est plus marquée pour les filières d'élevage (- 15 %). Les exploitations valorisent désormais en moyenne 63 ha (+ 12 %) (...)*».


¹⁹ T. BEN HASSEN - D.G. TREMBLAY, *Innovation et territoire dans le secteur du vin au québec*, in *Revue d'Économie Régionale & Urbaine*, 2016, 2, mars 325-354.

²⁰ J.L. RASTOIN, 2015, cit.; J.L. RASTOIN - G. GHERSI, 2010, cit.

²¹ L. BODIGUEL, *Agriculture durable: la poursuite de la transition juridique*, in B. GRIMONPREZ - D. ROCHARD (a cura di), *La réforme du droit foncier rural: demander l'impossible*, Lexis-Nexis, 2018, 181-193.

base di una *governance* locale e partecipativa²². Stabilisce chiaramente obiettivi di neutralità spaziale (il mantenimento degli spazi di produzione agricola), di neutralità ambientale e climatica (emissioni di gas a effetto serra compensate dall'attività agricola stessa, agricoltura considerata nel suo ecosistema), nonché di sicurezza sanitaria e alimentazione sana, sufficiente, accessibile e di qualità. Il territorio è anche al cuore del «pensiero SAT». Non è più solo il ricettacolo dell'attività agricola e agroalimentare. È il punto di partenza e di arrivo: la produzione e la trasformazione sono determinate dalle esigenze e dalle culture locali; i canali di commercializzazione non possono più iscriversi negli schemi economici classici della globalizzazione, anche se ne possono assumere alcune forme o modalità; devono essere abbreviati, pensati per ridurre al minimo gli impatti ecologici e sociali e per collegare colui che mangia a ciò che mangia e a coloro che producono il cibo.

Questa visione sistemica del cibo locale può essere illustrata come segue:



²² V. programma di ricerca FRUGAL (<http://projetfrugal.fr/>); v. anche Séminaire démocratie alimentaire (<https://umr-innovation.cirad.fr/actualites/democratie-alimentaire/>); v. ancora *Penser une démocratie alimentaire* (Vol. 2) *Propositions Lascaux entre ressources naturelles et besoins alimentaires*, F. COLLART DUTILLEUL (a cura di), INIDIA, 2014, San José, Costa Rica, 487.

I SAT sono quindi all'intersezione di diversi concetti: economia di prossimità, *governance* partecipativa, responsabilità sociale delle imprese²³ e diritto al cibo²⁴.

Anche se, a prima vista, il concetto di SAT può sembrare una dottrina, non è di per sé esclusivo. Da un lato, è sufficientemente aperto per far posto a diverse scuole, dalle più radicali, che respingono la globalizzazione e che sostengono i cortocircuiti esclusivamente autogestiti e generalizzati, alle più tolleranti, che propongono esperimenti partecipativi di organizzazione totale o parziale di filiere locali o di uno o più anelli della filiera. D'altra parte, non proibisce il funzionamento parallelo di altri modelli alimentari di sussistenza o d'agro-business²⁵.

In pratica, non esiste ancora un SAT che risponda strutturalmente e sostanzialmente al concetto; tanto più che, pur esistendo una definizione, non esiste un modello di SAT. Proprio il suo ancoraggio territoriale e partecipativo si contrappone a questo: ogni spazio di costruzione è variabile in base alle caratteristiche locali²⁶. Inoltre, la natura sistemica

²³ L. BODIGUEL, *Quelle éthique pour la firme agricole à l'heure de la responsabilité sociale des entreprises?*, in *Droit rural*, n. 474, juin-juill. 2019, 14-21.

²⁴ La Francia, membro delle Nazioni Unite dal 4 novembre 1980, ha firmato due documenti sul «diritto al cibo» come diritto umano. La Dichiarazione universale dei diritti umani, prevede (art. 25): «*1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione (...)*»; il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali prevede (art. 11): «*1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence (...)* 2. *Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets; a) Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d'éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l'utilisation des ressources naturelles; b) Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu'aux pays exportateurs de denrées alimentaires*». Questo «Diritto al cibo» è stato completato con l'Observation Générale n. 12 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies de 1999 che definisce il concetto integrando diverse dimensioni: disponibilità, accessibilità, adeguatezza, sostenibilità. In conformità con questi principi, il «Relatore speciale» (Olivier de Schutter, 2014) ha definito il diritto al cibo, come «*diritto di qualsiasi persona, sola o in comunità con gli altri, di avere in ogni momento, fisicamente ed economicamente, accesso a cibo sufficiente, adeguato e culturalmente accettabile che viene prodotto e consumato in modo sostenibile, al fine di preservare l'accesso delle generazioni future al cibo*».

²⁵ J.L. RASTOIN, 2015, cit.; J.L. RASTOIN - G. GHERSI, 2010, cit. paragonano i SAT a questi due altri modelli.

²⁶ Al contrario di quello che sembra dire Rastoin nella sua definizione, la determinazione del territorio pertinente di un SAT dipende della localizzazione concreta: v. *infra* fine del par. 3.1.

di SAT rende complesso metterlo in opera²⁷. Tuttavia, molteplici azioni pubbliche locali – vale a dire «*tutte le forme di azione collettiva o tutte le dinamiche sociali, formalizzate o meno, che si svolgono nello spazio pubblico, in cui intervengono diverse categorie di attori, più o meno locali, pubblici (Stato, collettività locali) e privati (imprese e società civile), [e il cui scopo] è la produzione, trasformazione, valorizzazione e/o distribuzione di prodotti alimentari locali*»²⁸ – anche se imperfette, si adattano allo spirito dei SAT. Possono essere citati: i progetti incentrati sull'impresa agricola, come la raccolta e la vendita diretta in azienda (già presente negli anni '80); altri progetti collettivi che collegano produttori e consumatori, come le «*associations de maintien de l'agriculture paysanne*» (AMAP)²⁹ e le cooperative alimentari; altre azioni pubbliche locali incentrate sulla logica dello scambio, dell'aiuto reciproco e della giustizia sociale (alimentare solidale, orti collettivi o reti di scambio alimentare), o sulla trasformazione a piccola scala (imprese locali di trasformazione degli ortaggi, mattatoi locali e/o mobili); infine si trovano ugualmente progetti più «istituzionali» come i Consigli alimentari locali, la fornitura di prodotti locali alla ristorazione collettiva (principalmente pubblica) e le azioni locali di educazione al cibo³⁰. Parallelamente a queste esperienze, sono emersi numerosi tentativi di formulazione istituzionale e di emulazione del concetto di SAT. Ad esempio, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura fa riferimento al SAT³¹ e, sebbene in modo più discreto, il Comitato delle regioni dell'Unione europea ha mostrato interesse per l'attuazione di «*sistemi agroalimentari locali*»³². Più coinvolti, anche le regioni e gli agglomerati partecipano a queste iniziative³³. In particolare,

²⁷ *Infra* PAT par. 4.

²⁸ Definizione dal programma di ricerca FRUGAL, *Livret de pilotage du VR2*, 2016 (<http://projetfrugal.fr/>).

²⁹ C.d. anche «Gruppi di acquisto solidale» (GAS).

³⁰ Negli ultimi anni, i supermercati hanno anche lanciato strategie di prodotto locali. Un'altra forma di istituzionalizzazione?

³¹ Directives volontaires à l'appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, 2004 (<http://www.fao.org/3/y7937f/Y7937F00.htm>).

³² Comité des Régions de l'Union européenne, *Systèmes agroalimentaires locaux*, Avis de prospective, BAT-V-005, adopté lors de la 88^e session plénière des 27 et 28 janvier 2011 (https://europa.eu/rapid/press-release_COR-11-3_fr.htm?locale=FR).

³³ Déclaration de Medellin (2e Sommet des Régions du Monde sur la Sécurité alimentaire, Antioquia-Medellin, Colombie, le 23 octobre 2012) (www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/), che segue la Déclaration de Rome (Sommet mondial de l'alimentation des 13-17 novembre 1996, Rome, Italie); Milan Urban Food Policy Pact (<http://www.milanurbanfoodpolicy pact.org/>).

essi vogliono «*promuovere sistemi alimentari territoriali attraverso lo sviluppo di politiche agricole e alimentari dedicate allo sviluppo del loro territorio, promuovendo lo sviluppo economico locale, la gestione sostenibile delle risorse naturali e la promozione dell'occupazione agricola e rurale*»³⁴.

L'ancoraggio territoriale del cibo non è quindi solo un concetto. Sebbene non abbia una forma giuridica evidente³⁵, è praticato, sperimentato, formulato sul terreno. Fortemente integrata al suo territorio, la produzione di vino dovrebbe beneficiare a priori di questo movimento e trovare strumenti di sviluppo; ma è sicuro che sia così?

3. - L'ambivalenza territoriale del vino.

La produzione di vino è intrinsecamente ancorata ad un territorio. Tuttavia, questo legame territoriale è chiaramente distinto dall'ancoraggio locale richiesto dai SAT. Infatti, il settore del vino ha una relazione paradossale con il suo territorio. Da una parte, i rapporti sono conviviali: il «territorio locale» sostiene la vite (par. 3.1). Da un'altra parte, le relazioni possono essere conflittuali: le esigenze locali possono condurre alla distruzione o alla limitazione della coltivazione dell'uva; inoltre, dopo la fase di vinificazione, l'attività vinicola lascia il «territorio locale» attratta dalla luce scintillante dei mercati mondiali (par. 3.2).

3.1. - Territorio locale e vite: rapporti conviviali.

La vite è visceralmente attaccata al territorio locale.

La «prossimità»³⁶ tra la vite e la terra è probabilmente il dato che viene colto più agevolmente. Nasce da una necessità: quella di trovare uno spazio adatto dal punto di vista agronomico per coltivare la vite. Il ter-

³⁴ Association des Régions de France (ARF), *Déclaration de Rennes Pour des systèmes alimentaires territorialisés*, 4 juillet 2014 (<http://www.fao.org/urban-food-actions/knowledge-products/resources-detail/fr/c/1129992/>).

³⁵ V. *infra* par 4.

³⁶ Il termine è qui utilizzato nell'accezione seguita da economisti, sociologi e geografi sociali per indicare il ruolo che la vicinanza geografica o sociale gioca su una relazione o un processo. V. per es. M. FILIPPI - A. TORRE (a cura di), *Proximités et changements socio-économiques dans les mondes ruraux*, QUAE, 2005, 324.

ritorio del vino, costituito principalmente da terre comprese fra città e metropoli ma anche da aree rurali meno urbanizzate, è quindi il supporto materiale della coltivazione della vite e del suo risultato, la produzione dell'uva.

Tuttavia, questa nozione di supporto va oltre l'aspetto materiale. Il rapporto tra la vite e il suo territorio è anche il frutto di una storia, quella di una «località», più o meno estesa, che, spesso da millenni, produce vino. Quindi, la prossimità non è solo spaziale e agronomica, è anche affettiva. Essa si appoggia a tradizioni e culture locali. Questo è ciò che esprime la nozione di *terroir* definito «*come un ambiente fisico che include la società locale e la sua cultura, ma [che permette] anche di qualificare la "piccola patria", come hanno scritto gli studiosi della Belle Époque, e [di] spingere lontano il suo nome*»³⁷. In Francia, questa complessa concezione del territorio vitivinicolo ha persino portato il legislatore a riconoscere i *terroir* vitivinicoli come «*parte del patrimonio culturale, gastronomico e paesaggistico protetto della Francia*»³⁸ e a investire gli organismi di difesa e di gestione dei segni di identificazione di qualità e origine di una «*missione di interesse generale di preservazione e valorizzazione dei terroirs, delle tradizioni locale e del savoir-faire e dei prodotti che ne derivano*»³⁹.

Il diritto dell'Unione europea sulle denominazioni di origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) nel settore vitivinicolo fa parte di questa filiazione francese di un duplice territorio, al contempo area geografica e patrimonio culturale e *savoir-faire*⁴⁰. Così, un vino DOP deve essere prodotto con uve provenienti «*esclusivamente da una certa zona geografica*» (requisito geografico, suddivisione in zone) e «*la qualità e le caratteristiche del prodotto (devono essere) dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani*» (territorio

³⁷ C. DELFOSSE, *La France et ses terroirs. un siècle de débats sur les produits et leurs liens à l'espace*, in *POUR*, 2012, 3, n. 215-216, 63-74.

³⁸ Art. L 665-6 Code rural: «*Le vin, produit de la vigne, les terroirs viticoles ainsi que les cidres et poirés, les boissons spiritueuses et les bières issus des traditions locales font partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France*».

³⁹ Art. L 642-22 Code rural et de la pêche maritime.

⁴⁰ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, *G.U.U.E.* L 347 del 20 dicembre 2013, pp. 671-854: «*Nell'Unione il concetto di vino di qualità si fonda, tra l'altro, sulle specifiche caratteristiche attribuibili all'origine geografica del vino*» ('considerando' 92).

culturale, tradizione); così come un vino IGP deve essere prodotto con uve provenienti «per almeno l'85 per cento esclusivamente da tale zona geografica» (requisito geografico, suddivisione in zone), e «possedere qualità, notorietà o altre peculiarità attribuibili a tale origine geografica» (territorio culturale, tradizione)⁴¹.

Anche a livello internazionale, il *terroir* e la vite possono essere riconosciuti come produttori di paesaggi e di cultura. Ad esempio, la regione vinicola dell'Alto Douro (Portogallo), il paesaggio vinicolo piemontese «Langhe-Roero e Monferrato» (Italia), la giurisdizione del Saint Emilion e le «Maisons et Caves de Champagne» (Francia), sono stati riconosciuti come «Patrimonio mondiale dall'Unesco»⁴². La descrizione di queste aree riflette chiaramente la complessa concezione del territorio dell'UNESCO. La regione vinicola dell'Alto Douro è il risultato di «una lunga tradizione [che] ha modellato un paesaggio culturale di straordinaria bellezza [e] allo stesso tempo riflette la sua evoluzione tecnica, sociale ed economica». Il paesaggio vitivinicolo piemontese «corrisponde a cinque distinti vigneti e al castello di Cavour, il cui nome è emblematico sia dello sviluppo del vigneto che della storia dell'Italia». La giurisdizione di Saint Emilion (Francia) corrisponde ad «un paesaggio eccezionale, interamente dedicato alla viticoltura, le cui città e villaggi hanno molti monumenti storici di qualità» e le Coteaux, Maisons e Caves de Champagne di Champagne corrispondono ai «vigneti storici di Hautvillers, Aÿ e Mareuil-sur-Aÿ, la collina di Saint-Nicaise a Reims e Avenue de Champagne e Fort Chabrol a Epernay». Non esiste quindi uno spazio viticolo riconosciuto in sé, ma un territorio descritto come «culturale» che comprende la vite, i monumenti e i paesaggi, «prodotti» di una storia locale. Questa concezione multidimensionale dei legami tra vigneti e territorio non è sempre presente nell'approccio legislativo. Pertanto, se volessimo comprendere come i vigneti sono veramente protetti in Francia, dovremmo fare riferimento alle leggi di pianificazione urbanistica. Queste disposizioni hanno la funzione di organizzare l'«uso del suolo e la destinazione degli edifici»⁴³. In altre parole, determinano i possibili usi di un determinato spazio e di conseguenza autorizzano o meno lo sviluppo

⁴¹ Art. 93, regolamento (UE) n. 1308/2013 cit.

⁴² V. <https://whc.unesco.org/fr/list/>.

⁴³ Code de l'urbanisme (francese), Partie législative, Livre Ier: Réglementation de l'urbanisme, Chapitre Ier: Contenu du plan local d'urbanisme, Section 4: Le règlement Sous-section 1: Affectation des sols et destination des constructions.

di determinate attività economiche o sociali. Pertanto, una vite, come qualsiasi area agricola, può essere piantata e coltivata solo in una «zona agricola» e, al contrario, nessuna costruzione e nessun altro uso saranno tollerati in linea di principio su questa zona⁴⁴. Le questioni culturali o storiche non trovano considerazione nelle leggi di pianificazione (*droit de l'urbanisme*). Tuttavia, altri rami del diritto sono sensibili alla protezione di paesaggi e monumenti storici rilevanti («*remarquables*»)⁴⁵, e si prestano a essere utilizzati per realizzare un approccio multidimensionale del territorio.

Questi pochi esempi ci consentono di affermare che il complesso intreccio del territorio e della vite, contenuto nell'idea di *terroir*, è riconosciuto e in parte protetto dalla legge.

Possiamo anche dedurre che l'ancoraggio al territorio della vite aderisce all'idea del SAT. In effetti, anche il SAT è portatore di una visione complessa del territorio su cui vuole trovare applicazione. Il territorio di un SAT può essere definito come lo spazio geografico più adatto a generare flussi locali di vari prodotti alimentari verso una specifica area di uso finale, ad esempio una metropoli. La pertinenza territoriale di un SAT è quindi in gran parte legata ad una prospettiva finalista, economica e agronomica e non esiste un tipico territorio SAT. Tuttavia, gli aspetti culturali, nati dalla tradizione e dalla storia, non sono abbandonati perché questo approccio utilitaristico del territorio suppone una diagnosi dei bisogni alimentari delle popolazioni interessate e questi bisogni sono determinati dalla natura e dalla storia di queste ultime; ancora di più se si considerano questi bisogni alla luce della lente della c.d. teoria del «Care» che preferisce un approccio individualizzato⁴⁶.

⁴⁴ Art. L 151-9, Code de l'urbanisme: «*Le règlement [des plans locaux d'urbanisme] délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées.*».

⁴⁵ V. Code de l'urbanisme et Code de l'environnement (francesi). Per es. art. L 350-1, Code de l'environnement: «*I.-Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en concertation avec les collectivités territoriales concernées et lorsque lesdits territoires ne sont pas l'objet de directives territoriales d'aménagement prises en application de l'article L. 172-1 du code de l'urbanisme, l'Etat peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages.*».

⁴⁶ F. BRUGÈRE, *L'éthique du «care», Que sais-je?*, 2017, 128; D. PATUREL - M. RAMEL, *Éthique du care et démocratie alimentaire: les enjeux du droit à une alimentation durable*, in *Revue Française Éthique Appliquée*, 2017, n. 4, 2, 49-60.

Quindi, vigne e SAT si incontrano nella complessa dimensione dei territori che li sostengono.

Tuttavia, esiste una grande differenza: il SAT è decisamente orientato verso il suo territorio. Tra territorio locale e vite e tra territorio locale e vino, la situazione è molto meno pacifica.

3.2. - Territorio locale e vite: rapporti conflittuali.

Il mercato locale del vino, vale a dire le vendite dirette o tramite grossisti o rivenditori locali, è relativamente poco sviluppato; soprattutto se ci limitiamo ai vini a denominazione d'origine. Secondo le statistiche del Comitato nazionale francese dei vini interprofessionali a denominazione di origine e indicazione geografica (CNIV), «*sui soli vini fermi, su dieci bottiglie consumate in Francia, cinque bottiglie vengono acquistate nei supermercati, tre in ristoranti, uno venduto in cantina e uno da un commerciante di vini o on-line*». Il turismo rurale giustifica gran parte delle vendite dirette presso la tenuta («*10.000 cantine frequentate da oltre 10 milioni di visitatori all'anno*»); ma non si tratta di consumo locale in quanto tale, poiché il turista è per natura «estraneo» al territorio locale o nazionale («*il 39 per cento degli enoturisti è straniero*»)⁴⁷.

Alcuni studi dimostrano che i vini locali sono comunque presenti sulle corrispondenti «tavole locali», ma in modo casuale, a seconda delle zone del mondo e in quantità minore. Infatti «*mentre i vini della California sono in gran parte presenti nelle liste dei vini dei ristoranti di San Francisco, i vini dello Stato di New York non sono molto popolari nei ristoranti e nelle cantine di New York, nonostante gli sforzi dei produttori (...)*». Per quanto riguarda i ristoranti di Tolosa, essi «*offrono in media poco più di un quarto dei vini del Midi-Pirenei nel loro menu, il che è significativo. Tuttavia, più della metà dei vini sulle loro carte sono vini provenienti da altre regioni francesi*». Ciò può essere dovuto al fatto

⁴⁷ Altri due fattori caratterizzano l'evoluzione del mercato del vino: il gioco delle «Grandi Case» che porta a una forte integrazione dei produttori (v. per es.: C. BESSIÈRE, *Des producteurs indépendants face aux multinationales. Les viticulteurs de Cognac sous dépendance économique*, in *Le Seuil «Actes de la recherche en sciences sociales*», 2011, 5, n. 190, 108-125) e l'ascesa dell'e-commerce. V. Etude *Quels vins trouve-t-on dans le e-commerce ?*, mars 2017, in CNIV, <https://www.intervin.fr>.

che i ristoranti «medi», per mancanza di competenza, passano per i loro acquisti attraverso un distributore o un grossista⁴⁸. In effetti, il mercato del vino è essenzialmente globale e internazionale (sebbene, ad esempio, il 60 per cento dei vini francesi sia consumato in Francia). Basti pensare che «*in un contesto di crescente globalizzazione, il totale dei vini francesi che attraversano i confini è risultato moltiplicato per due in quindici anni (...)*»⁴⁹ o che Australia e Cile esportano oltre il 60 per cento della loro produzione⁵⁰. Pertanto, secondo Tarek Ben Hassen e Diane-Gabrielle Tremblay, «*dall'inizio degli anni 2000, abbiamo assistito a una crescente globalizzazione del settore del vino con due diversi modelli di business: il modello europeo, basato essenzialmente sul terroir e sul vino a denominazione di origine e il modello del Nuovo Mondo (Australia, California, Cile, Argentina e Sudafrica) basato sul marchio e sul vitigno, senza alcun riferimento particolare all'origine*»⁵¹. Con l'ascesa di questi nuovi vini mondiali, la concorrenza internazionale è aumentata. Sebbene non tutta la produzione sia dedicata al mercato internazionale, essa non è peraltro locale secondo il concetto di locale presente nel SAT. Ad esempio, le società californiane esportano solo il 30 per cento delle vendite, ma i vini californiani irrigano tutti gli Stati Uniti. Analogamente, nel 2013 l'Italia ha prodotto 47,9 milioni di ettolitri, di cui il 49 per cento dei volumi vinificati, ovvero 21,8 milioni di ettolitri, sono stati consumati sul mercato interno e 20,3 milioni di ettolitri sono stati esportati (quindi quasi la metà dei volumi di vino prodotti)⁵².

⁴⁸ Sintesi di varie ricerche sull'argomento realizzata da: D. BORIES - Y. CINOTTI, *Assortiment et proximité. Les vins locaux dans les cartes des vins des restaurants*, in *Territoires du vin*, 2018, 8 (<http://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/index.php?id=1375>).

⁴⁹ V. <https://www.intervin.fr>.

⁵⁰ R. SCHIRMER, 2007 cit.

⁵¹ Come tale, v. anche R. SCHIRMER, *Le vignoble californien, vignoble de la mondialisation*, in *Géococonfluences*, 2015 (<http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/etats-unis-espaces-de-la-puissance-espaces-en-crise/articles-scientifiques/le-vignoble-Le-vignoble-californien-vignoble-de-la-mondialisation>): «*Alors que le Canada et l'Asie importent plutôt des vins de qualité, l'Europe se contente d'importer surtout des vins californiens de bas de gamme. (...) Les Américains n'évoquent-ils pas, en parlant du secteur viti-vinicole, une « industry » ? Alors que c'est l'amont de la production qui domine en Europe, c'est l'aval dans le Nouveau Monde. En simplifiant, à la viti-culture du premier ensemble culturel répond la viti-culture du second. Alors que la première ne dispose que de petites entreprises de négoce, le second a favorisé l'écllosion de vastes conglomerats, souvent en situation oligopolistique. On comprend mieux que le numéro un mondial, Gallo, puisse être californien. C'est le marché qui pilote la production du vin*». Sui vini del Nuovo Mondo, v. anche: J.R. PITTE, *La marche vers la qualité des vignobles du Sud de la Nouvelle-Zélande*, in *Des vignobles et des vins à travers le monde*, 1992, 607-618.

⁵² Etude CNIV et France-Agrimer, *Analyse des filières viticoles des principaux pays producteurs dans le monde, Italie*, déc. 2016. V. tutte le schede in <https://www.franceagrimer.fr/filières-Vin-et-cidre/Vin/Actualites/Archives/Analyse-des-filières-vitivinicoles-dans-le-monde>.

Raphaël Schirmer sottolinea il prodursi anche di una «*competizione frenetica* (...) *senza dubbio uno dei principali fenomeni di globalizzazione nel campo del vino*»⁵³. Infatti, la globalizzazione del settore vitivinicolo mette in competizione diretta i diversi territori vinicoli sulla base di criteri diversi: i costi di produzione, le condizioni macroeconomiche, i mezzi di trasporto, la legislazione sul lavoro, il prezzo della terra, le norme ambientali, ecc. Ogni territorio cerca di sfruttare le situazioni che possono andare a proprio vantaggio. Tuttavia, in termini di competizione, i vini del «Nuovo Mondo» sono spesso i più avvantaggiati. Schirmer illustra questo fenomeno con l'esempio di un *wine bar* a Covent Garden (Londra, Inghilterra), mercato considerato come il più dinamico. Qui il consumatore può scegliere nell'ambito dello stesso vitigno, per esempio, un Cabernet Sauvignon, di degustare un vino di Bordeaux, come un vino della valle del Napa (California), di Stellenbosch (Sudafrica) o di Coonawarra (Australia) o addirittura della Languedoc-Roussillon. L'autore è consapevole del fatto che questa competizione spaziale esiste da molto tempo, ma constata che ora questo fenomeno sta assumendo una scala senza precedenti non solo per il numero di paesi che partecipano al processo, ma anche e soprattutto per l'estensione delle aree interessate. E, in effetti, l'esempio utilizzato da Schirmer costituisce una modalità di proposta dei vini sempre più diffusa.

Esistono due territori del vino: quello dove cresce la vite e l'uva matura (il «locale»); quello in cui il vino viaggia e viene commercializzato (il mondo). Nella fase di commercializzazione, l'unico collegamento con il territorio «locale» è finanziario, sebbene le aziende vinicole di proprietà di gruppi di azionisti generino maggiori benefici per essi stessi piuttosto che per i territori e le popolazioni che li abitano. Per convincersene, basta andare nel Médoc, a nord di Bordeaux (Francia), dove sontuosi castelli siedono fianco a fianco con villaggi dove regna la povertà.

Questo primo ostacolo ad un rapporto fusionale del locale e del vino è rafforzato da uno strappo che tende ad aumentare, almeno in alcune aree: la vigna, i vigneti, come l'agricoltura in generale, sono sempre più molestati dall'urbanizzazione dilagante di città e metropoli. Quindi, almeno in Francia, tra il 1990 e il 2012 le superfici artificiali (o antropizzate) sono cresciute del 20 per cento: «*Dopo un lungo periodo dal 1997 al 2006, durante il quale il tasso annuale di artificializzazione del suolo è rimasto stabile a circa 60 000 ha/*

⁵³ R. SCHIRMER, 2007, cit.

anno, questo ha subito un aumento significativo nel 2007 (70.000 ha), quindi un picco nel 2008-2009 (> 90.000 ha/anno), seguito da una diminuzione delle superfici annuali artificiali fino a un rimbalzo in 2013 (50.000 ha) confermato nel 2014»⁵⁴. In altre parole, anche se il ritmo della crescita oscilla, l'artificializzazione continua, a scapito non solo delle aree naturali ma anche dell'agricoltura e più particolarmente della viticoltura.

Le varie leggi nazionali offrono protezione contro questa artificializzazione. In Francia, ad esempio, la individuazione di zone agricole nei piani di pianificazione urbana locale («plans locaux d'urbanisme»)⁵⁵ è tale da vietare gli usi e l'edificazione non destinati allo svolgimento di attività agricole. Il prefetto può anche classificare alcune aree come «zone agricole protette (...) a causa della qualità della loro produzione, della loro posizione geografica o della loro qualità agronomica»⁵⁶. Questa protezione amministrativa sottopone qualsiasi «cambiamento di uso o occupazione del suolo» della zona agricola protetta (ZAP) al parere della Camera dell'agricoltura e del Comitato dipartimentale di orientamento dell'agricoltura, quando lo sviluppo proposto «altera permanentemente il potenziale agronomico, biologico o economico» della ZAP. Se almeno un'opinione è sfavorevole, «la modifica può essere autorizzata solo con decisione motivata del prefetto» (quello che può portare all'apertura di un contenzioso). I «Départements» o i Comuni (raggruppati) possono anche creare un «perimetro per la protezione e la valorizzazione delle aree peri-urbane agricole e naturali» (PAEN)⁵⁷. Quest'area è oggetto di un programma d'azione che «specifica le linee guida di sviluppo e gestione per promuovere l'agricoltura, la gestione delle foreste, la conservazione e il miglioramento delle aree naturali e dei paesaggi»⁵⁸. Non può essere «inclusa in un'area urbana o da urbanizzare definita da un piano locale di urbanistica, né in un settore nel quale sia possibile costruire delimitato da una

⁵⁴ Assemblée nationale, *Rapport d'information sur le foncier agricole*, 5 décembre 2018 (présenté par A.L. PETEL - D. POTIER, députés), 25.

⁵⁵ Art. L 151-9, Code de l'urbanisme.

⁵⁶ Art. L 112-2, Code rural et de la pêche maritime: les zones agricoles protégées «(...) sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées ou, le cas échéant, et après avis du conseil municipal des communes intéressées, sur proposition de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale, après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et après enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (...)».

⁵⁷ Art. L 113-15, Code de l'urbanisme.

⁵⁸ Art. L 113-21, Code de l'urbanisme.

mappa comunale»⁵⁹. Inoltre, all'interno di questo perimetro, le autorità locali possono realizzare acquisizioni fondiarie attraverso «espropriazioni o l'esercizio di prelazioni»⁶⁰. In Francia, quindi, le autorità nazionali e locali non sono prive di armi contro l'artificializzazione del suolo e la conseguente scomparsa di terreni agricoli, in particolare viticoli⁶¹. Va notato, tuttavia, che questi strumenti sono intrinsecamente politici. La loro attuazione dipende quindi dal contesto locale e dalle forze coinvolte. La protezione può, naturalmente, essere il risultato di un'iniziativa privata realizzata, ad esempio, da associazioni o fondazioni che creano «riserve di terre private» in modo da renderle disponibili agli agricoltori, in particolare a coloro che sviluppano progetti atti a fronteggiare la povertà, l'urgenza ecologica e climatica. È questo il caso dell'associazione «Terres de Lien» che stipula spesso contratti con i portatori di progetti innovativi sulla base di un contratto di affitto agricolo (detto «*Statut du fermage*»), al cui interno sono inserite clausole di rispetto di parametri ambientali («*Clauses environnementales*») ⁶².

Come accennato in precedenza, nonostante queste protezioni, l'artificializzazione della terra continua. Questa pressione «locale» è rafforzata dall'emergere delle richieste dei nuovi cittadini legate all'uso locale dei prodotti fitosanitari. In Italia, ci sono stati tentativi di vietare le sostanze chimiche in agricoltura dal 2014⁶³. In Francia, queste rivendicazioni sono state recentemente rilanciate dalla pubblicazione di ordinanze («*arrêtés*») comunali che fissano distanze più o meno grandi tra le aree residenziali e le aree di utilizzazione dei prodotti fitosanitari (ad esempio, almeno 150 metri dalle case e 100 metri dai locali per uso

⁵⁹ Art. L 113-20, Code de l'urbanisme.

⁶⁰ Art. L 113-24, Code de l'urbanisme.

⁶¹ Art. L 112-1-1, Code rural et de la pêche maritime: in ogni «*Département*» esiste anche una commissione dipartimentale per la conservazione delle aree naturali, agricole e forestali che «*peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole*».

⁶² Art. L 411-27, Code rural et de la pêche maritime. V. L. BODIGUEL, *Les clauses environnementales dans le statut du fermage*, in *Semaine Juridique Notariale et Immobilière*, 22 juil. 2011, n. 29, étude 1226, 37-48. V. anche <https://terredeliens.org/>.

⁶³ «Gli abitanti di Malles Venosta, comune alpino di 5.000 abitanti al confine con Austria e Svizzera, hanno scelto di vietare l'uso dei pesticidi su tutto il territorio comunale. In questa piccola comunità dell'alta Val Venosta ubicata lungo l'antica via Claudia Augusta, dove l'economia locale è legata alla coltivazione delle mele, è accaduto l'impensabile: i cittadini, che sono anche in maggioranza agricoltori, hanno detto basta all'uso di fertilizzanti e prodotti chimici» (<http://www.italiachecambia.org/chi-siamo/>).

professionale)⁶⁴. Se queste ordinanze vengono oggi sistematicamente annullate (sulla stessa base, peraltro, di quelle che vietano la coltivazione di OGM⁶⁵), esiste già una legislazione speciale⁶⁶ e si discute di un progetto di «arrêté» ministeriale (già controverso) relativo alla fissazione di una distanza minima tra le abitazioni e le aree di spargimento dei prodotti fitosanitari⁶⁷. La coltivazione della vite, quando si trova vicino a delle zone abitate, potrebbe soffrirne. Tuttavia, questo tipo di pressione locale potrebbe non comportare una scomparsa da determinati territori delle vigne come invece avviene nel caso dell'artificializzazione dei terreni. Potrebbe semplicemente trasformare le modalità di gestione delle vigne, riducendo gli spandimenti di prodotti fitosanitari o addirittura decretandone la scomparsa.

Comunque sia, possiamo notare che le relazioni tra la coltivazione della vite e il suo territorio non sono così pacifiche come sembrava quando abbiamo iniziato ad affrontare la questione del *terroir*. Questa situazione di conflitto solleva interrogativi quando si tratta di capire come e in qual modo le SAT possano integrare la questione viticola.

4. - Il vino nei SAT per rispondere alla «mutazione ecologica» del diritto e della politica agricola.

A nostro avviso, lo scopo principale dei SAT è ridurre l'impatto ambientale della produzione, della trasformazione, della distribuzione e del consumo di prodotti alimentari, contenendo l'intera filiera sul territorio più vicino a quello della produzione⁶⁸. Tra vino e SAT, l'alleanza sembra allora molto delicata: come abbiamo visto, il mercato del vino è principalmente al di fuori dell'area di produzione. Integrare la

⁶⁴ Per es., «Arrêté» anti-pesticidi del sindaco di Langouët (Ille-et-Vilaine, Francia) del 18 maggio 2019 annullato dal Tribunal de Rennes il 14 ottobre 2019, v. <https://www.liberation.fr/france/2019/10/25/arrete-anti-pesticides-annule-la-pauvrete-de-l-argumentaire-du-tribunal-est-effrayant-1759716>.

⁶⁵ V. L. BODIGUEL, *La coesistenza delle colture: lo Stato ai comandi?*, in *Riv. dir. alim.*, 2009, n. 4, 5-6.

⁶⁶ V. oggi possibili divieti parziali e/o temporanei: art. L 253-7, L 253-7-1, L 253-8, Code rural et de la pêche maritime.

⁶⁷ V. <http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-sur-un-projet-de-decret-et-a2032.html>.

⁶⁸ Come visto sopra, ci sono altre questioni fondamentali, come la giustizia sociale, l'accesso al cibo adeguato e il collegamento sociale.

produzione di vino in un SAT equivale quindi a scuotere dalle radici l'approccio economico del settore vitivinicolo ed a ristrutturare i valori economici che oggi sono prevalenti nel mercato del vino.

Questo rinnovamento di valori e pratiche può derivare dalla partecipazione degli attori della viticoltura ad approcci innovativi di costruzione di filiere locali. L'idea non è così irrealistica se esistesse una forte volontà politica e civile in questo senso. Questa volontà è nell'aria dagli anni 2000 con una serie di mobilitazioni pubbliche e private nell'ambito delle quali le più note sono le «Associations de maintien de l'agriculture paysanne» (AMAP)⁶⁹. Tuttavia, d'ora in poi, l'idea è di andare oltre l'azione pubblica promossa da piccoli gruppi per prendere in considerazione azioni a livello comunale, intercomunale e persino regionale. In Francia, ad esempio, facendo seguito ad esperienze come quella della politica alimentare di Milano, il legislatore promuove dal 2010⁷⁰ «la prossimità geografica tra produttori e trasformatori», la «fornitura di prodotti agricoli locali nella ristorazione pubblica e privata» e, dal 2014, «l'ancoraggio territoriale della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli»⁷¹. Collocato all'interno del Programma nazionale alimentare (PNA)⁷², uno strumento politico e giuridico inserito nel Codice rurale è stato messo a disposizione degli *stakeholder* locali: il «Progetto alimentare territoriale» (PAT)⁷³. Lo scopo di questo PAT è proprio quello di strutturare «l'economia agricola e di [attuare] un sistema alimentare territoriale». A tal fine, partecipa al «consolidamento dei settori territoriali e allo sviluppo del consumo di prodotti di corto circuito, in particolare legati alla produzione biologica»⁷⁴. Questo progetto collettivo deve essere sostenuto da «tutti gli attori di

⁶⁹ V. *supra* par 2.

⁷⁰ Loi n. 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche.

⁷¹ Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt n. 2014-1170 du 13 octobre 2014; v. ormai art. L. 1, Code rural et de la pêche maritime. Sull'attuazione di questa politica e le sue difficoltà di attuazione, v. G. MARÉCHAL-J. NOEL - F. WALLET, *Les projets alimentaires territoriaux (PAT), entre rupture, transition et immobilisme?*, in *POUR*, 2019, 261-270; v. anche L. BODIGUEL, *Le développement des projets alimentaires territoriaux en France: quel droit pour quelle relocalisation de l'agriculture et de l'alimentation?*, in *XVe congrès mondial de l'Union Mondiale des Agraristes Universitaires, Les évolutions actuelles du droit rural et agroalimentaire: entre globalisation, régionalisation et relocalisation*, UAM ed., 2018, 409-415.

⁷² Il PNA comprende cinque priorità che possono essere tutte parte dello sviluppo delle SAT: giustizia sociale, educazione alimentare dei giovani, lotta allo spreco alimentare e ancoraggio territoriale.

⁷³ Il finanziamento può essere richiesto tramite i fondi del PNA (<https://agriculture.gouv.fr/les-appels-projets-du-pna-accompagner-la-mise-en-oeuvre-du-programme-national-pour-l'alimentation>).

⁷⁴ Art. L. 111-2-2, Code rural et de la pêche maritime.

un territorio», quindi anche dai viticoltori che desiderano impegnarsi in un processo di relocalizzazione⁷⁵. L'approccio è privo di un inquadramento definito; nessuna norma di legge definisce la natura e il regime legale dei PAT; la legge prevede solo la facoltà di «mettersi insieme» per progettare un PAT. La comunità che porta un PAT deve quindi creare le proprie regole e conoscenze per costruire le filiere locali. I viticoltori hanno il loro posto in questo processo partecipativo basato sul co-apprendimento e sulla cooperazione⁷⁶.

Questa riflessione sul ritorno dei vini a una dimensione più locale, come quella proposta dai SAT, si iscrive nel contesto della dichiarata, e ormai oggi dimostrata emergenza climatica⁷⁷. Non è una pura retorica intellettuale tagliata fuori dalla realtà, ma piuttosto un tentativo di rispondere a un dato di fatto: l'inesorabile riscaldamento del pianeta terra e la scomparsa a corto termine delle condizioni di vita così come le abbiamo conosciute e poi della stessa sopravvivenza degli esseri umani. In questo contesto, la legislazione vitivinicola, le regole di produzione, di trasformazione e di distribuzione, dovranno essere riorientate per rispondere alle «mutazioni» necessarie della politica agricola.

Preferisco a questo proposito parlare di «mutazioni» piuttosto che di transizione o di cambiamento perché il termine, grazie alla sua complessità anche semiotica, si presta ad indicare più chiaramente la richiesta di una modifica strutturale e profonda del diritto e delle politiche agricole. Il concetto di transizione è oggi inappropriato; il tempo della transizione non esiste più; la nozione di cambiamento sembra una parola ormai troppo generica e banale per esprimere la radicalità e la velocità con la quale è necessario intraprendere quella nuova direzione che sosteniamo⁷⁸.


⁷⁵ Art. L. 111-2-2 cit.

⁷⁶ A. ROSSI - E. FAVILLI - G. BRUNORI, *Il ruolo emergente dei civic food networks nell'innovazione attorno al cibo*, in *Agriregionieuropa*, anno 9, numero 32, marzo 2013.

⁷⁷ Ultimi rapporti dell'IPCC: v. *supra* Introduzione.

⁷⁸ L. BODIGUEL, *Construire un nouveau modèle juridique commun agricole et alimentaire durable face à l'urgence climatique et alimentaire: de la transition à la mutation*, in *Revue européenne de droit de la consommation*, numéro spécial *Alimentation et transition écologique*, cit.

Abbiamo sviluppato un diagramma semplificato per comprendere in cosa possa consistere questa «mutazione» che dovrebbe portarci ad allontanarci definitivamente dalle concezioni agroalimentari degli anni '60 e anche dalla stessa proposta di riforma dell'attuale PAC:



Questo complesso sistema giuridico agricolo e alimentare sostenibile va oltre l'integrazione. Non si tratta più solo di rendere «verde» il diritto dell'impresa agricola, il diritto della filiera agricola e agroalimentare o gli aiuti pubblici (ecc.), ma di creare una vera gerarchia giuridica che attribuisca alle questioni planetarie fondamentali (clima, ambiente e cibo) la priorità rispetto ad altre considerazioni sociali ed economiche. Questa gerarchia di interessi offrirebbe ai decisori (giudici e amministrazione) la capacità giuridica di scegliere in presenza di interessi inconciliabili e darebbe alla legge la legittimità per resistere alle differenti pressioni. In questo contesto giuridico, l'inserimento della coltivazione vitivinicola e del mercato vitivinicolo negli attuali SAT non può che essere favorito.

Vino e nuove biotecnologie*

La mutagenesi e la sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018 pongono all'attenzione le relazioni tra scienza, diritto e sostenibilità, soprattutto in un settore, quale quello vitivinicolo, dove particolarmente sentite sono le nuove sfide legate ai cambiamenti climatici e alla produzione sostenibile.

The mutagenesis and the sentence of the Court of Justice of 25 July 2018 bring to the attention the relations between science, law and sustainability, especially in a sector, such as the wine business, where the new challenges linked to climate change and sustainable production are particularly felt.

Keywords: *sostenibilità - biotecnologie*

* Il presente scritto è frutto della rielaborazione, con l'aggiunta di note, della relazione tenuta al Convegno *Il diritto del vino*, organizzato a Pisa il 17 maggio 2019 presso la Scuola Superiore Sant'Anna.

La narrazione mitologica riporta che l'eroe greco Teseo, dopo aver liberato i giovani ateniesi ostaggio del Minotauro, tornando dal labirinto avesse lasciato la nave nel porto di Atene, dove era stata conservata nel corso degli anni, sostituendo via via le parti che si andavano deteriorando. Arrivò, tuttavia, il tempo del deterioramento totale e della sostituzione di tutte le parti originali, senza che la nave subisse trasformazioni formali. La nave di Teseo, modificata nella sostanza ma senza variazioni nella forma, è la stessa nave o è una nave diversa che in comune con la prima ha soltanto l'apparenza formale dell'aspetto esteriore?

Dal mito alla tecnologia, il paradosso della nave di Teseo ci traghetta alla dialettica tra natura e biotecnologie, tra biotecnologie «vecchie» e biotecnologie «nuove», ovvero tra transgenesi e mutagenesi, proponendo il dilemma se la modifica del genoma di una specie vivente senza inserire DNA estraneo sia equiparabile alla modificazione genetica, nella quale l'inserimento di DNA estraneo costituisce la cifra distintiva. Se, nel caso della mutagenesi, il progresso tecnologico offre la possibilità di modificare il genoma escludendo qualsiasi traccia del DNA transgenico, ottenendo un prodotto finale identico a quello ottenuto per mutazione naturale o ottenibile con le tecniche convenzionali, nel caso della transgenesi la modifica del materiale genetico avviene in modo diverso da quanto avviene in natura con la ricombinazione naturale. Il *Genome Editing* consente di sviluppare piante identiche a quelle tradizionali, ma dotate di resistenza alle malattie in modo da mantenere però inalterate le caratteristiche qualitative dei prodotti, riducendo l'impatto ambientale e fornendo un valido supporto all'agricoltura sostenibile.

Dalla mitologia alla tecnica al diritto, il paradosso della nave di Teseo ci conduce verso la direttiva 2001/18, il cui art. 2, punto 2, definisce un OGM come organismo il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o la ricombinazione naturale, e alla pronuncia della Corte di giustizia del 25 luglio 2018¹, secondo

¹ Causa C-528/16, in *Foro it.*, 2018, 11, IV, 530. Cfr. sul punto F. ALBISINNI, *Scienze della vita, produzione agricola e lawmakers: una relazione incerta*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2018, 5, 729; S. MARIANI, *New Breeding Techniques e OGM: le innovazioni in agricoltura al vaglio della Corte di giustizia. Il caso della mutagenesi sito-diretta (causa C-528/16)*, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2019, 3; E. SPILLER, *Tecniche «nuove», obblighi «nuovi»? La C.G.U.E. in «riscrittura giudiziaria» della direttiva n. 18/2001 CE. Nota a «Confédération paysanne v. Ministre de l'Agriculture» (C-528/16)*, in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, 2019, I, 11; M. WASMER, *Roads Forward for European GMO Policy-Uncertainties in Wake of ECJ Judgment Have to be Mitigated by Regulatory Reform*, in *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, June 5, 2019.

la quale, in applicazione della ricordata direttiva, le mutazioni prodotte dalle tecniche di mutagenesi costituiscono modifiche arrecate al materiale genetico di un organismo, con la conseguenza di assimilare mutagenesi e transgenesi. Rileva la Corte che i rischi legati all'impiego di tali nuove tecniche potrebbero essere simili a quelli risultanti dalla produzione e diffusione di OGM tramite transgenesi, posto che la modifica diretta del materiale genetico di un organismo tramite mutagenesi consente di ottenere i medesimi effetti dell'introduzione di un gene estraneo in tale organismo. È pur vero che l'art. 3, par. 1, della direttiva sottrae all'applicazione della direttiva medesima le tecniche di modificazione genetica che non comportano l'impiego di molecole di acido nucleico ricombinante, e che tra tali tecniche l'allegato IB al punto 1 menziona proprio la mutagenesi. Tuttavia, il legislatore europeo ha precisato, secondo la Corte, le condizioni alle quali taluni OGM sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva nel 'considerando' 17, che sottrae solo gli organismi ottenuti tramite tecniche di modificazione genetica utilizzate convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza.

In altri termini, la mutagenesi è estranea alla direttiva sugli OGM solo nella misura in cui quelle tecniche sono state applicate e verificate sotto il profilo della sicurezza per l'ambiente e per la salute umana prima dell'adozione della direttiva, laddove il principio di precauzione non consente di estendere la deroga agli organismi oggetto di mutagenesi emersi e sviluppati con tecniche successive all'adozione della direttiva, i cui effetti non possono essere dimostrati con certezza. Secondo la Corte, l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva degli organismi ottenuti mediante tecniche di mutagenesi senza distinzione alcuna pregiudicherebbe l'obiettivo di tutela dell'ambiente e del consumatore perseguito dalla direttiva e violerebbe il principio di precauzione.

Se, in questa prospettiva, la nave di Teseo ricostituita nelle parti deteriorate non è la stessa nave ma una diversa, «transgenica e non mutagenica», la questione richiama però alla memoria l'interrogativo di Bruno Romano: «il diritto può custodire l'apertura alla domanda di senso, che scinde il procedere e le procedure e che eccede il funzionamento del mercato e della tecnica, senza produrre effetti

di regressione nell'accrescimento della vita e della sua qualità?»². Il diritto orienta il procedere della tecnica, in quanto anche il diritto è un evento storico, mutevole necessariamente a seconda delle diverse e plurime istanze emergenti. «Anche il diritto è un fattuale procedere»³. La direzione di questo procedere è ben segnalata in norme successive alla direttiva 2001/18, all'interno delle quali occorre forse collocare la dialettica tra biotecnologie vecchie e nuove da un lato e l'efficacia e l'efficienza del diritto dall'altro.

Il riferimento è, da un lato, alle norme sullo sviluppo rurale, in specie al regolamento UE 1305/2013, il quale, evidenziando le priorità dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale, delinea una politica di sviluppo nel quadro della sostenibilità e nell'ottica della promozione dell'obiettivo della tutela e del miglioramento ambientale. In particolare, l'art. 5 del regolamento individua gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita sostenibile e inclusiva, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nella migliore gestione delle risorse idriche, nella prevenzione dell'erosione dei suoli, nell'uso efficiente delle risorse in generale e dell'acqua in particolare, nell'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, nella promozione delle filiere corte. Il regolamento esplicita, cioè, quelle relazioni di reciprocità funzionale dell'attività primaria con la tutela ambientale, rimarcandone gli aspetti di sostenibilità dello sviluppo, sottolineando il ruolo dell'agricoltura come attività attrice nelle azioni di resilienza climatica e di lotta ai mutamenti del clima.

D'altro lato, declinando gli obiettivi del regolamento UE 1305/2013, nel disciplinare in modo organico le coltivazioni della vite e la produzione e il commercio del vino, la l. 12 dicembre 2016, n. 238 all'art. 1, evidenzia che il vino, la vite, i territori viticoli, le competenze, le pratiche e le tradizioni sono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale economica, produttiva, ambientale. La produzione vitivinicola è collocata nella prospettiva dello sviluppo rurale sostenibile, nel quale gli aspetti di protezione e valorizzazione del territorio si affiancano al ruolo della viticoltura come attrice di una

² B. ROMANO, in N. IRTI - E. SEVERINO, *Dialogo su diritto e tecnica*, Roma-Bari, 2001, 110.

³ N. IRTI, *Sugli interventi di Luigi Mengoni e Bruno Romano*, in N. IRTI - E. SEVERINO, *Dialogo su diritto e tecnica*, cit., 110.

economia a basso impatto ambientale e proattiva nei confronti della salvaguardia dell'ecosistema.

Se la cifra distintiva della politica europea di sviluppo rurale è la sostenibilità⁴, insieme alla funzione della produzione primaria nella lotta ai cambiamenti climatici, laddove la normativa nazionale in tema di vino focalizza gli obiettivi del provvedimento in materia sulla valorizzazione della sostenibilità, lo sviluppo sostenibile e la resilienza climatica costituiscono obiettivi che il diritto definisce in vista della tutela dei valori fondanti la collettività alla salubrità ambientale e alla protezione della salute del consumatore, ma che la scienza declina fornendo gli strumenti per rendere tali obiettivi effettivamente raggiungibili. In quest'ottica, la ricerca di risposte alle sfide che si presentano all'agricoltura in generale e alla viticoltura in particolare derivanti dai cambiamenti climatici e dalla lotta alle malattie, nella garanzia dovuta al consumatore di prodotti sani e sostenibili, non può esimersi dal considerare le prospettive aperte dalle nuove biotecnologie, che consentono di ottenere piante resistenti alle malattie e resilienti senza ricombinazione del DNA, ma, ad esempio, tramite il metodo del *Genome Editing*.

⁴ La multidimensionalità dello sviluppo sostenibile, affermata nella Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, nell'ambito della definizione e sottoscrizione dell'Agenda 21 e ribadita nella Dichiarazione di Johannesburg del 2002 fino alla Conferenza di Rio+20, ha trovato dettagliato sviluppo in due rapporti adottati dalle Nazioni Unite: *High-level panel of Eminent Persons on the Post 2015 Development Agenda (HLP)* e *An Action Agenda for Sustainable Development (SDSN)*. La sostenibilità dello sviluppo come strumento diretto a introiettare la tutela ambientale nelle logiche economiche costituisce solo uno spaccato di un più variegato atteggiarsi della sostenibilità, nella quale gli obiettivi ambientali devono coniugarsi con obiettivi di carattere sociale, economico ed istituzionale, con lo scopo di perseguire in modo integrato l'equità sociale e di genere nella distribuzione e nell'accesso alle risorse ambientali e nella conservazione delle risorse per le generazioni future. Quattro, in particolare, le dimensioni della sostenibilità dello sviluppo. La, nota, dimensione ambientale, intesa come capacità di mantenere nel tempo qualità e riproducibilità delle risorse naturali, di preservare la diversità biologica e di garantire l'integrità degli ecosistemi; la dimensione economica, cioè la capacità di generare in modo duraturo reddito e lavoro e di raggiungere un'eco-efficienza, intesa come uso razionale delle risorse disponibili e come riduzione dello sfruttamento delle risorse non rinnovabili; la dimensione sociale, come capacità di garantire l'accesso a beni considerati fondamentali e a condizioni di benessere in modo equo all'interno delle comunità odierne e anche tra la generazione attuale e quelle future; la dimensione istituzionale, riferita alla capacità di assicurare condizioni di stabilità, democrazia, partecipazione, informazione, formazione e giustizia. La riduzione dei costi ambientali e il perseguimento di una nuova competitività legata alla valorizzazione e all'uso conservativo del capitale naturale non è scindibile dall'obiettivo di garantire la qualità della vita degli individui e delle comunità, intesa come intreccio tra qualità ambientale, qualità delle condizioni economiche e di coesione sociale, nonché dall'obiettivo di perseguire l'inclusione sociale anche attraverso modelli di *governance* partecipativi.

Nei casi nei quali la tecnica è in grado di assolvere alle esigenze non di una generica produzione, bensì di una produzione sostenibile, resiliente e resistente, il diritto è chiamato ad intervenire non solo fissando principi e finalità, ma offrendo soluzioni normative anche nuove rispetto al passato, che evitino lo scollamento tra principi e finalità posti da quella medesima disciplina giuridica e realtà fornita dalle nuove biotecnologie. Non è certo questa la sede per ripercorrere i complessi sentieri tracciati dalle relazioni tra scienza e diritto, né, di conseguenza, per valutare se l'incertezza scientifica intesa come regolazione dei rischi sulla salute e sull'ambiente debba condurre ad imboccare il percorso dell'alterità tra sfera giuridica e sfera scientifica, con il riconoscimento del primato alla scienza e alla tecnologia rispetto al diritto; oppure se, per contro, non debba privilegiarsi una attività di ibridazione scientifico-normativa, dove la scienza e la tecnica si muovono in un ambiente normativo, al quale, tuttavia, deve essere richiesto la predisposizione di regole flessibili tali da adeguarsi ai possibili cambiamenti nello stato delle conoscenze scientifiche⁵.

La necessità che il diritto non si allontani dalla scienza, ma che intervenga alla luce di evidenze scientifiche, promuovendo innovazione e ricerca contro ogni narrazione ideologica⁶ è non solo l'appello degli scienziati firmatari del Manifesto dell'Associazione scienze e tecnologie per l'agricoltura, ma anche l'appello ad una coerente applicazione delle disposizioni esistenti interpretate in una prospettiva non escludente le nuove tecnologie.

In questa direzione, nelle conclusioni presentate dall'avvocato generale nella causa C-528/16, decisa dalla Corte di giustizia sopra richiamata, si osserva che l'esclusione dall'applicazione della ricordata direttiva di organismi ottenuti tramite tecniche di modificazione genetica utilizzate, secondo il 'considerando' 17, in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza non si riferisce alla mutagenesi, posto che il 'considerando' 17 era stato redatto e inserito dalla Commissione prima che la specifica deroga sulla mutagenesi fosse discussa nelle fasi dell'*iter* legislativo. In altri termini, se è vero che l'art. 3, par. 1, e l'allegato IB della direttiva escludono la mutagenesi dalla disciplina degli OGM, non è

⁵ Si rinvia a M. TALLACCHINI, *Scienza e diritto. Prospettive di co-produzione*, in *Riv. fil. dir.*, 2012, 313 ss.

⁶ Cfr. E. CATTANEO, *Il sapere ci salva*, in *Tuttoscienze*, 2019, 32.

possibile legittimamente invocare il ‘considerando’ 17 per riportare il *Genome Editing* dentro l’area di applicazione della direttiva, dato che la deroga della mutagenesi *ex art. 3* è stata inserita dopo e indipendentemente dal ‘considerando’ 17.

In ogni caso, anche a prescindere dalla genesi storica della norma, la sostenibilità come valore⁷ non solo nazionale ed europeo ma internazionalmente riconosciuto e consacrato nei 17 *Goals* dell’agenda delle Nazioni Unite 2030⁸, esige una lettura delle norme non meramente ricognitiva e chiarificatrice, bensì adeguatrice all’attualità delle esigenze della vita sociale in cui la norma è destinata ad operare. Pur nata in un determinato contesto storico ed economico, la norma deve essere inserita in un contesto economico e giuridico diverso da quello vigente al suo atto di nascita, prendendo coscienza del contesto nel quale la norma è destinata ad agire e delle sue capacità di sviluppo e di adeguamento ad una realtà in continuo divenire. Non si tratta di stravolgere il sistema dei valori sui quali la norma si fonda, ma di leggere la norma in modo da farla procedere verso la risposta alle istanze che reclamano soddisfazione. Se, cioè, il legislatore non intende o non ha inteso intervenire in tempi recenti sull’applicazione e sulla disciplina delle nuove biotecnologie quali la mutagenesi, che pure sono in grado di offrire risposte alle istanze di sostenibilità della produzione, l’interpretazione della direttiva 2001/18 e dei suoi art. 3 e ‘considerando’ 17 non può essere dissociata dal contesto economico in cui deve essere applicata, rendendola anti-storica. In altri termini, gli obiettivi di sostenibilità ambientale, con i suoi portati della lotta ai cambiamenti climatici e della resistenza delle piante alle malattie, funzionano da criteri interpretativi. Se già l’art. 3 esclude dall’ambito di applicazione della disciplina degli OGM la mutagenesi, appare contrario al principio dello sviluppo sostenibile interpretare in modo restrittivo quella deroga per la via del ‘considerando’

⁷ Cfr. V. PEPE, *Lo sviluppo sostenibile tra diritto internazionale e diritto interno*, in *Riv. giur. amb.*, 2002, 209; ID., *La sostenibilità come valore*, in *Dir. agr.*, 2006, 151 ss., il quale evidenzia come la giurista si chieda oggi la sensibilità di interpretare il sociale ed il giuridico alla luce del valore della sostenibilità, che è la nuova etica su cui si deve fondare la società della complessità. Sull’argomento, cfr. G. GRASSO, *Solidarietà ambientale e sviluppo sostenibile tra Costituzioni nazionali, Carta dei diritti e Progetto di Costituzione europea*, in *Pol. dir.*, 2003, 581 ss.

⁸ Sul punto, cfr. S. MANSERVISI, *Il principio dello sviluppo sostenibile: da Rio+20 al diritto dell’Unione europea ed il suo fondamentale ruolo nel diritto agrario*, in G. SGARBANTI - P. BORCHI - A. GERMANO (a cura di), *Il divenire del diritto agrario italiano ed europeo tra sviluppi tecnologici e sostenibilità*, Milano, 2014, 175 ss.

17, rendendo di fatto il *Genome Editing* assimilato ad una biotecnologia, quella del DNA ricombinante, alla quale è estranea.

Né, rileva l'avvocato generale, può invocarsi l'applicazione del principio di precauzione, al fine di legittimare la riconduzione, non supportata peraltro dal dettato normativo e dalla interpretazione storica, della mutagenesi nell'ambito degli OGM. Ricorda, in particolare, che, secondo la giurisprudenza, la corretta applicazione del principio di precauzione richiede l'individuazione delle conseguenze potenzialmente negative per la salute delle sostanze o degli alimenti interessati e che la valutazione del rischio deve essere basata sui dati scientifici più affidabili disponibili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale⁹. Le misure di tutela, ancorché provvisorie e preventive, possono, cioè, essere adottate solo se fondate su una valutazione dei rischi quanto più possibile completa, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso, le quali dimostrino che tali misure sono necessarie.

Soprattutto il settore del vino¹⁰ guarda con grandi aspettative verso le nuove biotecnologie, specie per rendere le piante resistenti alle malattie e consentire una produzione a basso impatto ambientale. Ed una interpretazione sia storica che una lettura dotata di efficienza evolutiva della direttiva OGM dovrebbe indurre a liberare le nuove biotecnologie come la mutagenesi dai vincoli ai quali sono sottoposti gli organismi che contengono ricombinazioni del DNA. Questo perché trattandosi di tecnologie diverse, anche gli effetti reali o potenziali sono diversi.

Tuttavia, in ossequio massimo al principio di precauzione, in vista della gestione dei possibili rischi derivabili dall'impiego delle nuove biotecnologie, il nuovo regolamento UE 1381/2019 sembra capace di offrire una risposta, rafforzando la trasparenza della valutazione del rischio, tramite la messa a disposizione del pubblico dei dati e delle informazioni scientifiche.

In particolare, il regolamento UE 1381/2019 garantisce una comunicazione del rischio trasparente, ininterrotta e inclusiva, con la partecipazione dei responsabili della valutazione del rischio e i responsabili della gestione del rischio a livello dell'Unione europea e a livello nazio-

⁹ Cfr. Corte di giustizia UE 19 gennaio 2017, in causa C-282/15, in *Foro amm.*, 2017, 1, 1.

¹⁰ Sulla disciplina vitivinicola, A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE - N. LUCIFERO, *Manuale di legislazione vitivinicola*, Torino, 2017. Per i profili problematici del settore e le relazioni con le tecnologie, A. SCIENZA - S. IMAZIO, *La stirpe del vino*, Milano, 2018.

nale. La rinnovata disciplina della comunicazione del rischio è diretta a spiegare in maniera chiara, precisa, completa, coerente, adeguata e tempestiva sia i risultati della valutazione del rischio, sia il modo in cui tali valutazioni sono utilizzate per formare decisioni in materia di gestione del rischio. L'introduzione di un Piano generale sulla comunicazione del rischio è diretta a consentire l'individuazione dei diversi livelli di rischio, della natura del rischio, del potenziale impatto sulla salute umana, degli animali e sull'ambiente, i livelli di esposizione al pericolo, il grado di urgenza, la capacità di controllare il rischio e gli altri fattori che influiscono sulla percezione del rischio. I meccanismi di coordinamento e cooperazione tra i responsabili della valutazione e della gestione del rischio, europei e nazionali, nella misura in cui garantiscono una coerente comunicazione del rischio e un dialogo aperto tra tutte le parti interessate, affidano alla trasparenza il ruolo di controllo sui possibili effetti legati all'utilizzo delle nuove biotecnologie.

Il principio di trasparenza, sul quale si fonda il regolamento UE 1381/2019, coniuga scienza e diritto, dove il diritto orienta la tecnica svelandone con l'accesso agli atti e ai documenti e la comunicazione al pubblico le possibili implicazioni sull'ambiente e la salute.

Ne deriva che la sostenibilità della produzione assistita dall'impiego delle nuove biotecnologie è una sostenibilità anche di conoscenza, nella quale la diffusione dei dati e delle informazioni può aprire la strada all'agricoltura in generale e alla viticoltura in particolare per affrontare e vincere le sfide climatiche e ambientali.

Dal vino biologico al vino sostenibile?*

Il legislatore europeo qualifica l'agricoltura biologica come un modello di gestione sostenibile dell'azienda agricola. Nel settore vitivinicolo, appena entrata in vigore la normativa sul vino biologico che essenzialmente si richiama ad una sostenibilità di tipo ambientale, sono stati elaborati numerosi disciplinari, sia di carattere privato che con l'intervento di organismi pubblici, che mirano a mettere in luce e garantire anche la sostenibilità economica e sociale dei prodotti o dei processi produttivi. Il contributo mira ad analizzare le caratteristiche di tali iniziative nell'ottica di giungere ad un unico *standard* di sostenibilità. Definire un protocollo unico, che armonizzi le certificazioni esistenti con un linguaggio comune, consentirà ai produttori un migliore posizionamento sui mercati sempre più attenti ai valori della sostenibilità e offrirà maggiori tutele ai consumatori.

European Agricultural law provides the directive for the correct implementation of the organic agriculture model of sustainable farm management. In the wine sector, the legislation on organic wine principally revolves around an environmental sustainability perspective. However, as soon as it came into force, a number of related regulations have been drawn up by both private and public institutions. Differently from the original legislation, the subsequent regulations focus on the economic and social sustainability aspects of wine as a product and of its production process. The present contribute is intended to analyze the characteristics of these initiatives and to suggest a unifying sustainability protocol able to harmonize existing certifications by adopting a shared language; to improve producers position in increasingly sustainability-oriented market; and to increase consumer protection.

Keywords: *agricoltura biologica - vino - modelli di agricoltura sostenibile*

* Il presente scritto è frutto della rielaborazione, con l'aggiunta di note, della relazione tenuta al Convegno *Il diritto del vino*, organizzato a Pisa il 17 maggio 2019 presso la Scuola Superiore Sant'Anna.

1. Le regole sul vino «bio» dalla vendemmia 2012. - 2. Il Testo Unico sul vino e gli accenni alla sostenibilità: un'occasione mancata? - 3. Quale sostenibilità? Disciplinari e certificazioni volontarie.

1. - Le regole sul vino «bio» dalla vendemmia 2012.

La disciplina del vino biologico ha origini relativamente recenti. Il regolamento (CEE) n. 2092/1991 del 24 giugno 1991 contenente la disciplina dell'agricoltura biologica, fin dalla sua originaria formulazione, contemplava le produzioni vegetali e pertanto, comprendeva la produzione di uva¹. Tuttavia, la Commissione avrebbe dovuto – nel giro di pochi anni – approvare un regolamento specifico relativo al vino, quale prodotto derivato dalle uve, in quanto il processo di trasformazione e in particolare le pratiche enologiche in cantina postulano l'uso di additivi e coadiuvanti tecnologici che difficilmente possono prescindere dall'utilizzo di prodotti chimici². Nel frattempo era consentito vendere «vino da uve da agricoltura biologica», ma non «vino da agricoltura biologica»³.

Occorre attendere il 'considerando' 7 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991 perché venga testualmente ribadita la necessità di una normativa armonizzata con riferimento al vino⁴.

Ancora una volta tuttavia la difficoltà di individuare regole condivi-

¹ Per una analisi della disciplina originaria I. CANFORA, *L'agricoltura biologica nel sistema agroalimentare. Profili giuridici*, Bari, 2002; E. CRISTIANI, *La disciplina dell'agricoltura biologica fra tutela dell'ambiente e sicurezza alimentare*, Torino, 2004.

² In questo senso N. LUCIFERO, in A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE - N. LUCIFERO (a cura di), *Manuale di legislazione vitivinicola*, Torino, 2017, 115.

³ Il regolamento prevedeva infatti l'utilizzo di questa dicitura che metteva l'accento sulla «garanzia» che la normativa intendeva fornire al consumatore, incentrata sul processo produttivo piuttosto che sul prodotto. Cfr. E. CRISTIANI, *Il metodo di produzione biologica*, in L. COSTATO - A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE (diretto da), *Trattato di diritto agrario*, vol. III, *Il diritto agroalimentare*, Torino, 2011, 93.

⁴ Il citato 'considerando' in verità accomuna il destino del vino a quello di altre produzioni, per le quali si auspicava una veloce emanazione di una normativa dedicata e così recita: «Occorre stabilire un quadro normativo comunitario generale per la produzione biologica, applicabile alla produzione vegetale, animale e di acquacoltura comprendente norme relative alla raccolta di vegetali selvatici e di alghe marine selvatiche, norme sulla conversione e norme sulla produzione di alimenti, vino compreso, e mangimi trasformati e di lievito biologico. La Commissione dovrebbe autorizzare l'uso di prodotti e sostanze e decidere i metodi da utilizzare nell'agricoltura biologica e nella trasformazione di alimenti biologici».

se a livello europeo con riferimento alle pratiche di cantina determina un ulteriore rinvio dell'attesa disciplina⁵. Con il 'considerando' 20 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli, il legislatore europeo è infatti nuovamente costretto ad ammettere che «l'armonizzazione delle norme in materia di vinificazione a livello comunitario richiederà ancora del tempo» e quindi a rinviare all'approvazione di tale successiva disciplina anche la regolamentazione di quei prodotti e sostanze che, pur non ottenuti con il metodo biologico, appaiano coesenziali a garantire la produzione del vino.

Solo il 14 marzo 2012 è stato pubblicato il regolamento n. 203 dell'8 marzo 2012 «che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio in ordine alle modalità di applicazione relative al vino biologico»⁶. Nel regolamento (CE) n. 889/2008 viene così inserito il capo 3 *bis* che, agli articoli da 29 *ter* a 29 *quinquies*, contiene norme specifiche sulla vinificazione⁷.

I 'considerando' 9 e 10 del regolamento, sulla base del fatto che tradizionalmente il vino è un prodotto a lunga durata di conservazione, anche prima di essere immesso sul mercato, prendono in considerazione l'ipotesi che taluni vini, ancora in magazzino, siano stati «elaborati con un processo di vinificazione già conforme alle norme sulla produzione di vino biologico previste dal presente regolamento»⁸.

È ammessa dunque la possibilità di etichettare come bio anche il vino delle annate precedenti, purché si possa dimostrare il rispetto di disciplinari privati riconosciuti a livello europeo, attestando la conformità delle precedenti annate (in questo senso, ad esempio, chi ha seguito alcuni disciplinari privati che fanno capo all'IFOAM è già «in regola»⁹).

⁵ Si veda, ad esempio, la lettera di R. PINTON, segretario di AssoBio, pubblicata il 23 febbraio 2017, che documenta la natura compromissoria della normativa europea in particolare per quanto attiene ai livelli di solfiti: <https://ilfattoalimentare.it/solfiti-vino-biologico-pinton.html>.

⁶ Il regolamento è in vigore dal 1° agosto 2012.

⁷ Nell'ambito delle disposizioni transitorie e finali, l'art 95, n. 10 *bis* prevedeva una serie di fattispecie in tema di etichettatura con riferimento alle «scorte» di «vino ottenuto da uve biologiche».

⁸ Così il 'considerando' 10.

⁹ L'International Federation of Organic Agriculture Movements, fondata nel 1972, elabora e revisiona gli *standard* internazionali di agricoltura biologica.

Sino ad ora era possibile etichettare il vino solamente come «da uva da agricoltura biologica» e non era lecito utilizzare il logo europeo. Dalla vendemmia 2012 scompare invece la possibilità di etichettare il vino come «da uva da agricoltura biologica»¹⁰.

È doveroso ricordare che il 14 giugno 2018 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Si tratta di una normativa estremamente ampia e articolata, destinata ad abrogare e sostituire il previgente regolamento (CE) n. 834/2007, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2021. Nel nuovo regolamento la produzione di vino mantiene la propria specificità nell'ambito della disciplina dei prodotti trasformati, la lettura congiunta dei 'considerando' 27 e 54 giustifica la necessità di norme dettagliate per il vino anche in virtù dell'*importanza* di tale prodotto biologico¹¹. Per il legislatore europeo il vino biologico deve essere prodotto a partire da materie agricole biologiche e necessita di una attenta regolamentazione dei processi e trattamenti enologici che possono essere consentiti con limiti e condizioni stringenti, ben determinate¹².

¹⁰ Cfr. N. LUCIFERO, in *Manuale di legislazione vitivinicola*, cit., 115, ss.

¹¹ Alcuni dati mostrano in modo esemplare «l'importanza» economica del mercato del vino biologico. Il vino rappresenta il 9 per cento del valore totale dell'export *agri-food* dai Paesi appartenenti all'Unione europea verso il resto del mondo (dati 2018, fonte European Commission https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agrifood-extra-eu-28_en.pdf). Francia, Italia e Spagna si contendono primati in termini di volumi e valore della produzione, l'Italia è prima per quantità prodotte (55 milioni di ettolitri), la Francia ancora prima per il valore dell'export, comunque insieme Francia, Italia e Spagna rappresentano più del 50 per cento del valore del vino esportato nel mondo. All'interno di un settore in cui la produzione è prevista sostanzialmente costante nei prossimi anni e la superficie coltivata è leggermente in calo, spicca la crescita esponenziale del vino biologico, la superficie coltivata è aumentata del 234 per cento dal 2007 superando i 400.000 ettari nel mondo. Il rapporto stima il comparto del vino biologico in costante crescita annua del 9,2 per cento, trainata dall'Europa, stimata al 78 per cento di quota di mercato del vino biologico nel 2022 [fonte: rapporto IWSR International Wines & Spirits Record (UK) https://www.theiwsr.com/wp-content/uploads/Press-Release-IWSR-Sees-Growth-in-Global-Organic-Wine-Market_9Apr19.pdf]. Sempre il rapporto IWSR prevede che il consumo di vino biologico sia destinato a raddoppiare di valore da oggi al 2022 nel Nord Europa, con la Germania in testa https://winenews.it/en/iwsr-organic-wine-flying-on-markets-across-europe-germany-in-the-lead-then-france-and-the-uk_379605/; l'Italia, ancora indietro nei consumi, risulta invece al primo posto nella produzione di vino biologico <https://wine.pambianconews.com/2019/03/vini-bio-litalia-e-leader-nonostante-le-resistenze/184247>.

¹² In tal senso il citato 'considerando' 54. È invece l'allegato 2 del regolamento che, nella parte VI, stabilisce le norme dettagliate di produzione, le regole di autorizzazione per l'uso di prodotti e sostanze, i divieti e le restrizioni in materia di pratiche, processi e trattamenti enologici.

Per la messa a punto del regolamento, così complesso da motivare il lungo differimento per la sua entrata in vigore, il legislatore conferisce, all'art. 54, il potere alla Commissione, per un periodo di cinque anni, secondo un apposito *iter* procedimentale, di integrare la normativa di settore adottando una serie di atti delegati che appaiono indispensabili per disciplinare gli aspetti di dettaglio e più analitici della nuova disciplina¹³. Tale potere è espressamente richiamato dall'art. 18, relativo alle norme di produzione per il vino, con riferimento alle pratiche, ai processi e ai trattamenti enologici di cui all'allegato II del regolamento. Il legislatore europeo considera, senza alcun dubbio, l'agricoltura biologica come un modello di produzione sostenibile sotto il profilo ambientale¹⁴. Già il regolamento (CE) n. 834/2007, che attualmente disciplina la materia, in linea con le considerazioni elaborate dalla Commissione nella comunicazione con cui, nel giugno 2004, si adottava il «Piano d'azione europeo per l'agricoltura e gli alimenti biologici»¹⁵, nell'eleca-

¹³Anche la gestazione della nuova normativa è stata lunga e complessa: cfr. con riferimento alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) n. 882/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 24 marzo 2014 [COM(2014)180 def.]. I. TRAPÈ, *La proposta di regolamento sull'agricoltura biologica: prime riflessioni*, in *Riv. dir. agr.*, 2015, I, 535. Per un'analisi articolata della nuova normativa N. LUCIFERO, *Il regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica. Principi e regole del nuovo regime nel sistema del diritto agroalimentare europeo*, *ivi*, 2018, I, 447; M. MAURO, *Il nuovo regolamento sull'agricoltura biologica: nuove prospettive e vecchi paradigmi*, *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2018, 6, 3.

¹⁴Questa impostazione che pone l'accento sul ruolo di interesse pubblico che l'agricoltura biologica svolge, contribuendo alla tutela dell'ambiente, differenzia i regolamenti del 2007 e del 2008 dalla precedente normativa risalente al 1991. Cfr. E. CRISTIANI, *Il metodo di produzione biologica*, in L. COSTATO - A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE (diretto da), *Trattato di diritto agrario*, cit., 84. Parla di «evidente meritevolezza» dell'agricoltura biologica da valorizzare in modo più coerente, ammettendola a finanziamenti più selettivi A. TOMMASINI, *Produzioni biologiche e filiera corta in funzione di un'alimentazione sostenibile*, in *Riv. dir. agr.*, 2014, 67. Per un inquadramento dell'agricoltura biologica come «modalità di conformazione dell'attività produttiva verso fini ambientali», anche con riferimento alla disciplina più recente, I. CANFORA, *L'impresa agricola tra responsabilità e controlli*, in E. CRISTIANI - A. DI LAURO - E. SIRSI (a cura di), *Agricoltura e Costituzione. Una Costituzione per l'agricoltura* (in onore di Marco Goldoni), 2019, 473.

¹⁵Il documento parla del ruolo che l'agricoltura biologica svolge nella società nell'ottica della realizzazione di prodotti di qualità attraverso l'adozione di metodi produttivi compatibili con l'ambiente. Si tratta del documento COM(2004)415 def. sul quale v. G. SGARBANTI, *Il piano di azione europeo per l'alimentazione e l'agricoltura biologica*, in E. CASADEI - G. SGARBANTI (a cura di), *Il nuovo diritto agrario comunitario*, Milano, 2005, 239. Con riferimento alla correlata elaborazione del piano d'azione nazionale si rinvia al volume a cura di L. PETRELLI su *Il piano di azione italiano per l'agricoltura biologica fra piano di azione europeo, nuova normativa italiana e riforma della politica agricola comune*, che raccoglie gli Atti dell'incontro organizzato dal MIPAF a Foligno nei giorni 15 e 16

zione degli obiettivi generali di questa tipologia di produzione pone al primo posto quello di «stabilire un sistema di gestione sostenibile per l'agricoltura». Il legislatore europeo spiega poi, in forma puntuale ed efficace, cosa si intende per «gestione sostenibile» ovvero un modo di fare agricoltura che: «rispetti i sistemi e i cicli naturali e mantenga e migliori la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi; contribuisca a un alto livello di diversità biologica; assicuri un impiego responsabile dell'energia e delle risorse naturali come l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria»¹⁶.

Nel nuovo regolamento – come è stato puntualmente osservato – questi appena ricordati diventano, all'art. 5, i *Principi generali* sui quali si basa la produzione biologica che è *un sistema di gestione sostenibile* di per sé: «si crea, quindi, un'identità tra produzione biologica e gestione sostenibile, che non è più un risultato da perseguire (obiettivo) ma un modo di essere dell'impresa»¹⁷.

Il regolamento (UE) n. 2018/848 accentua la matrice ambientale dell'agricoltura biologica introducendo il riferimento al suo impatto positivo sul clima e sul mantenimento degli elementi del paesaggio rurale¹⁸ ed esplicita il suo ruolo perfettamente integrato nell'impalcatura verde della PAC¹⁹. Emblematico in quest'ottica già il 'considerando' 4 del regolamento per il quale questo modello agricolo «contribuisce all'integrazione dei requisiti di tutela ambientale nella PAC e promuove una

luglio 2003, Cannara (Perugia), 2004. Nello stesso senso, ma in un'ottica ben più ampia, la recente comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su *Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura* del 29 novembre 2017 COM(2017)713 def., che non esita ad inserire l'agricoltura biologica tra le «misure ad alto valore aggiunto ambientale europeo» in grado di «rispondere alle preoccupazioni dei cittadini per quanto concerne la produzione agricola sostenibile, compresa la salute, l'alimentazione, gli sprechi alimentari e il benessere degli animali», *ivi*, 20 e 26.

¹⁶ I virgolettati sono tratti dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 834/2007. Per una analisi di tale normativa I. CANFORA, *Il nuovo assetto dell'agricoltura biologica nel sistema del diritto alimentare europeo*, in *Riv. dir. agr.*, 2007, I, 361; EAD, *Organic foods*, in L. COSTATO - F. ALBISINNI (editors), *European and Global food law*, Padova, 2016, 463; E. CRISTIANI, *Il metodo di produzione biologica*, cit., 84.

¹⁷ M. MAURO, *Il nuovo regolamento sull'agricoltura biologica: nuove prospettive e vecchi paradigmi*, cit., § 3.1.

¹⁸ Ovviamente oltre a tali riferimenti inseriti dal regolamento del 2018 l'impronta verde di questo modello produttivo si estrinseca in una serie di riferimenti ulteriori ricavabili dagli artt. 4 e 5, in parte già presenti nella normativa precedente ma qui ripresi con aggettivazioni e formule «potenziate»: dalla tutela della biodiversità alla progettazione e gestione in modo appropriato dei processi biologici, basati su sistemi ecologici e sull'utilizzo di risorse naturali interne al sistema di gestione.

¹⁹ In questo senso già la comunicazione della Commissione su *Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura*, cit.

produzione agricola sostenibile». La nuova normativa è infatti in armonia con le previsioni di cui al regolamento (UE) n. 1307 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune il quale, al 'considerando' 38 afferma che «dati i riconosciuti benefici ambientali dei sistemi di agricoltura biologica, gli agricoltori dovrebbero, per le unità delle loro aziende che soddisfano le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, beneficiare della componente di "inverdimento" senza necessità di soddisfare ulteriori obblighi»²⁰. Nello stesso senso – come è stato efficacemente osservato – le misure di cui alla riforma della PAC 2014/2020 «che colloca l'agricoltura biologica a pieno titolo tra le attività produttive di esternalità ambientali per il diritto europeo»²¹.

Nel nuovo orizzonte della PAC 2021/2027, archiviato il regime del *greening*²², è difficile stabilire al momento il ruolo specifico riservato all'agricoltura biologica²³.

Pur limitandoci, nell'economia del presente lavoro, ad un accenno alla proposta di regolamento sui piani strategici della PAC²⁴ un dato emer-

²⁰ Cfr. L. RUSSO, *Controlli e certificazioni nel settore agrario: la condizionalità*, in *Riv. dir. al.*, 2012, 1, 17, in <http://www.rivistadirittoalimentare.it/rivista/2012-01/RUSSO.pdf>; N. FERRUCCI, *Agricoltura e ambiente*, in *Riv. giur. amb.*, 2014, 3-4, 328, ss.; L. COSTATO - L. RUSSO, *Corso di diritto agrario italiano e dell'unione europea*, V ed., Milano, 2019, 146, ss.

²¹ In questi termini I. CANFORA, *L'impresa agricola biologica tra responsabilità e controlli*, cit., 475.

²² In merito alla inadeguatezza dell'attuale assetto della PAC con riferimento alla protezione ambientale e alla deludente attuazione delle pratiche di «inverdimento» cfr., G. STRAMBI, *Condizionalità e greening nella PAC: è abbastanza per il clima?*, in *Agr. Ist. Merc.*, 2016, 2, 63 ed *ivi*, in particolare, il § 6. Nel medesimo numero della Rivista, si veda anche L. FERRARIS, *La protezione dell'ambiente nella PAC che verrà. Commento alla comunicazione della Commissione sul futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura*, 169.

²³ Impossibile, nei limiti del presente lavoro, analizzare in dettaglio le proposte legislative in campo. Per un quadro generale cfr. L. ATORINO - F. CICCARELLI - M. RONGA, *Clima e ambiente nella PAC post 2002*, in *Agriregionieuropa*, anno 14, sett. 2018, n. 54, e M.R. PUPO D'ANDREA, *Il punto sulla riforma della PAC dopo il 2020*, *ivi*, anno 15, mar. 2019, n. 56. Per una analisi sintetica, ragionata, si richiama la pagina dedicata del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12126>. Per alcuni dettagli e ampia documentazione si rinvia a https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_it.

²⁴ Si tratta della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM/2018/392 final - 2018/0216 (COD).

ge con certezza: la nuova architettura verde, che mira a delineare una «PAC a prova di futuro», in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e con gli impegni sottoscritti dall'UE in materia di lotta ai cambiamenti climatici²⁵, è decisamente più ambiziosa²⁶. Anche soffermandoci solo su quanto il legislatore dichiara negli articoli 5 e 6 in merito agli obiettivi che la nuova PAC *post* 2020 dovrebbe perseguire, sviluppati in tre obiettivi generali, ciascuno dei quali declinato in tre obiettivi specifici, è palese il ruolo chiave svolto dalle tematiche ambientali e climatiche. Partendo da queste linee guida comuni, gli Stati membri hanno il compito di costruire un Piano strategico per la PAC a livello nazionale, selezionando se e come utilizzare gli strumenti e le misure a disposizione, in funzione delle specificità e dei bisogni emersi a livello locale. Il 'considerando' 38 della proposta di regolamento citata menziona l'agricoltura biologica ma la inserisce all'interno di un panorama più ampio e *aperto* di modelli agricoli sostenibili che gli Stati possono decidere di privilegiare, anche in forma alternativa. Il legislatore europeo afferma infatti come «Il sostegno per gli impegni di gestione può prevedere premi a favore dell'agricoltura biologica per la conversione in terreni biologici e per il loro mantenimento; pagamenti per altri tipi di interventi a sostegno di sistemi di produzione rispettosi dell'ambiente, come l'agroecologia, l'agricoltura di conservazione e la produzione integrata; servizi

²⁵ È innegabile che i nuovi orizzonti di riferimento siano oggi individuati in ambito internazionale nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nei suoi 17 obiettivi (*Sustainable Development Goals* - SDGS nell'acronimo inglese) e 169 sotto-obiettivi relativi a molteplici e interrelati aspetti della vita dell'uomo e dell'intero pianeta che i Paesi e i cittadini del mondo si impegnano a conseguire appunto entro il 2030. All'obiettivo 2 si parla della necessità di «Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile»: in questi termini E. CRISTIANI, *Il diritto agrario di fronte ai cambiamenti climatici*, in *Agr. Ist. Merc.*, 2016, 2, 13. La centralità del tema in rapporto agli SDG è testimoniata dall'interesse della FAO a delineare i contorni di quella che viene definita «agroecologia». La FAO propone la seguente definizione «Agroecology is based on applying ecological concepts and principles to optimize interactions between plants, animals, humans and the environment while taking into consideration the social aspects that need to be addressed for a sustainable and fair food system. By building synergies, agroecology can support food production and food security and nutrition while restoring the ecosystem services and biodiversity that are essential for sustainable agriculture. Agroecology can play an important role in building resilience and adapting to climate change»: <http://www.fao.org/agroecology/en/>. Per un'analisi dei rapporti tra agroecologia e agricoltura biologica P. MIGLIORNI - A. WEZEL, *Converging and diverging principles and practices of organic agriculture regulations and agroecology*, *Agron. Sustain. Dev.*, 2017: <https://doi.org/10.1007/s13593-017-0472-4>.

²⁶ Cfr., in questo senso, la «Relazione» alla Proposta di regolamento sopracitata e i 'considerando' 20 e 21 della Proposta stessa.

silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste; premi per foreste e l'allestimento di sistemi agroforestali; il benessere degli animali; la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche. Gli Stati membri possono sviluppare altri regimi nell'ambito di tale tipo di interventi in funzione delle proprie esigenze»²⁷. Con riferimento al settore vitivinicolo l'art. 51 non sembra dare adito a fraintendimenti in questo deciso percorso verso un miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi²⁸. L'articolato sistema di collegamenti tra obiettivi settoriali e tipi di intervento da un lato e obiettivi specifici della PAC, dall'altro, rivela infatti in modo inequivoco l'idea che il sostegno agli interventi di rafforzamento strutturale (ristrutturazione dei vigneti, investimenti e innovazione) e a quelli per la distillazione dei sottoprodotti vengano utilizzati certamente per migliorare la competitività del settore, ma anche per garantire l'importante conseguimento di obiettivi di natura *lato sensu* ambientale. In quest'ottica, l'art. 54, n. 4, della proposta sui piani strategici della PAC, dispone che «gli Stati membri interessati fissano nei propri piani strategici della PAC una percentuale minima di spesa per le azioni aventi come obiettivo la protezione dell'ambiente, l'adattamento ai cambiamenti climatici, il miglioramento della sostenibilità dei sistemi e dei processi di produzione, la riduzione dell'impatto ambientale del settore vitivinicolo dell'Unione, il risparmio energetico e il miglioramento dell'efficienza energetica globale nel settore vitivinicolo»²⁹.

²⁷ Il 'considerando' 38 della proposta di regolamento citata conclude affermando che «Tale tipo di pagamenti dovrebbe riguardare soltanto i costi aggiuntivi e il mancato guadagno risultanti dagli impegni che vanno al di là delle norme e dei requisiti di base obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione e nazionale, nonché la condizionalità, conformemente al piano strategico della PAC. Gli impegni relativi a tale tipo di interventi possono essere assunti per un periodo annuale o pluriennale prestabilito e possono superare i sette anni in casi debitamente giustificati». Sul ruolo chiave dell'agricoltura sostenibile nella lotta ai cambiamenti climatici S. MANSERVISI, *Le Convenzioni internazionali sul clima e il ruolo dell'agricoltura*, in *Agr. Ist. Merc.*, 2016, 2, 40, ss.

²⁸ Ecco il testo dell'art. 51 contenente gli *Obiettivi nel settore vitivinicolo* che alla lett. a) così dispone: «Gli Stati membri perseguono uno o più dei seguenti obiettivi nel settore vitivinicolo: a) migliorare la competitività dei produttori vitivinicoli dell'Unione, contribuendo tra l'altro a migliorare i sistemi di produzione sostenibili e a ridurre l'impatto ambientale del settore vitivinicolo dell'Unione; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'art. 6, par. 1, lettere da b) a f) e h)».

²⁹ Si tratta della norma contenente *Norme specifiche sull'aiuto finanziario dell'Unione per il settore vitivinicolo*.

2. - Il Testo Unico sul vino e gli accenni alla sostenibilità: un'occasione mancata?

Per quanto attiene al diritto interno in senso stretto a parlare di sostenibilità a tutto tondo è tecnicamente il c.d. Testo Unico sul vino ovvero la l. 12 dicembre 2016, n. 238 «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2016, n. 302. L'art. 1, rubricato «Patrimonio culturale nazionale», si apre con una affermazione «forte»: «Il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale».

Ma si tratta in realtà di una «norma manifesto»: nel Testo Unico il tema della sostenibilità, viene «ricordato» solo all'art. 7, nella disciplina di «Salvaguardia dei vigneti eroici o storici»³⁰, ove si rinvia ad un decreto ministeriale la definizione di «quali tecniche sostenibili legate all'agricoltura tradizionale, di produzione integrata, secondo le linee guida nazionali sulla produzione integrata (LGNPI) o del sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI)³¹, o di produzione biologica³²» appaiano idonee alla gestione di tali vigneti³³.

³⁰ In questi termini E. CRISTIANI, *Modelli di agricoltura «sostenibile» con particolare attenzione al settore vitivinicolo*, in *Przegląd Prawa Rolnego*, 2018, 1, 137.

³¹ Il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) è istituito dalla legge n. 4 del 3 febbraio 2011 «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari» (art. 2, commi 3-9) che prevede un processo di certificazione, volto a garantire l'applicazione delle norme tecniche previste nei disciplinari di produzione integrata regionali, nel processo di produzione e gestione della produzione primaria e dei relativi trasformati. Si tratta di un sistema di certificazione volontaria affidato a verifiche svolte da Organismi di controllo, sulla base dei piani di controllo regionali, redatti conformemente alle linee guida nazionali per la redazione dei piani di controllo della produzione integrata (LGNPC). Le linee guida nazionali di adesione, gestione e controllo per il 2018 sono consultabili in rete: <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17765>. Più in generale con riferimento ad una transizione, problematica, verso un modello di agricoltura integrata, A. FORTI, *Emissioni agricole climalteranti e regole di mitigazione*, in *Riv. dir. agr.*, 2019, I, 70, ss.

³² In attuazione dell'art. 20, del T.U. sul vino, dedicato ai prodotti vitivinicoli biologici, è stato emanato il decreto 8 maggio 2018, in *G.U.* n. 147 del 27 giugno 2018.

³³ Cfr., con riferimento alle peculiarità di tali vigneti, S. CARMIGNANI, *Viticultura e ambiente: la stirpe eroica e storica*, in questa *Riv.*, 2019, 2, 156, ss. L'A. mette in luce come la disciplina di tali vigneti appaia emblematica rispetto ai valori che il legislatore ha inteso porre alla base del T.U. sul vino per il ruolo che «tali impianti svolgono sotto il profilo ambientale, sotto il profilo paesaggistico, storico e culturale», *ivi*, 159.

Il decreto ministeriale elaborato in attuazione dell'art. 7 individua le caratteristiche dei vigneti eroici e dei vigneti storici e dei territori nei quali sono impiantati³⁴, ma non è specifico per quanto attiene alle modalità con le quali effettuare le tipologie di intervento destinate al ripristino, recupero e manutenzione di tali impianti. Le tecniche di conduzione del vigneto dovranno essere in linea con le pratiche di ciascun territorio (densità dell'impianto, forme di allevamento, sistemazioni idraulico-agrarie, uso di pali in legno), il ripristino dovrà essere effettuato con l'utilizzo di vitigni autoctoni utilizzati nella zona ed assicurare il rispetto dell'ambiente pedoclimatico in cui il vigneto è inserito. Si prevede, come corollario rispetto alle tecniche produttive, al fine di garantire la stabilità del terreno e prevenire il dissesto idrogeologico, il consolidamento delle strutture, con la realizzazione, di muretti a secco, ciglioni, inerbimento³⁵. Nel testo attualmente in discussione sono solo queste le caratteristiche delle «tecniche sostenibili» cui il legislatore faceva riferimento nell'art. 7 del T.U. ma, ferme restando tali indicazioni, non si esprime una preferenza rispetto ai metodi colturali con i quali realizzarle: agricoltura tradizionale, integrata, biologica.

Il legislatore italiano lega comunque la sostenibilità in materia agricola all'agricoltura biologica sia nell'ambito del progetto di legge nazionale già approvato alla Camera dei deputati l'11 dicembre 2018, con larghissima maggioranza ed ora in discussione al Senato³⁶ che nella recente disciplina delle

³⁴ Nello schema di decreto in discussione in Parlamento, sul quale la Commissione agricoltura ha dato il via libera alla fine di luglio 2019, rilevanti appaiono le definizioni di cui all'art. 2. Si definiscono eroici (comma 1) quei vigneti che: - ricadono in aree soggette a rischio idrogeologico; - sono situati in aree nelle quali le condizioni orografiche creano difficoltà alla coltivazione con l'utilizzo delle macchine; - sono ubicati in zone di particolare pregio paesaggistico e ambientale; - sono situati nelle piccole isole. Si definiscono storici (comma 2) quei vigneti la cui coltivazione risale ad una data, rinvenibile dalle particelle catastali, antecedente il 1960 ed è effettuata con l'impiego di pratiche e tecniche tradizionali utilizzate nel rispetto delle caratteristiche fisiche e climatiche locali. Nell'art. 3 si individuano i criteri per la delimitazione dei relativi territori. Il comma 1 statuisce che, fatte salve le aree già individuate dai piani paesaggistici regionali, i vigneti eroici devono possedere uno o più dei seguenti requisiti: pendenza del terreno superiore al 30 per cento; altitudine media superiore a 500 metri sopra il livello del mare, ad esclusione dei vigneti situati su un altopiano; sistemazione degli impianti su terrazze e gradoni; viticoltura delle piccole isole. Per il testo in esame si rinvia a <http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/38773.htm>.

³⁵ Ci riferiamo alle regole previste nell'art. 4 dello schema di decreto sopra citato nel quale si prevede anche la valorizzazione di produzioni riferibili alla «viticoltura eroica o storica» attraverso l'utilizzo di un marchio nazionale, che sarà successivamente definito e individuato.

³⁶ Il disegno di legge (AC 290-410-1314-1386), si compone di venti articoli e reca norme per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. Nell'ultima seduta del 19 marzo 2019, la Commissione permanente agricol-

mense biologiche. Il decreto 18 dicembre 2017 diretto a promuovere il consumo di prodotti biologici nell'ambito dei servizi di refezione scolastica, sottolinea, all'art. 1, l'importanza di «favorire una corretta informazione alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti, in età scolare, sui principi della sostenibilità dell'agricoltura biologica»³⁷. Il profilo preso in considerazione è essenzialmente quello della sostenibilità ambientale del sistema produttivo.

3. - Quale sostenibilità? Disciplinari e certificazioni volontarie.

Possiamo dire, limitando la nostra indagine al contesto italiano, che appena entrato in vigore il regolamento sul vino biologico, forse anche per la natura in qualche modo «compromissoria» dello stesso, si è sentita la necessità, non solo sul piano commerciale e dei «segni», di andare oltre. In maniera più timida ad esempio con la certificazione BIOLWINE di ICEA o in forma più estrema con Demeter e il biodinamico.

In entrambi i casi l'idea è quella di una certificazione più rigorosa rispetto a quella del regolamento dell'UE sul biologico, sia sul piano delle regole produttive che per quanto attiene alle pratiche di cantina, ma sostanzialmente sotto un profilo, in senso lato ambientale³⁸, cui si lega in qualche modo anche l'idea di un prodotto più salubre.

L'Istituto certificazione etica e ambientale (ICEA) ha avviato la revisione del proprio disciplinare privato BIOLWINE proprio a seguito della insoddisfazione del comparto enologico italiano per gli *standard* approvati con la normativa europea e ha individuato delle regole più severe

tura, in sede redigente, si apre a indicazioni e audizioni (A.S. n. 988 «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico»).

³⁷ Cfr. E. SIRSI, *Il diritto all'educazione del consumatore di alimenti*, in *Riv. dir. agr.*, 2011, I, 508.

³⁸ Sviluppa il tema del ruolo della sostenibilità ambientale nel comparto vitivinicolo lo scritto di F. VALENTE - E. CHIDO, *Sostenibilità ed eco-efficienza nel settore vitivinicolo*, in *Agriregionieuropa*, anno 10, dic. 2014, n. 39. Interessanti i 18 *midpoint* considerati dall'analisi alla base del lavoro: cambiamento climatico; impoverimento dell'ozono; acidificazione terrestre; eutrofizzazione d'acqua dolce; eutrofizzazione marina; tossicità per l'uomo; formazione di ossidanti fotochimici; formazione di particolato; eco-tossicità terrestre; eco-tossicità d'acqua dolce; eco-tossicità per le acque marine; radiazioni ionizzanti; occupazione terreni agricoli; occupazione del suolo urbano; trasformazione del territorio naturale; esaurimento dell'acqua; esaurimento delle risorse minerali; esaurimento carburante fossile.

essenzialmente per quanto attiene ai limiti relativi all'uso dei solfiti³⁹. La certificazione biodinamica di Demeter, anch'essa più restrittiva rispetto alla disciplina europea del biologico⁴⁰, ha anche l'ambizione, seguendo i principi di Rudolf Steiner, di promuovere una viticoltura che «contribuisce alla bellezza del paesaggio e alla qualità della vita dell'uomo»⁴¹. Si tratta tuttavia di una affermazione di principio cui non sono correlate regole specifiche al di là della convinzione che questo modo di fare agricoltura nel quale la crescita e lo sviluppo della vite dipende dalla combinazione rispettosa delle forze cosmiche e materiali, «espressione autentica unica e vera dell'individualità agricola», nell'ambito di «una visione goethenistica della natura nel rispetto dei ritmi del cosmo», sia di per sé rispettoso dei valori indicati⁴².

Merita accennare a due realtà che in qualche modo hanno attratto l'attenzione del giurista e che comunque in un certo senso «orbitano» nel panorama del biologico, che magari sperano di confondersi in una sorta di biologico *sounding* senza sopportare i costi della certificazione o che invece mirano a differenziarsi dal biologico per la diffidenza sulla serietà dei controlli o per gli scandali che talvolta hanno portato alla ribalta delle cronache questo modello produttivo⁴³: i vini naturali e i vini liberi.

Il termine *naturale* – com'è noto – è preso in considerazione dal legislatore europeo soltanto con riferimento alla etichettatura delle acque minerali, agli aromi e alle indicazioni nutrizionali e sulla salute⁴⁴ ma è un

³⁹ Per alcune informazioni relative ad ICEA si veda <https://icea.bio/?s=food>. Le linee guida per la produzione sono consultabili in rete: <https://www.icea.bio/wp-content/uploads/2017/01/2.-M0202-Regolamento-Tecnico-834-Ed03-Rev00-Certificazione-Biologica-EU-Europa-ICEA-Istituto-di-Certificazione-Etica-e-Ambientale.pdf>.

⁴⁰ <https://demeter.it/wp-content/uploads/2019/03/STANDARDS-VINIFICAZIONE-DEMETEER-IN-ITALIA-2017-2-.pdf>.

⁴¹ In questi termini il disciplinare citato a p. 3.

⁴² Sono ancora parole del disciplinare Demeter sopra citato, *passim*.

⁴³ A gettare discreditato su un intero comparto produttivo può bastare una trasmissione televisiva come *Report* che denunci un caso reale di frode nella produzione di grano biologico (v. il servizio «Bio illogico» nella puntata di lunedì 10 ottobre 2016). Le polemiche che ne sono scaturite, compresa la circostanza che il caso era stato segnalato proprio da operatori del biologico italiano, le difese di Esselunga e Coop che commercializzavano la pasta prodotta con la semola «incriminata», non sono riuscite a diradare le nubi su questo settore considerato di «agricoltura pulita», di grande interesse per il mercato e dunque certamente a rischio scandali e frodi.

⁴⁴ Nell'allegato al regolamento (CE) n. 1924/2006 con riferimento all'uso di «NATURALMENTE/NATURALE», è previsto che «Se un alimento soddisfa in natura le condizioni stabilite dal presente allegato per l'impiego di un'indicazione nutrizionale, il termine "naturalmente/naturale" può

aggettivo che sembra ben sposarsi con il vino evocando una produzione genuina, che utilizza metodi naturali, legati al territorio, senza alterazioni chimiche o forzature tecnologiche. Diversi i protocolli che in qualche modo si richiamano a questa «filosofia» produttiva, tra questi ricordiamo i «Vignaioli artigiani naturali»⁴⁵ e l'Associazione VinNatur⁴⁶. In questo caso più che di veri disciplinari si può parlare di «carte di intenti»⁴⁷, comunque tra di loro differenziate dal momento che, ad esempio, solo i primi parlano di vini ottenuti da uve da agricoltura biologica o biodinamica sia pur precisando «anche autocertificata»⁴⁸. I produttori, nel sottoscrivere i protocolli proposti, attestano la conformità del proprio operato alle regole indicate, non sempre espresse in forma precisa e rigorosa e il meccanismo dei controlli appare indeterminato o meramente eventuale⁴⁹. È comune l'impegno verso una riduzione dell'impiego dell'anidride solforosa e, al di là del simbolo dell'associazione di appartenenza che può essere apposto in etichetta, è consentita l'indicazione del quantitativo di anidride solforosa totale al momento dell'imbottigliamento espressa in mg/litro⁵⁰.

Una curiosa tipologia di vini naturali è quella dei «vini naturali da Messa» disciplinata nel diritto canonico dal Can. 924 - § 3 secondo il

essere inserito all'inizio dell'indicazione». Sul punto L. COSTANTINO, *L'utilizzo del termine naturale nell'etichettatura dei prodotti alimentari*, in *Riv. dir. al.*, 2014, 3, 11.

⁴⁵ Cfr. vignaioliartigianinaturali.it.

⁴⁶ Cfr. D. SERENI, *I vini naturali spiegati a mia madre*, in <https://www.vice.com/it/article/ywkm57/vini-naturali-cosa-sono>, 8 luglio 2014, che ripercorre le origini del movimento dei vignaioli naturali dei quali si contano numerose organizzazioni, tra le altre, oltre a quelle ricordate nel testo: Vini Veri, ViTe, Renaissance des Appellations francese e italiana, AVN, Vins Sains.

⁴⁷ Questo è del resto il termine «tecnico» utilizzato dai Vignaioli artigiani naturali i quali, del resto, si qualificano «Associazione culturale senza fini di lucro» <http://vignaioliartigianinaturali.it/carta-di-intenti/>.

⁴⁸ <https://www.vinnatur.org/perche/statuto/>.

⁴⁹ Alcune frasi, tratte dai protocolli in questione, testimoniano, anche nel linguaggio, la natura di tali pratiche «senza trattamenti fisici brutali e invasivi», «esenti da ogni tipo di pesticida», «i firmatari accettano implicitamente la possibilità che i loro vini vengano sottoposti ad analisi per determinare il livello di SO₂ totale ed eventuali residui di fitofarmaci», «i vignaioli che non intendono, o non possono, sottoscrivere gli impegni e rispettare le norme contenute in questo disciplinare, non potranno essere soci. Essere produttori di vino naturale VinNatur è una scelta non un obbligo».

⁵⁰ Il riferimento al riguardo è contenuto nel parere dell'Ispettorato repressioni e frodi, risultante dalla lettera del 31 marzo 2013, in risposta ad una richiesta del Consorzio «Vini veri», nel quale si ritiene che «possano essere utilizzate le seguenti diciture purché siano posizionate consecutivamente, e senza alcuna interruzione: “contiene...mg/l di solfiti totali”, “senza aggiunta di altre sostanze ammesse per uso enologico” oppure “dall'uva alla bottiglia senza aggiunta di altre sostanze ammesse per uso enologico” a condizione che nessun'altra sostanza per uso

quale «Il vino deve essere naturale, del frutto della vite e non alterato»⁵¹. Nella etichettatura di tali vini in commercio compare la dicitura «naturale e genuino senza aggiunta di sostanze estranee» e il numero di protocollo che le diocesi di riferimento rilasciano nell'autorizzazione alla preparazione, verificata a campione la provenienza delle uve da parte di un vicario foraneo⁵².

Dalla volontà di preservare l'individualità del vino dall'omologazione della chimica nasce anche il progetto «vino libero» che fa capo all'omonima Associazione legata ad un'idea di Oscar Farinetti.

La vicenda è interessante perché la fascetta e/o gli «stickers» «vino libero», senza ulteriori specificazioni, annessi alle bottiglie prodotte dalle aziende vinicole che aderiscono all'Associazione, distribuite da Fontanafredda e vendute da Eataly è stata considerata ingannevole per il consumatore.

Secondo l'AGCOM, la mancanza di chiarezza sull'etichetta dei vini potrebbe indurre una percezione erronea nel consumatore portato a ritenere che i vini siano totalmente privi di pesticidi e solfiti e dunque costituire una pratica commerciale scorretta e omissiva e una concorrenza sleale nei confronti dei produttori di vini biologici e senza solfiti⁵³. L'AGCOM, oltre a irrogare sanzioni amministrative pecuniarie

enologico, espressamente ammessa, diversa dall'anidride solforosa, dal bisolfito di potassio, dal metabisolfito di potassio, sia stata aggiunta o residui nel vino etichettato con tale dicitura». Lo stesso Ispettorato repressioni e frodi era intervenuto, nell'Enoteca Bulzoni di Roma, imponendo al titolare di ritirare dal commercio le bottiglie etichettate come «vino naturale» considerando tale dizione non corretta. La dizione «vino naturale» secondo il Ministero «non esiste e non ha, quindi, nessuna corrispondenza nelle denominazioni ammesse, e perciò non è verificabile. Una simile denominazione non esiste nei regolamenti che disciplinano la commercializzazione del vino in Italia e in Unione europea. Ogni denominazione è regolamentata da una serie di regole e di disciplinari che hanno l'obiettivo di garantire il consumatore e il produttore»: cfr. il *Fatto Quotidiano*, 9 luglio 2012, <https://www.ilfattoquotidiano.it/2012/07/09/il-vino-naturale-per-il-ministero-non-esiste/288099/>. Merita ricordare del resto come siano state considerate in contrasto con l'art. 36, § 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, le diciture «Grezzo naturale» e «il Naturale» relative ad alcune etichettature di oli extravergini di oliva: in questi termini l'accertamento n. 0014618 del 12 giugno 2018.

⁵¹ Letteralmente «*Vinum debet esse naturale ex gemine vitis et non corruptum*». Il «*Redemptionis Sacramentum*» (capitolo III, paragrafo 50) precisa le caratteristiche che tale vino deve avere: «*Il vino utilizzato nella celebrazione del santo sacrificio eucaristico deve essere naturale, del frutto della vite, genuino, non alterato, né commisto a sostanze estranee. Nella stessa celebrazione della Messa va mescolata ad esso una modica quantità di acqua. Con la massima cura si badi che il vino destinato all'Eucaristia sia conservato in perfetto stato e non diventi aceto. È assolutamente vietato usare del vino, sulla cui genuinità e provenienza ci sia dubbio (...)*».

⁵² Cfr., ad esempio, le etichette vini Martinez «Santa Messa» <http://www.vinimessa.com/>.

⁵³ L'AGCOM interviene a seguito di un esposto del Codacons del 2014 in base al quale «la di-

sia all'Associazione vino libero che a Eataly Distribuzione s.r.l. e alla società E. di Mirafiore & Fontanafredda s.r.l., impone l'integrazione degli adesivi presenti sulle bottiglie con la dicitura «libero da concimi di sintesi, libero da erbicidi, libero da almeno il 40 per cento dei solfiti rispetto al limite previsto per legge»⁵⁴.

Ma il tema della sostenibilità va sicuramente oltre il profilo ambientale valorizzato dal biologico e dai disciplinari appena considerati ed è significativo constatare come, ancora una volta, proprio negli stessi anni nei quali la regolamentazione del biologico si estende al settore del vino ci si interroghi su nuove forme di programmi e certificazioni che poi porteranno ad una «comunicazione» in etichetta che promuovono ulteriori e diversi aspetti legati alla sostenibilità della produzione.

Il punto di partenza di questa idea di perseguire, attraverso protocolli di buone pratiche, un percorso di sostenibilità nella filiera del vino si fa risalire alla Carta di Montepulciano presentata nel 2011 a Montepulciano su iniziativa dell'azienda agricola Salcheto di Michele Manelli con lo scopo di arrivare ad una gestione «*carbon free*» del comparto produttivo⁵⁵.

Il percorso va avanti e nel 2013 su impulso di Attilio Scienza, Michele Manelli e Marco Sabellico e con il sostegno di Gambero Rosso Holding e Unione Italiana Vini, nasce il Forum per la sostenibilità ambientale del vino «nell'intento di promuovere la sostenibilità ambientale del vino quale elemento essenziale dell'eccellenza

citura “vino libero” in mancanza di ulteriori specificazioni lascerebbe erroneamente intendere ai consumatori che i vini promossi in vendita che si fregiano del marchio “vino libero” siano totalmente liberi da concimi chimici, erbicidi e solfiti, potendoli indurre in errore»: in questi termini E. CRISTIANI, *Modelli di agricoltura «sostenibile»*, cit., 140.

⁵⁴ Si rinvia al provvedimento PS10308 - EATALY-VINO LIBERO Provvedimento n. 25980, in *Bollettino* n. 15/2016 del 9 maggio 2016, 107 ss. per una dettagliata disamina delle ragioni di tutte le parti in causa. Interessante in particolare la circostanza che la presenza in etichetta della dicitura «contiene solfiti» non sia ritenuta «idonea a neutralizzare l'effetto decettivo realizzato dall'impatto comunicativo del *claim* “Vino libero”, pubblicizzato con un autonomo sticker», anche in considerazione dello specifico e ben maggiore rilievo grafico dello stesso.

⁵⁵ Si parte dall'idea che la *carbon footprint* rappresenti un indicatore importante della sostenibilità ambientale del vino e si individua un indice numerico (2,02 Kg per 750 ml confezionati in vetro) che rappresenterà il valore dell'impatto ambientale collegato alla produzione della bottiglia di vino, sia in termini di emissioni di gas serra che nella gestione delle risorse energetiche. Viene di conseguenza elaborato un vero e proprio decalogo di produzione. Attualmente la Società agricola Salcheto di Montepulciano, della quale Michele Mannelli è Presidente, redige un «bilancio di sostenibilità» che ha come indicatori di riferimento oltre alla *carbon footprint* anche la *water footprint* e la tutela della biodiversità ed è certificata Equalitas (v. *infra*). Cfr: <https://www.salcheto.it/it>.

qualitativa e della competitività delle produzioni italiane sui mercati, sul presupposto che la definizione di un sistema di approccio unico, condiviso e comparabile sia essenziale per lo sviluppo di una economia del miglioramento sociale, economico ed ambientale»⁵⁶. Nell'ambito del «Primo rapporto sulla sostenibilità del vino», scaturito dal Forum, si elabora una tabella che analizza ben quindici programmi che, in modo diverso, mettono in luce il tema della sostenibilità nella produzione del vino⁵⁷. Nella presentazione del rapporto si afferma la volontà di perseguire «una visione ampia del concetto di sviluppo sostenibile quale integrazione armoniosa di istanze sociali, economiche ed ambientali» ma si precisa come l'assemblea costituente del Forum, nella sua prima fase di lavoro, si focalizzi sulle tematiche ambientali, «rappresentando queste ultime l'ambito in maggiore fermento e forse più bisognoso di attenzioni»⁵⁸. Tra i molti disciplinari del settore che attualmente si richiamano alla sostenibilità merita a mio parere soffermarsi sul Progetto VIVA e su Equalitas per motivi diversi, l'uno ha infatti una sorta di legittimazione istituzionale, di matrice «ministeriale», l'altro dal basso e nei fatti perché fa capo ad una s.r.l. che rappresenta le imprese vitivinicole ma entrambi mirano ad una sostenibilità a «tutto tondo»: l'idea di fondo è infatti quella di un approccio integrato che coniughi il profilo ambientale con quello economico e sociale⁵⁹. Del resto non si può non ricordare che su questa linea si muove l'organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) che già nel 2004 ha dato la prima definizione di viticoltura sostenibile,

⁵⁶ In questi termini: www.vinosostenibile.org.

⁵⁷ Si tratta di «programmi» di varia origine e struttura che fanno capo ad aziende vitivinicole, ad università e persino al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM). Come vedremo i sistemi di certificazione volontaria che si richiamano alla sostenibilità sono oggi parzialmente diversi ma appare significativo mostrare la sensibilità e l'interesse del comparto vitivinicolo che, già nel 2014, nel rapporto elaborato in vista di Expo 2015, presentava un panorama così ampio e articolato. Cfr. S. ROLANDI - A. SABA, *Voluntary certification systems in the EU wine sector: How to recognise quality and be safe from confusion*, *BIO Web of Conferences*, 2015, 5.

⁵⁸ Per una analisi delle caratteristiche di tali programmi e degli indicatori presi in considerazione: cfr. F. MENCARELLI - L. DE PROPRI, *Mappa dei modelli di produzione sostenibile: gli indicatori della sostenibilità del vino*, nell'ambito del Primo rapporto sulla sostenibilità del vino (Roma 25 ottobre 2014), 40, <http://www.vinosostenibile.org/wp-content/uploads/2014/10/Primo-Rapporto-Sostenibilita-del-Vino-Ottobre-2014.pdf>.

⁵⁹ Cfr. C. CORBO - L. LAMASTRA - E. CAPRI, *From Environmental to Sustainability Programs: A Review of Sustainability Initiatives in the Italian Wine Sector*, in *Sustainability*, 2014, 6, 2136, <http://wineobserva->

intesa proprio come «approccio globale alla scala dei sistemi di produzione e di lavorazione delle uve, associando contemporaneamente la sostenibilità economica delle strutture e dei territori, la produzione di prodotti di qualità, considerando i requisiti specifici della viticoltura sostenibile, dei rischi legati all'ambiente, la sicurezza dei prodotti e la salute dei consumatori e la valorizzazione degli aspetti patrimoniali, storici, culturali, ecologici e paesaggistici»⁶⁰.

Il progetto VIVA⁶¹ – Valutazione dell'impatto della vitivinicoltura sull'ambiente –, che mira a migliorare le prestazioni di sostenibilità della filiera vitivinicola attraverso l'analisi di quattro indicatori aria, acqua, territorio, vigneto⁶², prevede la possibilità di effettuare l'analisi dell'azienda nel suo complesso (disciplinare di organizzazione) o invece l'analisi del pro-

torysustainability.eu/files/sustainability-06-02133_Articolo_CorboLamastra_Capri.pdf V. anche F. MARANGON, *La sostenibilità della filiera vino*, in *Sostenibilità ambientale, sociale ed economica della filiera vitivinicola*, Atti del Seminario svoltosi a Roma il 17 gennaio 2013, INEA, 2013, 21. L'A. afferma chiaramente come «La sostenibilità della vitivinicoltura fa riferimento dunque a un concetto ampio, che include molte dimensioni. Sostenibile è più esteso di integrato, di biologico ed anche di biodinamico, tutte espressioni che possono in buona parte confluire nel paradigma della sostenibilità, ma che in parti più o meno estese possono stare al di fuori di esso, soprattutto se si guarda alle dimensioni sociali e, in certi casi, economiche». Sul concetto di sviluppo sostenibile, legato all'agricoltura e sui rapporti tra la produzione agricola eco-sostenibile e le politiche di qualità e di sicurezza della produzione cfr: S. CARMIGNANI, *Agricoltura e ambiente. Le reciproche implicazioni*, Torino, 2012, in part. 80 e 200 ss.; con specifico riferimento ai rapporti tra «comunicazione» e sviluppo sostenibile S. BOLOGNINI, *La disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato alimentare europeo*, Torino, 2012, cap. IV. Si chiede se sia «realmente in atto un fenomeno di ecologizzazione dei vari settori del diritto, indirizzato a garantire uno sviluppo sostenibile», F. BRUNO, *Il diritto alimentare nel contesto globale: USA e UE a confronto*, Milano, 2017, 368. Più in generale, senza pretesa di esaustività, *ex multis*, cfr.: V. PEPE, *Lo sviluppo sostenibile. Tra governo dell'economia e profili costituzionale*, Piacenza, 2002; ID *Lo sviluppo sostenibile tra diritto internazionale e diritto interno*, in *Riv. giur. amb.*, 2002, 209; ID., *La sostenibilità come valore*, in *Dir. agr.*, 2006, 151 ss.; A. LANZA, *Lo sviluppo sostenibile*, Bologna, 2006; F. FRANCONI, *Sviluppo sostenibile e principi di diritto internazionale dell'ambiente*, in P. FOIS (a cura di), *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale e europeo dell'ambiente*, Napoli, 2007, 43; S. MANSERVISI, *Il principio dello sviluppo sostenibile: da Rio+20 al diritto dell'Unione europea ed il suo fondamentale ruolo nel diritto agrario*, in G. SGARBANTI - P. BORGHI - A. GERMANÒ (a cura di), *Il divenire del diritto agrario italiano ed europeo tra sviluppi tecnologici e sostenibilità*, Milano, 2014, 175 ss.; F. SPAGNUOLO - E. CRISTIANI - E. ROSSI, *Sostenibilità e sviluppo sostenibile. Il quadro normativo internazionale, comunitario e nazionale*, in *Diritto alla pace per un mondo sostenibile*, cap. 2, 2014 https://www.researchgate.net/publication/290429922_Sostenibilita_e_sviluppo_sostenibile_Il_quadro_normativo_internazionale_comunitario_e_nazionale.

⁶⁰ È innegabile che un punto di riferimento in materia siano divenute le linee guida elaborate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) a partire dal 2008, <http://www.oiv.int/it/norme-e-documenti-tecnici/codici-di-buone-pratiche/guida-oiv-per-una-vitivinicoltura-sostenibile>. In tema C. LAZZARIN - S. CESCQUI, *Modelli di sostenibilità nelle aziende vitivinicole*, in *Vite&vino*, 2018, 3, 29.

⁶¹ Cfr. P. RAWAGLIA - F. VALENTINO, *VIVA-La sostenibilità nella Vitivinicoltura in Italia*, in *Agriregionieuropa*, anno 11, giugno 2015, n. 41: <https://agiregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/41/viva-la-sostenibilita-nella-vitivinicoltura-italia>.

⁶² Per la verifica di questi indicatori i disciplinari si richiamano ad alcuni *standard* internazionali, in particolare l'indicatore «aria» fa riferimento alle UNI EN ISO/TS 14067 per l'applicazione

dotto (disciplinare di prodotto). Entrambi i disciplinari sono composti di quattro parti che fanno riferimento ai quattro indicatori evidenziati. Vi sono inoltre alcuni allegati che attengono alle regole di verifica e controllo e contengono le linee guida per l'etichettatura dei prodotti oggetto di analisi e per la comunicazione dei risultati. Focalizziamo la nostra analisi sull'indicatore «territorio» che è senza dubbio quello più interessante ai nostri fini perché in esso confluiscono profili di sostenibilità ulteriori rispetto alle esigenze di tutela ambientale e l'azienda è considerata conforme a tale indicatore solo se le sue attività soddisfano tutti i requisiti previsti dal disciplinare⁶³. L'indicatore territorio si articola in tre sottoindicatori: «paesaggio e biodiversità»⁶⁴, «società e cultura», «economia ed etica». Negli indicatori «società e cultura» ed «economia ed etica» sono compresi tutti gli elementi che legano l'attività aziendale ai produttori e lavoratori locali e appaiono diretti allo sviluppo del territorio nel quale l'azienda è inserita, anche sotto il profilo culturale. In essi emergono requisiti legati all'etica aziendale che spaziano dalle modalità di reclutamento dei lavoratori, alle condizioni di lavoro, anche dei c.d. «stagionali», sia sotto il profilo dell'analisi dei rischi per la sicurezza che per quanto attiene alle condizioni di salute.

della *carbon footprint* di prodotto e alle UNI EN ISO 14064.1 per quanto riguarda l'Inventario delle emissioni di gas ad effetto serra; l'indicatore «acqua» si fonda sulle regole del *Water Footprint Network*; l'indicatore «vigneto» è stato elaborato sulla base della direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei fitofarmaci e delle linee guida indicate dall'OIV definite dalla guida CST 1-2008; l'indicatore «territorio» prende come riferimento le linee guida *Sustainability Reporting Guidelines GRI G 3.1*. I disciplinari sono stati recentemente aggiornati e sono in vigore dal giugno 2019 (VIVA 2.1) l'elenco dei prodotti, consultabile sul sito, attesta dunque la conformità dei prodotti alle norme precedenti (VIVA 2) in vigore da settembre 2016 a giugno 2019 cfr. <http://www.viticolturasostenibile.org/News.aspx?news=444>.

⁶³ Nell'etichetta VIVA *Sustainable Wine*, che viene rilasciata alle aziende a conclusione della procedura è inserito un QR code che consente ai consumatori di conoscere in dettaglio le informazioni relative alle prestazioni di sostenibilità del vino con riferimento ad ognuno dei quattro indicatori. Nell'etichetta virtuale con riferimento all'indicatore «territorio-impatto socio-economico» si legge: «L'indicatore TERRITORIO, valuta le conseguenze delle attività aziendali sul territorio inteso sia come ambiente i cui valori da difendere sono la biodiversità, la tutela e la valorizzazione del paesaggio, sia come comunità umana, sulla quale vengono verificate le conseguenze sociali ed economiche su lavoratori, comunità locale, produttori e consumatori. L'indicatore mostra se l'azienda ha soddisfatto i requisiti socio-economici definiti dal progetto». Le prime etichette di questo tipo sono state presentate al Vinitaly 2014 <https://www.minambiente.it/comunicati/arriva-viva-sustainable-wine-letichetta-del-ministero-dellambiente-il-vino-sostenibile>.

⁶⁴ Sono inclusi in questa sezione «tutti i requisiti che identificano le attività aziendali finalizzate alla tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, del paesaggio inteso come il complesso di elementi, naturali e non, caratteristici di una determinata zona».

È interessante, ancora una volta ricordare la tempistica del progetto: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in collaborazione con Agroinnova, Centro di competenza per l'innovazione in campo agro-ambientale dell'Università di Torino e Opera, Centro di ricerca per l'agricoltura sostenibile dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, e insieme a nove aziende vitivinicole⁶⁵ ha avviato nel 2011 la fase pilota del protocollo VIVA, alla vigilia dell'emanazione del regolamento UE sul biologico⁶⁶. Dal giugno 2014, a conclusione della fase di sperimentazione culminata nella realizzazione dei disciplinari, il progetto è stato aperto a tutte le aziende vinicole e vitivinicole italiane interessate alla certificazione volontaria ed il numero delle aziende che aderiscono alle linee guida e si sottopongono al sistema di verifica e ai controlli è in significativa crescita⁶⁷.

«Equalitas» s.r.l. nasce nel 2015, come abbiamo detto, generata dal basso perché fa capo alla filiera dei produttori controllata con il 51 per cento da Federdoc e nella quale hanno una partecipazione minoritaria Gambero Rosso, CSQA e Valoritalia, «con lo scopo di aggregare le imprese del settore vitivinicolo in una visione omogenea della sostenibilità, da codificare in un unico *standard* che venga certificato da un soggetto terzo e riconosciuto dai *buyer* internazionali»⁶⁸. Equalitas mira ad uno *standard* «in grado di garantire un approccio alla sostenibilità laico ed integrato nelle sue dimensioni economiche, sociali e ambientali»⁶⁹. Molteplici di conseguenza gli indicatori di riferimento dai più noti quali *carbon* e *water footprint*, agli indicatori di biodiversità declinati in base alle più avanzate esperienze disponibili, dalle *best practice*

⁶⁵ Le nove aziende dovevano rappresentare realtà aziendali diverse sia sotto il profilo geografico che per la tipologia produttiva, si trattava di: Elli Gancia & Co., Masi Agricola, Marchesi Antinori, Michele Chiarlo, Mastroberardino, Castello Monte Vibiano Vecchio, Planeta, Tasca D'Almerita, Venica&Venica. In questo senso P. RAVAGLIA - F. VALENTINO, *op. cit.*

⁶⁶ I disciplinari sono già arrivati alla terza stesura nell'ottica non solo di aggiornamento ma anche di semplificazione per una soluzione delle problematiche emerse sul piano operativo; cfr. L. LAMASTRA - G. LUZZANI, *I disciplinari VIVA: le novità apportate con l'aggiornamento 2.1*, marzo 2019, <http://www.viticolturasostenibile.org/DocumentiUtili.aspx>.

⁶⁷ Attualmente sono settantatré le aziende che hanno aderito al progetto, l'elenco è consultabile in rete <http://www.viticolturasostenibile.org/Aziende.aspx>.

⁶⁸ In questi termini l'intervista a *Repubblica* del 6 febbraio 2019 del direttore di Equalitas S. Fanucci <https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2019/02/06/dallambiente-al-lavoro-buono-la-sostenibilita-in-un-certificatoFirenze08.html?ref=search>.

⁶⁹ Emblematico sotto tale aspetto il logo, moderno ed efficace, che evidenzia plasticamente le tre E del progetto: environmental, ethical, economical <https://www.equalitas.it/>.

di lavorazione nella conduzione del vigneto così come in cantina fino al *packaging* dell'imbottigliamento, dal rispetto di criteri di responsabilità sociale verso tutti gli *stakeholders*, tra cui i lavoratori, alle buone pratiche di conduzione economica e di comunicazione⁷⁰.

Il disciplinare prevede la certificazione di tre dimensioni produttive: l'impresa (*standard* di organizzazione), il prodotto finito (*standard* di prodotto), il territorio (*standard* di territorio); l'idea è quella di una certificazione di filiera, cui si possa accedere con gradualità, per *step* successivi, ma coinvolgendo agricoltori, trasformatori, imbottiglieri e persino consorzi di tutela nel nuovo sistema di gestione.

Sia il progetto VIVA che i protocolli Equalitas si caratterizzano per essere degli *standard* volontari di certificazione, collegati a specifici indicatori diretti a misurare la sostenibilità economica, sociale e ambientale del processo produttivo e/o del prodotto. Secondo un *iter* sostanzialmente comune, pur con alcune peculiarità proprie dei diversi programmi, è l'azienda a valutare *in primis* le caratteristiche del proprio processo produttivo, pianificando, in un'ottica di miglioramento continuo, le attività necessarie per conformarsi agli *standard* prescelti. Spetta ad organismi esterni verificare e monitorare nel tempo il percorso virtuoso intrapreso al fine del rilascio della certificazione che può comparire in etichetta⁷¹. La sostenibilità sarà la sfida che dovremmo vincere nell'immediato futuro: si tratta infatti di un profilo ormai al centro dell'attenzione del consumatore, anche nei paesi privilegiati di esportazione dei nostri prodotti di punta, tra i quali il vino⁷².

⁷⁰ V. ampiamente la descrizione analitica dei singoli «pilastri» nel sito <https://www.equalitas.it/sostenibilita>.

⁷¹ Com'è noto la base normativa di riferimento è data dal capo V del regolamento (UE) n. 1169/2011 che disciplina l'utilizzo di informazioni volontarie sull'etichettatura dei prodotti alimentari. Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria soddisfano i seguenti requisiti: a) non inducono in errore il consumatore, come descritto all'art. 7; b) non sono ambigue né confuse per il consumatore; c) sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti. M. GIUFFRIDA, *Pratiche leali di informazione ed informazioni volontarie*, in *Riv. dir. agr.*, 2012, I, 79; A. DI LAURO, *La comunicazione e la disciplina della pubblicità dei prodotti alimentari*, in *Trattato di diritto agrario*, diretto da L. Costato, A. Germanò e E. Rook Basile, Torino, 2011, 547 ss.; EAD, *Nuove regole per le informazioni sui prodotti alimentari e nuovi analfabetismi. La costruzione di una «responsabilità del consumatore»*, in *Riv. dir. alim.*, 2012, 2, 1 ss. Più in generale S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, Milano, 2018, 240.

⁷² Si veda, al riguardo l'anteprima del Rapporto COOP sui consumi e stili di vita degli Italiani di oggi, presentato l'11 settembre 2019 in cui l'ecosostenibilità del prodotto «vince» sulle altre caratteristiche e da cui emerge, da un lato, il fatto che avere un *brand* legato alla sostenibilità sia in questo momento riconosciuto dai consumatori italiani come un importante valore aggiunto, dall'altro, come la sostenibilità sia una componente fondamentale dell'Wa reputazione d'impresa (<https://www.italiani.coop/?s=rapporto-coop-2019-anteprima-digitale>).

Questa sfida potrà essere vinta se nelle imprese farà breccia la convinzione che sostenibilità è scienza, innovazione⁷³, la tecnologia sembra infatti in grado di ridurre l'impatto delle coltivazioni sull'ambiente garantendo allo stesso tempo l'efficienza produttiva dell'azienda e la competitività dei suoi prodotti sui mercati⁷⁴.

Il ruolo del legislatore, soprattutto a livello europeo, potrebbe essere determinante se venissero codificati e unificati questi *standard* di sostenibilità produttiva, economica e sociale, nell'ambito dei sistemi di qualità, attraverso principi e regole di gestione misurabili e accreditate⁷⁵. In Italia ci si era mossi in questo senso, dal settembre 2017, con la costituzione di un gruppo di lavoro, istituito con decreto interministeriale del Ministro dell'ambiente e del Ministro delle politiche agricole diretto ad armonizzare e integrare i due *standard* pubblici, già strutturati e operativi nel settore vitivinicolo ovvero lo *standard* di qualità nazionale sulla produzione integrata (SQNPI) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo e lo *standard* di certificazione della sostenibilità VIVA promosso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare⁷⁶. Attualmente sembra affermarsi una precisa volontà politica di addivenire alla identificazione di un unico *standard*

⁷³ Sembra esserne consapevole ASSOENOLOGI che ha dedicato ad essa il suo Convegno nazionale a Firenze ove, dal 17 al 20 novembre 2017, si è trattato il tema «La scienza della sostenibilità del vino». A. JANNARELLI, *Cibo e diritti. Per un'agricoltura sostenibile*, Torino, 2015, 53, parla di agricoltura sostenibile «necessariamente plurale in quanto l'attività produttiva viene di volta in volta collocata nelle concrete coordinate socio-culturali ed ambientali in cui si svolge», come alternativa all'agricoltura industrializzata che invece «tende ad uniformare le pratiche agricole ad un modello unico», ma sottolineando che non si deve per questo rinunciare al progresso scientifico. Potrebbe apparire scontato ma non lo è se il marketing parla persino di «vigneti magici»: in questi termini Oscar Farinetti in *Intervista barricata*, suppl. *Sette del Corriere della sera*, 25 agosto 2017.

⁷⁴ Cfr. G. STRAMBI, *L'innovazione nel settore agricolo europeo. Le colture «fuori terra» come un altro modo sostenibile di fare agricoltura?*, in *Riv. dir. agr.*, 2016, I, 380 ss. Merita ricordare come già nell'ambito della comunicazione della Commissione del 2012 [COM (2012) 60 final] concernente «L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa» vi fossero alcuni riferimenti interessanti anche all'agricoltura. La bioeconomia, si precisa nel documento, comprende i settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, della produzione alimentare, in tali settori l'UE deve riuscire a «produrre di più con meno», attraverso un uso efficiente delle risorse e privilegiando lo sviluppo di sistemi di produzione *sostenibili* a ridotta emissione di gas a effetto serra, che si adattino agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, quali siccità e alluvioni, e li attenuino.

⁷⁵ Offre una panoramica di tali certificazioni a livello internazionale A. ZEZZA, *Le certificazioni di sostenibilità nell'economia globale*, in *Agriregionieuropa*, anno 11, giu. 2015, n. 41.

⁷⁶ Si tratta del decreto ministeriale 4318, prot. 13 ottobre 2017.

di gestione sostenibile del settore vitivinicolo che possa essere utilizzato come denominatore comune dai programmi privati esistenti⁷⁷.

Si tratta di una sfida importante perché il settore vitivinicolo, considerato ancora un settore con ampie potenzialità di sviluppo, per mezzo di scelte strategiche chiare cui conseguano norme dettagliate e certe, può contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea in termini di sostenibilità e può essere investito della responsabilità di fare da volano, anche su questo terreno, rispetto ad altri comparti produttivi.

⁷⁷ Nell'ambito della Milano wine week si è svolto, il 10 ottobre 2019, l'incontro dedicato a «Sustainable wine: going global» durante il quale il capodipartimento del MIPAAF, Giuseppe Blasi, come si legge nel relativo comunicato stampa, ha dichiarato che «occorrono regole comuni e armonizzate che salvaguardino tutti, dunque sia le imprese che si impegnano responsabilmente in questo senso, sia i consumatori. Non a caso, prendendo come modelli di riferimento tre macrosistemi virtuosi quali Equalitas, il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) e il modello VIVA, stiamo lavorando a livello ministeriale ad uno *standard* nazionale unico sul vino che coprirà tutto il ciclo produttivo, dalle operazioni colturali in vigna alla commercializzazione». Il raggiungimento di tale accordo tecnico, che dovrà ovviamente essere condiviso con tutti gli attori della filiera e con le istituzioni, anche a livello locale, viene considerato «un grande valore aggiunto per il Sistema Paese e un traguardo importante perché attraverso il vino daremo concretezza al concetto di sostenibilità, che rappresenterà il *target* di riferimento anche per altre filiere produttive dell'agroalimentare» (https://www.equalitas.it/wp/wp-content/uploads/2019/10/EQUALITAS_comunicatostampa-1.pdf). Cfr. G. DELL'OREFICE, *I vini nazionali alla ricerca di uno standard comune per la sostenibilità*, in *Il sole 24 ore*, 9 aprile 2019, <https://www.ilsole24ore.com/art/i-vini-nazionali-ricerca-uno-standard-comune-la-sostenibilita-ABqUGhmB>. Sul punto già E. CAPRI - F. VALENTINO, *Sviluppi per un unico standard di gestione sostenibile del settore vitivinicolo in Italia*, relazione al Convegno sulla «Sostenibilità in viticoltura», Siena 4 novembre 2017.

Usi civici *alias* domini collettivi: la storia si è fatta e continua a farsi diritto*

L'argomento degli usi civici, altrimenti (ora) detti domini collettivi, ha in sé qualcosa di intrigante, perché conferma che è la «storia» che si fa «diritto». Se la legge n. 168/2017 riconosce che le «norme» che le comunità titolari di domini collettivi si sono date per disciplinare l'uso dei propri beni comuni costituiscono «ordinamenti giuridici primari» – e, quindi, dà conferma che il *diritto* non è solo quello dello Stato – è la storia degli usi civici che consente di rilevare come il diritto *alternativo* rappresentato dall'autonormazione di «comunità originarie» si sia formato nel tempo e come oggi esso rappresenti «il punto di una lunga linea che nasce ieri, tocca l'oggi e prosegue spedita verso il domani» (P. Grossi). Più precisamente, il *fatto* della necessitata sopravvivenza delle comunità che, nell'anno Mille o giù di lì, apprendevano e coltivavano disabitati territori soprattutto montani, dette luogo ad una *storia* di godimento indivisibile e inalienabile di detti terreni che garantivano, appunto, con la loro estensione e la loro intatta trasmissione alle generazioni future, che «*cives ne fame pereantur*». E questa storia si tradusse, attraverso «statuti», «*laudi*», «*fabule*», nel *diritto* parademaniale dell'indivisibilità, inalienabilità, inusucapibilità e imprescrittibilità che ha sempre disciplinato e che ancora oggi disciplina i domini collettivi. Siffatto *diritto*, però, per la *storia* del duraturo rapporto di solidarietà intergenerazionale intercorrente fra i membri attuali e successivi di tali comunità, oggi in cui il fatto della sopravvivenza fondamentale è venuto meno, risulta im-

* Il presente scritto è frutto della rielaborazione, con l'aggiunta di note, della relazione tenuta al Convegno *Modernità degli usi civici* organizzato in Urbino, nei giorni 3-4 maggio 2019, dal Dipartimento di giurisprudenza della locale Università. Il Convegno si è svolto nel Palazzo Passionei, nella sala nominata «Tartaruga» perché in alto, lungo la parete è ripetuto più volte «*Maneat domus donec formica aequor bibat et lenta testudo perambulet orbem*». Io ho pensato che lo scritto potesse essere di buon augurio per gli usi civici/domini collettivi, essendo sufficiente scrivere al plurale il verbo «*maneat*» e sostituire «*domus*» con «domini collettivi»: in tal modo si avrebbe una scritta beneaugurante del seguente tenore: «si conservino i domini collettivi finché la formica beve il mare e la lenta tartaruga fa il giro del mondo».

pregnato dal *fatto* della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale dei beni comuni, sicché si caratterizza per essere un diritto che garantisce il paesaggio e l'ambiente.

The question of «usi civici», otherwise (now) called collective domains, has something intriguing in itself, because it confirms that it is «history» that becomes «law». If Law no. 168/2017 recognizes that the «norms» that the communities holding collective domains have adopted to regulate the use of their common goods constitute «primary legal systems» – and, therefore, confirms that the law is not only that of the State – it is the history of «usi civici» that allows us to note how the alternative law represented by the self-regulation of «original communities» has been formed over time and how today it represents «the culmination of a long line that was initiated yesterday, touching on the present and continuing towards the future» (P. Grossi). More precisely, the circumstance of the necessary survival of the communities that, in the year One Thousand or so, acquired and cultivated uninhabited territories, especially in the mountains, gave rise to a history of indivisible and inalienable enjoyment of these lands that guaranteed, precisely, by their extension and their intact transmission to future generations, that the «cives ne fame pereantur». And this history was translated, through «statutes», «laudi», «fabulae», into a right characterized by the presence of the requirements proper to the state owned land, i.e. indivisibility, inalienability, non-adverse possession and imprescriptibility that has always governed and that still today governs collective domains. Such law, however, given the long-lasting relationship of intergenerational solidarity between the current and subsequent members of these communities, today in which the matter of survival has fundamentally failed, is influenced by the perpetual agro-forestry-pastoral destination of common goods, so that it is characterized by being a right protecting the landscape and the environment.

Keywords: *domini collettivi - comunità titolari di essi - capacità di autonormazione - diritto alternativo*

1. La l. 20 novembre 2017, n. 168 non solo elenca al suo art. 3 le varie fattispecie di domini collettivi, ma le «riconosce». Ovverosia, la Repubblica non le «istituisce» né le «costituisce» ma, con provvedimento generale, astratto e vincolante quale è appunto la legge, ne fa la ricognizione, prendendo atto della loro esistenza e quindi legittimando la loro fattualità. Più precisamente, con tale atto ricognitivo e legittimatorio si è «riconosciuta» l'esistenza di ordinamenti giuridici dotati di capacità normativa¹ che, pur vivendo nello Stato, traggono la loro fonte fuori di esso², perché radicati in una consuetudine estranea per taluni aspetti ai principi fondamentali che possono trarsi dal nostro ordinamento civile.

La nuova legge precisa, infatti, che i domini collettivi costituiscono «ordinamento giuridico primario delle comunità originarie» (art. 1, comma 1) e ciò in attuazione non solo degli articoli 9 (sulla tutela del paesaggio), 42 (sulla funzione sociale della proprietà privata) e 43 (sulla dimensione comunitaria di determinate imprese con carattere di interesse generale), ma anche dell'art. 2 Cost. che tutela le «formazioni sociali» in cui l'uomo realizza la propria personalità³.

Il richiamo all'art. 2 Cost. implica il riconoscimento di un *diritto alternativo* a quello dello Stato⁴: appunto, un ordinamento giuridico primario già formulato da comunità originarie. Ma, per l'art. 118, comma 4, Cost. sul principio di sussidiarietà orizzontale, *ancora oggi* gli Enti pubblici devono favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini (singoli e) associati

¹ Qui è doveroso ricordare SANTI ROMANO, *L'ordinamento giuridico. Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto*, Pisa, 1917; ID., *Frammenti di un dizionario giuridico*, Milano, 1947. Cfr. anche SALVATORE ROMANO, *Ordinamenti giuridici privati*, Milano, 1955.

² Secondo P. GROSSI, *Assolutismo giuridico e proprietà collettive*, in *Riv. dir. agr.*, 1991, I, 260 «queste strane proprietà nascono al di là dello Stato e al di là dello Stato si motivano, sono il segno di altre culture aliene o contrarie e di esse serbano il marchio». E Paolo Grossi aggiunge in *I domini collettivi come realtà complessa nei rapporti con il diritto statale*, in *Riv. dir. agr.*, 1997, I, 271: «la vera proprietà collettiva è un ordinamento giuridico primario (...) perché qui si ha una comunità che vive certi valori e li osserva, valori ad essa peculiari, gelosamente conservati lungo linee generazionali dalla durata almeno plurisecolare, valori meritevoli del nostro rispetto e della nostra comprensione».

³ Sul punto v. A. GERMANÒ, *Le comunioni familiari montane come formazioni sociali*, in *Riv. giur. sarda*, 1991, 887. Cfr. anche E. ROOK BASILE, *Proprietà collettive e formazioni sociali*, in *Studi senesi*, 1998, 345.

⁴ Così, ad esempio, il c.d. diritto regoliero viene riconosciuto come diritto alternativo al diritto dello Stato; così è venuto meno, per espressa affermazione del legislatore del 2017, l'assolutismo giuridico dell'ordinamento statale.

per lo svolgimento di attività di interesse generale: in altre parole, vanno favorite le regole di autonormazione e di autoamministrazione che la società civile è attualmente capace di esprimere nel perseguimento degli interessi generali del momento⁵.

Ora questo diritto alternativo, ossia questo complesso di norme ruotanti intorno al godimento collettivo della terra che si estrinseca in un *altro modo di possedere*⁶ e che oggi è riconosciuto dall'Ordinamento statuale, si è costituito nei secoli e ancora si costituisce partendo dal basso, ovvero sia dalle esigenze di fatto che le comunità titolari di tali domini collettivi *avvertivano ed avvertono* quali essenziali alla loro esistenza e alla realizzazione della personalità dei propri membri.

Ma quali sono questi «fatti» che hanno portato alla creazione di tale diritto alternativo?

2. Innanzitutto, prima dell'anno Mille o giù di lì, il «fatto» fondamentale di vari gruppi sociali viventi in montagna è che occorre che i loro «*cives ne fame pereantur*». L'economia di allora imponeva che i diritti di portare i propri animali a brucare l'erba spontanea dei prati e di servirsi della legna dei boschi per la costruzione della casa e per il focolare – quelli che poi furono chiamati diritti di pascolo e di legnatico – fossero organizzati in modo tale da garantire la sopravvivenza di coloro che si servivano, appunto, dei prati e dei boschi che avevano occupato, onde fosse garantita la vita con riguardo non alla sola attuale generazione, ma anche a quella delle generazioni successive. A tal fine era importante che l'estensione dei prati e boschi occupati in comune e perciò «comuni» non diminuisse divenendo insufficiente al godimento di tutti, cosic-

⁵ Sul principio di sussidiarietà orizzontale v., in generale, A. D'ATENA, *Problematica costituzionale del principio di sussidiarietà*, in *Governo del sistema agricolo: profili di riforme istituzionali tra dimensione sovranazionale e attribuzioni regionali*, Milano, 2001, 57; e quindi M. CARRER - S. ROSSI, *La sussidiarietà: metamorfosi e trasfigurazione*, in *Quaderni costituzionali*, 2012, 259; D. DE FELICE, *Principio di sussidiarietà ed autonomia negoziale*, Napoli, 2008, 36-42; M. PALMA, *Il riparto delle competenze: profili della sussidiarietà*, Bari, 2012. Cfr. anche A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE, *Per una legge regionale su beni ed usi civici, tra competenza legislativa e principio di sussidiarietà*, in *Riv. dir. agr.*, 2006, II, 37. V. anche, dal punto di vista del diritto dell'Unione europea, G. SGARBANTI, *Il principio di sussidiarietà: implicazioni e possibili applicazioni in particolare nell'ambito della politica agricola comune*, in *Scritti in onore di Giovanni Galloni*, Roma, 2002, I, 283.

⁶ Cfr. P. GROSSI, «*Un altro modo di possedere*». *L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano, 1977; ID., «*Un altro modo di possedere*» rivisitato, in *Agricoltura, Istituzioni, Mercati*, 2007, 1, 11.

ché non conveniva che tali prati e boschi venissero divisi, né fosse ammessa la cessione della propria «quota» ideale di godimento da parte di taluno dei membri del gruppo con il rischio del materiale trasferimento di una porzione del territorio a comunità diverse da quella originaria. Fu così che il «fatto» stesso della sopravvivenza degli attuali e dei futuri contitolari di quei prati e boschi comuni diede luogo ad una «storia» di godimento indivisibile e inalienabile di questi beni.

Ma vi fu qualcosa di più. Nel rapporto con i membri del gruppo, cioè con i con-vicini o *con-sortes*, assumeva rilievo fundamentalissimo, accanto ai «fatti» dell'occupazione e del godimento in comune di prati e di boschi, quello ulteriore della partecipazione, da parte di ciascuno vicino, agli oneri della costruzione e della riparazione di beni (strade, abbeveratoi, pozzi) di utilità comune. A siffatti oneri vicinali si aggiungeva poi quello del pagamento del tributo verso il signore del territorio. In altre parole, il «fatto» dell'occupare e del godere in comune un determinato territorio attribuiva agli uomini di quel luogo un complesso di diritti e doveri preclusi ai non-abitanti o, comunque, ai non-possessori di quei beni comuni: e così alla qualità di *vicinus* conseguiva una «storia» di una responsabilità collettiva e solidale per certi oneri vicinali e fiscali. Il «fatto» del godimento dei beni comuni da parte dei vicini implicava *altre* regole da rispettare. Il mantenimento dei confini dei campi, la turnazione dei pascoli, il taglio degli alberi da *dassa* e *zema* o da foglia e la risoluzione di conflitti non solo tra vicini ma anche tra vicini e «foresti» che, estranei all'originaria comunità, svolgevano attività o compivano opere nel territorio della vicinia, imponevano disposizioni atte a disciplinare in modo autonomo, per ciascuna circoscrizione territoriale, i rapporti locali con regole che erano sostanzialmente norme di polizia rurale, ma che avevano effetti sulla vita dei vicini. Questo «fatto» ha dato luogo ad una lunga «storia» di «statuti», di «*laudi*» e di «*fabulae*»⁷, che le formule dei codici 34 e 346 dell'Editto di Rotari assimilarono alle *consuetudines loci*. Nel calcolo dei bisogni, degli interessi, dei doveri e delle aspettative, i vicini ritagliarono regole di solidarietà adeguate alla realtà del momento⁸.

⁷ Cfr. G. ZANDERIGO ROSOLO, *I laudi delle Regole di Candide, Lorenzago e San Vito di Cadore*, Belluno, 2013. V. anche V. CERULLI IRELLI, *Apprendere «per laudo»*. Saggio sulla proprietà collettiva, in *Quaderni per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2016, 295.

⁸ Tengo a precisare che il termine «storia» con il quale mi riferisco a comportamenti consue-

Ma vi fu ancora qualcosa di più. L'impegno degli utenti di godere delle utilità di tali beni in modo che la loro destinazione agro-silvo-pastorale fosse trasmessa intatta alle successive generazioni diede luogo ad una «storia» contigua, quella di un paesaggio vivo e vivente che si è conservato per secoli.

La storia dà, però, anche atto che ben presto è iniziata una «corsa» delle originarie vicinie degli antichi *possessores* del luogo verso l'organismo – l'*universitas* – costituito da tutti gli *habitatores* dello stesso luogo. E ce ne dà la descrizione Gian Piero Bognetti quando, scrivendo sulle origini dei comuni rurali del medioevo⁹, osservava come le antiche vicinie fossero continuate, nel tempo, come «*comune loci*», finendo poi, in tempi successivi, con il divenire tutt'uno con il «comune» ente di diritto pubblico quale da noi è inteso. Orbene, quello che mi pare utile rilevare è che Bognetti mette in evidenza che in talune zone e in particolare in quelle di montagna «dove la proprietà collettiva era estesissima e, col riprendere di intensi traffici, [era divenuta] oggetto di cupidigia da parte dei forestieri»¹⁰ si [era] verificata una sorta di «serrata» della vicinia originaria nei confronti del Comune in cui la primigenia *universitas* era confluita o stava sempre più confluendo. Ciò si è verificato sia quando la vicinia deliberava di limitare ai propri membri e ai rispettivi discendenti *ex sanguine* il diritto sul *vigano*, sia quando l'originaria *universitas* intendeva sì riservare i propri beni agli *habitatores* attuali e futuri del luogo, ma tenendoli distinti dai beni appartenenti all'ente-Comune che si andava costituendo¹¹. L'evidenza della salvaguardia della vita, rispettivamente, dei discendenti degli originari *possessores* o degli *habitarores* dello specifico territorio dava (e ancora dà) a questo «diritto» sui beni comuni il colore

tudinari di queste popolazioni non è innocuo, in quanto serve a richiamare alla mente che le consuetudini, che sul piano giuridico legittimavano detti comportamenti, traevano la loro consistenza e contenuto dai fatti e dalla costante ripetizione di essi.

⁹ Cfr. *Sulle origini dei comuni rurali del medioevo (con speciali osservazioni pei territori milanesi e comasco*, volumi X e XI degli *Studi nelle scienze giuridiche e sociali*, Facoltà di giurisprudenza della Regia Università di Pavia, 1926-1927.

¹⁰ G.P. BOGNETTI, *op. cit.*, 136.

¹¹ Cfr., ad esempio, F. ROGGERO, *Storia demaniale della città dell'Aquila*, in *Historia et ius*, 2016, 11, con riferimento alla fondazione della città dell'Aquila come unione di alcuni «castelli» del territorio di Amiterno e Forcona, quale *corpus* giuridico distinto dai suoi *cives*. Conseguentemente, il godimento dei beni «comuni» degli abitanti di Forcella e Preturo continuò ad essere conservato soltanto ad essi, indipendentemente dal fatto se vivessero *intus* o *extra novam civitatem*.

dell'usufrutto, piuttosto che quello di proprietà. Il prato e il bosco erano «comuni» ma in modo che non potessero essere divisi, né alienati; di conseguenza, la «proprietà» con cui si qualificava l'appartenenza dei beni comuni non era la proprietà privata caratterizzata dallo «*jus utendi et abutendi*», perché presentava, invece, qualità parademaniale che le davano una colorazione pubblicistica. Apparvero in germe quei principi dell'indivisibilità, dell'inalienabilità e dell'iusucapibilità, che i giuristi hanno successivamente indicato quali caratteri fondamentali delle proprietà collettive.

Ecco, allora, che la «storia» mostra che soprattutto in montagna vennero a restare distaccate dall'ente pubblico Comune sia quelle vicinie che si proposero come *gruppo chiuso* in cui si entrava solo per nascita o cooptazione, sia quelle comunità di *cives* che non vollero che i propri beni originari si mescolassero con i beni dell'ente-Comune. E ciò si è verificato sempre attraverso un patto intercorso *in libello* o *tacite* tra i vicini o tra i cittadini: il patto del divieto di cessione ad estranei della propria quota ideale del bene comune che andava conservato intero e indiviso. Dunque, in forza di delibere o dell'uso ripetuto di comportamenti di autonoma formulazione vennero ribaditi gli elementi fondamentali della «storia» di dette comunità: in altre parole, il «fatto» che il godimento dei beni comuni comprendesse anche le successive generazioni, aveva determinato che la loro «proprietà» spettasse alla comunità, rispettivamente, dei discendenti *ex sanguine* degli antichi originari o di tutti gli *habitatores* del luogo per ragione dell'incolato, e che tale comunità conservasse la natura di associazione privata e si interrompesse la sua corsa verso la confusione con l'ente pubblico Comune. In particolare nell'ipotesi del gruppo ristretto dei discendenti degli antichi originari e come già la «storia» secolare dei «fatti» del territorio raccontava, i sopravvenuti, semplici *habitatores* del luogo, vennero esclusi dai diritti inerenti al *vicinaticum*, mentre l'impegno dei vicini di uniformarsi alla *fabula* dell'indivisibilità, inalienabilità e perpetua destinazione agro-silvo-pastorale dei beni comuni era garantito dall'*interdictio* che la vicinia avrebbe potuto prendere contro lo spergiuro del giuramento del *salvamentum loci*¹².

¹² Cfr. G.P. BOGNETTI, *op. cit.*, 142. Per considerazioni di ordine storico v. anche E. CORTESE, *Domini collettivi*, in *Enc. diritto*, vol. XIII, Milano, 1964, 913.

La «storia», dunque, racconta che esistono zone in Italia e soprattutto nella Italia montana in cui non tutte le vicinie sono inarrestabilmente confluite nell'ente-Comune ma hanno conservato la loro originaria struttura di associazioni private di abitanti, possessori e coltivatori di un determinato territorio a tutti appartenente *pro indiviso*. Gruppi, dunque, che si pongono tra il singolo individuo ed il Comune (inteso come soggetto pubblico e con personalità giuridica) e, perciò, che ben possono essere considerati come formazioni sociali intermedie regolate da norme consuetudinarie e statutarie risalenti a svariati secoli fa. Organizzazioni sociali variamente denominate, nelle quali si rinviene il pieno godimento della terra da parte di una determinata categoria di soggetti, ovvero sia – si ripete – o l'intera *civitas* o solo le famiglie dei discendenti degli antichi originari. Il particolare regime di appartenenza del bene al gruppo deriva dal «fatto» che qui il godimento della terra *pro indiviso* ha dato luogo al gruppo dei suoi fruitori, il quale esiste in quanto e fin quando perdura tale relazione con le sue regole frutto di autonormazione. Varie «storie» si raccontano nelle diverse zone dell'Italia¹³; storie diverse per come gli usi civici nacquero e si consolidarono, per come furono difesi contro le aggressioni dei signori del territorio e le usurpazioni di qualche prepotente con-vicino, per come reagirono all'applicazione della legge livellatrice del 1927 contraria ad ogni parvenza di organizzazioni sociali rette dal principio democratico, ma «storie» tutte combacianti

¹³ Mi si consenta di ricordare alcuni dei miei scritti che riguardano varie parti d'Italia, perché occorre subito rilevare che il tema dei c.d. usi civici non solo può avere per oggetto distinte ipotesi di diritti goduti da una collettività senza distinzione di quote (usi civici in senso stretto, terre civiche, terre collettive), ma anche riguarda un fenomeno sì unico ma variegato per concreta disciplina nelle distinte Regioni italiane. V., allora, *Usi civici, beni e proprietà collettive nell'esperienza della Regione Friuli-Venezia Giulia*, in *Riv. dir. agr.*, 1998, I, 182; *Comunanze agrarie del Carso ed «usi civici»*, *ivi*, 2000, II, 350; *Problematiche patrimoniali e gestionali delle terre collettive laziali*, in L. VENZI (a cura di), *Problematiche patrimoniali e gestionali delle terre collettive laziali*, Atti del Convegno di Viterbo del 4 novembre 1999, Viterbo, 2002, 39; *Usi civici, terre civiche, terre collettive*, in *Riv. dir. agr.*, 1999, II, 243; *L'allodializzazione delle terre civiche, ovvero delle forme di conversione della proprietà collettiva in proprietà individuale*, in L. MIELE (a cura di), *La Regione Puglia e gli usi civici*, Atti del Convegno di Foggia del 25 maggio 1999, Foggia, 2000, 59; *I tratturi del Tavoliere*, in *Riv. dir. agr.*, 2001, II, 246; *Sui beni promiscui della Valvisdende in Comelico*, *ivi*, 2002, II, 221 e 2003, II, 108; *Demani ed usi civici nell'esperienza siciliana*, *ivi*, 2003, I, 244; *Su alcune questioni in tema di usi civici in Calabria*, *ivi*, 2006, II, 212; *Sui diritti collettivi in Sardegna*, *ivi*, 2011, II, 282; *Sull'Università degli Uomini originari di Frontone (Pesaro-Urbino)*, *ivi*, 2013, II, 70; *Sulla natura giuridica delle Associazioni agrarie marchigiane*, *ivi*, 2015, II, 50. V. anche la mia voce *Usi civici*, in *IV Dig./ civ.*, vol. XIX, Torino, 1999, 535, nonché, per ultimo sulla nuova legge n. 168/2017, la mia voce *Domini collettivi*, in *Dig./priv., Aggiornamento*, vol. XI, Torino, 2018, 203.

nei fatti della sopravvivenza degli utenti e della conservazione di un territorio. Varie storie, il cui tratto finalistico che contraddistingueva i beni comuni era la cura di interessi che travalicavano la gestione del processo produttivo dei pascoli e dei boschi a favore della generazione attuale, trovando, nella dimensione storica della trasmissione del territorio alle generazioni future, la disciplina della cura e della valorizzazione di un paesaggio e di un ambiente.

3. La storia cambia nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale. Gli usi di pascolo e di legnatico hanno perso quella consistenza e quel valore che un tempo essi avevano per gli *habitatores* dei territori in proprietà collettiva. Oggi, in un sistema economico e sociale completamente diverso da quello del passato, costoro, per trarre il necessario per vivere, hanno trovato modi diversi dal portare al pascolo i propri animali o dal tagliare la legna occorrente a cucinare e a riscaldarsi. Inoltre, l'urbanesimo collegato ad un'epoca di progressiva e veloce industrializzazione dell'Italia ha determinato lo spopolamento della campagna, con conseguente diminuzione della pressione, sul territorio, di coloro che, per vivere, altro non avevano che «usare» i beni comuni.

Tuttavia, ciò non ha portato alla perdita della consistenza economica degli usi civici, che non è rimasta soppressa nella misura in cui i prati e i boschi comuni hanno conservato un notevole valore patrimoniale e la loro gestione e conservazione ha continuato a produrre redditi non indifferenti¹⁴. Così e in particolare, la destinazione agro-silvo-pastorale dei beni comuni ha continuato a conformare il loro diritto di proprietà «in una prospettiva ultratemporale proiettata a legare le generazioni passate, presenti e future in una solidarietà intergenerazionale, in cui la fruibilità del bene è tale da discendere dall'unità di scopo e questa discende dalle finalità intrinseche del bene»¹⁵.

Ed è proprio l'*unità dello scopo* dei beni comuni che ci fa avvertiti che ora c'è un «fatto» che ne sta cambiando la «storia». Non è più il «fatto» della sopravvivenza dei contitolari dei prati e dei boschi comuni a dare luogo alla «storia» di un godimento indivisibile e inalienabile di beni

¹⁴ Sicché, per evitare irrazionali modalità di sfruttamento, il valore economico dei beni in proprietà collettiva ha suggerito al legislatore sia del 1994 che del 2017 l'indicazione di forme di tutela e di vigilanza regionale.

¹⁵ E. ROOK BASILE, *Sui domini collettivi*, in *Studi in onore di Marco Goldoni*, Pisa, 2019, 185.

destinati a perpetua vocazione agro-silvo-pastorale, nonché al «diritto» scaturito da siffatta «storia»; oggi la loro indivisibilità e inalienabilità e perpetua destinazione agro-silvo-pastorale sono conseguenza dell'altra – fin dall'origine compresente¹⁶ – missione dei domini collettivi, quella del paesaggio. La «storia» dei beni comuni oggi ha, infatti, fondamentalmente un'altra base: l'odierna ragione della proprietà collettiva non è più il fatto che i beni di godimento collettivo servono perché «*ne cives fame pereant et inermem vitam ducant*», bensì che con essi ed attraverso di essi ha continuato la salvaguardia del territorio in cui vivono i membri delle comunità loro titolari e con la salvaguardia del territorio quella dell'ambiente che è bene di tutti¹⁷.

¹⁶ L'utilizzazione dei boschi e dei prati ha sempre corrisposto all'interesse del gruppo di realizzare il temperamento del loro godimento con la cura dell'ambiente: cfr. C. FRASSOLDATI, *L'ordinamento giuridico forestale e montano in Italia*, Firenze, 1960. Per l'attuale stretto rapporto tra godimento dei beni comuni e tutela dell'ambiente v., tra gli altri, F. ADORNATO, *Proprietà collettiva e profili ambientali*, in *Agricoltura, Istituzioni, Mercati*, 2007, 1, 53; E. TOMASELLA, *Il ruolo della proprietà collettiva nella tutela ambientale*, in *Trattato di diritto agrario*, diretto da L. Costato, A. Germanò ed E. Rook Basile, vol. 2, *Il diritto agroambientale*, Torino, 2011, 217; G. GALLONI, *Proprietà collettiva: un diverso modo di possedere, un diverso modo di gestire*, in *Agricoltura e diritto. Scritti in onore di Emilio Romagnoli*, Milano, 2000, 623; S. MASINI, «*Tracce*» di diritto agrario, Bari, 2019, 263. Tuttavia non si può non osservare, almeno in nota, come il «modo» di fare la stessa agricoltura assuma forte rilevanza ai fini della conservazione dell'ambiente; ovvero sia è doveroso rilevare che sempre più si riconosce che la tutela dell'ambiente e del paesaggio è una funzione di tutta l'agricoltura. In argomento v. E. ROOK BASILE, *Introduzione al diritto agrario*, Torino, 1995; A. GERMANÒ, *La tutela dell'ambiente attraverso l'agricoltura*, in *Scritti in onore di Giovanni Galloni*, a cura di B. Carpino, Roma, 2002, vol. 1, 421; E. ROOK BASILE - S. CARMIGNANI - N. LUCIFERO, *Strutture agrarie e metamorfosi del paesaggio. Dalla natura delle cose alla natura dei fatti*, Milano, 2010; S. CARMIGNANI, *Agricoltura e ambiente. Le reciproche implicazioni*, Torino, 2012. Fondamentali osservazioni sul paesaggio quale «costruzione» sociale ed espressione della società contadina sono in A. PREDIERI, *Paesaggio*, in *Enc. diritto*, vol. XXI, Milano, 1981, 507; E. SERENI, *Storia del paesaggio agrario italiano*, Roma-Bari, 1989; F. BRAUDEL, *Il mondo attuale*, Torino, 1996. V. anche N. FERRUCCI, *La tutela del paesaggio e il paesaggio agrario*, in *Trattato di diritto agrario*, diretto da L. Costato, A. Germanò ed, E. Rook Basile, vol. 2, *Il diritto agroambientale*, cit., 175.

¹⁷ Cfr. Corte cost. 9 luglio 2014, n. 210 (in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2014, 884, con nota di L. FULCINITI, *La Consulta rettifica la tutela paesaggistica dei demani civici della Sardegna*) e 21 febbraio 2017, n. 103 (in *Giur. it.*, 2018, 1838) e, da ultimo, 31 maggio 2018, n. 113 annotata da A. GERMANÒ, *La disciplina degli usi civici-domini collettivi nella ricostruzione della Corte costituzionale*, in questa Riv., 2018, 661, e da A. JANNARELLI, *Terre civiche e vincolo paesaggistico tra ermeneutica della Corte costituzionale e (provviste) iniziative del legislatore nazionale*, in *Riv. dir. agr.*, 2018, II, 118. Ma v. anche Corte cost. 1° aprile 1993, n. 133, pubblicata in *Dir. giur. agr. amb.*, 1993, 278, con nota di A. GERMANÒ, *La tutela della natura civica delle terre e degli usi civici quale interesse pubblico generale: il dictum della Corte costituzionale*. Si ricordi, infine, che già per l'art. 199, comma 1, lett. h) del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e ora per l'art. 142, comma 1, lett. h) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, le aree gravate da usi civici sono sottoposte a vincolo paesaggistico. Cfr. anche F. ADORNATO, *Proprietà collettiva e profili ambientali*, cit.

Il fatto dell'assolvimento di interessi generali quale è quello del paesaggio e dell'ambiente, in quanto funzione sociale delle comunità titolari di beni comuni, è l'elemento fondante del riconoscimento operato dal legislatore del 2017 e costitutivo del «diritto alternativo» che tali comunità storicamente hanno formulato sui principi dell'indivisibilità, inalienabilità e perpetua destinazione agro-silvo-pastorale. Si tratta di un obiettivo che è perseguito dalle organizzazioni di soggetti di diritto privato sui beni del loro collettivo godimento, beni comuni che, storicamente, sono sempre apparsi come: *a)* elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali; *b)* strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale; *c)* componenti stabili del sistema ambientale; *d)* basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale; *e)* strutture ecocompatibili del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale; *f)* fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle locali collettività degli aventi diritto¹⁸.

Vi è, però, qualcosa di più che viene a mettersi in evidenza. La «conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale nazionale» come fine espressamente riconosciuto dalla già citata lettera *b)* del comma 1 dell'art. 2 della nuova legge n. 168/2017, implicano che il «vantaggio» che da essi deriva non è della sola cittadinanza titolare delle terre civiche o della sola e ristretta comunità dei discendenti degli antichi originari titolari delle terre collettive, ma dell'intera collettività nazionale. In altre parole, è il nostro Paese intero che trae un vantaggio dalla tutela dei domini collettivi che conservano e valorizzano il nostro paesaggio.

L'aspetto più innovativo della legge del 2017 è quello di avere enfatizzato il profilo ordinante della comunità titolare di domini collettivi come formazione sociale e corpo intermedio della società, che è stata capace e che continua ad essere capace di darsi norme di condotta e di attuarle a beneficio di tutti noi.

¹⁸ Cfr. il comma 1 dell'art. 2, l. 20 novembre 2017, n. 168. E sono queste funzioni che legittimano il riconoscimento automatico degli enti esponenziali delle comunità come soggetti di diritto privato come stabilito dall'art. 3, comma 7, della legge n. 168/2017, superando la procedura costitutiva degli organismi mediante il conferimento della personalità giuridica ad opera delle Regioni e dotandoli di capacità di autonormazione soggettiva e oggettiva e di amministrazione vincolata e discrezionale in forza della precedente l. 31 gennaio 1994, n. 97.

Allora si ha conferma della valenza intrigante dell'argomento degli usi civici, quella di essere storia e diritto positivo assieme¹⁹.

¹⁹ Tengo a mettere per iscritto - sia pure in nota - la conclusione del mio dire ad Urbino per il bisogno di far mio il desiderio che il convegno urbinato sugli usi civici, altrimenti (ora) detti domini collettivi, non sia la mera solennizzazione della storica realtà del «diverso modo di possedere» tra chi lo considera una bella reliquia del passato da seppellire con una nuova legge statale diretta a trasformare i beni di proprietà collettiva in allodiali impianti sciistici, campi da golf, seconde case, centri commerciali, luoghi per il turismo che rende quattrini, e chi, invece, ritiene le comunità titolari di beni comuni un vitale punto della immaginifica linea di un impegno di solidarietà intergenerazionale su un patrimonio naturale, una «lunga linea che nasce ieri, tocca l'oggi e prosegue verso il domani». Ed è perciò che così ho concluso: Spero di essere riuscito a rappresentare il futuro dei domini collettivi non ricorrendo ad un illusorio recupero di un passato idealizzato.

Le indicazioni geografiche*

La tutela dei nomi geografici assume, nel settore del vino, una importanza decisiva per lo sviluppo territoriale. Attraverso il riconoscimento di una privativa diffusa, i segni di qualità consentono di sfruttare la serie delle risorse reperibili allo stato di beni comuni e valorizzano gli elementi di identità dei luoghi. Il titolo di protezione risulta, anzi, regolato inizialmente soltanto per i vini di qualità e diventa oggetto di una continuativa attività di revisione da parte del legislatore – non più solo domestico – nella prospettiva di rafforzare il valore dei prodotti in termini di rapporto tra territorio e comunità. Assai incisivo è anche l'intervento compiuto dal giudice europeo al fine di rafforzare l'affidamento commerciale fondato sulla qualità nelle fasi della filiera successive alla produzione. In sostanza, i segni di appartenenza sono diventati la leva essenziale di uno sviluppo localmente affidato ad una comunità di produttori capace di intrecciare una rete di iniziative che la società percepisce utile per promuovere benessere e salute. Va detto, peraltro, che l'apertura non regolamentata degli scambi a livello globale produca il rischio di ridurre l'originalità del modello di sviluppo, a fronte del moltiplicarsi di atti di pirateria commerciale, che richiedono una diversa attenzione nel ripristinare il ruolo strategico delle indicazioni geografiche in chiave di identità produttiva e culturale.

The protection of geographical names in the wine sector is of crucial importance for local development. Through the recognition of a broad-based right, quality labels make it possible to exploit the range of resources available as common goods and enhance the identity of places. The protection title is, indeed, initially regulated only for quality wines and it is subject to ongoing review by the legislator – no longer just domestic – in order to strengthen the value of products in terms of the relationship between the territory and the community. The European Court's intervention to strengthen commercial trust based on quality throughout the post-production chain

* Il presente scritto è frutto della rielaborazione, con l'aggiunta di note, della relazione tenuta al Convegno *Il diritto del vino*, organizzato a Pisa il 17 maggio 2019 presso la Scuola Superiore Sant'Anna.

is also very important. In essence, identification labels have become the fundamental lever for local development entrusted to a community of producers capable of intertwining a network of initiatives that society perceives as useful for promoting well-being and health. It must be said, however, that the unregulated opening up of trade at a global level poses the risk of reducing the uniqueness of the development model, given the proliferation of commercial piracy acts, which require greater attention in restoring the strategic role of geographical indications in terms of productive and cultural identity.

Keywords: vino - indicazioni geografiche - sviluppo territoriale

1. Rilevanza storica della vocazione dei territori: spunti per un inquadramento dei segni di qualità. - 2. Indicazioni geografiche: un *plus* territoriale. - 3. Evoluzione della disciplina delle indicazioni geografiche e profili di specialità. - 4. Contributo della giurisprudenza nel rafforzamento della filiera in una dimensione geografica e identitaria. - 5. Qualità come leva per lo sviluppo economico e la valorizzazione del patrimonio territoriale. - 6. Originalità del modello e rischi della globalizzazione economica.

1. - Rilevanza storica della vocazione dei territori: spunti per un inquadramento dei segni di qualità.

Edgard Morin in un libro di recente tradotto e dedicato ad una serie di riflessioni personali, sociali e storiche *Sull'estetica*¹ osserva come, al presente, «razionalizzazione e standardizzazione vogliono prendere il controllo delle nostre vite (...) [ma] più siamo dominati dalle forze anonime, più abbiamo bisogno di resistervi».

Questo bisogno di fondare un'estetica basata su autenticità, emozioni sensoriali, attrazione culturale vale naturalmente anche per i beni prodotti su larga scala dall'industria alimentare e potremmo dire che, nel settore del vino, dove, con maggiore diffusione, si è sviluppata una seduzione del consumatore per le caratteristiche immateriali e trasfigurate di una vera creazione artistica le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine consentono di comprendere e completare l'esperienza di un consumo che sia, sopra tutto, piacere ed emozione.

L'utilità conoscitiva della ricerca può essere accresciuta, dunque, da qualche osservazione minima di carattere giuridico anche se la serietà delle indagini in precedenza svolte introduce facilmente il rischio di ripercorrere itinerari consueti e ben conosciuti.

Del resto, la tutela di nomi geografici come diritto da riservare, contestualmente alla nuova dimensione economica aperta degli scambi, ai produttori locali di vini di qualità, costituisce un argomento che affonda le radici nella storia dell'occidente².

¹ Così l'A., *Sull'estetica*, Milano, 2019, 120.

² P. SCARPI, *Vino e orizzonte mitico-virtuale nel Mediterraneo antico*, in S. MENGHINI (a cura di), *Symposium. La cultura del vino nei valori della conoscenza storica e nelle strategie di mercato*, Firenze, 2012, 9 e ss. racconta che: «Già il poeta omerico, parlando del vino con cui Odisseo sconfisse il Ciclope, lo individua attraverso il luogo di produzione, la città di Ismaro, sulla costa tracia dell'Egeo settentrionale, e chiamava per nome il vino di Pramno, il più antico dei vini per i Greci. Quando poi si giunse ad Ateneo di Naucati, alla fine del se. II d.C., il processo di classificazione appare completato. Così, aprendo il I libro dei suoi *Deipnosophisti* o i *Filosofi a banchetto*, dopo una generica ripartizione in vino nuovo, prefe-

Si rammenta che la voce dedicata, nell'*Enciclopedia agraria italiana*, ai *vini a denominazione di origine* precede la stessa voce *vino* con il rinvio al d.p.r. 12 luglio 1963, n. 930 *Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini*, intendendo tali «i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione – accompagnati o non con nomi di vitigni o altre indicazioni – usati per designare i vini che ne sono originari e le cui caratteristiche dipendono essenzialmente dai vitigni e dalle condizioni naturali di ambiente»³. Mentre la stessa voce contenuta nell'*Enciclopedia italiana* a proposito delle *condizioni che influiscono sulle qualità enologiche dell'uva* riporta che «l'attitudine a produrre vini di pregi speciali è la risultante di un complesso di fattori. Alcuni di essi sono legati all'ambiente naturale in cui cresce la vite, e anzitutto al *clima* (...) Il *terreno* ha pure molta influenza (...) non solo la natura chimica di esso, ma anche quella fisico-meccanica può esercitare un'azione favorevole o nociva sulla qualità dell'uva (...) Ma un'importanza decisiva per la qualità dell'uva l'ha il *vitigno*. S'è detto, pure con qualche esagerazione che il "genio" del vino sta nel vitigno»⁴.

rito dagli uomini, e in vino vecchio, gradito alle cortigiane, dopo una ulteriore suddivisione in vini neri, cioè rossi (ma in greco il vino rosso è detto appunto *melas*, nero), bianchi e di colore paglierino, come diremmo noi oggi, prima di incontrare la "denominazione di origine" ci si imbatte nelle aree geografiche in cui sono raggruppati i vini, aree che comprendono l'Italia, le isole dell'Egeo, il territorio siro-palestinese, la costa settentrionale dell'Africa. È appunto con l'Italia si apre la carta dei vini di Ateneo, a cui è dato uno spazio superiore persino a quello assegnato ai vini greci, e dove il primo non poteva essere che il Falerno, che è sempre un *nomen loci* perché Falerno era un territorio della Campania, "pronto per essere bevuto a partire dal decimo anno e nella piena maturità tra il quindicesimo e il ventesimo anno; al di là di tale lasso di tempo provoca cefalea e attacca il sistema nervoso" (...) In questo disegno offerto dall'autore dei *Deipnosofisti*, da cui comunque traspare come gli antichi dividessero il mondo orizzontalmente, tra occidente e oriente, la distribuzione delle denominazioni si rivela territoriale, collegata evidentemente con la storia peculiare di ciascun territorio, dietro a cui è possibile intravedere il progressivo espandersi di Roma. In questo modo i vini appaiono collegati direttamente al luogo fisico di produzione e alla sua storia, mentre raro se non eccezionale è il riferimento alla vigna». In argomento, si rinvia anche alle considerazioni introduttive di S. CARMIGNANI, *Viticultura e ambiente. La stirpe eroica e storica*, in questa Riv., 2019, 155.

³ La voce è pubblicata nel vol. XII, Roma, 1985, 973.

⁴ La voce è pubblicata nel vol. XXXV, Roma, 1950, 390-391.

2. - Indicazioni geografiche: un *plus* territoriale.

Non c'è dubbio che il riconoscimento di questi beni a contenuto informativo abbia rappresentato uno strumento di crescita economica ed occupazionale *dal basso*.

La disciplina delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine garantisce una privativa diffusa, così da preservare a vantaggio di ogni operatore economico localizzato nell'area delimitata l'opportunità di utilizzare un ampio patrimonio di conoscenze e di sfruttare una serie di risorse, materiali e immateriali, reperibili allo stato di beni comuni.

Si sommano, in tali termini, una serie di posizioni soggettive opponibili *erga omnes*, ma capaci di distinguersi in profondità dai diritti di proprietà industriale sul piano della fisionomia giuridica, tenuto conto che il valore patrimoniale che si ricava in relazione al nome, all'immagine e ad altri elementi dell'identità di un territorio è disponibile soltanto in modo condiviso da più operatori e conosce limiti alla vicenda di circolazione, non essendo trasferibile con la cessione del compendio aziendale.

La differenziazione geografica dei vini si risolve, per tanto, nella ricerca di un legame causale delle particolari caratteristiche qualitative con il *terroir* di cui siano originari.

A riprova, in un risalente vocabolario della lingua francese, leggiamo che: «il contadino parla di *terroir*, il giureconsulto di *territoire*, e il soldato, o l'ingegnere di *terreno*»⁵.

E lo scarto etimologico dell'impiego in ambiti operativi diversi ne conferma, dal punto di vista agronomico, un senso figurato relativo all'insieme di suoli, alla situazione ambientale e climatica, ai sistemi agrari e all'assortimento varietale e non ultimo ad una memoria del gusto associato a quei luoghi.

⁵ Rintraccio la citazione nel volume di E. VAUDOUR, *I terroir. Definizioni, caratterizzazione e protezione*, Bologna, 2003, 4.

3. - Evoluzione della disciplina delle indicazioni geografiche e profili di specialità.

Questo spiega perché l'interesse per la protezione di tali segni di qualità abbia conosciuto positivo rilievo, nell'ordinamento europeo, a seguito della profonda riforma che ha riguardato sul finire del '900 la politica agricola comune, compensando la riduzione dei prezzi di sostegno con una *carta vincente per il mondo rurale*: quella, appunto, capace di far leva sulle differenze delle produzioni aventi caratteristiche intimamente connesse alle zone di provenienza⁶.

Il favore per prodotti con qualità determinate in base all'origine e dotati di un *titolo* di protezione dei nomi geografici a favore dei produttori insediati si iscrive, specialmente, nel disegno condiviso del sostegno allo sviluppo rurale, risultando oggetto, nell'inesauribile officina europea, di ulteriori iniziative di sistemazione e codificazione⁷. Anzi, si provvede ad estendere a tutti i prodotti agricoli e alimentari quella che è stata inizialmente un'eccezione ritagliata per i vini di qualità prodotti in regioni determinate attraverso l'attribuzione di un ampio potere regolamentare agli Stati membri⁸.

A partire dal regolamento (CEE) n. 24/1962 del Consiglio del 4 aprile 1962 *relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo* erano individuati alcuni elementi basati sulle condizioni di produzione e sulle pratiche enologiche insistenti in un'area geografica determinata ritenuti necessari all'ottenimento della qualità: delimitazione della zona di produzione; tipo di vitigni; pratiche colturali; metodi di vinificazione; gradazione alcolica minima naturale; rendimento per ettaro; analisi e caratteristiche organolettiche.

Attraverso tappe successive di integrazione del mercato si è pervenuti, quindi, sia all'inserimento del sistema di qualità delle indicazioni

⁶ Cfr. 'considerando' (I) del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1982 *relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari*.

⁷ Si veda il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 *relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari* e, poi, il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 *sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari*.

⁸ In dottrina, si rinvia *amplius* a L. PETRELLI, *I regimi di qualità nel diritto alimentare dell'Unione europea. Prodotti DOP IGP STG biologici e delle regioni ultraperiferiche*, Napoli, 2012, 343 e ss.

geografiche dei vini nell'OCM di settore⁹ che al riconoscimento di un saldo positivo al consolidarsi di una esperienza unica, sotto il profilo giuridico, della politica europea sulla qualità, abbandonando il *doppio binario* della protezione a livello nazionale ed europeo¹⁰.

Emblematico è il 'considerando' (27) del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 *relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999* che, dopo aver prestato fedeltà all'idea che la qualità del vino sia fondata sulle specifiche caratteristiche attribuibili all'origine geografica, stabilisce: «Per permettere l'istituzione di un quadro trasparente e più completo che corrobora l'indicazione di qualità di tali prodotti, si dovrebbe prevedere un regime che permetta di esaminare le domande di denominazione di origine o indicazione geografica in linea con l'impostazione seguita nell'ambito della normativa trasversale della qualità applicata dalla Comunità ai prodotti diversi dal vino e dalle bevande spiritose (...)».

Invero, una delle critiche sollevate alla scelta regolamentare adottata nella logica di uniformazione dei segni di qualità riguarda la tutela e la promozione di vini che, precedentemente, designati con una IGT si trovano ad essere beneficiati della possibilità di fregiarsi della IGP nonostante la provenienza di una percentuale delle uve da territori diversi da quello evocato. Ma già la dottrina più attenta¹¹ aveva segnalato, con riguardo al sistema *piramidale* proposto per la classificazione dei vini dalla legge n. 169 del 1992, l'incerta natura dei *vini a IGT* collocati «in una posizione intermedia tra le produzioni dei comuni *vini da tavola* e *vini da tavola con indicazione geografica* da una parte, e le *produzioni di vini a denominazione di origi-*

⁹ Fondamentale resta il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 *relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo* su cui v., in dottrina, L. PAOLONI, *L'OCM nel settore vitivinicolo*, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, diretto da L. Costato, Padova, 2003, 194 e ss.

¹⁰ Si rinvia ad A. DI LAURO, *La nuova normativa sui vini*, in *Riv. dir. agr.*, 1992, I, 469, a proposito della l. 10 febbraio 1992, n. 164 *Nuova disciplina delle denominazioni d'origine e*, per un quadro aggiornato, ad A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, Torino, 2016, 227 e ss.

¹¹ Osserva F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Torino, 2018, 466, come non possa parlarsi di una semplice sostituzione di sigla, dato che gli IGT «hanno lasciato la categoria dei vini da tavola e sono stati ammessi nel prestigioso recinto unitariamente identificato dei prodotti DOP-IGP».

ne dall'altra» rispetto alla esibizione di fattori enologici costanti in grado di tradursi in un livello di qualità superiore¹².

In realtà, sono gli stessi nomi di alcuni vitigni (*Chardonnay*; *Sauvignon*; *Cabernet*; *Merlot*; ecc.)¹³ utilizzati (insieme all'annata) per rafforzare il messaggio promozionale di vini senza denominazione di origine o indicazione geografica, che tradiscono le aspettative di identità e di qualità attribuite al prodotto, se è vero che «soltanto in determinate località un vitigno manifesta il suo “vero” nei vini che va a produrre, qualità che ne giustificano la rinomanza», tanto da ammettere che «la stessa varietà di un vitigno non produce mai in località differenti vini identici»¹⁴. L'indicazione varietale ha, per tanto, significato se sia assicurata la rispondenza con la provenienza dell'uva, mostrando e facendo apprezzare le differenze dei caratteri del vino riconducibili alla collocazione dei vitigni in quel determinato territorio. Così da sollecitare il ricorso ad un metodo particolare di analisi: la *geostoria*, capace di «scomporre uno spazio geografico in tante piccole zone, che mostrano apparentemente caratteri molto simili ma che invece nascondono identità proprie»¹⁵.

4. - Contributo della giurisprudenza nel rafforzamento della filiera in una dimensione geografica e identitaria.

Quello su cui vale la pena insistere non pare, tuttavia, l'esito dell'operazione di allineamento al piano della maggiore o minore adesione ad obiettivi di tutela della qualità legata ai *terroir*, diversamente perseguiti attraverso meccanismi istituzionali e procedurali dal soggetto dotato di una potestà sovrana, quanto il soccorso prestato, nel superamento della separazione disciplinare, dall'iniziativa dei giudici europei (e domestici)

¹² In questi termini, v. A. DI LAURO, *La nuova normativa sui vini*, cit., 471.

¹³ Il rinvio è al d.m. 18 luglio 2018 *Sistema dei controlli e vigilanza per i vini che non vantano una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta e sono designati con l'annata e il nome della varietà di vite, ai sensi dell'articolo 66, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*.

¹⁴ Così G. TACHIS, *Il Sassicata, grande bordolese, fenomeno unico o esportabile? I fattori che hanno permesso al vino di affermarsi nel mondo*, in *Vino & Tecnica*, 2005, 6.

¹⁵ Così A. SCIENZA - S. IMAZIO, *La stirpe del vino*, Milano, 2018, XIX, i quali proseguono, precisando come sia in questa *piccola patria* «che si creano isole geografiche e culturali fortemente caratterizzate, in cui il processo di divergenza, per prendere in prestito una nozione linguistica, favorisce una progressiva differenziazione del patrimonio genetico della vite».

di favorire l'uso degli strumenti di identificazione dei vini, ampliando le *chance* degli operatori rispetto all'intreccio delle relazioni economiche generate nell'area geografica ovvero accettando compromessi e discontinuità di tipo spaziale nell'organizzazione della filiera¹⁶.

A raggiungere il risultato di una più appropriata corrispondenza tra schema giuridico e sostanza della posizione che assicura a soggetti collettivi l'esclusività di entità immateriali sulle quali puntare per conseguire vantaggi competitivi è, infatti, il giudice, che conserva il privilegio di una prospettiva *storica* volta alla comprensione della esatta portata delle norme e all'applicazione *dal di dentro*, con una proiezione nel mondo del reale¹⁷.

E per quanto abituati al gravame di una sedimentata insofferenza per l'approccio omologativo delle istituzioni europee, si deve distendere una diversa riflessione e ammettere la vitalità espressiva della Corte di giustizia nel *fortificare* il canone della qualità riferito a profili di appartenenza al territorio.

La vicenda è anch'essa nota: dopo l'iniziale *falsa partenza* che riconosceva all'imposizione dell'obbligo di imbottigliamento in zona di produzione un ostacolo alla libera circolazione del quantitativo di vino a denominazione di origine tale da non poter essere esportato sfuso¹⁸, una sostanziale rilettura lascia emergere la preoccupazione di assoggettare

¹⁶ Si ricorda che il contenuto del regolamento (CE) n. 479 del 2008 è stato trasferito nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante *organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)* ad opera del regolamento (CE) n. 491/2009 del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante *organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)* ed è, ora, all'interno del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2013 recante *organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio*. In dottrina, v. *amplius* F. ALBISINNI, *L'officina comunitaria e la OCM vino: marchi, denominazioni e mercato*, in *Riv. dir. agr.*, 2008, I, 422, non che A. GERMANÒ, *L'organizzazione comune del mercato del vino*, *ivi*, 2010, I, 532.

¹⁷ Utile al riguardo è la documentata riflessione di P. CHIARELLA, *Il Giudice democratico: Oliver Wendell Holmes tra scienza del diritto e professione legale*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2018, n. 2, 301 e ss.

¹⁸ Cfr. Corte di giustizia della Comunità europea, sentenza 9 giugno 1992, in causa C-47/90, *Ets. Delhaize frères & C. «Le Lion» SA c. Promalvin SA e AGE Bodegas Unidas SA*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2001, 24, con nota di D. BIANCHI, *In vino veritas, ovvero, dell'imbottigliamento obbligatorio dei vini di qualità nella regione di produzione alla luce della giurisprudenza e legislazione comunitaria*, che considera la normativa spagnola che prevedeva, per il riconoscimento della denominazione di origine Rioja, l'imbottigliamento obbligatorio nelle regioni di produzione, una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'esportazione.

allo stesso e più severo regime di controllo anche il vino imbottigliato sfuso fuori dalla zona di origine al fine di garantirne l'identità¹⁹.

L'imbottigliamento viene, cioè, riconosciuto fase necessaria e complementare del processo di produzione di un vino caratterizzato da una notevole specificità, sì che alla collettività degli operatori, in quanto titolari delle cognizioni e del *know how* richiesti oltre che portatori dell'interesse al mantenimento della reputazione conseguita, occorre attribuire l'applicazione ed il controllo delle regole riguardanti l'intero ciclo di produzione. Così come, dal lato del consumo, la tutela dell'affidamento commerciale fondata sulla presenza di qualità costante, a fronte dei rischi connessi al trasporto alla rinfusa e ad operazioni di imbottigliamento fuori dalla zona di produzione senza il controllo della stessa collettività interessata, resta suscettibile di essere compromessa dalla dissociazione del prestigio del segno distintivo²⁰.

In realtà, anche il giudice domestico aveva avuto più volte occasione di ammettere la legittimità dell'obbligo di imbottigliamento dei vini a

¹⁹ Cfr. Corte di giustizia della Comunità europea, sentenza 16 maggio 2000, in causa C-388/95, *Regno del Belgio c. Regno di Spagna*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, II, 36, con nota di M. BORRACCETTI, *La tutela del vino di qualità può ammettere una deroga al divieto di misura di effetto equivalente: il caso Rioja*.

²⁰ Si ricorda, infatti, che il T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II ter 28 gennaio 2000, n. 467, in *Riv. dir. agr.*, 2001, II, 141 (per un commento v. F. ALBISINI, *L'aceto balsamico di Modena, il torrione di Alicante e la birra di Waroten, Denominazioni geografiche e regole del commercio alimentare*, *ivi*, 101), ha inizialmente annullato, per carenza di istruttoria e motivazione, i decreti ministeriali che avevano sancito l'obbligo di imbottigliamento e di affinamento nella zona di origine dei vini a denominazione di origine *Frascati e Chianti*, in mancanza di elementi precisi, quali: «accertamenti tecnici, studi enologici, rilevamenti, perizie idonei a stabilire in modo incontrovertibile l'utilità di quella pratica», posto che «una decisione così impegnativa per gli importanti riflessi che ne sarebbero comunque derivati, doveva necessariamente essere supportata da precisi elementi di valutazione tecnica e da un discorso giustificativo fondato su presupposti realmente accertati e misurati» (103). Diverso risulta, invece, l'orientamento in seguito espresso con riguardo alla legittimità delle operazioni di affinamento e imbottigliamento del vino a denominazione controllata e garantita *Soave* nella zona di produzione dal T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II ter 8 gennaio 2003, n. 1670, in *Dir. giur. agr. amb.*, 205, 127, su cui v. M. SABBATINI, *Imbottigliamento e territorio: il caso «Soave»*, *ivi*, 77; mentre, con riguardo al *Vermentino di Sardegna*, la scelta di limitare l'imbottigliamento nella zona di produzione, pure in osservanza di adeguate prove tecniche, viene riconosciuta funzionale ad assolvere alcuni obiettivi riconducibili al sistema della disciplina europea dei segni distintivi: «preservare lo stretto collegamento con il territorio anche nella fase successiva alla coltivazione e vinificazione, dare certezza della provenienza del prodotto imbottigliato e commercializzato dal territorio tutelato con la denominazione di origine; una più elevata forma di tutela del consumatore sotto il profilo del contrasto ad eventuali contraffazioni», cfr., T.A.R. Sardegna, Sez. I 8 marzo 2012, n. 268, in *Riv. dir. al.*, 2012, 2, 7, con una mia nota *Sull'imbottigliamento in zona di origine: conflitto di filiera e modello di sviluppo territoriale*.

denominazione nella stessa zona di produzione rimanendo, tuttavia, *sordo* ad assicurare protezione all'intera filiera in base alla richiesta di una specifica dimostrazione di particolari esiti tecnici di tale scelta²¹.

5. - Qualità come leva per lo sviluppo economico e la valorizzazione del patrimonio territoriale.

Una oggettiva riconsiderazione della rilevanza dei segni di appartenenza quale leva di uno sviluppo localmente affidato ad una comunità di produttori capaci di investire, in un sistema unitario di relazioni, nel valore della coesione non solo geografica di un territorio è disposta, invero, dalla l. 12 dicembre 2016, n. 238 *Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*²².

Nell'area dell'*immateriale* si sperimenta, con una visione giuridica innovativa, l'accesso condiviso e la gestione diffusa di beni di cui risulta, appunto, beneficiaria la comunità: beni che, riconducibili alla conoscenza, alla competenza e alle tradizioni del vino e della vite, rappresentano un patrimonio culturale da promuovere e valorizzare unitamente alle potenzialità materiali dei luoghi.

I *terroir* creano, dunque, nuove opportunità e rivelano l'idea che i segni di appartenenza, espressione del tessuto organizzativo locale, permettono alla rete delle imprese di crescere e di competere sui mercati, coltivando le diversità produttive, ecologiche e culturali, in modo da rendere possibile la salvaguardia di beni e valori che la società percepisce essenziali per il proprio benessere.

Così, proprio a partire dall'areale che rende *famoso* un vino e pretende il rispetto, nella produzione e nel metodo di elaborazione, delle regole del disciplinare, prendono forma nuove attività che, per i produttori che partecipano alla comunità, diventano strumento essenziale per attirare clientela. Dalle visite guidate ai vigneti, alle cantine e ai luoghi della storia, alla pratica dell'attività enologica, alla degustazione e commercializzazione dei prodotti in abbinamento a piatti e ricette della tradizione.

²¹ Una riflessione critica si rintraccia in F. ALBISINNI, *Azienda multifunzionale, mercato, territorio. Nuove regole in agricoltura*, Milano, 2000, 169 e ss.

²² In generale, si rinvia a A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE - N. LUCIFERO, *Manuale di legislazione vitivinicola*, Torino, 2017.

Ancora una volta, ha, dunque, ragione Enrico Bassanelli, proiettando al presente la sua intuizione sulla mancanza di un'*idea pensata* di agricoltura: affidata alla legge scritta, espressione dell'ufficialità della cultura dominante ma impoverita di una dialettica arricchente con la prassi. Invero, è dal collegamento tra la reputazione del prodotto ed un territorio che si creano ulteriori occasioni per sviluppare, da parte degli imprenditori agricoli, titolari di segni di qualità, nuove combinazioni economiche e produttive che il legislatore riconosce tipiche in quanto inserite in una dimensione dell'impresa sempre più *istituzione*: legata ad un sistema di relazioni con i soggetti che vi collaborano ma, sopra tutto, in grado di dialogare con la vita che anima un territorio²³.

6. - Originalità del modello e rischi della globalizzazione economica.

Una ultima considerazione – che si ricava da una recensione ad un lavoro collettaneo intorno ai criteri di una nuova educazione giuridica – sembra, tuttavia, portarci *fuori strada* rispetto al percorso tracciato, con «un crescendo della invadenza economicista»²⁴.

Nell'invocare un cambio di mentalità a proposito del dibattito, tuttora, non sopito tra *territorializzazione* e *deterritorializzazione* del diritto, in vista di una moderna formazione giuridica e dello strutturarsi di adeguati e corrispondenti strumenti di ricerca a disposizione della comunità scientifica, si sottolinea con insistenza «di studiare in modo non “nazionalista” un diritto non più solo nazionale, ma sempre più ricco di interdipendenze e in cui le tradizioni singole tendono sempre più ad evolversi e a contaminarsi. Altrimenti l'intensa attività dei giuristi, che sempre più si sviluppa a livello internazionale, rischia di non avere alle spalle una formazione giuridica aperta in senso universale»²⁵.

²³ L'art. 1 del d.m. 12 marzo 2019 *Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica* ne offre la qualificazione, ove svolta dall'imprenditore agricolo, come attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'art. 2135 c.c.

²⁴ Scrive P. GROSSI, *Una Costituzione da vivere. Breviario di valori per italiani di ogni età*, Bologna, 2018, 68, che tale invadenza «giganteggia soprattutto negli ultimi decenni, ridondando dalle istituzioni di governo all'Unione europea troppo fedele all'impronta del marchio originario: un mercato economico comune». Anche per ulteriori riferimenti v. A. GERMANÒ, *Sulla titolarità dei segni DOP e IGP*, in questa Riv., 2017, 287.

²⁵ Così G. ZACCARIA, *Sapere insegnare il diritto*, recensione a *Pour une nouvelle éducation juridique*, a

Ora, proprio con riguardo alla disciplina delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine in particolare dei vini²⁶ non sembra che sia in atto uno sforzo per comprendere la cultura giuridica che ne è alle spalle, arrivando a rimettere in discussione l'attuale positività di regole di gestione di risorse collettive immateriali in quanto alternative agli schemi privatistici del monopolio riconducibili ai segni distintivi.

Non mi riferisco semplicemente al dato scontato che, in altre esperienze giuridiche, resti ancora inconfigurabile la costruzione degli stessi segni come beni immateriali capaci di attribuire rilevanza al godimento delle utilità tratte dalla comune appartenenza territoriale e risolte in caratteristiche apprezzate dal pubblico dei consumatori.

L'occasione ripetuta che si richiama è quella degli accordi bilaterali negoziati e, in alcuni casi, sottoscritti a livello europeo e dagli Stati membri, che annullano o riducono fortemente l'originalità del modello concettuale elaborato nell'area della proprietà intellettuale, sacrificando il ruolo strategico che la conoscenza possa giocare per lo sviluppo economico delle aree rurali a beneficio dei marchi che, invece, assicurano al titolare un'esclusiva nella relativa fruizione anche quando la registrazione concerne indicazioni geografiche che assumono un connotato non descrittivo.

Alcuni congegni come la *lista* delle indicazioni geografiche e delle denominazioni riconosciute che porta, all'opposto, ad escludere la tutela di quelle non nominate o condizioni di coesistenza con la registrazione di marchi anteriori ma confliggenti in ordine alla concreta possibilità di sfruttamento multiplo della utilità o la stessa conversione di formule di traslitterazione in caratteri della fonetica della lingua confusori con i segni corrispondenti vedono, infatti, rafforzata, nell'esperienza normativa, la tendenza a legittimare una fiorente attività di *pirateria* commerciale di situazioni destinarie di protezione²⁷.

cura di M. Vogliotti, Parigi, 2018, in *Il Sole 24 Ore*, domenica 17 marzo 2019, 24.

²⁶ In sede di Accordo TRIPS viene, infatti, riconosciuta una tutela rafforzata delle indicazioni geografiche dei vini, che ne sanziona anche l'uso in forma tradotta o accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «imitazione» o simili a prescindere da inganno o confusione del consumatore, su cui v. A. LUPONE, *Il dibattito sulle indicazioni geografiche nel sistema multilaterale degli scambi: dal Doha Round dell'Organizzazione Mondiale del Commercio alla protezione TRIPS plus*, in B. UBERTAZZI - E. MUNIZ ESPADA (a cura di), *Le indicazioni di qualità degli alimenti: il diritto internazionale ed europeo*, Milano, 2009, 36.

²⁷ Il rinvio è alla decisione (UE) 2018/1907 del Consiglio del 20 dicembre 2018 *relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico* e, in particolare, alla Sottosezione 3 (Indicazioni geografiche) articoli 1422 e ss. della Sezione B (Norme relative alla proprietà intellettuale) del Capo 14 (Proprietà intellettuale).

In questa sede, il bilancio non può essere esposto certamente in termini di costi-benefici economici ma – per quanto si è accennato – di fronte alla prospettiva del moltiplicarsi e del de-tipizzarsi delle fonti va sottolineato e contrastato il transito di questo istituto su una sponda *inagibile* tale, cioè, da mortificare le aspettative economiche delle comunità più piccole rispetto alle forze ed ai processi globali e da eludere lo stesso impegno giuridico a irrobustire la diffusione della conoscenza e l'incentivazione del percorso creativo ai di fuori della esclusività dello sfruttamento commerciale.

Nel tentativo di trovare una qualche giustificazione sistematica si può, forse, argomentare il rinvio al modo di svolgersi di situazioni sganciate dalla logica riduzionistica del sistema appropriativo (privato), con una traduzione di una visione *ecologica* della realtà, a proposito della quale Fritjof Capra e Ugo Mattei annotano: «Per progettare questo mondo nuovo, occorre nientemeno che una rivoluzione culturale, capace di trasformare la cultura individuale estrattiva in cultura comunitaria generativa»²⁸.

²⁸ La citazione è tratta da *Ecologia del diritto, Scienza, politica, beni comuni*, Arezzo, 2017, 208.

La disciplina sanzionatoria vitivinicola fra sussidiarietà e duplicazione*

Il contributo si sofferma sulle sanzioni previste nel Testo Unico del vino alla luce dell'impianto sanzionatorio penale in materia di alimenti. Dall'analisi, emerge la disarmonia tra piano teorico – ove è sancita la prevalenza degli illeciti penali – e piano pratico – che vede la netta predominanza delle sanzioni amministrative. Seguono alcune brevi note su questo rapporto apparentemente invertito.

This paper deals with the sanctions encompassed in the Wine Act in the light of food crimes' regime. The analysis shows the contrast between the theoretical prevalence of criminal sanctions and the practical preponderance of administrative penalties. A few remarks on this seemingly inverted relationship conclude the work.

Keywords: *diritto penale - reati alimentari - sanzioni amministrative - vino*

* Il presente scritto è frutto della rielaborazione, con l'aggiunta di note, della relazione tenuta al Convegno *Il diritto del vino*, organizzato a Pisa il 17 maggio 2019 presso la Scuola Superiore Sant'Anna.

1. Il vino al cospetto del diritto penale alimentare. - 2. L'apparato punitivo del Testo Unico del vino. - 3. Le sanzioni in materia vitivinicola fra teoria e prassi. - 4. Osservazioni.

1. - Il vino al cospetto del diritto penale alimentare.

In via di massima approssimazione, per «diritto penale alimentare» s'intende l'insieme di sanzioni penali aventi ad oggetto alimenti¹ e relative a una o più fasi del ciclo di produzione, commercializzazione e distribuzione degli alimenti stessi. Evocativamente bollato come autentico «marasma legislativo»², esso è tradizionalmente ripartito in due macro-aree, spesso sovrapposte all'atto pratico ma da tenere concettualmente distinte³.

Da una parte, troviamo i reati globalmente preordinati alla tutela della sicurezza alimentare⁴, a sua volta suddivisi su due livelli. Al livello più alto, si collocano i delitti di comune pericolo mediante frode contenuti nel Titolo VI, Capo II del codice penale⁵: si tratta, in estrema sintesi, di

¹ Nell'identificare l'oggetto materiale delle singole fattispecie, la legislazione penale non utilizza terminologia univoca: limitandosi al codice, si assiste così all'impiego di «*sostanze destinate all'alimentazione*» (artt. 439; 440, comma 1; 444), «*sostanze alimentari*» (art. 440, comma 2), «*alimenti o bevande*» (art. 517 bis, comma 1), «*prodotti agroalimentari*» (art. 517 quater). Un'importante chiave interpretativa, ad ogni modo, è oggi offerta dalla nozione di «alimento» contenuta all'art. 2, reg. (CE) n. 178/2002. Sulle questioni poste dal suo impiego in ambito penalistico, A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, tomo II, *Reati di comune pericolo mediante frode*, Milano, 2013, 305 e ss.; A. MARTUFI, *Eterointegrazione penale e norme europee. Il caso della legislazione penale alimentare*, in L. FOFFANI - A. DOVAL PAIS - D. CASTRONUOVO (a cura di), *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Prevenzione, repressione*, Milano, 2014, 147 e ss.

² A. BERNARDI, *Il processo di razionalizzazione del sistema sanzionatorio alimentare tra codice e leggi speciali*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2002, 66. Per un ricco affresco, G. PICA, *Illeciti alimentari*, in *Enc. dir.*, vol. VI, Milano, 2002, 443.

³ Per tutti, A. BERNARDI - C. MALAGUTI, *La disciplina sanzionatoria della produzione agricola e del mercato agro-alimentare*, in L. COSTATO (a cura di), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, Padova, 2003, 1104 e ss. Nella giurisprudenza più recente, per la verità, i due comparti tendono ad essere discutibilmente sovrapposti: si consideri, in tal senso, l'esclusione della violazione del principio di correlazione nel caso in cui il capo d'imputazione faccia riferimento alla contravvenzione di vendita di sostanze in cattivo stato di conservazione e la condanna abbia ad oggetto, viceversa, il delitto di frode in commercio (da ultimo, Cass. Sez. III Pen. 17 luglio 2019, n. 31317, R.A., rv. 276.595-01).

⁴ Una schematica ed efficace panoramica è offerta da D. CASTRONUOVO, *Sicurezza alimentare*, in M. DONINI - D. CASTRONUOVO (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, Padova, 2007, 21.

⁵ «*Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari*» (art. 439 c.p.), «*Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari*» (art. 440 c.p.), «*Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate*» (art. 442 c.p.), «*Commercio di sostanze alimentari nocive*» (art. 444 c.p.). Ai sensi dell'art. 452 c.p., tutte que-

delitti protesi alla tutela della salute pubblica, i quali, seguendo una condivisibile interpretazione, vedono nel pericolo astratto il proprio denominatore comune⁶; ciò che connota queste ipotesi delittuose, in sostanza, è la potenziale pericolosità comune, da apprezzare in termini di intensità, diffusività e indeterminatezza⁷. Al livello inferiore – ma con rilevanza sistemica indiscussa⁸ nonché incidenza pratica assai più alta – troviamo poi la l. 30 aprile 1962, n. 283, globalmente preordinata alla difesa di genuinità, integrità e purezza dei prodotti alimentari. Essa detta una disciplina speciale (in quanto *extra-codice*) dal contenuto generale (in quanto rappresenta la legge-quadro in materia di igiene alimentare)⁹, imperniata su fattispecie contravvenzionali più duttili che, rispetto all'insorgenza del pericolo per la salute pubblica, anticipano la soglia di punibilità secondo una logica di progressione¹⁰.

Venendo all'altra macro-area, troviamo i reati in materia di economia pubblica previsti al Titolo VII, Capi I e II del codice penale. Si

ste figure sono punite anche a titolo di colpa. In materia, approfonditamente, S. CORBETTA, *I delitti contro l'incolumità pubblica*, tomo II, *I delitti di comune pericolo mediante frode*, Torino, *passim*; A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., *passim*.

⁶ A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 163 e ss.; in precedenza, fondamentale ID., *Il danno qualificato dal pericolo. Profili sistematici e politico-criminali dei delitti contro l'incolumità pubblica*, Milano, 2005, 129 e ss., 338 e ss.

⁷ Nel recente passato, il requisito della pericolosità comune era stato autorevolmente definito così «impegnativo» per l'accertamento concreto da rendere suddette fattispecie difficilmente applicabili (T. PADOVANI, *L'avvenire della legislazione sulle frodi agrarie*, in A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE, *Aspetti penali del diritto agro-ambientale ed agro-alimentare*, Milano, 1999, 23). Sulla loro recente riscoperta in chiave applicativa, in toni critici, A. GARGANI, *Il rischio nella dinamica dei reati contro l'incolumità pubblica e nei reati di pericolo astratto*, in G.A. DE FRANCESCO - G. MORGANTE (a cura di), *Il diritto penale di fronte alle sfide della «società del rischio». Un difficile rapporto tra nuove esigenze di tutela e classici equilibri di sistema*, Torino, 2017, 10 e ss.

⁸ A. BERNARDI - C. MALAGUTI, *La disciplina sanzionatoria*, cit., 1116, sottolineano come la legge si candidi a «piattaforma sanzionatoria, destinata da un lato a garantire un generale ed ineludibile livello minimo di tutela all'interno del mercato alimentare, dall'altro a cedere prontamente il campo di fronte a qualsiasi testo atto ad offrire, in relazione agli stessi fatti, una più energica risposta punitiva»; similmente, T. PADOVANI, *L'avvenire della legislazione*, cit., 25, precisa che la legge n. 283/1962 «non rappresenta un "secondo" piano di tutela in quanto inferiore rispetto a quello del codice», bensì gli «sta a fianco», coprendo «una sorta di fascia esterna della tutela nella quale la tutela comune offerta dal codice penale non riuscirebbe e penetrare».

⁹ D. CASTRONUOVO, *Sicurezza alimentare*, cit., 28.

¹⁰ Sui rapporti tra i due livelli disciplinari, nella ricca letteratura, A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 150 ss.; A. MADEO, *La tutela penale della salute dei consumatori*, Torino, 2006, 48 e ss., 156 e ss.; C. PIERGALLINI, *Depenalizzazione e riforma del sistema sanzionatorio nella materia degli alimenti*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2000, 1453.

tratta di figure facenti complessivamente capo al concetto di «frode»¹¹, protese, in via generale, alla tutela della correttezza e della lealtà commerciale¹². Fanno parte di questo ambito sia disposizioni generiche¹³, eventualmente aggravate allorché aventi ad oggetto alimenti o bevande con denominazione di origine o geografica o specificità protette¹⁴; sia disposizioni specifiche, circoscritte ai prodotti alimentari¹⁵. A differenza dei reati posti a tutela della salute/sicurezza alimentare¹⁶, peraltro, i delitti *ex artt.* 515 e ss., c.p. possono fungere da presupposto per la responsabilità della persona giuridica¹⁷, ciò che ne amplifica straordinariamente le potenzialità preventivo-repressive¹⁸.

¹¹ Sulla pregnanza di tale concetto in chiave penalistica, F. BRICOLA, *Tipologia delle frodi nella normativa penale sugli alimenti*, ora in ID., *Scritti di diritto penale. Parte speciale e legislazione complementare. Diritto penale dell'economia*, vol. II, tomo I, Milano, 1997, 2417; più di recente, T. PADOVANI, *L'avvenire della legislazione*, cit., 21.

¹² Per un inquadramento, si rimanda a N. MAZZACUVA, *Delitti contro l'economia pubblica*, in S. CANESTRARI e AL. (a cura di), *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Milano, 2016, 452 e ss.; in modo più dettagliato, A. MENGHINI, *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515)*, G. SALCUNI, *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516)*, G. RUGGIERO, *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517)*, ID., *Circostanza aggravante (art. 517 bis)*, A. D'ANDREA, *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 516 quater)*, in A. CADOPPI - S. CANESTRARI - A. MANNA - M. PAPA (a cura di), *Trattato di diritto penale. I delitti contro la fede pubblica e l'economia pubblica*, Torino, 2010, 871 e ss. Sull'irrisolto intreccio tra scopo protezionistico, scopo promozionale e scopo concorrenziale nelle fattispecie a tutela di origine/provenienza, F. CONSULICH, *La pena ed il confine. La repressione delle abusive indicazioni di provenienza geografica tra diritto penale e libero mercato*, AIDA, 2016, 129 e ss., 149 e ss.

¹³ Vale a dire non limitate alla materia alimentare: «Frode nell'esercizio del commercio» (art. 515 c.p.), «Vendita di prodotti industriali con segni mendaci» (art. 517 c.p.), oltreché le norme contro le false/fallaci indicazioni di origine o provenienza [art. 4, comma 49, l. 24 dicembre 2003, n. 350, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)*].

¹⁴ Cfr. art. 517 bis c.p.

¹⁵ «Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine» (art. 516 c.p.) e la più recente «Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari» (art. 517 quater c.p.).

¹⁶ Sulla necessità di addossare direttamente alla *corporation* la responsabilità per il danno da prodotto genericamente inteso, fondamentale C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali*, Milano, 2004, 301 e ss.; in precedenza, ID., *Depenalizzazione e riforma del sistema sanzionatorio*, cit., 1468 e ss.; più di recente, con specifico riguardo agli alimenti, V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari. Spunti comparatistici e prospettive interne di riforma*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2017, 302 e ss.

¹⁷ Cfr. art. 25 bis.1, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

¹⁸ Della responsabilità 231 quale «formidabile succedaneo - od anzi: (...) «amplificatore» - dei vetusti e deboli strumenti (peraltro meramente repressivi) tuttora previsti per le persone fisiche dal codice penale», parla A. NATALINI, *231 e industria agroalimentare*, Pisa, 2017, 50. Sempre con riferimento al comparto alimentare, sottolinea V. VALENTINI, *Il diritto penale dei segni distintivi*, Pisa, 2018, 173: «l'inserimento fra gli illeciti *ex d.lgs.* 231/2001 delle nostre fattispecie, dunque, arretra l'azione preventiva degli enti fino all'*incipit* della filiera e, in qualche modo,

L'apparato punitivo schematicamente descritto rappresenta il risultato di un'ampia opera di *restyling* avvenuta nella seconda metà degli anni Novanta¹⁹: in tale sede, individuato il presidio penale irrinunciabile – disposizioni codicistiche e artt. 5, 6 e 12, legge n. 283/1962 – il legislatore delegato decretò, «con un perentorio tratto di penna, la depenalizzazione di tutti i restanti illeciti disseminati nelle numerosissime leggi speciali alimentari»²⁰, imboccando così la via maestra in passato autorevolmente indicata²¹. Tolta una maldestra fattispecie in materia di oli d'oliva vergini di recente introduzione²², dunque, a far data dal d.lgs. n. 507/1999, le disposizioni aventi ad oggetto specifici settori merceologici o addirittura singoli prodotti – siano esse riconducibili alla prima ovvero alla seconda macro-area – sono tutte accompagnate da sanzione amministrativa²³.

Non fa eccezione il vino: come avremo modo di vedere nel paragrafo successivo, difatti, la l. 12 dicembre 2016, n. 238 (nota come «nuovo

bilancia la connaturale incapacità dell'apparato penale a raggiungere attività produttive e/o commerciali extra-nazionali o, comunque, collocate a monte della fase della diffusione delle merci» (corsivi nell'originale).

¹⁹ Si fa riferimento alle discipline contenute nel l. 24 novembre 1981, n. 689 (*Legge di depenalizzazione*) e, soprattutto, nel d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 (*Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205*). Sebbene presentati come interventi di depenalizzazione, ad avviso di accorta dottrina, si è trattato, più in generale, di «riforme accomunate nel segno della razionalizzazione normativa», le quali hanno comportato «più una semplificazione della relativa disciplina sanzionatoria che un'effettiva degradazione in ambito amministrativo di fatti in precedenza assoggettati ad una risposta di tipo penale» (A. BERNARDI, *Il processo di razionalizzazione*, cit., 75, 84). In argomento, nell'ampia letteratura, C. BENELLI, *La riforma della disciplina sanzionatoria in materia agro-alimentare*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2000, 227; D. CASTRONUOVO, *Depenalizzazione e modelli di riforma penale: il «paradigma» del sistema di illeciti in materia di alimenti*, in *Ind. pen.*, 2001, 295; A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 273 e ss.; C. PIERGALLINI, *Depenalizzazione e riforma del sistema sanzionatorio*, cit., 1450.

²⁰ C. PIERGALLINI, *Il decreto legislativo di depenalizzazione dei reati minori d.lgs. n. 507 del 1999: lineamenti, problemi e prospettive*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2000, 1384.

²¹ T. PADOVANI, *Geremiadi su un «codice per la legislazione alimentare»*, in *Riv. dir. agr.*, 1992, 307.

²² Art. 4, comma 49 *quater*, legge n. 350/2003, introdotto mediante l'art. 6, l. 14 gennaio 2013, n. 9 (*Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini*). In tema, sia consentito il rinvio a E. MAZZANTI, *Nuove disposizioni penali in materia di olio di oliva: uso fallace di marchi, responsabilità dell'ente per frodi alimentari, sanzioni accessorie*, in *Leg. pen.*, 2013, 561, e bibliografia ivi contenuta.

²³ A orientare il giudizio di maggior disvalore che connota le fattispecie penali, dunque, è non tanto lo specifico oggetto materiale, quanto il tipo di condotta incriminata [A. DI MARTINO, *Diritto penale e materia alimentare, ovvero problemi di «rintracciabilità»... delle sanzioni*, in A. GERMANO (a cura di), *L'agricoltura dell'area mediterranea: qualità e tradizione tra mercato e nuove regole dei prodotti alimentari*, Milano, 2004, 270, 275 e ss.].

Testo Unico del vino»; d'ora in avanti, Testo Unico o T.U.) contiene esclusivamente illeciti puniti in via amministrativa. Ciò non toglie, ad ogni modo, che il penalista possa continuare a nutrire un qualche interesse verso la disciplina vitivinicola: da una parte, il vino può ovviamente rappresentare l'oggetto materiale delle fattispecie criminose previste nel codice e nella legge complementare; dall'altra, la multiforme schiera di illeciti contenuti nel Testo Unico pare porsi in competizione col microcosmo penale alimentare, spingendo così l'interprete ad approfondire i rapporti tra i due diversi assetti disciplinari.

2. - L'apparato punitivo del Testo Unico del vino.

Il Titolo VII della legge n. 238/2016, rubricato «*Sistema sanzionatorio*», contempla le sanzioni relative a produzione e commercializzazione (Capo I), etichettatura e presentazione (Capo II) e adempimenti amministrativi e controlli (Capo IV) in materia vitivinicola. Residua un capo contenente le sanzioni relative a produzione e commercializzazione di aceti (Capo III) e uno dedicato alle disposizioni comuni (Capo V).

In linea generale, il legislatore ha interamente optato per sanzioni di stampo amministrativo; le uniche previsioni originariamente aventi natura penale sono state (opportunamente) espunte durante i lavori in Senato²⁴. Nondimeno, pressoché tutte le fattispecie si aprono con una clausola di prevalenza penale («*Salvo che il fatto costituisca reato*»); ciò, come avremo modo di vedere *infra*, costituisce il punto di maggior problematicità dell'intero impianto sanzionatorio.

L'ascendenza eurounitaria della normativa vitivinicola²⁵ influenza in modo decisivo la formulazione delle fattispecie sanzionatorie con-

²⁴ L'art. 74, comma 7, così come previsto dall'originario d.d.l. AC-2236, prevedeva la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 200 a 2.000 euro in caso di contraffazione o alterazione dei codici di identificazione alternativi ai contrassegni per vini DOP e IGP; stessa pena era prevista per chiunque acquistasse, cedesse o comunque usasse tali codici. Ai sensi del medesimo comma, era punito con la stessa pena sia l'utilizzo dello stesso codice su più recipienti, sia l'utilizzo di codici da parte di soggetto non autorizzato a rilasciarli.

²⁵ Cfr., part., artt. 92 e ss., reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, *recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007* (c.d. OCM vino).

tenute nel T.U.²⁶. Seguendo una dicotomia classica²⁷, possiamo distinguere, da una parte, casi nei quali il diritto UE serve a dare contenuto ad un elemento normativo di fattispecie²⁸; dall'altra, casi nei quali esso è oggetto di un vero e proprio rinvio da parte della norma italiana²⁹.

Le violazioni sono tutte corredate da sanzione pecuniaria; la misura in concreto dipende da numerosi parametri (cornice edittale, numero di ettari di terreno, numero di litri di prodotto ecc.), eventualmente interagenti fra loro. Le infrazioni più gravi prevedono altresì sanzioni accessorie, che vanno ad aggiungersi alla somma monetaria da versare³⁰. All'interno dell'apparato, si candida a rivestire un ruolo centrale la sanzione della chiusura temporanea degli stabilimenti (art. 84, T.U.), che l'organo competente può disporre a fronte della reiterazione di alcune specifiche violazioni³¹.

Sempre sul piano sanzionatorio, merita menzione l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato all'art. 85, T.U. Mutuato dal diritto tributario e ispirato a finalità deflative, il meccanismo consiste nella rimozione volontaria dell'irregolarità e nel successivo pagamento di una sanzione in misura ridotta; esso si applica a determinate fattispecie³² e può essere invocato soltanto *prima* che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività da parte dell'organo di controllo, o comunque *prima* che sia stato redatto processo verbale di contestazione o di accertamento d'irregolarità³³.

²⁶ Sulla traduzione italiana della disciplina eurounitaria in materia di produzione, commercializzazione, apposizione di segni ecc., A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE - N. LUCIFERO, *Manuale di legislazione vitivinicola*, Torino, 2017, part. 101 e ss. In diversa prospettiva, peraltro, si è opportunamente segnalato che l'impresa vitivinicola può «sfruttare» gli obblighi posti dal T.U. per meglio delineare l'ordito del modello di organizzazione e gestione ex art. 6, d.lgs. n. 231/2001 (V. D'ACQUARONE - R. ROSCINI-VITALI, *Riflessioni sulle specificità del modello organizzativo nel settore agroalimentare ed enologico in particolare*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2018, 301, part. 310).

²⁷ A. BERNARDI, *Profili di incidenza del diritto comunitario sul diritto penale agroalimentare*, in A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE (a cura di), *Aspetti penali*, cit., 97 e ss.; in prospettiva *de lege ferenda*, per tentare di ovviare alle carenze del sistema penale alimentare - rimasto strutturalmente identico - ID., *Il processo di razionalizzazione*, cit., 95 e ss.

²⁸ Es., artt. 74, 75 T.U.

²⁹ Es., art. 69, comma 1; art. 70, comma 7, T.U.

³⁰ Es., art. 69, comma 3, T.U., che prevede l'esclusione dalle misure di sostegno al settore vitivinicolo previste dal reg. (UE) n. 1308/2013 in caso di mancato rispetto dei limiti temporali delle autorizzazioni per i nuovi impianti ex art. 62, comma 3 del medesimo regolamento. In argomento, L. RUSSO, *Le sanzioni amministrative conseguenti all'applicazione delle regole di condizionalità: sanzioni punitive o strumentario interno alla PAC?*, in questa Riv., 2016, 177.

³¹ Art. 70, comma 3; art. 71, commi 1 e 2; art. 72, commi 1 e 3; art. 73, comma 10, T.U.

³² Art. 73, comma 12, lett. a), c), d) e g); art. 76, comma 5; art. 78 T.U.

³³ In ciò distinguendosi dalla diffida ex art. 1, comma 3, d.l. 24 giugno 2014, n. 91, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 116. Cfr., sul punto, circolare MIPAAF, prot. n. 1522, 30 dicembre 2016, legge n. 238/16 recante *Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*, 17.

Ai sensi dell'art. 83 T.U., autorità competenti a irrogare le sanzioni sono le Regioni, per quanto riguarda l'art. 69, commi 1-7 e 8 T.U.; l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (d'ora in avanti, Ispettorato o ICQRF), per tutte le altre ipotesi³⁴. L'eventuale procedimento di opposizione segue le scadenze ordinarie delineate dal combinato disposto di art. 22, legge n. 689/1981 e art. 6, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (*Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

3. - Le sanzioni in materia vitivinicola fra teoria e prassi.

L'approvazione del Testo Unico è stata salutata come benefica opera di razionalizzazione della complessa e stratificata disciplina in materia di produzione e commercializzazione dei vini³⁵. A nostro modesto avviso, tuttavia, sotto il profilo sanzionatorio, l'entusiasmo merita di essere ridimensionato: in effetti, se in prospettiva interna il legislatore del 2016 ha compiuto un indubbiamente meritorio intervento di riordino della normativa previgente³⁶, tra l'apparato sanzionatorio vitivinicolo e l'assetto penale agroalimentare generale non si registra piena sincronia, nel senso che, a un primo sguardo, le potenzialità applicative del primo parrebbero restare soffocate dalle virtualità espansive del secondo. Ciò, in estrema sintesi, dipende da due fattori.

In primo luogo, l'applicabilità delle sanzioni amministrative previste nel T.U. risulta ostacolata da un meccanismo incrociato di prevalenza penale: da un lato, come anticipato, tutte le disposizioni speciali si aprono con la clausola «*Salvo che il fatto costituisca reato*», che da sola basterebbe a risolvere l'ipotetica convergenza tra illeciti amministrativi e illeciti pe-

³⁴ Per le sanzioni sino a 50.000 euro, sono competenti gli uffici territoriali dell'ICQRF; per le sanzioni d'importo superiore nonché per materie specifiche (es., infrazioni relative alle indicazioni geografiche dei vini), invece, è competente l'Amministrazione centrale (DG VICO).

³⁵ Si veda il commento a caldo del Presidente del Comitato nazionale vini MIPAAF, disponibile su <https://www.fisar.org/testo-unico-del-vino/>.

³⁶ Per quanto riguarda la disciplina sanzionatoria, in particolare, il T.U. accorpa e razionalizza le disposizioni precedentemente contenute nella l. 20 febbraio 2006, n. 82 [*Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino*] e nel d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 (*Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88*).

nali³⁷; dall'altro, con specifico riguardo all'igiene e alla salubrità degli alimenti, l'art. 9, comma 3, legge n. 689/1981 ritaglia un'eccezione al principio di specialità sancito al primo comma, imponendo l'automatica applicazione della sola legge n. 283/1962³⁸.

In secondo luogo, merita rammentare che le disposizioni penali agro-alimentari vantano una portata applicativa notevolmente estesa. Già a livello legislativo, in effetti, le fattispecie in questione appaiono caratterizzate da una tipicità onnivora e uniformante³⁹, sia perché contenenti elementi normativi dai contorni indefiniti e bisognosi di etero-integrazione⁴⁰; sia perché costruite su condotte criminose destinate a coprire l'intera filiera⁴¹, con frequenti, impropri livellamenti della loro diversa caratura offensiva⁴². Ma è sul piano applicativo che, in seconda battuta, l'area del penalmente rilevante si fa autentica voragine: così, mentre in materia di lealtà commerciale il diritto penale finisce per occupare spazi teoricamente più adatti al dispiegamento di strumenti differenti⁴³, gli illeciti in materia di sicurezza alimentare – specialmente quelli ex-

³⁷ A. BERNARDI - C. MALAGUTI, *La disciplina sanzionatoria*, cit., 1119. Nella manualistica, G.A. DE FRANCESCO, *Diritto penale. Principi, reato, forme di manifestazione*, Torino, 2018, 583, 584 e ss.; T. PADOVANI, *Diritto penale*, Milano, 2017, 450.

³⁸ Sui problemi posti dal regime di cui all'art. 9, comma 3, legge n. 689/1981, diffusamente, A. BERNARDI, *Il processo di razionalizzazione*, cit., 87 e ss.; A. BERNARDI - C. MALAGUTI, *La disciplina sanzionatoria*, cit., 1118; C. PIERGALLINI, *Depenalizzazione e riforma del sistema sanzionatorio*, cit., 1466 e ss.

³⁹ L'efficace sintagma, riferito al diverso settore degli stupefacenti, è di A. GABOARDI, *La disciplina penale in materia di stupefacenti al cimento della ragionevolezza*, in G. MORGANTE (a cura di), *Stupefacenti e diritto penale. Un rapporto di non lieve entità*, Torino, 2015, 111.

⁴⁰ A. BERNARDI, *Il processo di razionalizzazione*, cit., 68; sull'apertura delle disposizioni penali alimentari, a un tempo, alle norme europee e alle fonti private, di recente, ID., *Il principio di legalità alla prova delle fonti sovranazionali e private: riflessi sul diritto penale alimentare*, in *Riv. dir. alim.*, 2015, 43; con specifico riferimento all'etero-integrazione sovranazionale, A. MARTUFI, *Eterointegrazione penale e norme europee*, cit., 135; G. STEA, *Elementi per un'analisi del reato alimentare tra rischio, pericolo e necessità di prevenzione*, in *Riv. dir. alim.*, 2017, 62 e ss.

⁴¹ Si consideri, ad esempio, l'impiego dell'art. 516 c.p. quale prodromo dell'art. 515 c.p. (es., Cass. Sez. III Pen. 30 novembre 2016, n. 50745, C.E.A., rv. 268.650-01), a sua volta frequentemente applicato già nella forma del tentativo (es., Cass. Sez. III Pen. 13 dicembre 2018, n. 56105, P.F., in *Diritto & Giustizia*, 2018, 14 dicembre).

⁴² Emblematica, in tal senso, la disposizione di c.d. tutela penale del *made in Italy* (art. 4, comma 49, legge n. 350/2003), che sottopone alla stessa pena, nell'ordine, l'importazione, l'esportazione a fini di commercializzazione e la commercializzazione stessa; una fattispecie, insomma, che spazia dalla presentazione della merce in dogana fino alla sua vendita al dettaglio (cfr. V. VALENTINI, *Il diritto penale dei segni distintivi*, cit., 133).

⁴³ Si pensi, per limitarci a due esempi, ai rimedi civilistici in caso di difformità tra qualità del prodotto e indicazioni in etichetta (A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE - N. LUCIFERO, *Manuale di legislazione vitivinicola*, cit., 150 e ss.) ovvero ai rimedi di diritto pubblico avverso i fenomeni di

tra-codicistici – si prestano ad energiche torsioni precauzionali⁴⁴, che non di rado spingono il limite dell'anticipazione penale ben al di sotto dello stadio del pericolo *reale* per i consumatori⁴⁵.

In un «formidabile gioco di specchi»⁴⁶, insomma, la prevalenza rafforzata dell'opzione penalistica – clausola di salvaguardia e deroga al principio di specialità – combinata con la struttura aperta e dilatata delle fattispecie generali (penali)⁴⁷ parrebbe implicare la tendenziale paralisi delle fattispecie speciali (amministrative) e, allo stesso tempo, la ri-pe-

c.d. evocazione (cfr. F. GUALTIERI - S. VACCARI - B. CATIZZONE, *La protezione delle indicazioni geografiche: la nozione di evocazione*, in *Riv. dir. alim.*, 2017, 15). In prospettiva generale, con peculiare riferimento ai marchi industriali, V. VALENTINI, *Il diritto penale dei segni distintivi*, cit., 23 e ss., 70 e ss.; sull'intersezione tra l'arsenale punitivo a maglie fittissime e l'ampio ventaglio di rimedi extra-penali in materia alimentare, già ID., *Marktradikalismus addio? Diritto penale e (in)sicurezze dei consumatori di cibo dopo il Trattato di Lisbona*, in L. FOFANI - A. DOVAL PAIS - D. CASTRINUOVO (a cura di), *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea*, cit., 176, 192 e ss., ove l'Autore sottopone a confronto critico l'approccio rigoristico della giurisprudenza penale nostrana e l'approccio *market-oriented* della giurisprudenza eurounitaria.

⁴⁴ Il sistema punitivo in materia alimentare rappresenta il banco di prova ideale per sondare la duplice funzione del principio di precauzione in ambito penale: da un lato, funzione incriminatrice (cfr., part., la disciplina sanzionatoria in materia di OGM); dall'altro funzione ermeneutica (rilettura in senso ultraprudenziale di fattispecie di *per sé* non precauzionalmente orientate). Con specifico riguardo a quest'ultima prospettiva - più attinente al presente discorso - fra i molti, F. D'ALESSANDRO, *Il diritto penale dei limiti-soglia e la tutela dei pericoli nel settore alimentare: il caso della diossina*, in M. BERTOLINO - G. FORTI (a cura di), *Scritti per Federico Stella*, Napoli, 2007, 1133; A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 132 e ss.; L. TUMMINELLO, *Sicurezza alimentare e diritto penale: vecchi e nuovi paradigmi tra prevenzione e precauzione*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2013, 272, part. 290 e ss. In ambito extra-penale, sulla complessiva vocazione precauzionale della disciplina alimentare, per tutti, F. FOLLIERI, *Decisioni precauzionali e stato di diritto. La prospettiva della sicurezza alimentare*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2016, 1495 (I), e in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2017, 61 (II).

⁴⁵ Fra le più recenti, in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 5, legge n. 283/1962, Cass. Sez. III Pen. 16 ottobre 2018, n. 46960, Z.Y., rv. 274.029-01; Cass. Sez. III Pen. 9 ottobre 2018, n. 45274, S.C., in *Foro it.*, 2019, 4, II, 222. In controtendenza, postulano maggior rigore nell'accertamento del pericolo, Cass. Sez. III Pen. 31 gennaio 2019, n. 4878, U.M.; Cass. Sez. III Pen. 7 gennaio 2019, n. 348, P.M.T. in proc. Signorelli, rv. 274.566-01.

⁴⁶ V. VALENTINI, *Marktradikalismus addio?*, cit., 169.

⁴⁷ Con specifico riguardo alla produzione e commercio di vini, gli artt. 515 e 56, c.p. hanno trovato applicazione in caso di detenzione di vino «allungato» nonostante il prodotto fosse ancora in fase di lavorazione (Cass. Sez. III Pen. 13 marzo 2013, n. 11827, L.G., in *Diritto e Giustizia online*, 2013, 13 marzo) e di messa a coltura di vitigni non conformi da parte di un'azienda dedita alla commercializzazione di vini DOCG e DOC (Cass. Sez. III Pen. 16 gennaio 2009, n. 1454, F.L. e V.L., rv. 242.263-01). Venendo alla materia di igiene e salubrità, invece, l'integrazione dell'art. 5, lett. b), legge n. 283/1962 è stata ravvisata in caso di conservazione di mosto in vasche non vetrificate (Cass. Sez. III Pen. 10 giugno 2004, n. 26108, S.G., in *Dir. rur. agr. al. amb.*, 2006, 258) e in caso di movimentazione anomala delle bottiglie idonea ad avviare un processo di alterazione cromatica e organolettica della bevanda (Cass. Sez. III Pen. 4 aprile 2006, n. 11909, M.R., in *Cass. pen.*, 2007, 2964).

nalizzazione *per relationem* delle norme di comportamento ivi previste⁴⁸. Basti, in tal senso, l'esempio dell'aggiunta di alcol, zuccheri, materie zuccherine o materie fermentate non provenienti dall'uva da vino durante il processo di vinificazione: ipotesi formalmente sanzionata in via autonoma⁴⁹ eppure inevitabilmente destinata, altresì, a dare corpo al concetto di «genuinità» di cui all'art. 516, c.p.⁵⁰.

Sennonché, calandosi nella dimensione empirica, i dati della prassi restituiscono un'immagine piuttosto distante dal dato testuale. In tema, grande importanza assume il Report annuale sulle attività condotte dall'ICQRF contro frodi, contraffazioni, usurpazioni e ogni altro fenomeno potenzialmente pregiudizievole per gli interessi di produttori e consumatori: stando ai dati del 2018 relativi al settore vitivinicolo, a fronte di 17.820 controlli totali, si registrano 1.789 contestazioni amministrative e 1.077 procedimenti per diffida; per converso, le trasmissioni di notizie di reato si limitano a 194.

Ebbene, pur precisando che non tutte le infrazioni del T.U. sono suscettibili di integrare una fattispecie penale⁵¹ e che ipotesi astrattamente criminose possono giungere all'attenzione dell'Autorità giudiziaria per altro canale⁵², ci pare di poter dire che, a dispetto del dichiarato predominio penalistico, la prassi dell'organo competente al controllo e alla re-

⁴⁸ Precisa D. CASTRINUOVO, *Depenalizzazione e modelli di riforma penale*, cit., 321 che «l'aver ridotto il numero delle fattispecie *autonomamente incriminatrici* non significa affatto aver ridotto le condotte *penalmente rilevanti*, se è vero che le fattispecie generali impongono una integrazione normativa proprio da quelle che, sebbene depenalizzate, seguitano a descrivere (spesso con maggiore determinatezza) i comportamenti illeciti» (corsivi nell'originale). Anche ad ammettere la sopravvivenza degli illeciti amministrativi, peraltro, la natura aperta e altamente normativizzata delle disposizioni penali rischia di attrarre comunque i primi nell'orbita penale in forza del meccanismo di cui all'art. 24, legge n. 689/1981.

⁴⁹ Art. 70, comma 2, T.U.

⁵⁰ Come noto, «*in materia di sostanze alimentari, il concetto di genuinità non è soltanto quello naturale, ma anche quello formale fissato dal legislatore con la indicazione delle caratteristiche e dei requisiti essenziali per qualificare un determinato tipo di prodotto alimentare*» (Cass. Sez. III Pen. 19 maggio 2004, n. 23276, G., rv. 229.941-01). In dottrina, G. PICA, *Illeciti alimentari*, cit., 462 e ss.

⁵¹ Es., artt. 75, 77, 80 T.U.

⁵² Il sistema di vigilanza e contrasto alle frodi alimentari si caratterizza per elevati livelli di articolazione e interdipendenza funzionale fra le strutture, anche in rapporto alla pervasività del fenomeno, alla sua natura non territorialmente definibile, alla pluralità dei profili giuridici coinvolti, alla necessità di coordinamento a livello sia sovra che infranazionale, alle implicazioni inerenti alla tutela della salute e del corretto funzionamento del mercato. Tale complessità comporta la frammentazione delle competenze fra numerosi Ministeri: basti citare, accanto al MIPAAF, il Ministero dell'interno - che coordina gli interventi di prevenzione e controllo sul territorio delle Forze di polizia - e il Ministero dell'economia e delle finanze - da cui dipende la Guardia di finanza.

pressione delle frodi viva una sorta di «vita parallela», apparentemente svincolata dalla lettera della legge.

4. - Osservazioni.

Per fronteggiare le irregolarità nel comparto alimentare, sulla carta, lo strumento penale sembra godere di incrollabile fiducia⁵³: alla ricorrente previsione di clausole di salvaguardia⁵⁴, si accompagna l'esplicita esclusione della materia alimentare dai recenti provvedimenti di depenalizzazione⁵⁵; del resto, anche l'ambizioso progetto di riforma elaborato sul calco della Commissione Caselli⁵⁶, nel perseguire la razionalizzazione dell'intero sistema punitivo in senso autenticamente gradato, manteneva entro l'alveo penale un nutrito catalogo di fattispecie⁵⁷.

In questo quadro, la netta prevalenza *fattuale* delle contestazioni am-

⁵³ *Ex adverso*, basti considerare le apprensioni che, non molto tempo fa, suscitò il dubbio che la legge n. 238/1962 fosse stata abrogata (cfr. A. SCARCELLA, *Sulla presunta abrogazione della legge 238/1962 in materia di tutela degli alimenti*, in *Dir. pen. cont.*, 20 gennaio 2011).

⁵⁴ Si vedano, da ultimo, le numerose disposizioni di cui al d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 231, recante *Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del reg. (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo reg. (UE) n. 1169/2011 e della dir. 2011/91/UE, ai sensi dell'art. 5, legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015»*, entrato in vigore il 9 maggio 2018.

⁵⁵ Cfr. art. 2, comma 2, lett. a), n. 3, l. 28 aprile 2014, n. 67, recante *Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*. D'altronde, come già all'epoca sottolineato da D. CASTRONUOVO, *Depenalizzazione e modelli di riforma penale*, cit., 308, la stessa introduzione dell'aggravante di cui all'art. 517 *bis* e la contestuale previsione di una pena accessoria hanno assunto «un significato in qualche misura «compensatorio» (nel segno di un recupero di efficacia preventiva) in rapporto alla realizzata degradazione ad illeciti amministrativi di tutte le violazioni delle discipline sulla tutela delle denominazioni e sulle caratteristiche degli alimenti».

⁵⁶ Si tratta del d.d.l. S-2331, recante *Nuove norme in materia di reati agroalimentari*, presentato al Senato nel corso della precedente legislatura (4 febbraio 2016). In argomento, C. CUPELLI, *Il cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare*, in *Dir. pen. cont.*, 2 novembre 2015; M. DONINI, *Il progetto 2015 della Commissione Caselli*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2016, 4; L. TUMMINELLO, *Verso un diritto penale geneticamente modificato? A proposito di un recente progetto di riforma dei reati agroalimentari*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2016, 239.

⁵⁷ Sui problemi posti dalla riforma del sistema punitivo agroalimentare alla luce del principio della riserva di codice (art. 3 *bis* c.p.), da ultimo, G. TOSCANO, *Bene giuridico e modelli di tutela nella disciplina degli illeciti alimentari: riflessioni de iure condendo (anche) nella prospettiva della riserva di codice*, in *www.legislazionepenale.eu*, 4 febbraio 2019, part. 32 e ss.; in precedenza, sulla natura altamente settoriale - quasi autonoma - del sistema penale agroalimentare, D. CASTRONUOVO, *Depenalizzazione e modelli di riforma penale*, cit., 324.

ministrative in ambito vitivinicolo, a un primo sguardo, può senz'altro destare un po' di sorpresa. Si tratta, ci sembra, d'una sorta di ripristino *contra legem* della sussidiarietà; fenomeno, per la verità, non del tutto nuovo nel diritto penale *lato sensu* delle attività produttive⁵⁸, ove la scarsa qualità legislativa provoca spesso la diastasi tra gli obiettivi politico-criminali perseguiti dal legislatore e l'effettiva applicazione delle disposizioni incriminatrici⁵⁹. Sul punto, s'impone un'ultima, brevissima riflessione.

Per un verso, in un sistema penale informato al principio di *extrema ratio*, l'impiego prioritario della sanzione amministrativa merita d'essere salutato con favore sia per ragioni d'effettività, sia per ragioni sistematiche. Quanto al primo aspetto, in prossimità della seconda grande *tranche* di depenalizzazione, si era autorevolmente sottolineato che la riuscita dell'intervento sarebbe principalmente dipesa dalla solerzia delle amministrazioni preposte⁶⁰: ebbene, anche limitandoci ai dati dell'Ispettorato, crediamo il giudizio debba essere complessivamente positivo, mostrando il sistema di controllo, prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi un alto tasso di effettività⁶¹, apparentemente superiore, peraltro, a quello offerto dalle tutto sommato deboli disposizioni penali⁶². In termini sistematici, poi, va condiviso l'uso parsimonioso dello strumento penale⁶³, a tutto vantaggio di sanzioni meno intrusive e di misure che, anziché stigmatizzare il trasgressore, puntano a contenere

⁵⁸ È il caso, ad esempio, dell'intricato rapporto tra il commercio di prodotti con fallaci indicazioni su origine/provenienza (art. 4, comma 49, legge n. 350/2003, penalmente sanzionata) e il commercio di prodotti con fallaci indicazioni nell'uso del marchio (art. 4, comma 49 *bis*, legge n. 350/2003, sanzionata in via amministrativa), che «il diritto giurisprudenziale s'è infine deciso ad amputare in via ermeneutica (...) proiettando tutte le ipotesi di semplice uso di un marchio *Italian sounding* nell'area dell'illiceità amministrativa» (V. VALENTINI, *Il diritto penale dei segni distintivi*, cit., 138 e ss.).

⁵⁹ F. CONSULICH, *La pena ed il confine*, cit., 148.

⁶⁰ T. PADOVANI, *L'avvenire della legislazione*, cit., 30 e ss.

⁶¹ Dal Report ICQRF, emerge che circa la metà dei trasgressori per sanzioni previste nel T.U. ha optato per il pagamento volontario (c.a. 716.000 euro), beneficiando della riduzione prevista per legge e favorendo, al contempo, un risparmio di spesa all'Erario nell'ordine di due milioni di euro. Quanto alla diffida *ex d.l.* n. 91/2014, poi, nel solo settore vitivinicolo, la cifra recuperata nel 2018 attraverso il meccanismo dell'ordinanza-ingiunzione ammonta a circa 2.352.000 euro.

⁶² In questo senso, anche G. BRANDI, *Le violazioni in materia di potenziale vitivinicolo previste nel nuovo T.U. del vino: tra sanzioni amministrative e tutela penale*, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2018, 1, 4.

⁶³ *Contra*, critica l'affossamento delle fattispecie penali ad opera dei coesistenti illeciti amministrativi, A. NATALINI, *Primo collaudo in Cassazione del delitto di contraffazione di DOP e IGP agroalimentari: una norma-simbolo rimasta in «stand-by»*, in questa Riv., 2016, 555 e ss.

gli effetti della trasgressione⁶⁴, in un'ottica di leale collaborazione tra autorità e impresa⁶⁵.

Non mancano, tuttavia, alcuni profili critici. In primo luogo, è evidente che affidare la ripartizione tra illecito penale e illecito amministrativo all'operato della pubblica amministrazione pregiudica la funzione orientativa del precetto, lasciando l'imprenditore vitivinicolo in balia di un apparato punitivo a geometria variabile e, quindi, dalle conseguenze sanzionatorie difficilmente prevedibili⁶⁶. Tale incertezza, in seconda battuta, fomenta il rischio di duplicazione della risposta punitiva⁶⁷. Tale insidia è tutto fuorché inverosimile se si considera che, proprio a proposito della produzione di vino, la Cassazione ha a più riprese ribadito il possibile concorso tra sanzioni amministrative speciali⁶⁸ e art. 516 c.p., ora focalizzandosi, in modo assai discutibile, sulla differenza dei beni giuridici protetti⁶⁹; ora ravvisando fra i due poli un rapporto di specialità bilaterale⁷⁰.

Tirando le fila, la disciplina punitiva in materia vitivinicola, a un tem-

⁶⁴ Sottolinea il passaggio, in materia agroalimentare, da un sistema incentrato solo su responsabilità penale e civile ad una disciplina che reclama «un impiego integrale degli strumenti del diritto pubblico, caratterizzati essenzialmente da una regolazione *ex-ante* che interessa una platea ampia di soggetti» M. RAMAJOLI, *La giuridificazione del settore alimentare*, in *Dir. amm.*, 2015, 671.

⁶⁵ Del resto, già l'introduzione della pena alternativa per le contravvenzioni *ex lege* n. 283/1962, prospettando l'applicazione dell'oblazione c.d. discrezionale, aveva rappresentato «un modo per riportare alla legalità situazioni che diversamente [sarebbero potute] continuare a persistere nell'area dell'illecito», così da «ottenere con ritardo ciò che la norma si proponeva di ottenere in origine» (T. PADOVANI, *L'avvenire della legislazione*, cit., 29).

⁶⁶ Come noto, i principi contenuti in Costituzione e, soprattutto, l'art. 7 CEDU sanciscono il diritto all'accessibilità del precetto e alla prevedibilità della sua applicazione, in relazione all'*an* della responsabilità, al *quantum* della sanzione e, infine, al *quommodo* dell'esecuzione. In tema, per tutti, F. VIGANO, *Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale*, in *Dir. pen. cont.*, 19 dicembre 2016, *passim*.

⁶⁷ Sul legame biunivoco tra legalità/prevedibilità e concorso di norme, di recente, C. SOTIS, *Il «fatto» nella prospettiva della doppia punizione*, in *Ind. pen.*, 2017, 472.

⁶⁸ In particolare, il reato - poi degradato ad illecito amministrativo - di cui all'art. 76, d.p.r. 12 febbraio 1965, n. 162, successivamente «recuperato» nell'art. 33, legge n. 82/2006, ora abrogata.

⁶⁹ Cass. Sez. I Pen. 22 novembre 2005, n. 46138, Melissano, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2006, 675. Da ultimo, critica il confronto tra beni giuridici, soprattutto in considerazione del ricorrente paradigma della plurioffensività, A. VALLINI, *Tracce di ne bis in idem sostanziale lungo i percorsi disegnati dalle Corti*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, 527. In giurisprudenza, per tutte, Cass. Sez. Un. Pen. 21 gennaio 2011, n. 1963, Di Lorenzo, *ivi*, 2011, 848.

⁷⁰ Cass. Sez. III Pen. 7 febbraio 2014, n. 5906, Gorgoni, in *Cass. pen.*, 2015, 274, che tuttavia annulla senza rinvio per intervenuta prescrizione. Specificamente nei rapporti tra illeciti penali, peraltro, una delle funzioni delle clausole di riserva è proprio quella di risolvere il con-

po, testimonia e rafforza la «*liaison* antica» tra diritto agroalimentare e diritto sanzionatorio⁷¹. Una *liaison*, come visto, a due facce: al maggiore ordine del Testo Unico e alla complessiva incisività della risposta sanzionatoria, infatti, fanno da contraltare gli insuperati difetti di coordinamento tra sistema amministrativo e sistema penale, che favoriscono un uso *lato sensu* «politico» del principio di specialità⁷² e aumentano il rischio che l'operatore sia chiamato a rispondere in più sedi di un fatto sostanzialmente unitario⁷³. Laddove ciò avvenga, c'è da augurarsi, quantomeno, che gli effetti di tale duplicazione siano contenuti in forza del principio di proporzionalità, che, sulla scorta della giurisprudenza sovranazionale, acuta dottrina suggerisce di assumere quale strumento cardine anche per risolvere il problema dei cumuli punitivi⁷⁴.

corso tra norme reciprocamente speciali sulla base del principio di «assorbimento» anziché su quello, ordinario, del cumulo giuridico *ex art.* 81, comma 1, c.p. (G.A. DE FRANCESCO, *Diritto penale*, cit., 585).

⁷¹ La formula è di P. BORGHI, *Il diritto agroalimentare italiano alla luce del processo d'integrazione europea*, in L. FOFFANI - A. DOVAL PAIS - D. CASTRONUOVO (a cura di), *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea*, cit., 65, 76 e ss.

⁷² Secondo E. PENCO, *Il principio di specialità «amministrativa»*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2015, 66, non di rado «dietro alla coerenza interpretativa *prima facie* ravvisabile si annida una (ben poco coerente) pratica di selezione politica della sanzione».

⁷³ Riprendendo l'esempio fatto sopra, si ponga il caso dell'operatore che, colto in più occasioni a impiegare sostanze non consentite nella produzione di un vino DOP, subisca la chiusura dello stabilimento ora come sanzione amministrativa disposta dal prefetto (art. 72, comma 1 e 84 T.U.), ora come sanzione accessoria abbinata a una condanna *ex artt.* 516-517 *bis*, c.p.

⁷⁴ A.F. TRIPODI, *Cumuli punitivi*, ne bis in idem e proporzionalità, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2017, part. 1077 e ss. Per una lettura che va oltre il riferimento alla proporzione del complessivo trattamento sanzionatorio, da ultimo, Corte eur. dir. uomo, Sez. II *Bjarni Armannsson c. Islanda*, ric. n. 72098/2014, con nota di A. GALLUCCIO, *Non solo proporzione della pena: la Corte EDU ancora sul bis in idem*, in *Dir. pen. cont.*, 7 maggio 2019.

Cambiamento climatico e vino. Spunti di riflessione per l'adattamento*

Il riscaldamento climatico esiste e sta velocemente peggiorando. Il comparto agricolo ha una alta incidenza sul cambiamento climatico. Allo stesso tempo, l'innalzamento delle temperature provoca effetti negativi su molte produzioni agricole. Il settore vitivinicolo subisce particolarmente gli effetti del cambiamento climatico, sia per l'innalzamento che per la variazione delle temperature. Per questo motivo è il caso di studio esaminato in questo articolo dove si considerano in dettaglio gli impatti del cambiamento climatico, si identificano possibili aree di intervento per politiche tese all'adattamento della produzione alle variazioni attese della temperatura, e si suggeriscono interventi legislativi mirati.

Global warming exists, it is accelerating, and the magnitude and variability of its impacts will rapidly increase over time. The agricultural sector considerably contributes to climate change. At the same time, raising temperatures poses a threat to vines and wine cultivation and production. This sector is likely to be particularly exposed to the impacts of climate change as both temperatures increases and variations affect vines and wine growing and transformation. In this work, we consider the vines and wine sector as a case study, dissecting the consequences of global warming, analyzing the possible adaptation policies and suggesting possible solutions that can be achieved throughout targeted legislative interventions.

Keywords: climate change - vino - adattamento

*Il presente scritto è il frutto della rielaborazione, con l'aggiunta di note, della relazione tenuta al Convegno *Il diritto del vino*, organizzato a Pisa il 17 maggio 2019 presso la Scuola Superiore Sant'Anna.

1. Il riscaldamento del sistema climatico e il rapporto con l'agricoltura. - 2. Il comparto vitivinicolo e il cambiamento climatico. - 3. Spunti di riflessione per l'adattamento.

1. - Il riscaldamento del sistema climatico e il rapporto con l'agricoltura.

Il riscaldamento del sistema climatico è oramai innegabile e tangibile. Nonostante la questione relativa al riscaldamento globale sia oggetto di studio da molti anni¹, sembra che solo recentemente, davanti a fatti evidenti, le coscienze si siano svegliate e il dibattito pubblico e i rappresentanti politici, quantomeno quelli europei², abbiano effettivamente inteso la gravità della situazione³. Sempre più diffusa è infatti l'introduzione di nuove politiche pubbliche nel tentativo di arrestare questo tragico avanzamento di eventi. I primi dati ufficiali pubblicati dall'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) concernenti il riscaldamento globale risalgono agli anni Novanta⁴. In essi la diretta relazione tra il riscaldamento globale e le attività poste in atto dall'uomo viene dimostrata⁵ ed esplicata. Le ultime pubblica-

¹ IPCC, *2018 Summary for Policymakers*, in *Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty*, a cura di V. Masson-Delmotte, P. Zhai, H.O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, e T. Waterfield, 4.

² A tal proposito, nei primi giorni di novembre 2019, l'amministrazione Trump, negli Stati Uniti di America, ha avviato la procedura per il ritiro degli USA dall'accordo sul clima di Parigi del 2015, in http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2019/11/04/clima-trump-puo-iniziare-ritiro-formale-dallaccordo-di-parigi_7cc5146c-693b-41ef-bee8-1ae94ec361a6.html, ultima visita 4 novembre 2019.

³ Occorre precisare, anche se brevemente, che a livello internazionale, sin dagli anni 90 esistono Convenzioni sul clima, di particolare rilevanza la United Nations Framework Convention of Climate Change - Unfccc, adottata a New York il 9 maggio 1992, sottoscritta alla Conferenza delle Nazioni Unite di Rio, sempre nel 1992 ed entrata in vigore il 21 marzo 1994. Per un approfondimento sulle Convenzioni internazionali in relazione al cambiamento climatico e alla agricoltura S. MANSERVISI, *Le Convenzioni internazionali sul clima e il ruolo dell'agricoltura*, in *Agr. Ist. Merc.*, 2016, 2, 21. Sul ruolo del clima, come bene comune e dunque tematica di primaria rilevanza, vedi F. ADORNATO, *Clima, bene comune*, *ivi*, 2016, 2, 5.

⁴ Vedi https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/ipcc_90_92_assessments_far_overview.pdf, ultimo accesso 15 ottobre 2019.

⁵ «We are certain of the following: there is a natural greenhouse effect which already keeps the Earth warmer than it would otherwise be; emissions resulting from human activities are substantially increasing the atmospheric concentrations of the greenhouse gases: carbon dioxide, methane, chlorofluorocarbons (CFCs) and nitrous oxide. These increases will enhance the

zioni IPCC⁶ evidenziano la necessità di interventi mirati e in tempi brevi, con l'intento di contrastare uno degli effetti immediatamente tangibili del riscaldamento globale e dunque il cambiamento climatico, al fine, inoltre, di promuovere lo sviluppo sostenibile e sradicare la povertà⁷.

In primo luogo, occorre comprendere quanto le attività umane abbiano inciso sul surriscaldamento globale⁸. Essendo stato infatti registrato un aumento di 1.5°C dai livelli esistenti nella fase di pre-industrializzazione con una previsione di crescita tale da raggiungere 2°C tra il 2030 e il 2052, un intervento a contrasto di questa tendenza è necessario⁹. Non si tratta solamente di numeri, ma le conseguenze del riscaldamento globale sono evidenti e comprendono fenomeni quali l'aumento delle attuali temperature in molti territori e negli oceani, fenomeni di caldo estremo in aree abitate, piogge consistenti e periodi di lunga siccità¹⁰ insieme all'innalzamento del livello dei mari cui conseguirebbe la perdita di vaste aree attualmente abitate¹¹ e ultimo, ma non certo di minor importanza, la perdita di interi ecosistemi, sia terrestri che marini, e dunque di biodiversità¹².

L'essere umano mette in pericolo se stesso, con attività che hanno dimostrato avere un impatto negativo su questioni quali la salute e la sicurezza alimentare. Per affrontare e contrastare questa tendenza occorre imporre un arresto da mettere in atto con quelle che sono state identificate come le tre azioni prioritarie: ridurre le emissioni di gas serra, aumentare la capacità di resilienza e intervenire sull'abilità di adattamento¹³. In particolare, per quanto concerne le

greenhouse effect, resulting on average in an additional warming of the Earth's surface. The main greenhouse gas, water vapour, will increase in response to global warming and further enhance it», in IPCC, 2018, *op. cit.*, 63.

⁶ IPCC, 2018, *op. cit.*, 6.

⁷ IPCC, 2018, *op. cit.*, 4.

⁸ Sulla questione relativa all'incidenza dell'intervento umano sul riscaldamento globale vedi S. MANSERVISI, *Le Convenzioni internazionali sul clima e il ruolo dell'agricoltura*, cit., 22.

⁹ Sul punto, in particolare, sugli interventi indicati dall'IPCC per la lotta al cambiamento climatico vedi S. MANSERVISI, *Le Convenzioni internazionali sul clima e il ruolo dell'agricoltura*, cit., 31.

¹⁰ IPCC, 2018, *op. cit.*, 7.

¹¹ IPCC, 2018, *op. cit.*, 8.

¹² IPCC, 2018, *op. cit.*, 8.

¹³ IPCC, 2018, *op. cit.*, 6, 10 e FAO, 2019, *Agriculture and climate change - Challenges and opportunities at the global and local Level - Collaboration on Climate-Smart Agriculture*, Roma, V. Sul punto e dunque in particolare sulla questione relativa alla resilienza e alla abilità di adattamento si consiglia, per un approfondimento, E. CRISTIANI, *Il diritto agrario di fronte ai cambiamenti climatici*, in *Agr. Ist. Merc.*, 2016, 2, 9.

priorità menzionate, l'agricoltura, quale area di intervento, costituisce un settore cruciale¹⁴.

Il comparto agricolo, così come quello della silvicoltura e l'utilizzo della terra, hanno infatti negativamente contribuito al riscaldamento globale, avendo causato circa un quarto della produzione di gas a effetto serra nel mondo¹⁵. L'importanza di questo particolare comparto è inoltre strettamente legata al fatto di costituire una fonte fondamentale di sostentamento per molte popolazioni, in particolare per quelle colpite da disastri naturali causati dal cambiamento climatico¹⁶.

In questo contesto, la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) si è mossa nella direzione di appoggiare tutte quelle attività che vengono poste in essere per promuovere la Climate-Smart Agriculture (CSA)¹⁷ i cui pilastri sono: produttività¹⁸, adattamento¹⁹ e

¹⁴ Sulla questione, per una trattazione approfondita sul ruolo che può svolgere il diritto agrario nella mitigazione dei cambiamenti climatici, partendo dalla rilevanza che il comparto agricolo ha avuto per il riscaldamento globale, vedi E. CRISTIANI, *Il diritto agrario di fronte ai cambiamenti climatici*, cit., 9.

¹⁵ IPCC, *Climate Change and Land*, 2019, 4 in https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/4.-SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf, ultima visita 20 settembre 2019.

¹⁶ Vedi FAO, 2019, *op. cit.*, V e IPCC, 2018, *op. cit.*, 9, in particolare al punto B.5.1 in cui si fa riferimento all'alta probabilità di vedere in grave difficoltà specialmente popolazioni indigene, comunità locali e popolazioni svantaggiate e deboli per le quali la principale fonte di sostentamento deriva dall'attività agricola o di pesca.

¹⁷ A tal proposito occorre far riferimento all'accordo che nel 2014 è stato concluso tra la FAO e il «Ministero italiano della terra e del mare» a supporto del progetto chiamato «International Alliance on Climate-Smart Agriculture» GCP/GLO/534/ITA, vedi FAO, 2019, *op. cit.*, VI. Inoltre, per uno sguardo globale occorre far riferimento al Koroinivia Joint Work on Agriculture istituito dalla Cop 23, a Bonn nel 2017, con il quale viene ufficialmente assegnato un ruolo di primaria importanza all'agricoltura per combattere i cambiamenti climatici. Su tale ultimo punto vedi, per maggiori approfondimenti, S. MANSERVISI, *Le Convenzioni internazionali sul clima e il ruolo dell'agricoltura*, cit., 37 e 38.

¹⁸ Riferito alla necessità di aumentare la produzione di cibo in modo tale da poter raggiungere l'obiettivo «Zero Hunger» entro il 2050. L'aumento della produttività, sia da un punto di vista quantitativo che economico, è intesa nel contesto di una produzione sostenibile, da un punto di vista ambientale, economico e sociale. FAO, 2019, *op. cit.*, 3.

¹⁹ Riferito alla questione riguardante l'individuazione di buone pratiche di produzione o di scelta nella produzione, tali da consentire un adattamento delle attuali attività agricole in un contesto in cui i cambiamenti climatici stanno completamente mutando l'utilizzabilità di determinate aree geografiche storicamente devote a talune produzioni. FAO, 2019, *op. cit.*, 3. Inoltre il concetto di adattamento viene trattato in IPCC, 2018, *op. cit.*, 10, in particolare al punto B.6.1 in cui si fa riferimento a possibili pratiche da adottare per ridurre i rischi legati al cambiamento climatico, nello specifico, in riferimento alle aree rurali, viene portato come esempio «efficient irrigation, social safety risk management, risk spreading and sharing, community-based adaptation». Inoltre al punto D.3.1. dello stesso *summary* viene sottolineato come le politiche di adattamento, che debbono essere valutate in relazione agli specifici conte-

riduzione²⁰. Tali azioni, come espressamente indicato dall'IPCC, aiuterebbero a ridurre il rischio dei disastri causati dal cambiamento climatico²¹. Non servirebbero dunque a modificare lo stato attuale, ma a prevenirne il peggioramento dagli studi. Emerge infatti che se il riscaldamento globale raggiungesse i 2°C si raddoppierebbe la possibilità di trasformazione di interi ecosistemi rispetto al mantenimento della temperatura a +1.5°C²². Attualmente, con le temperature al +1.5°C, il 6 per cento degli insetti, l'8 per cento delle piante e il 4 per cento dei vertebrati perderanno circa la metà dei loro *habitat* naturali²³.

2. - Il comparto vitivinicolo e il cambiamento climatico.

Per quanto concerne il comparto vitivinicolo, dalla produzione delle uve, alla trasformazione in vino, il riscaldamento globale e il conseguente cambiamento climatico rappresenterebbero per coloro che sono

sti nazionali, abbiano molti punti in comune con le politiche di sviluppo sostenibile, entrambe tese alla riduzione della vulnerabilità umana e dei sistemi naturali. All'adattamento, più in generale, non esclusivamente riferito al settore agricolo, ma come modalità di contrasto all'aumento del riscaldamento globale, fa riferimento l'Accordo di Parigi del 2015, entrato in vigore il 4 novembre 2016. Tale Accordo, indica, all'art. 7, «l'obiettivo globale dell'adattamento», sul punto per un maggiore approfondimento vedi S. MANSERVISI, *Le Convenzioni internazionali sul clima e il ruolo dell'agricoltura*, cit., 32.

²⁰ Riferito, come già espresso, alla riduzione e preferibilmente eliminazione di produzione di gas serra in FAO, 2019, *op. cit.*, VI, 3, in particolare, come indicato in IPCC, 2018, *op. cit.*, 9, qualora il surriscaldamento globale, come indicato al punto B.5, non dovesse arrestarsi con alta probabilità, vi sarebbe un forte aumento dei rischi legati alla salute, ai mezzi di sostentamento, all'approvvigionamento di acqua, alla sicurezza umana e alla crescita economica. Le emissioni di CO₂, come indicate al punto C.1, al fine di raggiungere l'obiettivo di non aumentare il surriscaldamento globale rimanendo a +1.5°C, le emissioni dovrebbero essere ridotte di almeno il 45 per cento rispetto ai livelli del 2010 entro il 2030, raggiungendo il livello emissioni zero entro il 2050. Viene indicato, al punto C.3.1, come tutte le possibilità tese a limitare il surriscaldamento climatico, passino necessariamente per la «carbon dioxide removal (CDR) on the order of 100-1000 GtCO₂ over the 21th Century», suggerendo l'impiego di geoingegneria [CCS e BECCS9, riduzione dei rifiuti, riforestazione e agricoltura sostenibile, tutte attività che potrebbero generare, come effetto secondario, benefici come l'aumento della biodiversità, della qualità del terreno e della sicurezza alimentare a livello locale (C.3.5)].

²¹ IPCC, 2018, *op. cit.*, 8.

²² IPCC, 2018, *op. cit.*, 8, al punto B.3.2 viene evidenziata la relazione tra la trasformazione degli ecosistemi e l'aumento delle temperature terrestri.

²³ IPCC, 2018, *op. cit.*, 8, vedi in particolare al punto B.3 e B.3.1 in cui viene indicato come effetti associati ad altri eventi che hanno un impatto negativo sulla biodiversità, rimangono a un livello inferiore se il surriscaldamento globale non raggiunge i 2°C.

più vicini al Polo Nord e al Polo Sud²⁴, una opportunità, ma per la maggior parte dei produttori già esistenti e per molti ecosistemi, una enorme minaccia.

Studi concernenti l'impatto dei cambiamenti climatici sulla viticoltura suscitano riflessioni sul futuro del comparto vitivinicolo in Europa. La questione va affrontata sotto un duplice aspetto: da un lato, si tratta di un cambiamento che rende aree storicamente vocate alla viticoltura progressivamente inospitali; dall'altro, si assiste a un mutamento legato all'incidenza delle variazioni di temperatura sulla maturazione dell'uva. Per quanto concerne il primo punto, dalla letteratura relativa al rapporto tra cambiamento climatico e vino emerge che, entro il 2050, intere zone in Europa ed in particolare in Italia, Spagna e Francia, diverranno luoghi in cui la produzione di uva diminuirà dal 25 per cento al 73 per cento²⁵, mentre territori come la Gran Bretagna e altre zone del Nord Europa, diventeranno, ed hanno già iniziato ad esserlo, idonei alla produzione di vite²⁶. La possibilità di avere nuove aree di produzione o dover gestire diversamente quelle esistenti può far scaturire effetti secondari che debbono necessariamente essere presi in considerazione. Ed in particolare occorre riflettere sia sullo spostamento della produzione vinicola in altre aree con un clima più adatto, che sulla volontà di continuare a produrre determinate varietà in zone progressivamente inospitali, nonostante le condizioni avverse, attività che sia congiuntamente che disgiuntamente possono provocare un impatto negativo sugli ecosistemi²⁷. Ne deriva una riflessione necessaria sulla possibile impronta ecologica²⁸. Un esempio, in relazione alla creazione

²⁴ Vedi O. ASHENFELTER - K. STORCHMANN, *Wine and Climate Change*, in *AAWE Working Paper*, 2014, n. 152, 1.

²⁵ Vedi L. HANNAH - P.R. ROEHRDANZ - M. IKEGAMI - A.V. SHEPARD - M.R. SHAW - G. TABOR - L. ZHI - P.A. MARQUET - R.J. HIJMANS, *Climate change, wine, and conservation*, in *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 2013, 110, n. 17, 6907.

²⁶ Vedi L. HANNAH - P.R. ROEHRDANZ - M. IKEGAMI - A.V. SHEPARD - M.R. SHAW - G. TABOR - L. ZHI - P.A. MARQUET - R.J. HIJMANS, *op. cit.*, 6908, inoltre in generale, anche altre aree a Nord delle attuali zone di produzione nel mondo diverranno e stanno diventando aree in cui coltivare uva, ad esempio nel Nord degli Stati Uniti e in particolare negli Stati di Washington, Idaho e British Columbia, così come in Canada e Nuova Zelanda. L. HANNAH - P.R. ROEHRDANZ - M. IKEGAMI - A.V. SHEPARD - M.R. SHAW - G. TABOR - L. ZHI - P.A. MARQUET - R.J. HIJMANS, *op. cit.*, 6910.

²⁷ Vedi N. OLLAT - J.M. TOUZARD - C. VAN LEEUWEN, *Climate Change Impacts and Adaptations: New Challenges for the Wine Industry*, in *Journal of Wine Economics*, 2016, 11, n. 1, 139-149.

²⁸ Vedi L. HANNAH - P.R. ROEHRDANZ - M. IKEGAMI - A.V. SHEPARD - M.R. SHAW - G. TABOR

di nuove zone, è la Cina, Paese con la crescita di produzione vitivinicola più alta nel mondo, in cui le aree più adatte per tale produzione sono le stesse in cui vive il panda gigante che per nutrirsi ha bisogno di consumare grandi quantità di bambù proveniente da foreste intatte²⁹. Mentre per quanto concerne l'altra possibilità, ovvero continuare a produrre determinate varietà in zone in cui le temperature si stanno alzando, potrebbe richiedere un elevato consumo di acqua, anche in Europa dove non è consuetudine irrigare le viti³⁰.

Per quanto riguarda il secondo punto focale, ossia l'incidenza delle variazioni di temperatura sulla maturazione dell'uva, occorre ricordare come la vite per la produzione di vino, la *vitis vinifera*, abbia una ciclicità associata alle stagioni in relazione alle temperature esistenti approssimativamente, fino ai giorni nostri, tra il 35^{esimo} e il 50^{esimo} parallelo nell'emisfero Nord e il 30^{esimo} e 45^{esimo} parallelo nell'emisfero Sud³¹ e sia molto sensibile alle gelate notturne primaverili e invernali³². Generalmente, ad esempio in Italia, e in particolare in Toscana, si associa il periodo della vendemmia al mese di settembre, ma mutando le temperature, si può constatare come il periodo di raccolta delle uve venga progressivamente anticipato.

La ragione di tale andamento si rinviene nella natura stessa della vite che necessita di periodi di freddo durante i quali attraversa una fase dormiente che aumenta il periodo di produttività della vite³³, ma anche di periodi di caldo, associati a notti fresche, in cui cresce il livello di zuccheri e si abbassa quello di acidità il cui equilibrio³⁴ determina le

- L. ZHI - P.A. MARQUET - R.J. HIJMANS, *op. cit.*, 6908, in cui viene indicato l'aumento dell'impatto ecologico dello spostamento di vigneti in determinate aree europee come incidente del +342 per cento, considerando che i luoghi maggiormente coinvolti sono quelli in aree montane.

²⁹ Vedi L. HANNAH - P.R. ROEHRDANZ - M. IKEGAMI - A.V. SHEPARD - M.R. SHAW - G. TABOR - L. ZHI - P.A. MARQUET - R.J. HIJMANS, *op. cit.*, 6910.

³⁰ La pratica di irrigazione viene svolta per due questioni principali: compensare la riduzione di acqua piovana e abbassare la temperatura degli acini, vedi L. HANNAH - P.R. ROEHRDANZ - M. IKEGAMI - A.V. SHEPARD - M.R. SHAW - G. TABOR - L. ZHI - P.A. MARQUET - R.J. HIJMANS, *op. cit.*, 6909 e J. ROBINSON, *Oxford Companion to Wine*, Oxford University Press, 1996.

³¹ Vedi N. OLLAT - J.M. TOUZARD - C. VAN LEEUWEN, *op. cit.*, 140 e C. VAN LEEUWEN - P. DARRIET, *The Impact of Climate Change on Viticulture and Wine Quality*, in *Journal of Wine Economics*, 2016, 11, n. 1, 151.

³² N. OLLAT - J.M. TOUZARD - C. VAN LEEUWEN, *op. cit.*, 139.

³³ Vedi O. ASHENFELTER - K. STORCHMANN, *op. cit.*, 4 e S. LAVÉE - P. MAY, *Dormancy of grapevine buds - facts and speculation*, in *Australian Journal of Grape and Wine Research*, 2008, 3, n. 1, 44.

³⁴ Vedi O. ASHENFELTER - K. STORCHMANN, *op. cit.*, 5.

caratteristiche fondamentali del raccolto in termini di stile, bilanciamento e grado alcolico. La variabilità delle temperature è proprio ciò che rende un vino di una determinata annata, a parità di produttore e area di produzione, più pregiato rispetto a un altro, con chiari risvolti economici.

È qui, a partire dai due aspetti nodali che legano comparto vitivinicolo e cambiamento climatico, che si inserisce uno dei sovra menzionati pilastri della Climate-Smart Agriculture, la adattabilità. Essa rappresenta quello che deve fare necessariamente da traino nel comparto vitivinicolo, per i viticoltori, non solo per continuare a produrre nelle stesse aree geografiche, ma anche per continuare ad avere prodotti con le medesime caratteristiche. Sarà dunque fondamentale porre in essere azioni tali da mantenere gli attuali livelli di qualità del vino e che allo stesso tempo abbiano un basso impatto ecologico³⁵. A tal fine, dagli studi specifici, emerge che le ricerche in questo settore dovrebbero concentrarsi sulle varietà e sulla scelta delle stesse al fine di poter continuare a produrre ai livelli di qualità attuali, cercando di individuare quelle varietà che possano avere caratteristiche organolettiche simili ai vini che già sono espressione di specifici territori sia per vini in purezza che per *blands*³⁶.

L'adattamento può essere attuato a breve o a lungo termine. Nel primo caso, si tratta, come emerge in letteratura, di pratiche viticole e di trasformazione del vino³⁷ mentre, nel caso del medio e lungo termine, si fa riferimento alla selezione delle varietà³⁸. Per quanto concerne il breve termine, è già possibile utilizzare strumenti digitali che aiutano nello svolgimento di attività specifiche, quale la misurazione della temperatura in campo con riferimento a aree campione, così come sistemi di misurazione da utilizzare durante la

³⁵ Vedi L. HANNAH - P.R. ROEHRDANZ - M. IKEGAMI - A.V. SHEPARD - M.R. SHAW - G. TABOR - L. ZHI - P.A. MARQUET - R.J. HIJMANS, *op. cit.*, 6911 e N. OLLAT - J.M. TOUZARD - C. VAN LEEUWEN, *op. cit.*, 58. Inoltre per quanto concerne una produzione sostenibile, riferito allo specifico settore vitivinicolo, vedi E. CRISTIANI, *Modelli di agricoltura «sostenibile» con particolare attenzione al settore vitivinicolo*, in *Przegląd Prawa Rolnego*, 2018, 1, 137 e F. VALENTE - E. CHIODO, *Sostenibilità ed eco-efficienza nel settore vitivinicolo*, in *Agrivregionieuropa*, anno 10, dic. 2014, n. 39.

³⁶ Riguardo la questione scelta delle varietà di vitigni vedi J.H. VIERS - J.N. WILLIAMS - K.A. NICHOLAS - O. BARBOSA - I. KOTZE - L. SPENCE - L.B. WEBB - A. MERENLENDER - M. REYNOLDS, *Vineology: pairing wine with nature*, in *Conservation Letters*, 2013, 10, n. 1, 111 e L. HANNAH - P.R. ROEHRDANZ - M. IKEGAMI - A.V. SHEPARD - M.R. SHAW - G. TABOR - L. ZHI - P.A. MARQUET - R.J. HIJMANS, *op. cit.*, 6911.

³⁷ Vedi A.K. PARKER - R.W. HOFMANN - C. VAN LEEUWEN - A.R.G. MCLACHLAN - M.C.T. TROUGHT, *Leaf area to fruit mass ratio determines the time of veraison in Sauvignon Blanc and Pinot Noir grapevines*, in *Australian Journal of Grape and Wine Research*, 2014, 20, n. 3, 427.

³⁸ N. OLLAT - J.M. TOUZARD - C. VAN LEEUWEN, *op. cit.*, 144.

raccolta delle uve³⁹. Secondo la letteratura emergente, al fine di promuovere azioni di adattabilità, occorrerebbe comunicarne il valore aggiunto ai consumatori e forse ripensare se continuare a legare il valore di un determinato vino al concetto di *terroir*⁴⁰, oppure provare a far emergere l'importanza della scelta del produttore connessa alla varietà⁴¹.

Altre soluzioni giungono da studi relativi alla creazione di nuove *cultivars* attraverso manipolazioni del genoma⁴², così come a innesti selezionati per la resistenza alla siccità. Tutte le soluzioni tese a porre in essere un adattamento possono essere adottate se frutto di una riflessione svolta in concerto con produttori e consumatori e frutto di politiche agricole tese a contrastare il riscaldamento globale e dunque anche il cambiamento climatico.

3. - Spunti di riflessione per l'adattamento.

La velocità con cui il riscaldamento climatico sta agendo è più rapida di qualsiasi *business* associato alla produzione di vino. Questo ci dovrebbe far allarmare e far pensare a soluzioni veloci da adottare attraverso

³⁹ Sul punto, per informazioni dettagliate e scheda tecnica del sistema utilizzato, vedi <http://bnlab.ifac.cnr.it/index.php/research-topics/mapping-winegrape-phenolic-maturity-by-using-a-fluorescence-optical-sensor>, ultima visita 10 ottobre 2019.

⁴⁰ Vedi, con riferimento al concetto di *terroir* e altresì alla necessità di creare modelli alternativi che generino valore nel mercato del vino, l'indicazione relativa alla *Association des Climats du Vignoble de Bourgogne*, G.V. JONES - L.B. WEBB, *Climate Change, Viticulture, and Wine: Challenges and Opportunities*, in *Journal of Wine Research*, 2010, 21, n. 2, 104. In riferimento al concetto di contrasto al riscaldamento globale per mezzo di scelte sociali sostenibili, interessante il contributo S. MASINI, *I segni del clima nella comunicazione commerciale degli alimenti*, in *Agr. Ist. Merc.*, 2016, 2, 56, che tratta la questione con una visione ampia e non ristretta al comparto vitivinicolo. Con riferimento alla fornitura di informazioni ai consumatori riguardanti aspetti concernenti l'impronta ambientale, si veda, per un approfondimento, sempre S. MASINI, *op. cit.*, 56.

⁴¹ La questione non è certo banale se pensata in chiave di valore economico del prodotto finito. Il suggerimento dato dalla letteratura esistente fa emergere lo stretto legame che sussiste tra produzione e acquisto: qualora i consumatori selezionassero un prodotto in base alle scelte svolte dalla cantina in relazione alla varietà delle uve, in un contesto più generale di comprensione del problema attuale del riscaldamento globale, ne gioverebbe non solo il comparto vinicolo, ma complessivamente tutte quelle attività tese a contrastare l'innalzamento delle temperature globali. Vedi L. HANNAH - P.R. ROEHRDANZ - M. IKEGAMI - A.V. SHEPARD - M.R. SHAW - G. TABOR - L. ZHI - P.A. MARQUET - R.J. HIJMANS, *op. cit.*, 6911, vedi inoltre N. OLLAT - J.M. TOUZARD - C. VAN LEEUWEN, *op. cit.*, 143.

⁴² Per quanto concerne una disamina riguardante gli aspetti giuridici del *genome editing* si rinvia alla monografia che tratta la questione non riferita esclusivamente al vino, E. SIRSI, *Le biotecnologie sostenibili dagli OGM all'editing genomico*, in E. SIRSI, *OGM e agricoltura. Evoluzione del quadro normativo, strategie di comunicazione, prospettive dell'innovazione*, Napoli, 2017, 215.

politiche mirate. Un approccio multidisciplinare alla questione è rilevante al fine di comprendere interamente come poter intervenire per limitare le emissioni di gas serra e adattare la produzione vitivinicola ai cambiamenti cui assistiamo sui territori in modo che sia sostenibile da un punto di vista sociale, economico e ambientale⁴³. Il ruolo del giurista è fondamentale per identificare quali siano gli strumenti esistenti da modificare o le nuove azioni politiche da introdurre⁴⁴. I punti indicati di seguito rappresentano uno spunto di riflessione, senza la presunzione di costituire una disamina esaustiva.

In primo luogo, seguendo l'ordine di quanto esposto nel paragrafo specificamente dedicato al vino e alla necessità di implementare l'adattamento, occorre riflettere sul ruolo che gioca, in Europa, il sistema di autorizzazione di impianti viticoli⁴⁵. Di non poca importanza in un

⁴³ I *Sustainable Development Goals* (SDGs) FAO implicano una triplice accezione di sostenibilità, da un punto di vista economico, sociale e ambientale. In ambito vitivinicolo rappresenta un cambiamento importante, vedi FAO, *Transforming Food and Agriculture to achieve the SDGs*, Rome, 2018, in <http://www.fao.org/3/I9900EN/i9900en.pdf>, ultima visita 4 novembre 2019. Sul tema, non specificatamente rivolto al vino, ma in generale al rapporto tra agricoltura e produzione sostenibile nel rispetto degli SDGs e in un'ottica *green*, contro il cambiamento climatico, vedi approfondimento in E. CRISTIANI, *Il diritto agrario di fronte ai cambiamenti climatici*, cit., 13, 14.

⁴⁴ Sulla questione cambiamento climatico e agricoltura non sono molti i contributi giuridici rinvenibili in Italia. Occorre ricordare, tra quelli esistenti, il fascicolo numero 2 del 2016 della rivista *Agr. Ist. Merc.*, interamente dedicato a questioni concernenti i cambiamenti climatici. Inoltre G.F. CARTEI (a cura di), *Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile*, Torino, 2013. Per quanto concerne poi aspetti specificatamente legati al settore vitivinicolo, si rinvia, per una disamina completa, a A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE - N. LUCIFERO (a cura di), *Manuale di legislazione vitivinicola*, Torino, 2017.

⁴⁵ La disciplina comunitaria concernente il sistema di autorizzazione degli impianti viticoli è disposta dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, *recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli*, nonché dal regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, *che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, *recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione*. A tal proposito, *ex pluribus*, F. ALBISINI, *I diritti di impianto dei vigneti*, in L. COSTATO - A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE (a cura di), *Manuale di diritto agrario*,*

contesto in cui lo spostamento dei vigneti potrebbe concorrere a causare la perdita di interi ecosistemi.

In secondo luogo si impone una riflessione sui disciplinari di produzione, alla luce della necessità di adattare le varietà attualmente e storicamente utilizzate, in determinate aree geografiche, all'innalzamento delle temperature, e sulla eventuale opportunità di aprire all'uso di varietà diverse da quelle ammesse sino ad oggi. Nei disciplinari di produzione, infatti, come noto, le varietà ammesse per una specifica denominazione sono espressamente indicate e l'eventuale possibilità di utilizzare varietà diverse rispetto a quelle caratterizzanti lo specifico vino deve essere espressamente prevista. La valutazione sull'introduzione o meno delle variazioni dovrebbe essere svolta soppesando la necessità di rimanere esclusivamente ancorati a un concetto di *terroir* classico oppure la possibilità di inserire una flessibilità che si muova in una cornice legata all'ammissione di nuove varietà. La questione sottende problematiche di varia natura che coinvolgono questioni legate a scelte da attuare a livello di politica agricola comunitaria⁴⁶.

In terzo luogo, sarebbe attualmente opportuno pensare se creare una normativa *ad hoc* per la raccolta, gestione e trasformazione dei dati che vengono generati con l'impiego di sistemi digitali in agri-

Torino, 2010, 70 e N. LUCIFERO, *Profili pubblicistici e profili privatistici delle autorizzazioni di impianto e di reimpianto di vigneti*, in *Riv. dir. agr.*, 2017, 1, 465-500.

⁴⁶ La proposta per la politica agricola comunitaria *post* 2020, dispone, all'art. 51 del regolamento sui piani strategici della PAC, interventi specifici del settore vitivinicolo che, secondo una interpretazione contenuta in un documento ISMEA, sono raggiungibili ponendo in essere i nove interventi settoriali indicati all'art. 52 del medesimo regolamento. In particolare, sottolinea l'ISMEA, è evidente la volontà di perseguire l'obiettivo di sostenibilità della produzione da un punto di vista ambientale. Questo emerge in particolare dagli interventi indicati di tipo strutturale, come ad esempio la ristrutturazione dei vigneti, investimenti e innovazione. Emerge altresì che all'art. 54 del medesimo regolamento sia disposto che «gli Stati membri interessati fissano nei propri piani strategici della PAC una percentuale minima di spesa per le azioni aventi come obiettivo la protezione dell'ambiente, l'adattamento ai cambiamenti climatici, il miglioramento della sostenibilità dei sistemi e dei processi di produzione, la riduzione dell'impatto ambientale del settore vitivinicolo dell'Unione, il risparmio energetico e il miglioramento dell'efficienza energetica globale nel settore vitivinicolo». Nel documento ISMEA viene altresì aggiunto che «nelle intenzioni della proposta di riforma degli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti ci si aspetta il raggiungimento di obiettivi ambientali significativi, anche grazie alla disciplina più liberale sul piano della genetica, disponendo il regolamento di modifica che i vini DOP possano essere prodotti con ibridi tra *vitis vinifera* e *vitis spp* (art. 1, comma 9)». ISMEA, *Il settore vitivinicolo alla sfida della PAC post-2020: complementarità degli interventi tra I e II pilastro e prospettive*, 2018, 31.

coltura, questione che si prospetta quale nodale per il futuro della digitalizzazione in agricoltura, così come in altri settori⁴⁷.

Infine, in continuità con le posizioni che si deciderà di assumere, occorrerebbe riconsiderare le informazioni da fornire al consumatore⁴⁸

⁴⁷ Con il termine digitalizzazione in agricoltura, la cosiddetta fase dell'Agricoltura 4.0, si identificano gli interventi che vengono svolti utilizzando strumenti digitali in sostituzione o a supporto dell'operato umano. Si tratta della fase che temporalmente succede all'agricoltura di precisione e alla *smart farming*. Nell'agricoltura di precisione i controlli per gli interventi mirati in campo sono finalizzati ad ottenere un massimo rendimento con un consumo minore, un consumo che può essere energetico, di applicazioni effettuate o di qualsiasi altro tipo che sia identificato come obiettivo da raggiungere per il produttore. Definita dalla FAO come «based on the optimized management of inputs in a field according to actual crop needs», FAO, *Innovation - feeding the world*, 2015, in https://euractiv.eu/wp-content/uploads/special-report/euractiv_special_report_-_innovation_feeding_the_world_0-1.pdf, ultima visita 15 ottobre 2019. La fase della *smart farming*, definita come «farming management concept using modern technology to increase the quantity and quality of agricultural products (...) By precisely measuring variations within a field and adapting the strategy accordingly, farmers can greatly increase the effectiveness of pesticides and fertilizers, and use them more selectively», FAO, <https://www.schuttelaar-partners.com/news/2017/smart-farming-is-key-for-the-future-of-agriculture>, 2017, attiene dunque a sistemi e strumenti forniti al produttore in modo da poter prendere decisioni con l'interazione di strumenti applicativi. Per quanto concerne invece la digitalizzazione in agricoltura, arriviamo al punto di distinzione rispetto alle fasi precedenti e si fa dunque riferimento a quel che comprende sia la *precision farming* che la *smart agriculture*, aggiungendo il valore che assume la gestione dei dati che vengono generati. Nel concetto di digitalizzazione in agricoltura rientra lo studio di tutti quegli strumenti che possono essere impiegati a supporto del lavoro umano e comprendono aspetti digitali, vi rientra dunque, solo a titolo esemplificativo e non come elenco esaustivo, l'*e-commerce*, i sistemi di *blockchain*, l'impiego dei droni, tutti quei sistemi che immagazzinano, elaborano o generano dati. Dunque per lo specifico comparto vitivinicolo, ad esempio, dell'utilizzo di droni per effettuare ricognizioni e identificare problemi delle viti oppure di sistemi *blockchain* con i quali, attraverso sonde posizionate in vigna, possono essere tracciate temperature, indicati gli interventi in campo fino a ottenere una filiera precisa dalla vigna alla tavola. Esistono anche sistemi digitali utilizzabili al fine di misurare la temperatura delle uve in campo senza dover raccogliere un campione e portarlo in laboratorio per essere esaminato che consentono dunque di agire più velocemente, potendo ripetere la valutazione più volte. L'importanza di questa tematica viene inoltre posta in rilievo in relazione al fatto che la FAO ha recentemente individuato venti aree di azione che servono a implementare gli SDGs, una di queste è l'innovazione, si ritiene che azioni in ambito agricolo digitali e innovative possano aiutare nel combattere la fame nel mondo e le problematiche legate alla sicurezza alimentare, vedi FAO, 2018, *op. cit.*, 56. Il legame tra innovazione e produzione agricola assume una rilevanza sempre più inscindibile. Sulle questioni giuridiche attinenti aspetti connessi alla digitalizzazione e alla agricoltura di precisione vedi P. LATTANZI, *L'agricoltura di fronte alla sfida della digitalizzazione. Opportunità e rischi di una nuova rivoluzione*, in *Riv. dir. agr.*, 2017, 4, 555-598 e ID., *L'agricoltura di precisione, una sfida anche per il diritto*, in *Agriregionieuropa*; 2018, 53, 1-5.

⁴⁸ A tal proposito, nella proposta per la politica agricola comunitaria *post* 2020, viene indicato, tra i tipi di intervento nel settore vitivinicolo che gli Stati membri selezionano nei propri piani strategici della PAC di indicare «azioni di informazione relative ai vini dell'Unione effettuate negli Stati membri al fine di incoraggiare il consumo responsabile di vino o promuovere i regimi di qualità dell'Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geogra-

e le modalità per comunicarle, l'importanza della scelta di valorizzare coloro che producono con una attenzione rivolta allo sviluppo sostenibile, ripensando all'attualità degli schemi di qualità per la valorizzazione delle produzioni locali, nonché all'importanza dell'indotto economico legato al comparto vino, in particolare lo sviluppo dell'enoturismo e di interi territori che muovono la propria economia locale intorno a questo settore specifico⁴⁹.

fiche» [art. 52, lett. g)], vedi ISMEA 2018, *op. cit.*, 32. Per un inquadramento approfondito, che comprenda una ricognizione più ampia rispetto al singolo *focus* vino del testo, riferito alla PAC e agli interventi contro il cambiamento climatico, vedi E. CRISTIANI, *Il diritto agrario di fronte ai cambiamenti climatici*, cit., 9-12. È inoltre da segnalare, sempre in relazione alla riforma PAC e cambiamento climatico, ma specificamente orientato alla disamina concernente condizionalità («le misure agro-climatico-ambientali nell'ambito dello sviluppo rurale») e *greening* («il pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente») G. STRAMBI, *Condizionalità e greening nella PAC: è abbastanza per il clima?*, in *Agr. Ist. Merc.*, 2016, 2, 63 ss.

⁴⁹ N. OLLAT - J.M. TOUZARD - C. VAN LEEUWEN, *op. cit.*, 143 e E. DELAY - C. PIOUS - H. QUÉNOL, *The mountain environment, a driver for adaptation to climate change*, in *Land Use Policy*, 2015, 49.

Blockchain e vino: una nuova frontiera*

Le nuove tecnologie possono offrire un supporto al settore vitivinicolo per rispondere alle sfide che si appresta ad affrontare nel prossimo futuro. La tecnologia *blockchain* permette di creare un registro distribuito e architetturealmente decentralizzato su basi crittografiche, tale da consentire la registrazione di dati, non alterabili e non modificabili. Il presente lavoro esplora l'impiego della tecnologia *blockchain* nel settore vitivinicolo e le potenzialità offerte dalla tecnologia in termini di trasparenza e di miglioramento nelle relazioni commerciali.

New technologies can support the wine sector in addressing the challenges that it is facing in the near future. The blockchain technology allows to create a distributed and architecturally decentralized ledger on cryptographic basis, such as to allow the recording of data, which cannot be altered or modified. This work explores the use of blockchain technology in the wine sector and the emerging opportunities in terms of transparency and improvements in commercial relations.

Keywords: blockchain - vitivinicolo - impresa - trasparenza - tecnologie

*Il presente scritto è il frutto della rielaborazione, con l'aggiunta di note, della relazione tenuta al Convegno *Il diritto del vino*, organizzato a Pisa il 17 maggio 2019 presso la Scuola Superiore Sant'Anna.

1. Introduzione. - 2. Il riconoscimento della tecnologia *blockchain* a livello nazionale. - 3. La tecnologia *blockchain* per una maggiore trasparenza nel mercato vitivinicolo. - 4. Considerazioni conclusive.

1. - Introduzione.

Assicurare la sostenibilità della produzione in un contesto di vulnerabilità climatica¹, migliorare l'accesso dei piccoli e medi produttori al mercato², nonché gestire i cambiamenti nella domanda espressa dai consumatori³, sono alcune delle sfide che il settore vitivinicolo si appresta ad affrontare. L'economia digitale, e lo sviluppo di applicazioni basate sulle nuove tecnologie, possono offrire uno strumento al settore per rispondere alle sfide nel prossimo futuro⁴, apportando innovazione e creando valore nella filiera⁵.

Per le nuove tecnologie capaci di cambiare radicalmente uno o più modelli di *business*⁶, si è coniato, nella letteratura economica di lingua inglese, il termine *disruptive* che si potrebbe tradurre, in italiano, come *dirompenti*⁷.

¹ La letteratura sul tema è vasta, si segnalano tra gli altri M.R. MOZELL - L. THACH, *The impact of climate change on the global wine industry: Challenges & solutions*, in *Wine Economics and Policy*, 2014, 3, n. 2, 81-89; A. IGLESIAS - S. QUIROGA - M. MONEO - L. GARROTE, *From climate change impacts to the development of adaptation strategies: challenges for agriculture in Europe*, in *Climate Change*, 2012, 112, n. 1, 143-168; G.V. JONES - L.B. WEBB, *Climate change, viticulture, and wine: challenges and opportunities*, in *Journal of Wine Research*, 2010, 21, n. 2/3, 103-106.

² Cfr. Z. ANDREPOULOU, *Typology for e-business activities in the agricultural sector*, in *International Journal of Business Information Systems*, 2008, 3, n. 3, 231-251.

³ G. DI VITA - F. CARACCILO - F. BRUNA - M. D'AMICO, *Picking out a wine: Consumer motivation behind different quality wines choice*, in *Wine Economics and Policy*, 2019, 8, n. 1, 16-27; L. LOCKSHINA - A. M. CORSI, *Consumer behaviour for wine 2.0: A review since 2003 and future directions*, *ivi*, 2012, 1, n. 1, 2-23; L. M. HIGGINS - M. MCGARRY WOLF - M.J. WOLF, *Technological change in the wine market? The role of QR codes and wine apps in consumer wine purchases*, *ivi*, 2014, 3, n. 1, 19-27. Per una valutazione di natura socio-economica, si veda C. ESCOBAR - Z. KALLAS - J. GIL, *Consumers' wine preferences in a changing scenario*, in *British Food Journal*, 2018, 120, n. 1, 18-32.

⁴ Sul punto si segnala, per la sua rilevanza, il recente *report*: AA.VV., *Research for AGRI Committee - Impacts of the digital economy on the food-chain and the CAP*, European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Brussels, 2019.

⁵ Si veda D. MC GOWAN - C. VASILAKIS, *Reap what you sow: Agricultural technology, urbanization and structural change*, in *Research Policy*, 2019, 48, n. 9, 103.

⁶ Per il concetto di modello di *business*, ovvero la logica in base alla quale un'organizzazione crea, distribuisce e cattura valore, si veda A. OSTERWALDER, *Business Model Generation*, New Jersey, 2010.

⁷ A fine anni Novanta Clayton Christensen, professore di economia aziendale presso la Harvard Business School dell'Università di Harvard, introdusse l'idea delle *disruptive technologies* nella monografia C. CHRISTENSEN, *The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail*, Cambridge MA, 1997.

Sono dirompenti quelle tecnologie in grado di alterare significativamente la vita di un'impresa o il modo in cui interi settori economici operano⁸. Queste tecnologie forzano le organizzazioni aziendali a modificare il proprio modo di fare impresa e, sebbene non sia di certo trascurabile il rischio di perdere la propria rilevanza sul mercato⁹, offrono nuove opportunità per migliorare la produzione¹⁰, incrementare la sostenibilità¹¹, e razionalizzare le relazioni commerciali¹². Le nuove tecnologie concorrono a descrivere il paradigma dell'industria 4.0 o¹³, più opportunamente per quanto di nostra pertinenza, dell'agricoltura 4.0¹⁴. All'interno del paradigma che guarda alla digitalizzazione del settore agroalimentare in generale¹⁵, si trovano quattro aspetti che segnano la dirompenza del loro impatto per l'impresa agricola: l'aumento nel volume di dati ad oggi disponibili, nel potere computazionale e nella connettività; l'emergere della capacità di analisi dei dati, anche in termini di *business intelligence*, attraverso l'impiego dell'intelligenza artificiale e del *deep learning*; lo sviluppo di nuove forme di interazione uomo-macchina e i risultati ottenuti nel trasferire dati digitali nel mondo fisico e viceversa¹⁶. Il settore vitivinicolo condivide di certo una parte delle sfide

⁸ Si veda B.A. SCHUELKE-LEECH, *A model for understanding the orders of magnitude of disruptive technologies*, in *Technological Forecasting and Social Change*, 2018, 129, 261-274; C.M. CHRISTENSEN - M. RAYNOR - R. McDONALD, *What is disruptive innovation?*, in *Harvard Business Review*, 2015, 93, 44-53.

⁹ S. D. ANTHONY - M.W. JOHNSON - J.V. SINFIELD - E.J. ALTMAN, *The Innovator's Guide to Growth: Putting Disruptive Innovation to Work*, Boston MA, 2008.

¹⁰ Si veda, per la sua rilevanza, J.L. BOWER - C.M. CHRISTENSEN, *Disruptive technologies: Catching the wave*, in *Harvard Business Review*, 1995, 73, 43-53.

¹¹ D. AHLSTROM, *Innovation and growth: How business contributes to society*, in *Academy of Management Perspectives*, 2010, 24, 11-24.

¹² J. GANS, *The Disruption Dilemma*, Cambridge MA, 2016; C.M. CHRISTENSEN - R. McDONALD - E.J. ALTMAN - J.E. PALMER, *Disruptive Innovation: An Intellectual History and Directions for Future Research*, in *Journal of Management Studies*, 2018, 55, n. 7, 1043-1078.

¹³ Per una approfondita disamina del tema si rimanda a J.C. ANDRÉ, *Industry 4.0: Paradoxes and Conflicts*, London, 2019.

¹⁴ Cfr. S. ROTZ - E. DUNCAN - M. SMALL - J. BOTSCHNER - R. DARA - I. MOSBY - M. REED - E.D.G. FRASER, *The Politics of Digital Agricultural Technologies: A Preliminary Review*, in *Sociologia Ruralis*, 2019, 59, n. 2, 203-229; A.T. BRAUNA - E. COLANGELO - T. STECKEL, *Farming in the Era of Industrie 4.0*, in *Procedia CIRP*, 2018, 72, 979-984.

¹⁵ P. LATTANZI, *L'agricoltura di fronte alla sfida della digitalizzazione. Opportunità e rischi di una nuova rivoluzione*, in *Riv. dir. agr.*, 2017, 4, n. 1, 555-598.

¹⁶ AA.VV., *Research for AGRI Committee - Impacts of the digital economy on the food-chain and the CAP*, European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Brussels, 2019.

con il settore agroalimentare considerato nel suo complesso, ma i suoi operatori economici sono chiamati anche ad affrontare sfide che sono proprie del settore, in ragione delle specificità del prodotto vitivinicolo e della sua filiera¹⁷. All'agrarista spetta il compito di valutare l'impatto che consegnerà all'introduzione delle tecnologie – e delle norme e politiche e che le regolano – per l'impresa agricola, per gli operatori del settore alimentare e per il consumatore, ma anche per il decisore pubblico che è chiamato a disciplinare il mercato.

Tra le tecnologie dirompenti, un posto di rilievo spetta alla tecnologia basata sui registri distribuiti di cui la *blockchain* è forse l'applicazione più nota, in ragione anche del suo impiego per lo sviluppo delle criptovalute. Il presente lavoro si propone di indagare l'introduzione della tecnologia basata sui registri distribuiti, e della *blockchain* nello specifico, nel settore vitivinicolo, esplorando i contorni del suo impatto in termini di trasparenza e affidabilità delle informazioni sul prodotto, nonché di agevolare le relazioni commerciali tra operatori.

2. - Il riconoscimento della tecnologia *blockchain* a livello nazionale.

In contabilità aziendale, il libro mastro è un registro nel quale vengono raccolti e uniti tutti i dati (chiamati, in gergo, mastrini) che interessano la gestione di un'attività. Le tecnologie basate su registri distribuiti, in maniera analoga, permettono di raccogliere e registrare transazioni effettuate tra gli utenti di una rete. Per transazione, qui, si intende uno scambio di informazioni tra utenti che possono ben comprendere dati, valute, contratti, e tutto ciò che può essere di valore per gli utenti¹⁸. La tecnologia basata sui registri distribuiti è emersa in maniera dirompente nell'ecosistema innovativo mondiale, in connessione allo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione¹⁹. Ancora in

¹⁷ S. MENGHINI, *The new market challenges and the strategies of the wine companies*, in *Wine Economics and Policy*, 2015, 4, n. 2, 75-77; A. GONCHARUK, *The Challenges of Wine Business in Research*, in *Journal of Applied Management and Investments*, 2017, 6, 253-259.

¹⁸ Il riferimento è posto al concetto di *internet of value*, per il quale si veda tra i tanti la recente pubblicazione: M. O'DAIR, *Blockchain: The Internet of Value*, in M. O'DAIR, *Distributed Creativity*, Cham, 2019, 15-30.

¹⁹ A. WELFARE, *Commercializing Blockchain: Strategic Applications in the Real World*, Chichester, 2019.

evoluzione, e relativamente giovane, si tratta tecnicamente di protocolli informatici che usano un registro distribuito in una rete di nodi *peer to peer* in cui registrare dati con meccanismi di elaborazione, validazione e autorizzazione delle transazioni che vengono archiviate in maniera immutabile e su basi crittografiche²⁰.

La tecnologia *blockchain* è un'applicazione della tecnologia basata sui registri distribuiti²¹, e forse è tra quelle più conosciute per via del suo utilizzo nello sviluppo delle criptovalute che attualmente sono in circolazione (tra le tante, ad esempio, *bitcoin*, *ether*)²². Nella sua forma più semplice, la tecnologia *blockchain* consiste in un insieme di blocchi in cui ciascun blocco contiene dati, un proprio valore di *hash* e un codice di controllo che fa riferimento al valore di *hash* dal blocco precedente. Il valore di *hash* è una stringa alfanumerica sull'intestazione del blocco stesso generata utilizzando la funzione crittografica di *hash*. Ogni blocco è collegato ai blocchi precedenti – formando per l'appunto una catena di blocchi tra loro concatenati – poiché è presente il codice di controllo che punta al valore di *hash* del blocco che precede. Ciascun blocco si riferisce a quello precedente, chiamato in gergo *genitore*, mentre l'unico blocco che non avrà un genitore sarà il primo mai creato, che prende il nome di *genesis block*. In tale maniera, viene garantita anche la determinazione in modo univoco dell'ordine cronologico dei blocchi.

La crittografia riveste un ruolo fondante nell'architettura della *blockchain* non tanto per rendere incomprensibili i dati immessi, ma per rendere il sistema sicuro e al riparo da manomissioni anche non intenzionali dei dati²³. La funzione crittografica di *hash* soddisfa al momento questa esigenza. Si tratta di un algoritmo matematico che consente la mappatura di dati con una lunghezza arbitraria in una stringa binaria di dimen-

²⁰ Cfr. K. YEUNG, *Regulation by Blockchain: the Emerging Battle for Supremacy between the Code of Law and Code as Law*, in *Modern Law Review*, 2018, 82, n. 2, 207-239.

²¹ M. SWAN, *Blockchain: Blueprint for a New Economy*, Pechino, 2015.

²² Si veda A. CUNNINGHAM, *Decentralisation, Distrust & Fear of the Body - The Worrying Rise of Crypto-Law*, in *Script. ed.*, 2016, 13, 235. Per un'analisi giuridica della criptovaluta *bitcoin* si veda S. CAPACCIOLI, *Criptovalute e bitcoin. Un'analisi giuridica*, Milano, 2015; N. BUSTO, *Bitcoin tra disintermediazione e iper-intermediazione*, in *Cyberspazio e diritto*, 2016, 17, n. 56, 309-324. Per un approfondimento della *blockchain ethereum* si segnala, nella vasta letteratura a disposizione, H. DIEDRICH, *Ethereum: Blockchains, Digital Assets, Smart Contracts, Decentralized Autonomous Organizations*, Sydney, 2016.

²³ Cfr. A. WELFARE, *Commercializing Blockchain: Strategic Applications in the Real World*, Chichester, 2019.

sione fissa, ovvero prende in *input* una stringa di lunghezza arbitraria m e restituisce in *output* una di lunghezza fissa $h(m)$. Il valore permette di identificare in maniera univoca e deterministica un messaggio. Due messaggi, pur essendo simili, avranno un valore di *hash* diverso²⁴. Anche laddove si vada a variare di un solo carattere il messaggio in *input*, si otterrebbe un *output* diverso. Di conseguenza, dato che nella *blockchain* ciascun blocco è legato al valore di *hash* di quello precedente, una modifica ad un certo blocco invaliderebbe tutti i blocchi successivi poiché i valori di *hash* non corrisponderebbero più. Inoltre, una buona funzione crittografica di *hash* possiede altre due proprietà chiave che riguardano la velocità di calcolo che assicurano l'esecuzione della funzione in modo rapido e l'unidirezionalità che rende molto difficile generare il dato a partire dal suo valore di *hash*, salvo voler provare tutti i messaggi possibili. La crittografia riveste un ruolo centrale anche nello sviluppo delle firme digitali che permettono di cifrare, decifrare e validare l'integrità di ciascun dato inserito nel registro distribuito²⁵. Lo schema matematico della firma digitale consente di dimostrare l'autenticità di un messaggio e che sia stato creato da un certo utente, senza alterazioni durante il transito.

A livello europeo, non è presente al momento una disciplina chiara della tecnologia. Per poter colmare questa lacuna, la Commissione europea ha costituito l'*EU Blockchain Observatory and Forum* che a settembre 2019 ha prodotto un primo *report* di valutazione sul quadro giuridico applicabile alla tecnologia *blockchain*²⁶. Il *report* riconosce l'esigenza di apportare chiarezza per sostenere ulteriormente lo sviluppo della tecnologia *blockchain* e le possibilità offerte dal suo impiego nei settori economici. Sono evidenziati numerosi ambiti in cui il legislatore europeo dovrà intervenire, tra cui il riconoscimento legale dei registri distribuiti a livello territoriale e le questioni connesse alla responsabilità e alla protezione dei dati inseriti.

²⁴ Per esemplificare, utilizzando l'algoritmo di *hash* crittografico SHA-256, impiegato anche da *bitcoin*, del dato *Rivista di Diritto agroalimentare*, si ottiene la seguente stringa alfanumerica binaria: 18cca61f96b365cdad66b75678c5b1b8a7db3410da57c9c318039bf29e5efb45. Mentre del dato *Rivista di diritto agroalimentare*, modificando quindi il maiuscolo nella seconda parola, si ottiene: b2f846e9d322c4b3dd6c0b411b487067158c1a0272bbceebc46e4b32116f707c.

²⁵ D. LE - R. KUMAR - B. KISHORE - M. MANJU - K. JYOTIR - M. CHATTERJEE, *Cyber Security in Parallel and Distributed Computing: Concepts, Techniques, Applications and Case Studies*, Chennai, 2019.

²⁶ *European union blockchain observatory and forum, Legal and regulatory framework of blockchains and smart contracts*, Thematic Report, Bruxelles, 2019.

L'iniziativa europea segue la risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2018 sulle tecnologie di registro distribuito e *blockchain*, la quale sottolinea l'importanza della tecnologia nel miglioramento delle catene di approvvigionamento, osservando che le tecnologie basate sui registri distribuiti possono facilitare la spedizione e il monitoraggio dell'origine delle merci e dei loro ingredienti o componenti, migliorando la trasparenza, la visibilità e il controllo della conformità anche per quanto riguarda l'efficacia dei controlli doganali²⁷. La risoluzione riconosce la possibilità di assicurare, attraverso un registro distribuito, che nel luogo di origine di un prodotto siano rispettati i protocolli in materia di sostenibilità e diritti umani, quindi riducendo il rischio che nella catena di approvvigionamento entrino merci illegali e garantendo la tutela dei consumatori.

Il legislatore italiano è recentemente intervenuto con la l. 11 febbraio 2019, n. 12 recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione, introducendo nel nostro ordinamento una definizione normativa di tecnologie basate sui registri distribuiti²⁸. A norma dell'art. 8 *ter*, comma 1, sono definite come tecnologie e protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetture decentralizzate su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati, non alterabili e non modificabili. Tali dati possono poi essere registrati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante alla rete. Il comma 3, al medesimo articolo, collega la memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie basate sui registri distribuiti alla validazione temporale elettronica, riconoscendo gli stessi effetti giuridici. La validazione temporale elettronica è regolata dal regolamento (UE) n. 910/2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, che all'art. 41 dispone che non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in

²⁷ Risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2018 sulle *tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione*.

²⁸ L. 11 febbraio 2019, n. 12 conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, recante *disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*.

procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della validazione temporanea elettronica qualificata²⁹. Infatti, alla validazione qualificata è attribuita la presunzione di accuratezza della data e dell'ora che indica e di integrità dei dati ai quali tale data e ora sono associate. Qualora rilasciata in uno Stato membro, questa è riconosciuta in tutti gli altri.

È da rilevare che la portata innovativa e l'impatto del riconoscimento giuridico continuano a essere rallentati dal ritardo nella pubblicazione degli *standard* tecnici che le tecnologie basate sui registri distribuiti devono possedere per produrre gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica. L'Agenzia per l'Italia digitale avrebbe dovuto procedere alla loro individuazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, come imposto dalla l. 11 febbraio 2019, n. 12. Viene, quindi, lasciato al giurista l'onere di interpretare e valutare i profili di rilevanza per l'implementazione, verso cui di fatto il mondo imprenditoriale si è attivato e continua ad esplorare applicazioni in maniera sempre più rapida, provando a colmare per quanto di sua competenza il divario tra l'avanzamento tecnologico e la sua comprensione secondo le categorie del diritto³⁰.

3. - La tecnologia *blockchain* per una maggiore trasparenza nel mercato vitivinicolo.

I casi d'uso della tecnologia *blockchain* nel settore vitivinicolo possono rispondere all'esigenza di promuovere pratiche agricole sostenibili e di diminuire l'impronta ambientale dell'impresa agricola³¹, rispondendo alle preferenze dei consumatori verso un prodotto di qualità³². La tecnologia può contribuire, anche se non in maniera diretta, a sostenere il reddito, in particolare, dei piccoli e medi produttori vitivinicoli, ridu-

²⁹ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di *identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno*.

³⁰ Si veda S. IPPOLITO - M. NICOTRA, *Diritto della blockchain, intelligenza artificiale e IoT*, Milano, 2018.

³¹ Cfr. OECD, *How are digital technologies changing innovation? Evidence from agriculture, the automotive industry and retail*, in *OECD Science, Technology and Industry Policy Papers*, 2019, n. 74.

³² Cfr. K. BISWAS - V. MUTHUKUMARASAMY - W.L.TAN, *Blockchain based wine supply chain traceability system*, in *Future Technologies Conference*, 2017, 56-62.

cendo i costi legati alla catena di produzione e quelli legati alle transazioni commerciali³³. Le modalità di produzione vitivinicola e i suoi canali commerciali hanno già da tempo incalzato percorsi di adozione delle tecnologie di informazione e comunicazione che hanno permesso di strutturare un sistema di distribuzione in grado di dispiegarsi su una scala più ampia, sfruttando non da ultimo le possibilità offerte dal commercio elettronico³⁴.

La tecnologia *blockchain* permette di trovare un proprio impiego nello sviluppo di un sistema a registro distribuito delle informazioni sul prodotto vitivinicolo³⁵, integrando una tracciabilità di filiera³⁶, digitale e immutabile³⁷. Assumendo che la filiera inizi a partire dalla coltivazione del fondo rustico vitato³⁸, il cosiddetto *genesis block* sarà costituito dall'impresa agricola che andrà a registrare i dati rilevanti sulla produzione. Ciascun operatore della filiera sarà dotato di un numero di identificazione univoco e si potrebbe far ricorso al numero di lotto che già sul piano fisico individua una certa produzione. Quest'ultima riflessione non appare da trascurare se si considera che facilmente più imprenditori agricoli conferiranno a una o più imprese di trasformazioni o ad imbottigliatori. Il registro andrà quindi ad archiviare e validare ciascun dato derivante dalle pratiche in campo e in cantina. Gli altri operatori della filiera interverranno successivamente registrando informazioni sulle fasi di distribuzione commerciale, sulle condizioni di trasporto e di stoccaggio. Ciascun blocco successivo, verificato e aggiunto alla cate-

³³ Cfr. N. DI PAOLA, *Blockchain e supply chain management*, Milano, 2018.

³⁴ Si veda in particolare M. CANAVARI - M. FRITZ - G. SCHIEFER, *Food Supply Networks. Trust and E-business*, Wallingford, 2016; e più nello specifico, J.A. TANFORD, *E-commerce in Wine*, in *Journal of Law, Economics and Policy*, 2007, 3.

³⁵ Cfr. M. ATTARAN - A. GUNASEKARAN, *Food Industry*, in M. ATTARAN - A. GUNASEKARAN, *Applications of Blockchain Technology in Business*, Cham, 2019.

³⁶ Su un profilo tecnico, a partire dal regolamento n. 178/2002, si distingue la nozione di tracciabilità di prodotto applicabile alla carne bovina, dalla nozione di tracciabilità di filiera applicabile alla generalità dei prodotti alimentari. Si distingue ulteriormente il termine tracciabilità, il quale va a indicare il percorso dalla materia prima al prodotto finale, dal termine rintracciabilità che consiste nel percorso a ritroso dal prodotto finale alla materia prima in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Si veda A. GERMANÒ - N. LUCIFERO - E. ROOK BASILE, *Manuale di legislazione vitivinicola*, Torino, 2017; A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario comunitario*, Torino, 2014; F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Milano, 2017.

³⁷ Si veda G. SPOTO, *Gli utilizzi della blockchain e dell'Internet of Things nel settore degli alimenti*, in *Riv. dir. alim.*, 2019, 13, n. 1, 25-35.

³⁸ Cfr. J. McENTIRE - A.W. KENNEDY, *Food Traceability. From Binders to Blockchain*, Cham, 2019.

na, segnerà i vari passaggi del prodotto lungo la filiera fino ad arrivare alla singola bottiglia di vino pronta per il consumo finale. Alla singola bottiglia può essere associato un codice di riconoscimento univoco. A conclusione, tramite i codici di riconoscimento degli operatori e i codici di controllo di *hash*, la tecnologia *blockchain* permette di procedere a ritroso. Partendo dalla bottiglia di vino, sarà possibile risalire a tutte le movimentazioni subite, alle singole operazioni in campo e a quelle di trasformazione fino a riconoscere, secondo gradi diversi di complessità, le viti che hanno contribuito alla produzione del singolo vino.

L'azione di controllo può beneficiare dell'impiego della tecnologia *blockchain* in quanto verrebbe a crearsi un sistema di controlli che potrà giovare di una piena trasparenza del dato rilevato e dell'affidabilità che l'informazione non abbia subito manomissioni, nonché la certezza della data e dell'orario di registrazione. Sono immediate le potenzialità di un tale sistema nel facilitare gli atti dei consorzi di tutela dei vini a denominazione³⁹, che vedono la partecipazione di imprenditori agricoli, e nell'agevolare gli interventi degli enti che si occupano di regolare e rilasciare certificazioni di prodotto e di processo nel mercato vitivinicolo. La tecnologia *blockchain* potrebbe rendere meno onerosi i controlli interni, ma anche quelli esterni esercitati ad esempio dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari⁴⁰.

4. - Considerazioni conclusive.

Il presente lavoro ha esplorato i contorni che l'impiego della tecnologia *blockchain* può apportare nel settore vitivinicolo in termini di maggiore trasparenza dei dati rilevati durante i vari passaggi lungo la filiera, riconoscendone la rilevanza per i sistemi di controlli sul vino. La tecnologia, ancora giovane, evidenzia l'esigenza di maturare casi d'uso che possano permettere di valutare una più piena applicazione nel mercato,

³⁹ Si veda sul tema L. PAOLONI, *I Consorzi di tutela ed i contratti per le politiche dell'offerta dopo il d.lgs. 61/2010*, in *Riv. dir. alim.*, 2012, 6, n. 3, 1-13. È da rilevare anche il ruolo esercitato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cfr. G. SEPE, *Il controllo del potere di mercato nella filiera agro-alimentare: profili concorrenziali e ruolo dell'AGCM*, *ivi*, 2013, 7, n. 1, 35-39.

⁴⁰ Cfr. G. SPOTO, *Gli utilizzi della blockchain e dell'Internet of Things nel settore degli alimenti*, *cit.*, 28.

eventualmente adottando misure correttive per quelle problematiche che emergeranno con la pratica.

Dalle «strade del vino» all'enoturismo alla ricerca della qualità*

Con decreto del 12 marzo 2019 il MIPAAFT ha emanato «Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli *standard* minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica», in attuazione della legge di bilancio 2018 che ha definito normativamente l'enoturismo. Considerando che fin dagli anni 1999-2000 nell'ordinamento italiano esiste una disciplina statale sulle «strade del vino» come forma di «offerta enoturistica», in seguito dettagliata a livello regionale, l'articolo individua gli elementi caratterizzanti tale disciplina al fine di esaminare le motivazioni che hanno indotto il legislatore statale a intervenire nuovamente nel settore del turismo del vino regolando l'attività enoturistica e gli effetti che ne possono derivare sul sistema delle «strade».

The Agricultural Ministerial Decree of 12 March 2019 established Guidelines on the requirements and minimum quality standards of «enotourism activities» to implement the «2018 Budget law» which legally defined «enotourism». Considering that since 1999-2000, «wine roads» as a form of «wine tourism» has been regulated under Italian state legislation and subsequently also regulated at regional level in detail, the article examines the elements characterizing the legislation to identify the reasons for new wine tourism legislation and their potential consequences on the Italian «wine roads».

Keywords: *enoturismo - sviluppo rurale - agriturismo - qualità*

* Il presente scritto è frutto della rielaborazione, con l'aggiunta di note, della relazione tenuta al Convegno *Il diritto del vino*, organizzato a Pisa il 17 maggio 2019 presso la Scuola Superiore Sant'Anna

1. Introduzione. - 2. Le «strade del vino» come modello di offerta enoturistica e di sviluppo del territorio rurale. - 3. Imprenditori vitivinicoli, cantine industriali ed enoteche nella disciplina delle «strade del vino»: evoluzione normativa ed elementi di criticità. - 4. L'enoturismo. - 5. La ricerca della qualità nel turismo del vino.

1. - Introduzione.

Il 12 marzo 2019, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono stati definiti «Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli *standard minimi di qualità* per l'esercizio dell'attività enoturistica»¹, in attuazione del comma 504 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018 (l. 27 dicembre 2017, n. 205) e in considerazione della definizione di «enoturismo» dettata dal comma 502 della medesima legge².

A distanza di vent'anni dall'elaborazione della disciplina statale delle «strade del vino» e dalla fissazione, a livello ministeriale, di *standard minimi di qualità* per i percorsi così denominati³, si registra dunque un nuovo intervento statale nel settore del «turismo del vino». Un intervento diretto a qualificare e rendere omogenea su tutto il territorio nazionale l'offerta enoturistica, prescindendo dalla sua collocazione nell'ambito delle «strade del vino» riconosciute dalle Regioni.

Se, infatti, la legge n. 205/2017 introduce per la prima volta nel nostro ordinamento la definizione di «enoturismo», poi dettagliata nel successivo decreto ministeriale del 2019 in termini di elenco di «attività enoturistiche», questa terminologia non rappresenta certo una novità, poiché da tempo è già in uso proprio nella legislazione regionale in materia di «strade del vino»⁴. Ciò significa che, pur in assenza di una nozione

¹ Decreto MIPAAFT del 12 marzo 2019, adottato previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (pubbl. in *G.U.* n. 89 del 15 aprile 2019) (corsivo aggiunto).

² L. 27 dicembre 2017, n. 205, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020* (pubbl. in *G.U.* n. 302 del 29 dicembre 2017).

³ V. la l. 27 luglio 1999, n. 268, recante *Disciplina delle «strade del vino»* (*G.U.* n. 185 del 9 agosto 1999), e il decreto del MIPAF 12 luglio 2000, recante *Fissazione degli standard minimi di qualità per i percorsi individuati ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268* (pubbl. in *G.U.* n. 175 del 28 luglio 2000).

⁴ Parlano di «offerta enoturistica», ad esempio, le leggi della Regione Friuli-Venezia Giulia 20 novembre 2000, n. 21, recante *Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle «strade del vino»* (abrogata e sostituita dalla l.r. 25 settembre 2015, n. 22, recante *Disposizioni*

legislativa, l'attività enoturistica è già da anni soggetta al rispetto degli *standard minimi di qualità* delle «strade», enunciati in termini generali dal decreto del MIPAF del 12 luglio 2000 e dettagliati a livello regionale. Per meglio comprendere la motivazione e la portata politica del nuovo intervento legislativo è utile esaminare la configurazione giuridica dell'enoturismo e le novità introdotte nella disciplina statale delle attività enoturistiche⁵; ciò consentirà anche di ragionare sui potenziali effetti sulle «strade del vino» già costituite, in termini di promozione allo sviluppo o di ostacolo; a tal fine, però, è opportuno ricordare, in via preliminare, gli elementi caratterizzanti la disciplina delle «strade».

2. - Le «strade del vino» come modello di offerta enoturistica e di sviluppo del territorio rurale.

La disciplina delle «strade del vino» è contenuta nella legge quadro 27 luglio 1999, n. 268, e ha come obiettivo la «valorizzazione dei territori a vocazione vinicola»⁶ attraverso lo strumento, appunto, delle «strade»⁷. Esse sono definite come «percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico»⁸. Secondo questa legge, le «strade» costituiscono

per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle «strade del Vino e dei Sapori» della Regione Friuli-Venezia Giulia); della Regione Lazio 3 agosto 2001, n. 21, recante Disciplina delle strade del vino, dell'olio di oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali; della Regione Toscana 13 agosto 1996, n. 69, recante Disciplina delle strade del vino in Toscana (abrogata e sostituita dalla l.r. 5 agosto 2003, n. 45, recante Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità); della Regione Veneto 7 settembre 2000, n. 17, recante Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto.

⁵ Per un commento delle norme sull'enoturismo contenute nella legge n. 205/2017, con particolare riferimento alle novità relative al regime fiscale, v. F. RASI - M. DE VITA, *La tassazione delle attività enoturistiche: un «sobrio» intervento del legislatore*, in questa Riv., 2018, 425 e ss.

⁶ L'art. 1 della legge n. 268/1999, prosegue precisando che tali territori sono in particolare «i luoghi delle produzioni qualitative» che hanno un riconoscimento come denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette o menzioni tradizionali, oggi disciplinate dalla l. 12 dicembre 2016, n. 238, recante *Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino* (pubbl. in *G.U.* n. 302 del 28 dicembre 2016).

⁷ Così, l'art. 1, comma 2, legge n. 268/1999, citata. Sulla disciplina statale e regionale delle «strade del vino», v. G. STRAMBI, *Le strade del vino, dell'olio e dei sapori: il quadro giuridico di riferimento*, in *Riv. dir. agr.*, 2006, I, 204 e ss.

⁸ Art. 1, comma 2, legge n. 268/1999, citata.

infatti lo «strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica»⁹; uno strumento che il legislatore riconosce possa essere utilizzato anche per valorizzare territori con vocazioni produttive diverse da quella vitivinicola, che siano caratterizzati dalla presenza di produzioni riconosciute come denominazioni di origine protetta (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP), oppure inserite nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali dell'8 settembre 1999, n. 350¹⁰.

Prima dell'emanazione della legge statale, alcune Regioni avevano già provveduto a legiferare in materia di «strade», disciplinando percorsi che valorizzavano soprattutto l'olio e il vino, in quanto prodotti della tradizione enogastronomica italiana¹¹. L'idea che la promozione dei prodotti tipici delle realtà interessate dai percorsi potesse essere più efficace se realizzata in modo congiunto a quella delle tradizioni produttive locali, del patrimonio ambientale e del paesaggistico rurale si è quindi diffusa, prima, a livello regionale, poi, proprio alla luce dell'esito positivo delle esperienze regionali, anche a livello statale.

Il processo di costituzione delle «strade» è stato formalizzato dalla legge n. 268/1999 e dal decreto del MIPAF del 12 luglio 2000 relativo alla fissazione degli *standard* minimi di qualità, acquisendo maggiori dettagli nella successiva normativa regionale, che pressoché tutte le Regioni hanno elaborato. Innanzitutto, l'iniziativa della costituzione della «stra-

⁹ Art. 1, comma 2, legge n. 268/1999, citata.

¹⁰ L'art. 5 della legge n. 268/1999 menziona, in particolare, l'olio e i «prodotti tipici». Sarà poi il comma 2 dell'art. 1 del citato d.m. 12 luglio 2000 a chiarire cosa si intende per prodotti tipici in questo contesto, specificando, in forma di elenco, che si tratta delle produzioni registrate come DOP, IGP e STG ai sensi della normativa dell'Unione europea e di quelle incluse nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani, redatto e aggiornato annualmente dalle Regioni, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, e del successivo decreto MIPAF 8 settembre 1999, n. 350, e pubblicato annualmente dal MIPAAFT (la diciannovesima e ultima revisione dell'elenco è stata pubblicata in *G.U.* n. 60 del 12 marzo 2019). In effetti, alcune Regioni non hanno interpretato in modo tassativo queste indicazioni, prevedendo la possibilità di costituire «strade» anche per altre tipologie di produzioni, come ad esempio quelle da agricoltura biologica e quelle da agricoltura integrata (cfr. legge reg. Toscana n. 45/2003, citata).

¹¹ Cfr., ad esempio, le Regioni Lazio (l.r. 28 luglio 1988, n. 27, *Istituzione delle strade dei vini delle zone del Cesanese* e l.r. 22 maggio 1995, n. 39, *Istituzione e gestione delle «strade dell'olio d'oliva» del Lazio. Istituzione oleoteca regionale e centro analisi qualità*), Toscana (l.r. n. 69/96, cit.), Piemonte (l.r. 12 maggio 1980, n. 37, *Le Enotecche regionali, le Botteghe del Vino o Cantine Comunali, i Musei Etnografici-Enologici, le Strade del Vino*).

da» deve essere assunta dal «Comitato promotore», che coinvolge i soggetti interessati alla creazione della «strada» e che necessariamente deve comprendere i produttori del prodotto che la «strada» intende valorizzare; il procedimento si conclude con il «riconoscimento» formale della «strada» da parte della Regione (o delle Regioni attraversate dalla «strada»), generalmente con una delibera della Giunta regionale; la gestione e il funzionamento della «strada» spetta al «Comitato di gestione», il quale deve essere «regolarmente costituito», vale a dire che deve essere costituito come associazione con atto pubblico e deve avere uno statuto, da cui emergano, fra le altre cose, la denominazione della «strada», la sede legale del Comitato, gli obblighi e i diritti degli associati, nonché il legale rappresentante.

Ogni anno, poi, entro il 31 dicembre, le Regioni sono tenute, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale del 2000, a comunicare al MIPAAFT l'elenco delle «strade» da esse riconosciute¹².

Una volta avuto il riconoscimento, le «strade» possono beneficiare di incentivi eventualmente previsti a livello statale e regionale ed essere inserite nei canali ufficiali promozionali statali e della Regione (o delle Regioni) interessata dalla «strada»¹³.

Gli *standard* minimi di qualità posti dal decreto ministeriale del 2000 e dalle leggi regionali di dettaglio non sono altro che i requisiti minimi che le «strade» devono avere per poter essere riconosciute dalle Regioni, e sono individuati in modo da «qualificare e rendere omogenea l'offerta enoturistica»¹⁴, rispettivamente a livello nazionale e regionale. Le differenze – invero, poche – che si registrano fra le scelte adottate dalle Regioni si giustificano alla luce delle diverse caratteristiche del ter-

¹² L'art. 6 della legge n. 268/1999 prevede che le Regioni nelle quali esistevano già «strade del vino» o «strade dell'olio», istituite ai sensi di leggi regionali pre-vigenti, debbano determinare «tempi e modalità per l'adeguamento e il riconoscimento, in base alle disposizioni della (...) legge» del 1999.

¹³ Naturalmente niente vieta che percorsi analoghi alle «strade del vino» possano sorgere sul territorio italiano senza uniformarsi alla normativa in oggetto; in tal caso, però, essi non possono beneficiare degli eventuali finanziamenti o incentivi indiretti (come ad esempio la messa a disposizione dei locali del Comune per lo svolgimento delle degustazioni previste in occasione della festa annuale della «strada»), destinate alle «strade del vino» riconosciute dalle Regioni, né dei canali di promozione ufficiali ad esse riservati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 268/1999.

¹⁴ L'espressione virgolettata nel testo ricorre generalmente nella legislazione regionale per indicare la finalità degli *standard* minimi qualitativi fissati dalle Regioni, ma si ritiene valida anche per descrivere la finalità del decreto MIPAF del 12 luglio 2000 che si applica al territorio nazionale.

ritorio e delle tradizioni produttive che esso esprime, che ciascuna Regione intende valorizzare in modo specifico.

In particolare, gli *standard* minimi di qualità riguardano: da un lato, le caratteristiche della «strada» in sé, come il numero minimo e la tipologia di soggetti aderenti, il logo, la segnaletica e la cartellonistica, il disciplinare e il regolamento di funzionamento¹⁵; dall'altro, «le caratteristiche qualitative minime» dei soggetti aderenti, le quali possono comprendere indicazioni sull'ubicazione nella zona di produzione del vino che dà il nome alla «strada», oppure sulla messa a disposizione del materiale informativo sulla «strada» o ancora sull'orario di apertura al pubblico¹⁶.

Per quanto riguarda la «tipologia di soggetti aderenti», il decreto ministeriale prevede che, affinché possa essere costituita una «strada», vi siano almeno: due imprese vitivinicole, una cantina e una o più strutture che per loro natura sono aperte al pubblico (enoteche; imprese agrituristiche; esercizi autorizzati alla somministrazione dei pasti, alimenti e bevande della «strada del vino»; imprese turistico-ricettive; musei della vite e del vino o musei etnografici enologici)¹⁷. L'insieme di tali soggetti, che con i loro rappresentanti costituiscono il Comitato promotore della «strada» (e, in seguito al riconoscimento, il Comitato di gestione della «strada»), rappresenta quella che il decreto ministeriale chiama «offerta enoturistica», la cui localizzazione deve essere ben visibile e promossa attraverso l'esposizione della mappa del territorio interessato dalla «strada» da parte di ciascun soggetto, utilizzando l'apposita cartellonistica¹⁸.

Tre sono gli aspetti di questa disciplina che qui interessa mettere in evidenza nell'ottica del successivo esame della nuova disciplina dell'e-

¹⁵ Art. 2 del d.m. 12 luglio 2000, citato.

¹⁶ Cfr. gli articoli da 5 a 10 del d.m. 12 luglio 2000, citato.

¹⁷ Art. 4 del d.m. 12 luglio 2000, citato. Le Regioni sono comunque legittimate ad aggiungere altre «tipologie» di soggetti, così come ad integrare gli *standard* minimi di qualità previsti dal decreto ministeriale per ciascuna tipologia di soggetto aderente alla «strada».

¹⁸ L'art. 2, lett. c), del d.m. 12 luglio 2000, citato, richiede, in particolare, l'esposizione della mappa del territorio specifico della «strada del vino», la quale deve contenere «almeno il percorso stradale e la localizzazione dell'offerta enoturistica complessiva, tramite simbologia annessa, della «strada del vino»». Per quanto riguarda le caratteristiche della cartellonistica, l'art. 3 della legge. n. 268/1999 prevedeva l'emanazione di un decreto del Ministero delle politiche agricole che, però, non è mai stato emanato. Si tratta, comunque, di segnali turistici e del territorio, soggetti alla specifica disciplina prevista nel codice della strada e alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e non di segnali di pubblicità, i quali sono soggetti ad uno specifico

noturismo: il primo, è che si tratta di uno strumento di promozione del territorio rurale; il secondo, è che al centro di questo strumento di promozione del territorio rurale¹⁹ c'è l'imprenditore agricolo, così come definito dall'art. 2135 c.c.; il terzo, è che il modello di valorizzazione del territorio rurale che persegue il legislatore italiano si basa sulla cooperazione fra i vari soggetti operanti sul territorio interessato dalla produzione agroalimentare che identifica la «strada» e che presuppone la presenza di una serie «valori» nel territorio di riferimento. Soprattutto quest'ultimo aspetto aiuta a definire e identificare anche il tipo di offerta turistica promossa, all'epoca, dal legislatore italiano e, in ultima analisi, il tipo di turista che mira ad attrarre.

Quanto al primo aspetto (cioè che siamo di fronte ad uno strumento di promozione del territorio rurale), ci limitiamo a osservare che è di diretta derivazione della lettura della finalità della legge n. 268/1999, e che comunque è strettamente legato al terzo aspetto, che esamineremo più avanti. Riguardo al secondo, è evidente che senza l'imprenditore vitivinicolo che produce l'uva e il vino la «strada» non potrebbe esistere. È, però, altrettanto evidente, soprattutto alla luce della tipologia di prodotti intorno ai quali può essere realizzata la «strada», che l'imprenditore agricolo è coinvolto non solo in quanto produttore del bene che si vuole offrire ai turisti, ma anche in quanto portatore di saperi legati all'attività di coltivazione e di trasformazione del prodotto che

regime autorizzativo e tributario. Questa distinzione, soprattutto nel caso in cui compaiano sui cartelloni i nomi delle aziende aderenti alla «strada», ha suscitato diversi problemi applicativi, con conseguenti richieste di chiarimento al Ministero competente, soprattutto per risolvere le questioni relative agli elementi promiscui fra segnali e pubblicità nei cartelli autorizzati sulla base della regolamentazione regionale di dubbia legittimità. Per quanto concerne, ad esempio, la vicenda che ha riguardato la Regione Toscana, v. il commento di S. GENNAI, *Segnaletica delle strade del vino ed inapplicabilità della legge regionale toscana n. 4/2013. L'illegittimità dei decreti dirigenziali istitutivi di nuovo segnale*, in https://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_17401.asp, datato 22 gennaio 2015 (ultima consultazione 30 ottobre 2019).

¹⁹ Non è un caso che la disciplina statale sulle «strade del vino» sia stata emanata nel 1999. In quegli anni la politica agricola comune si arricchisce della componente della politica di sviluppo rurale, che riconosce e valorizza il ruolo dell'attività agricola come propulsivo dello sviluppo del mondo rurale, ma strettamente legato alle altre attività che in esso si possono realizzare, come appunto il turismo. Si ricorda, a questo proposito, che il regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, *sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica taluni regolamenti* (in G.U.C.E. 26 maggio 1999, n. L 160), prevedeva misure per diversificare le attività agricole e per sviluppare forme alternative di reddito, nonché per incentivare attività turistiche e artigianali nelle zone rurali. Con la politica di sviluppo rurale si abbraccia infatti un nuovo modello di agricoltura europea caratterizzata dalla multifunzionalità e dalla pluriattività. Ma, sul punto, v. *infra*, nel testo.

identifica la «strada», nonché in quanto custode del territorio in cui opera e, in modo specifico, delle risorse naturali di cui anche egli stesso ha bisogno per continuare la sua attività. Di tutto ciò, il turista delle «strade» è edotto grazie al fatto che all'imprenditore vitivinicolo è data l'opportunità di aprire al pubblico l'azienda, mettendo a disposizione i suoi «saperi».

Non a caso, la legge n. 268/1999 valorizza e potenzia la figura dell'imprenditore agrituristico, già costruita intorno al concetto di valorizzazione delle risorse del territorio²⁰. L'art. 1, in particolare, prevede che «le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle "strade del vino", possano essere ricondotte alle attività agrituristiche di cui all'art. 2 della l. 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle Regioni»²¹. Dunque, la normativa sulle «strade del vino» anticipa ciò che sarà più compiutamente disciplinato, prima, dall'art. 3 del d.lgs. n. 228/2001²² e, poi, dalla nuova legge in materia di agriturismo del 2006 (art. 2)²³ a proposito della degustazione dei prodotti aziendali e delle attività ricreative, culturali, didattiche e di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche svolte all'esterno dei beni fondiari dell'impresa, vale a dire che si tratta di attività che rientrano nella definizione di impresa agrituristiche.

Per quanto riguarda il terzo aspetto sopra richiamato, cioè quello relativo al sistema di valorizzazione del territorio rurale attraverso la promozione dell'offerta turistica, il legislatore italiano fa riferimento al mo-

²⁰ In proposito, v. L. PAOLONI, *L'agriturismo e le attività di valorizzazione del territorio*, in L. COSTATO - A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE (a cura di), *Trattato di diritto agrario*, vol. II, Torino, 2011, 527. In precedenza, v. per tutti, L. FRANCIOSI - L. PAOLONI, *L'impresa agrituristiche. Normativa comunitaria, nazionale, regionale*, Napoli, 1989; F. ALBISINNI, *Agriturismo e turismo rurale: pluralità di modelli aziendali, disciplina legislativa ed ipotesi interpretative*, in *Riv. dir. agr.*, 1998, I, 266 e ss.; N. FERRUCCI, *L'agriturismo: icona della trasversalità dell'agricoltura tra impresa, alimentazione, ambiente e paesaggio*, *ivi*, 2007, I, 679 e ss.

²¹ Art. 1, comma 3, della legge n. 268/1999, citata (corsivo aggiunto).

²² V., in proposito, L. FRANCIOSI - L. PAOLONI, *Commento dell'art. 3 del d.lgs. n. 228/2001*, in *Riv. dir. agr.*, 2002, I, 256 e ss. e F. ALBISINNI, *Sub art. 3. Attività agrituristiche*, in *I tre «decreti orientamento»: della pesca e acquacoltura, forestale e agricolo (d.lgs. 18 maggio 2001, n. 226, d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227 e d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228)*, in *Le Nuove leggi civ. comm.*, 2001, 741 e ss.

²³ V. la l. 20 febbraio 2006, n. 96, recante *Disciplina dell'agriturismo*, il cui art. 2 definisce le attività agrituristiche. Cfr., in proposito, F. ALBISINNI, *Sub art. 2. Commento della l. 20 febbraio 2006, n. 96*, in *Riv. dir. agr.*, 2006, I, 407 e ss. e L. RUSSO, *Art. 2. Definizione di attività agrituristiche. Le nuove norme statali sull'agriturismo*, in *Le Nuove leggi civ. comm.*, 2007, 134 e ss.

dello che in quegli stessi anni è appena stato delineato a livello europeo nel noto documento «Agenda 2000» del 1997, che poi si tradurrà nella identificazione della politica di sviluppo rurale come secondo pilastro della politica agricola comune. Un modello nel quale – vale la pena ricordarlo – muta il ruolo riconosciuto all'agricoltura nella promozione dello sviluppo rurale e si ampliano le attività che, per integrare il reddito, gli agricoltori beneficiari degli aiuti si riconosce possano svolgere nelle zone rurali. In altre parole, il paradigma dell'agricoltura multifunzionale e della pluriattività che si va delineando sul piano comunitario alla fine degli anni '90 rappresenta il contesto in cui è maturata la disciplina delle «strade del vino», così come quella di agriturismo.

Il legislatore italiano ha, infatti, disciplinato uno strumento, le «strade», che promuove, attraverso un'offerta turistica *qualificata*, uno sviluppo *sostenibile ed integrato* del territorio rurale²⁴, vale a dire uno sviluppo che, innanzitutto, valorizza le funzioni dell'imprenditore agricolo che – come si è detto – vanno oltre quella tradizionale economico-produttiva, includendo quella di tutela dell'ambiente e quella culturale di presidio e divulgazione dei saperi legati alla specifica attività agricola svolta e

²⁴ L'aspetto della sostenibilità, invero, non emerge con particolare enfasi nella disciplina statale delle «strade del vino». È la legislazione regionale di dettaglio che tendenzialmente lo valorizza, ad esempio promuovendo percorsi con viabilità alternativa a quella delle automobili. In ogni caso, la filosofia che ispira le «strade» è quella posta alla base del concetto di «sviluppo sostenibile», codificato nel Trattato CE e posto come obiettivo delle varie politiche e azioni dell'Unione europea dal Trattato di Amsterdam del 1997. È, comunque, possibile riconoscere un ruolo propulsivo dello sviluppo sostenibile da parte delle stesse produzioni DOP e IGP che le «strade» promuovono, tuttavia non tutte le produzioni DOP e IGP integrano «i parametri ambientali dello sviluppo sostenibile per le conseguenze sulle risorse naturali e genetiche ma anche perché realizzate senza tenere conto della qualità finale del prodotto alla luce delle modalità di produzione adottate o della “qualità” dei luoghi nei quali il prodotto è stato realizzato». Così si esprime, A. DI LAURO, *Le denominazioni d'origine protette e le indicazioni geografiche protette di fronte alla sfida dello sviluppo sostenibile*, in *Riv. dir. agr.*, 2018, I, 397, nell'indagare questo specifico aspetto. Cfr., inoltre, la «Carta europea dell'enoturismo», approvata a Parigi nel 2006, la quale si apre esprimendo la volontà dei firmatari di «favorire un enoturismo conforme ai principi dello sviluppo sostenibile». A tal fine, impegna i firmatari a «definire una strategia locale in favore dello “sviluppo enoturistico sostenibile”», definito come «una forma di sviluppo, programmazione o attività enoturistica che rispetta e preserva a lungo termine le risorse naturali, culturali e sociali del territorio e che possa, allo stesso tempo, contribuire in modo equo e positivo allo sviluppo economico e al completo coinvolgimento, delle persone che vivono, lavorano e risiedono su questi territori» (par. 1). La Carta è stata elaborata nell'ambito del progetto VINTUR (spazio europeo dell'enoturismo), il quale era stato finanziato dalla Commissione europea nel quadro delle iniziative di cooperazione comunitaria Interreg IIIC, e coinvolgeva: AREV (Assemblea europea delle regioni vitivinicole), RECEVIN (Rete europea delle Città del Vino), le associazioni italiana, spagnola e francese delle Città del Vino, e infine le città di Buhl in Germania, Dobrovo in Slovenia e Rodi in Grecia.

al territorio rurale in cui opera²⁵. I destinatari privilegiati di questa iniziativa sono, di conseguenza, i turisti che mostrano un particolare interesse non solo per il vino (o altra produzione agroalimentare) che identifica la «strada», ma anche per le tradizioni locali e per le risorse naturali del territorio e che sono mossi dalla curiosità per il mondo rurale in generale. Inoltre, «sviluppo integrato del territorio» significa che l'imprenditore agricolo è sì al centro di un modello di sviluppo rurale che fa leva principalmente sul turismo, ma che è parte di un sistema integrato di relazioni, che – come si è anticipato – coinvolge le varie attività e i diversi soggetti che operano sul territorio interessato dalla «strada» (pubblici e privati, agricoli e industriali, associazioni che operano sul territorio, ecc.) secondo quella logica di sistema e di distretto adottata sempre più frequentemente nelle politiche di sviluppo territoriale a partire dagli anni '90²⁶. Le leggi regionali di dettaglio mirano, infatti, a coinvolgere il maggior numero di soggetti nel Comitato gestore (e, prima, nel Comitato promotore) delle «strade», in modo tale da ampliare la platea di coloro che contribuiscono all'assunzione di decisioni relative all'organizzazione, al coordinamento e al controllo delle iniziative realizzate nell'ambito di ciascuna «strada» e, in ultima analisi, al suo funzionamento.

²⁵ Sul contributo che la costituzione di «strade» dà alla «diffusione della conoscenza di contesti culturali, ambientali, storici e sociali “minori”, anche nell'ottica di politiche di sviluppo rurale (...)», v. M. ALABRESE, *Dalle strade del vino al made in Italy nei ristoranti*, in G. STRAMBI - M. ALABRESE (a cura di), *I prodotti agro-alimentari tipici e tradizionali come beni culturali (Nuove forme di tutela e valorizzazione del territorio)*, Pisa, 2005, 73 e ss.

²⁶ I distretti sono stati recentemente rilanciati proprio dalla legge n. 205/2017, citata, il cui comma 499 dell'art. 1 sostituisce l'art. 13 del d.lgs. n. 228/2001 («Distretti rurali e agroalimentari di qualità»), rubricandolo «Distretti del cibo». Cfr., inoltre, il decreto MIPAAFT 22 luglio 2019, n. 775 (pubbl. in *G.U.* n. 223 del 23 settembre 2019). Il registro nazionale dei Distretti del cibo, aggiornato al 15 ottobre 2019 è consultabile sul sito del MIPAAFT: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14160>. Con riferimento all'originario art. 13 e, più in generale, alla logica dei distretti in ambito agrario, v., per tutti, G. BECATTINI, *Distretti e ruralità: sfide al riduzionismo economico. Una replica*, in *La Questione agr.*, 2001, 119 e ss.; S. MASINI, *Dall'impresa al distretto: per una lettura territoriale dello sviluppo dell'agricoltura*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2001, 577 e ss.; F. ALBISINI, voce *Distretti in agricoltura*, in *Dig. it., Disc. priv., Sez. civ., Agg.*, tomo I, Torino, 2003, 684 e ss.

3. - Imprenditori vitivinicoli, cantine industriali ed enoteche nella disciplina delle «strade del vino»: evoluzione normativa ed elementi di criticità.

Dalla descrizione della disciplina delle «strade del vino» appena effettuata è possibile evincere che la loro costituzione sia particolarmente vantaggiosa per i piccoli imprenditori e le piccole realtà, che associandosi possono trarre notevoli benefici in termini di promozione turistica sia in Italia che all'estero e non, invece, per gli imprenditori vitivinicoli che abbiano già un mercato sviluppato, con un collaudato ed efficace sistema di comunicazione commerciale, abituati ad assumere le decisioni di marketing in autonomia.

In effetti, proprio l'elemento fondante e caratterizzante le «strade», cioè la collaborazione fra soggetti «diversi», è stato in alcuni casi il principale fattore di debolezza di questo strumento, rendendo difficoltosa la costituzione e il funzionamento stesso delle «strade» in molte realtà locali. Se, quindi, da un lato, il turismo del vino è riconosciuto come un fenomeno di «grande rilevanza», dall'altro, gli operatori del settore non ritengono che le potenzialità da esso offerte siano adeguatamente sfruttate nella nostra penisola, soprattutto nell'ambito delle «strade del vino», le quali, peraltro, presentano notevoli diversità di funzionamento da una Regione all'altra²⁷.

²⁷ V., in proposito, il «XIII Rapporto sul turismo del vino in Italia», pubblicato dall'associazione Città del Vino nel 2017, che dedica la seconda parte all'esame delle «strade del vino» sulla base di una indagine statistica condotta nel 2016. È interessante notare che il 12 per cento della «strade» dichiara che gli operatori enoturistici aderenti alla «strada» (cantine, enoteche, ristoranti, ecc.) non la percepiscono come «un organismo importante per il buon funzionamento dell'enoturismo sul territorio»; percentuale che sale al 16 per cento in relazione alla percezione dei cittadini (*ivi*, 31). Per quanto riguarda i dati relativi all'incidenza, in termini di percentuale di fatturato delle aziende vitivinicole della zona, degli enoturisti che arrivano nella «strada», le risposte riportano la media del 19 per cento circa; la percentuale sale al 22 per cento circa con riferimento alle altre «aziende della filiera enoturistica» (ristoratori, albergatori, altri produttori di prodotti tipici, ecc.). È necessario precisare, però, che solo 25 «strade del vino» sulle 133 censite hanno risposto ai questionari: se questo dato fa sì che l'indagine abbia un valore puramente indicativo, è anche vero che ha contribuito a far avere agli estensori del Rapporto un'idea più precisa sul livello di funzionamento delle «strade» stesse. Secondo le Conclusioni del Rapporto, infatti, le 25 «strade del vino» che hanno risposto ai questionari sono da considerare «virtuose», non solo per «le buone pratiche messe in opera», ma anche perché dotate di efficaci sistemi di comunicazione e di «contatto» con il «pubblico» (es. siti *web* aggiornati e ampie informazioni disponibili) (*ivi*, 41). Secondo il Rapporto, infine, «decise» sono «le perplessità sul funzionamento delle “strade” del vino a un livello diffuso» sul territorio nazionale, perché molte di quelle censite non sembrano effettivamente funzionanti, cosicché «È doveroso (...) un esame di coscienza da

Invero, nell'ottica di promozione dell'offerta enoturistica nell'ambito delle «strade del vino», il Testo Unico della vite e del vino del 2016²⁸ aveva introdotto nella disciplina delle «strade» una norma che mirava ad estendere ulteriormente le attività che le imprese agricole possono svolgere nell'ambito delle «strade del vino», consentendo, «previa presentazione al Comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)», di somministrare, oltre ai vini aziendali, anche produzioni agroalimentari tradizionali e prodotti con DOP e IGP della Regione (o delle Regioni) in cui si trova la «strada», purché tali produzioni non siano «preparate o cucinate contestualmente alla somministrazione del vini»²⁹ e purché tale attività rimanga «secondaria rispetto all'attività prevalente e caratterizzante le aziende agricole vitivinicole»³⁰. A tale somministrazione, la norma introdotta nel 2016 prevede che non si applichino le norme sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi, di cui alla l. 25 agosto 1991, n. 287 e successive modifiche³¹.

Un'analoga estensione della disciplina non è, invece, stata introdotta per i soggetti non qualificati come agricoltori, ancorché aderenti alle «strade», sebbene il d.lgs. n. 228/1999 avesse comunque previsto, fin dalla sua emanazione, che «le cantine industriali e le enoteche presenti nell'ambito delle “strade del vino” ed aderenti al disciplinare (...) possono effettuare *la presentazione, la degustazione e la mescita di prodotti vitivinicoli*, nel rispetto delle norme previste per le aziende agricole produttrici»³².

parte di tutti gli organismi interessati a vario titolo all'organizzazione e alla promozione delle strade del vino per capire se e come riprendere e rilanciare questo veicolo enoturistico, che al momento presenta troppe contraddizioni di funzionamento da un territorio all'altro e più in generale da una Regione all'altra» (*ibidem*).

²⁸ L. 12 dicembre 2016, n. 238, citata.

²⁹ Comma 3 *bis* dell'art. 1 del d.lgs. n. 268/1999, introdotto dall'art. 87 della legge n. 238/2016. In caso contrario, si dovrebbe applicare la disciplina relativa ai pubblici esercizi che somministrano alimenti e bevande.

³⁰ Comma 3 *ter* dell'art. 1 del d.lgs. n. 268/1999, introdotto dall'art. 87 della legge n. 238/2016.

³¹ Comma 3 *quater* dell'art. 1 del d.lgs. n. 268/1999, introdotto dall'art. 87 della legge n. 238/2016.

³² Comma 4 dell'art. 1 del d.lgs. n. 268/1999 (il corsivo è aggiunto). Sul punto, v. *infra*, par. 4.

4. - L'enoturismo.

La definizione di «enoturismo» fa la sua comparsa nel nostro ordinamento nell'ambito non di una legge organica dedicata al settore, la cui proposta peraltro era stata depositata in Senato nel corso della XVII Legislatura³³, ma – come si è detto in apertura – di un comma, il 502, del primo articolo di una legge *omnibus* quanto alla portata decisionale: la legge di bilancio 2018. Dunque, a partire dal 1° gennaio 2018, cioè dall'entrata in vigore della legge, con il termine «enoturismo» si intendono: «tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine».

Si tratta di una definizione redatta sotto forma di elenco, la cui modalità di citazione delle attività sembra il frutto dell'adozione di due diversi punti di vista nel guardare al fenomeno: quello dell'operatore del settore e quello del turista. Il primo è il soggetto che nel fenomeno dell'enoturismo produce il vino, lo offre in degustazione, lo commercializza «anche in abbinamento ad alimenti», oppure che fornisce servizi al fine di far conoscere il prodotto, il luogo di produzione e le modalità di produzione; in altri termini il soggetto che svolge le attività che, come si desume dal comma successivo (il 503), sono qualificate «enoturistiche» e che saranno soggette al rispetto dei requisiti e agli *standard* minimi di qualità fissati in un decreto ministeriale *ad hoc* (il d.m. 12 marzo 2019, appunto). Poi c'è il punto di vista del soggetto che nell'enoturismo è il fruitore del servizio, cioè il turista che ricerca non solo il prodotto da degustare, ma anche la formazione e l'informazione sulle modalità di produzione del vino e sugli strumenti di lavoro, nonché esperienze didattiche ricreative in cantina, o ancora la degustazione di altri prodotti tipici del luogo. Tale definizione è stata estrapolata dal citato disegno di legge sulla disciplina dell'attività di enoturismo, depositato in Senato nel 2016 e mai

³³ Disegno di legge n. 2616, *Disciplina dell'attività di enoturismo*, Comunicato alla Presidenza del Senato il 7 dicembre 2016, reperibile sul sito: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/0/999838/index.html?stampa=si&spart=si&toc=no&part=ddlpres_ddlpres1-frontespizio_front01 (ultima consultazione 30 ottobre 2019).

approvato, nel quale il termine «enoturismo» era considerato sinonimo di «turismo del vino»³⁴. Quest'ultima locuzione, forse perché eccessivamente generica, scompare invece nella legge n. 205/2017, ma la si ritrova nel preambolo del decreto del MIPAAFT del 12 marzo 2019, recante «Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli *standard* minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica», laddove si considera «l'importanza delle origini e delle potenzialità del turismo del vino, come *fenomeno culturale ed economico* capace di offrire diverse opportunità vantaggiose per la crescita del Paese»³⁵. A ben vedere, questo «considerata», così come il successivo, relativo all'«importanza della valorizzazione delle aree ad alta vocazione vitivinicola e delle produzioni vitivinicole del territorio», richiama le motivazioni che venti anni prima indussero a disciplinare le «strade del vino» a livello statale. Solo proseguendo nella lettura del preambolo, si palesa l'obiettivo della fissazione di requisiti e *standard* minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività enoturistica, vale a dire la promozione dell'enoturismo «quale forma di turismo dotata di specifica identità»³⁶.

«Coerentemente con la definizione di “enoturismo”», ai fini del decreto del MIPAAFT e, quindi, dell'applicazione degli *standard* minimi di qualità, sono considerate «attività enoturistiche»: «tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l'attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere; le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica; le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e aventi i requisiti e gli *standard* di cui all'art. 2, commi 1 e 2» del decreto³⁷.

³⁴ Art. 1, comma 2, d.d.l. n. 2616 del 2016, citato.

³⁵ Il corsivo è aggiunto.

³⁶ La frase virgolettata è preceduta dal richiamo alla finalità di «qualificare l'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato». Alla luce del contenuto del testo del decreto, l'uso del termine «integrato» non è espressione della cooperazione fra soggetti che operano sul territorio, come invece accade nella disciplina delle «strade del vino». Ma sul punto, v. *infra*, nel testo.

³⁷ Art. 1, comma 3, del d.m. 12 marzo 2019, citato. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del medesi-

Non è, però, solo l'imprenditore agricolo a poter svolgere le attività enoturistiche, visto che il decreto prosegue precisando che, *qualora* l'attività enoturistica sia svolta da un imprenditore agricolo, singolo o associato, essa è considerata connessa a quelle agricole ai sensi del terzo comma dell'art. 2135 c.c.³⁸ Inoltre, gli *standard* minimi di qualità sono diretti agli «operatori che svolgono attività enoturistiche», indipendentemente dalla loro qualifica giuridica soggettiva³⁹.

Esula dal presente lavoro l'approfondimento relativo al profilo oggettivo e soggettivo dell'enoturismo, che inevitabilmente comporterebbe la necessità di un parallelismo con la disciplina dell'agriturismo, su cui è stato modellato il primo, pur allontanandosene per molti aspetti⁴⁰.

Ai nostri fini, preme piuttosto evidenziare come il legislatore abbia voluto dettare *standard* minimi di qualità in relazione all'esercizio dell'attività enoturistica sul modello di quello che è stato fatto per l'altra forma di turismo del vino rappresentato dalle «strade».

Basta scorrere i requisiti e gli *standard* indicati nell'art. 2 del decreto del marzo 2019 per verificare che gli elementi su cui si interviene sono in gran parte i medesimi su cui interveniva il d.m. del luglio 2000, i quali sono essenziali sotto il profilo della comunicazione, come la cartellonistica o il materiale informativo aziendale e sulle risorse artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività. Nel caso dell'enoturismo, però, tali prescrizioni sono rivolte al singolo

mo decreto, «L'abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Regione in cui è svolta l'attività enoturistica: DOP, IGP, STG, prodotti di montagna, prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE, prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell'elenco nazionale pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della Regione in cui è svolta l'attività enoturistica. Dall'attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione».

³⁸ Art. 1, comma 2, del d.m. 12 marzo 2019, citato.

³⁹ Art. 2, d.m. 12 marzo 2019, citato.

⁴⁰ Se l'attività enoturistica è definita sul modello di quella agrituristica, essa, da un lato, è configurata in modo specifico per marcarne le differenze, mentre, dall'altro, rimane ad essa assimilata, quanto meno sotto il profilo fiscale, poiché il comma 505 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018 prevede che all'attività enoturistica si applichino le disposizioni fiscali di cui all'art. 5 della legge n. 413/1991, vale a dire le medesime che si applicano all'agriturismo per il calcolo del reddito imponibile. V., in tal senso, F. RASI - M. DE VITA, *La tassazione delle attività enoturistiche: un «sobrio» intervento del legislatore*, cit., 438 e par. 5.

operatore, senza richiedere alcuna forma di cooperazione con gli altri soggetti che operano sul territorio ad alta vocazione vitivinicola, né è previsto alcun tipo di coordinamento con la disciplina delle «strade del vino»⁴¹. Di contro, il decreto dedica particolare attenzione alla formazione e alla competenza del personale occupato nel settore, con l'intento di rafforzare la qualificazione anche di questo importante aspetto dell'offerta turistica.

Per un esame di questo e degli altri *standard* minimi di qualità, comunque, occorrerà attendere l'emanazione della legislazione regionale di dettaglio, la quale potrà anche prevedere l'istituzione di elenchi regionali degli operatori che svolgono attività enoturistica⁴².

5. - La ricerca della qualità nel turismo del vino.

Le novità introdotte dalla legge n. 205/2017 e dal successivo decreto ministeriale del 2019 non c'è dubbio che vadano nella direzione di «qualificare l'accoglienza» nell'ambito dell'offerta enoturistica e di «promuovere l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità». Esse potrebbero, dunque, contribuire a migliorare il funzionamento delle «strade del vino», grazie soprattutto al miglioramento della professionalità degli operatori.

⁴¹ È singolare che «al turismo dell'enogastronomia» non venga riservata alcuna disposizione specifica nel cosiddetto Codice del turismo (allegato I al d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, recante *Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio*, e succ. modifiche). Come ha osservato E. CRISTIANI, *Il Codice del turismo e valorizzazione delle produzioni agro-alimentari: un'occasione mancata?*, in M. GOLDONI - E. SIRSI (a cura di), *Il ruolo del diritto nella valorizzazione e nella promozione dei prodotti agro-alimentari*, Milano, 2011, 258, nel Codice del turismo il legislatore si è limitato ad enunciare «il turismo dell'enogastronomia» «nel lungo (...) elenco che mette insieme "turismi" che si differenziano quanto all'oggetto (del mare, della montagna, ecc.) con "turismi" che vengono identificati in base alle finalità o motivazioni (culturale, religioso, congressuale) e "turismi" che si caratterizzano per i soggetti che li pongono in essere (i giovani)». Inoltre, il Codice del turismo fa salva la disciplina dell'agriturismo dall'emanazione di specifici *standard* minimi di qualità per le «imprese turistiche ricettive» disciplinate all'art. 4, mentre non prevede alcun richiamo alla disciplina «delle strade del vino», neppure all'art. 22, laddove menziona la creazione di «percorsi» o «itinerari tematici omogenei che collegano Regioni diverse lungo tutto il territorio nazionale». Per ulteriori approfondimenti, si rinvia a E. CRISTIANI, *op. cit.*, 257 e ss., di cui si condividono le considerazioni espresse.

⁴² Comma 3, art. 2, d.m. 12 luglio 2019. L'art. 3 del decreto recita così: «Il Ministero con apposito decreto può istituire un logo identificativo per l'indicazione facoltativa dell'enoturismo di cui

Tuttavia, trattandosi di misure che incidono sulle singole attività economiche aumentandone la competitività sul mercato del vino, c'è il rischio che esse introducano un *vulnus* nel modello delle «strade», intese sia come forma di «*governance* territoriale del turismo del vino»⁴³ sia come strumento di sviluppo rurale, incentrato appunto sulla valorizzazione delle risorse del territorio rurale e del ruolo propulsore dell'imprenditore agricolo.

In ogni caso, rimane aperto un quesito preliminare, che esula dalla riflessione giuridica, cioè se questo tentativo di determinare dall'alto la qualità di un servizio di offerta turistica sia sufficiente a rispondere nel lungo periodo alla domanda dei turisti del vino (o enoturisti) oppure se, invece, occorra stimolare l'investimento sulla ricerca di qualità del prodotto vino, secondo un'accezione che sia comprensiva anche di quei valori culturali, sociali e ambientali in senso ampio che oggi, alle porte del 2020, il turista italiano e europeo richiedono⁴⁴.

potranno beneficiare i soggetti che svolgono l'attività enoturistica». Ad oggi (29 ottobre 2019), però, non risulta che il Ministero vi abbia provveduto.

⁴³ In questi termini, nel «XIII Rapporto sul turismo del vino», cit., 41.

⁴⁴ Sulla questione della sostenibilità del vino, v. lo scritto di E. CRISTIANI, *Dal vino biologico al vino sostenibile?*, in questa Riv., 2019, 411.

OSSERVATORIO

IL PRECEDENTE

Il caso dei sorbetti contenenti Champagne*

L'intervento affronta il tema dell'impiego commerciale dei segni di qualità rispetto ad alimenti composti, partendo dalla sentenza della Corte di giustizia dell'UE sul caso «Champagner Sorbet». Ai fini della legittimità dell'impiego commerciale di una denominazione di origine, nella denominazione di vendita di alimenti composti, non conformi al disciplinare della DO, occorre che l'ingrediente di qualità conferisca all'alimento finale una caratteristica essenziale, valutabile in genere in termini di qualità organolettiche.

The speech addresses the topic of commercial use of quality terms in case of compound foodstuff, starting from the C.J.E.U. judgment «Champagner Sorbet». The use of a designations of origin as part of the name under which a foodstuff is sold, and where that foodstuff does not correspond to the product specifications for that protected designation of origin, is lawful when the ingredient which does correspond to those specifications give to the final product essential characteristics evaluable as organoleptic qualities.

Keywords: *qualità - DO - DOP - IGP - denominazione di origine - indicazione geografica - protezione della denominazione - vini di qualità - alimento composto - ingrediente di qualità - impiego commerciale della denominazione - alimento non conforme al disciplinare - legittimità dell'utilizzo commerciale della denominazione*

*Il presente scritto è il frutto della rielaborazione, con l'aggiunta di note, della relazione tenuta al Convegno *Il diritto del vino*, organizzato a Pisa il 17 maggio 2019 presso la Scuola Superiore Sant'Anna.

Corte di giustizia UE, Sez. II 20 dicembre 2017, in causa C-393/16 - Ilešič, pres.; Jarašiūnas, est.; Campos Sánchez-Bordona, avv. gen. - Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c. Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG ed a.

Produzione, commercio e consumo - Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli - Tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) - Regolamento (CE) n. 1234/2007 - Art. 118 *quaterdecies*, par. 2, lett. a), ii), lettere b) e c) - Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Art. 103, par. 2), lett. a), ii), lettere b) e c) - Ambito di applicazione - Sfruttamento della notorietà di una DOP - Usurpazione, imitazione o evocazione di una DOP - Indicazione falsa o ingannevole - DOP «Champagne» utilizzata nella denominazione di un prodotto alimentare - Denominazione «Champagner Sorbet» - Prodotto alimentare che contiene champagne come ingrediente - Ingrediente che conferisce al prodotto alimentare una caratteristica essenziale.

Ai fini della legittimità dell'impiego commerciale di una denominazione di origine nella denominazione di vendita di alimenti composti, non conformi al disciplinare della DO, occorre che l'ingrediente di qualità conferisca all'alimento finale una caratteristica essenziale, valutabile in genere in termini di qualità organolettiche.

Il testo della sentenza è pubblicato in www.osservatorioagromafie.it

Con la pronuncia in commento, la Corte di giustizia UE si è espressa intorno all'interpretazione della normativa europea in materia di tutela e valorizzazione degli alimenti di qualità e, specificamente, sulla portata delle disposizioni che concernono la tutela dei segni della qualità, *i.e.* le denominazioni di origine. Una sentenza, quella in discorso, che suscita l'interesse dell'operatore – giurista ma non solo – in ragione della portata che gli indicatori contenuti in essa sono idonei a spiegare sulla disciplina delle produzioni di qualità e, in particolare, sulla fonte più prossima di tale normativa, rappresentata dal disciplinare di produzione.

La vicenda prende le mosse dalla introduzione in commercio, nell'anno 2012, da parte di una nota impresa della GDO, dotata di una capillare rete di punti vendita in territorio tedesco, di un prodotto circolante con il nome di «Champagner Sorbet» corrispondente all'espressione «Sorbetto allo Champagne». Un alimento, quello in questione, che risultava costituito in misura del 12 per cento dal celeberrimo vino francese; circostanza, questa, della quale veniva fatta menzione in etichetta, nell'elenco degli ingredienti. La fattispecie consiste, in buona sostanza, nella presenza di un alimento dotato di denominazione di origine quale ingrediente di un prodotto alimentare composto, non conforme al disciplinare di pro-

duzione dell'alimento DO, che si fregi nella denominazione dell'alimento¹ del segno di qualità del proprio ingrediente.

Per l'inibitoria della circolazione dell'alimento composto, con la denominazione di vendita anzidetta, spiegava ricorso innanzi al giudice tedesco il Consorzio interprofessionale per il vino Champagne, invero nell'ambito di una intensa attività internazionale di tutela della DO², invocando la violazione delle disposizioni del Regolamento sulla OCM unica relative alla tutela della denominazione di qualità.

L'inibitoria veniva concessa in primo grado e negata in sede di gravame³; investita della questione la Corte federale di giustizia, giudice di legittimità e, per quel che più rileva, di ultima istanza nell'ordinamento tedesco, veniva sollevata questione pregiudiziale sulla interpretazione del diritto europeo innanzi alla Corte di giustizia UE, in particolare rispetto all'art. 118 *quaterdecies*, par. 2, lett. a), ii), b) e c), reg. (CE) n. 1234/2007 ed all'art. 103, par. 2, lett. a), ii), b) e c), reg. (UE) n. 1308/2013.

Le due disposizioni, succedutasi l'una all'altra, hanno sostanzialmente il medesimo tenore e sanciscono che «le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni (...) sono protette contro (...) a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di un nome protetto (...) ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di

¹ La fonte di riferimento, già costituita dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 *relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità*, è oggi costituita dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 *relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione*. Alla stregua dell'art. 9 del regolamento, rubricato «Elenco delle indicazioni obbligatorie» è elemento necessario dell'etichetta dell'alimento, tra gli altri, la sua *denominazione*, la cui nozione si ricava dall'art. 17 rubricato «Denominazione dell'alimento» in forza del quale per essa deve intendersi la denominazione *legale* o, in mancanza di essa, la denominazione usuale o, in mancanza anche di quest'ultima, una denominazione descrittiva.

² L'attività del CIVC in tema di tutela della denominazione è sintetizzata nei rapporti annuali che l'ente pubblica *online* sul proprio sito istituzionale www.champagne.fr.

³ Il giudice d'appello ritenne infatti che non si sarebbe trattato di utilizzo sleale della DO in ragione della sussistenza di un legittimo interesse all'utilizzo dell'espressione «Champagner Sorbet» in ragione della prassi in uso presso il pubblico di riferimento, ed in considerazione della effettiva presenza dell'alimento DO tra gli ingredienti di quello composto.

origine o di una indicazione geografica; *b*) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione (...) anche se il nome protetto è accompagnato da espressioni quali (...) “gusto”; *c*) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto (...).».

Dette disposizioni sono poste a presidio delle denominazioni di qualità rispetto ai possibili usi illeciti e ciò nelle due fonti – i regolamenti sulla OCM unica – che si sono avvicinate nel tempo, in considerazione del rilievo per cui l’inibitoria veniva richiesta rispetto alla normativa vigente all’epoca dei fatti, ma era destinata a produrre effetti nella vigenza della disciplina frattanto sopravvenuta.

Con il rinvio pregiudiziale il giudice nazionale tedesco ha rimesso alla Corte di giustizia la questione se l’utilizzo della DO costituisca sfruttamento illecito della stessa ove la denominazione dell’alimento composto: *a*) corrisponda alla prassi del pubblico di riferimento; e *b*) l’ingrediente DO sia presente in quantità sufficiente a conferire all’alimento finale una caratteristica essenziale.

Orbene, la Corte di giustizia, nel pronunciarsi sulle questioni sottoposte dal giudice *a quo*, ha statuito che:

1) l’ambito applicativo delle disposizioni di tutela del segno di qualità deve essere inteso in senso ampio, tale da comprendere ogni impiego commerciale, diretto o indiretto, della denominazione, sia nel caso di prodotti comparabili non conformi al disciplinare (*i.e.*, nel caso in questione, vini), sia di prodotti non comparabili (*i.e.* un vino rispetto ad un sorbetto). Aggiunge la Corte confermando il proprio orientamento in materia, che l’impiego di un marchio contenente una indicazione geografica costituisce senz’altro utilizzo commerciale diretto di tale indicazione geografica;

2) ai fini della verifica della liceità o illiceità dell’utilizzo commerciale della DO, per prodotto non conforme al disciplinare di produzione di riferimento ma formato a partire da un ingrediente conforme al disciplinare, del tutto irrilevante risulta la prassi denominativa nel pubblico di riferimento; ciò in quanto la registrazione del segno – per espressa previsione normativa – impedisce la volgarizzazione della relativa denominazione;

3) l’utilizzo commerciale della DO, rispetto ad alimenti non conformi al disciplinare, che contengano quale ingrediente l’alimento conforme,

non costituisce in assoluto un utilizzo indebito in termini di usurpazione, imitazione o evocazione. In particolare, l'evocazione è da escludersi ove la DO sia incorporata nella denominazione di vendita del prodotto composto per indicare il gusto di quest'ultimo.

Ai fini del giudizio di liceità o illiceità dell'utilizzo, sindacato questo riservato al giudice nazionale, la Corte individua alcuni criteri rilevanti, già invero espressi negli orientamenti della Commissione⁴:

a) l'alimento di qualità, impiegato quale ingrediente del prodotto alimentare composto, deve essere tale da conferire al prodotto finito una caratteristica essenziale connessa a tale ingrediente, individuabile generalmente alla stregua del gusto, dell'aroma, *i.e.* in termini di parametri organolettici. Lo sfruttamento diviene illecito (e l'indicazione risulterà dunque falsa o ingannevole) se il gusto del prodotto risulti determinato non già dall'ingrediente DO bensì da ingredienti diversi;

b) ai fini della verifica sull'essenzialità del contributo, la quantità dell'alimento a denominazione di origine può essere un indicatore ma non è in sé elemento di discriminazione, anche tenuto conto della eterogeneità dei casi e dell'impossibilità di individuare un criterio quantitativo uniformemente applicabile.

Nell'ordinamento italiano, ai sensi dell'art. 44, comma 9, del *T.U. della vite e del vino*⁵, l'impiego nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dell'alimento composto della DO del vino che ne costituisce ingrediente⁶, è consentito solo ove l'utilizzatore sia stato a ciò autorizza-

⁴ Comunicazione Commissione 2010/C 341/03 recante *Orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP)*, in *G.U.U.E.* C 341 del 16 dicembre 2010.

⁵ L. 12 dicembre 2016, n. 238, recante *Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*, in *G.U.* 28 dicembre 2016, n. 302.

⁶ Il d.lgs. 19 novembre 2004, n. 297 recante *Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari*, in *G.U.* 15 dicembre 2004, n. 293, stabilisce all'art. 1, comma 1, lett. c), n. 2 che è lecita l'indicazione della DO quando essa sia riportata «soltanto tra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato». Ove il riferimento alla DO sia invece contenuto, al di fuori dell'anzidetta deroga, «nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità», l'impiego della DO è sottoposto all'autorizzazione del Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 53 della l. 24 aprile 1998, n. 128 o, in mancanza, dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso Ministero ha emanato la nota del 9 febbraio 2017 recante *Criteri per l'utilizzo del riferimento ad una denominazione d'origine o ad una indicazione geografica protetta nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato*.

to dal Consorzio di tutela competente⁷. Il successivo comma 10 prevede poi alcune ipotesi di esenzione, tra le quali merita attenzione quella relativa agli alimenti *non preimballati* che siano preparati in laboratori annessi ad esercizi di somministrazione e vendita diretta al consumatore finale⁸: siffatta deroga legittima ad es. i ristoratori all'indicazione, nella denominazione delle pietanze offerte, dell'eventuale vino DO dai medesimi impiegato nella preparazione.

Alla stregua degli indici forniti dalla Corte di giustizia, si pongono questioni di non poco momento tanto sotto l'aspetto processuale – in ordine ad es. alle competenze che l'ausiliario del giudice dovrà possedere onde procedere alla valutazione in concreto dell'incidenza dell'ingrediente DO sul «gusto» dell'alimento composto – quanto rispetto alla legittimità delle condotte commerciali sottostanti alle *partnership* sempre più frequenti tra Consorzi di tutela e produttori di alimenti.

Il riferimento è in particolare alle ipotesi di utilizzo, quale ingrediente del prodotto alimentare composto, di un alimento DO che viene impiegato senza che ciò produca alcun impatto «organoletticamente percepibile» sull'alimento finale. Una siffatta operazione negoziale, pur economicamente giustificabile in una ottica di *marketing*, in quanto idonea a produrre vantaggi per entrambe le parti del contratto, potrebbe risultare illegittima alla luce dei principi elaborati dalla Corte in materia e ribaditi nella pronuncia in commento.

Occorre infine domandarsi se, alla luce dei principi elaborati dalla Corte di giustizia e degli orientamenti forniti dalla Commissione, che possono dirsi oramai consolidati, risulti ancora compatibile con il diritto dell'Unione europea il sistema autorizzatorio cui la normativa nazionale subordina l'impiego commerciale delle DO.

⁷ A tali fini il consorzio di tutela deve essere riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 4. In mancanza del riconoscimento del consorzio di tutela, per il rilascio dell'autorizzazione è competente il Ministero delle politiche agricole.

⁸ Non è altresì necessaria la previa autorizzazione, ai sensi della lett. b) dello stesso comma 10, «qualora il riferimento ad una DOP o ad una IGP sia riportato: 1) nell'etichettatura e presentazione delle bevande spiritose che ne abbiano diritto ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 e degli aceti di vino in conformità all'art. 56 della presente legge; 2) esclusivamente fra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato, purché tutti gli ingredienti figurino in caratteri delle stesse dimensioni, tonalità e intensità colorimetrica, nonché su sfondo uniforme».

Perdurante rilevanza penale della vendita di *cannabis*: funzione nomofilattica e orientamento di un «giudice a Berlino»

Chiamate a risolvere il contrasto apertosi, in seguito all'entrata in vigore della l. 2 dicembre 2016, n. 242 *Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*, in ordine alla natura stupefacente dei prodotti derivanti, in particolare, da resine e infiorescenze, le Sezioni Unite penali approdano ad una interpretazione sostanzialmente sterilizzante che lascia irrisolto il problema del necessario raccordo con le norme del testo unico in materia, per quanto riguarda la percentuale di principio attivo (THC) rinvenuto non nelle piante oggetto di coltivazione, bensì negli stessi prodotti immessi in commercio. L'orientamento pare suscettibile di alcune critiche in ragione della frammentazione dell'iniziativa economica intrapresa a seguito dell'innovazione disciplinare, che registra il modificarsi di diffuse istanze economiche e sociali anche tenuto conto del palese contrasto con lo schema organizzativo dell'impresa agricola, limitando la sfera di liceità operativa allo sfruttamento delle risorse naturali, ma impedendo l'accesso al mercato delle produzioni ottenute. D'altra parte, si obietta che l'utilizzo di un criterio *tabellare* possa legittimamente determinare la qualificazione dei prodotti della *cannabis* quali sostanze stupefacenti al di là della stessa misurazione del principio attivo; mentre occorre promuovere la verifica della reale attitudine a provocare effetti del genere al fine di ammettere la rilevanza penale di ogni singola condotta in ragione della concreta offensività. Altrimenti, la ricerca della colpevolezza finisce per emergere come un intervento che sia soltanto simbolo *di lotta*.

Called upon to settle the dispute resulting from the entry into force of Law No 242 of 2 December 2016 on the promotion of the hemp cultivation and agro-in-

dustrial chain, *with respect to the narcotic nature of the products deriving from, in particular, resins and flowers, the Italian Criminal Court has reached an essentially sterile interpretation which leaves the question of the necessary correlation with the rules of the relevant Consolidation Act unresolved, in so far as the percentage of active ingredient (THC) found not in the plants being cultivated, but in the same products placed on the market, is concerned. The approach would seem to be subject to some criticism because of the fragmentation of the economic initiative undertaken as a result of the regulatory changes, which is reflecting the change of widespread economic and social demands also taking into account the obvious contrast with the organization of the farm, limiting operational legitimacy to the exploitation of natural resources, but preventing access to the market of the products thus obtained. On the other hand, it is also claimed that the use of specific criteria can legitimately determine the classification of cannabis products as narcotic substances regardless of the measurement of the active ingredient; while it is necessary to encourage the assessment of the real ability to cause such effects in order to admit the criminal relevance of each individual conduct because of a concrete infringement. Otherwise, finding guilt would end up being a mere symbol of struggle.*

Keywords: *sostanze stupefacenti - coltivazione di cannabis - rilevanza penale della immissione in commercio*

Cass. Sez. Un. Pen. 10 luglio 2019, n. 30475 (c.c.) - Carcano, pres.; Montagni, est.; Fodaroni, P.M. (parz. diff.) - P.R. in proc. Castignani, ric. (*Annulla con rinvio Trib. lib. Ancona 23 novembre 2018*)

Sostanze stupefacenti - L. 2 dicembre 2016, n. 242 - Cannabis sativa L. - Liceità della coltivazione - Limiti - Commercializzazione dei derivati - Destinazione ad usi diversi da quelli tassativamente indicati - Applicabilità dell'art. 73, commi 1 e 1 bis, d.p.r. n. 309 del 1990 - Sussistenza - Ragioni.

In tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, l. 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività. (In motivazione, la Corte ha precisato che la l. 2 dicembre 2016, n. 242, qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, per le finalità tassativamente indicate dall'art. 2 della predetta legge).

Il testo della sentenza è pubblicato in www.osservatorioagromafie.it

Ai fini della ricostruzione della fattispecie, il giudice procede generalmente ad un accertamento dettato da una serie di pre-valutazioni di tipo normativo, spesso di notevole latitudine, in base ad una visione definita della società ed al possesso di determinati strumenti culturali. «Ciò perché la mente dell'interprete non è una *tabula rasa*, ma è carica di attese o di schemi di senso che orientano l'interpretazione»¹. Tuttavia, quando sia il giudice nomofilattico a ricercare la conformità alla fattispecie astratta, ponendosi *lontano* dalla conoscenza reale del caso, la qualificazione del fatto aspira ad una verità processuale come gli è stata già presentata nei fatti, con una sia pur larga discrezionalità riguardante la selezione dei meccanismi della regolamentazione giuridica.

Annota Pietro Rescigno: «dei principi fondanti della civiltà di un popolo il codice napoleonico espressamente contempla il caso del giudice che rifiuta di risolvere un caso che gli viene sottoposto, accampando il silenzio o l'insufficienza o l'oscurità della legge»², ma, in un sistema che ha messo da parte l'idea di *avalutatività* della funzione del giudice, alla soluzione del caso concreto non è dato mai rinunciare anche al prezzo

¹ Così F. PROSPERI, *Presentazione*, in P. RESCIGNO - S. PATTI, *La genesi della sentenza*, Bologna, 2016, 18.

² Emblematica resta la posizione espressa da S. RODOTÀ, *Ideologie e tecniche della riforma del diritto civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1967, I, 84.

di allentare la rigidità del tessuto normativo, facendo leva su un complesso di valori e principi in grado di sostenere la novità dell'approdo. Del resto, con l'entrata in vigore della Costituzione «svanisce l'idea del sistema normativo bello e buono, ontologicamente dato e quindi preesistente rispetto al momento interpretativo»; mentre si afferma «la realistica visione di un sistema in movimento e soggetto a continue evoluzioni»³. Il grado di elasticità di una norma, quando sia avvertita l'esigenza di servirsi di una interpretazione più adatta alla complessità della vita sociale deve, soltanto, rapportarsi al limite della legalità costituzionale, così che in presenza di circostanze difficilmente componibili sia sollecitato l'intervento della Consulta.

E la stessa vicenda oggetto di esame⁴, configurabile in termini divergenti e non immuni da una comprensione della premessa in subordine alla esigenza di fornire (o meno) la risposta più ragionevole al modificarsi dell'orientamento sulla commercializzazione dei prodotti a base di *cannabis* rispetto al tradizionale inquadramento tra le sostanze stupefacenti, presenta un groviglio di contraddizioni tali da aver indotto la Procura generale a sollevare plurimi profili di illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lett. b), del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 *Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*.

A giudizio delle Sezioni Unite penali non è dato, invece, ravvisare alcun adeguamento delle norme applicabili determinato dalle dinamiche evolutive interne al testo unico delle sostanze stupefacenti, così che sia agevole sgomberare il campo da ogni fraintendimento in ragione della successiva applicazione della l. 2 dicembre 2016, n. 242 *Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*.

La decisione tenta, infatti, di dimostrare la coerenza logica e sistematica tra le norme relative alla coltivazione, contenute nel testo unico citato, che ne subordina l'esercizio al rilascio di apposita autorizzazione, limitandosi a far salva la canapa «coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali (...) consentiti dalla normativa europea» e quelle introdotte dalla legge speciale, che prevede un elenco

³ In questi termini, si legga L. PALADIN, *Le fonti del diritto italiano*, Bologna, 1996, 110.

⁴ Le massime delle sentenze della Corte di cassazione, che sono all'origine della pronuncia delle Sezioni Unite, sono pubblicate in questa Riv., 2019, n. 1, 117 e 118, mentre i testi sono disponibili in www.osservatorioagromafie.it.

di varietà ammesse ai fini dell'esercizio di un'attività di produzione in base al catalogo comune⁵.

Non si dà risposta, dunque, alla necessità di chiarire la combinazione imposta dall'assunzione del sistema tabellare, che assegna valore legale di sostanza stupefacente alla *cannabis* e ai prodotti da essa ottenuti (foglie; infiorescenze; olio e resina) rispetto alla selezione varietale proposta dalla novella, in vista della valorizzazione di una coltura di interesse economico e, comunque, sostenibile, lasciando alla libera determinazione dell'imprenditore la modalità di accesso al mercato.

Del resto, le Sezioni Unite non esitano a evidenziare che le diverse forme di coltivazione «sono già previste dall'art. 26, comma 2, T.U. stup., il quale già contiene la richiamata eccezione della canapa nel territorio nazionale», così da far comprendere «la ragione per la quale la novella non ha effettuato alcuna modifica al dettato del T.U. stup., neppure nell'ambito delle disposizioni che inseriscono la *cannabis* e i prodotti da essa ottenuti nel delineato sistema tabellare».

Una precisa scelta ermeneutica destinata a fermarsi alla formulazione letterale delle singole disposizioni evocate; ma che non consente di applicare la legge n. 242 cit. in modo corretto, facendo riferimento ad una visione alternativa del problema sociale ed economico che essa intende risolvere nell'adeguamento alle mutate esigenze.

Si prenda, ad esempio, a riferimento la produzione di alimenti che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da *cannabis*, di cui la legge prevede l'osservanza ai limiti di THC da definirsi con atto amministrativo. Quali che siano le quantità massime di assunzione giornaliera – per altro già stabilite dall'Istituto superiore di sanità in base ai consumi giornalieri della popolazione per alcune categorie alimentari⁶ – è del tutto evidente che siano utilizzati come ingredienti foglie, infiorescenze, olio e resina da cui deriva la presenza residuale, nei prodotti finiti destinati al consumo alimentare, di tracce della sostanza di cui sia esclusa *ex lege* la natura stupefacente.

Potrebbe obiettarsi che una simile ricostruzione non sia soddisfacente in quanto idonea a ledere i beni giuridici protetti dalla norma incri-

⁵ Conf. Cass. Sez. IV Pen. 23 luglio 2019, n. 33081, in www.osservatorioagromafie.it.

⁶ Il parere dell'Istituto prot. 66527/CNQARA/All. 22 n 18652-P è citato dal Dossier del Servizio studi della Camera dei deputati sull'A.S. n. 2144 *Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*, dicembre 2015, n. 266.

minatrice di cui all'art. 73 del d.p.r. n. 309 del 1990, in relazione alla salute pubblica, alla sicurezza e all'ordine pubblico nonché al normale sviluppo delle giovani generazioni. Ma, nella circostanza, l'obiettivo di garantire la coerenza della disciplina senza ostacolare l'adeguamento necessario al modificarsi delle istanze economiche e sociali, avrebbe, altrimenti, richiesto di sollevare l'incidente di costituzionalità. Invece, il principio di diritto che cristallizza l'originario significato delle norme che ammettono *solo in via di eccezione* la coltivazione, rinuncia a rendere riconoscibili le ragioni della frammentazione dell'iniziativa economica intrapresa, presumendo la illiceità delle fasi successive alla coltivazione. Che il ciclo biologico a cui rinvia l'art. 2135 c.c., in rapporto con il fondo, sia a base della *agrarietà* è un dato acquisito, ma la disciplina dell'attività non si completa senza un'organizzazione in grado di supportare l'agire dell'imprenditore verso il mercato. Come potrebbe, in altri termini, giustificarsi un'interpretazione diretta ad *amputare* la coltivazione di *cannabis* della possibilità di accedere a modalità di scambio dei prodotti ottenuti, limitandone la sfera di liceità operativa allo sfruttamento delle risorse naturali e, cioè, ad una produzione fondata sulla sola capacità biologica della pianta?

Le Sezioni Unite insistono sulla natura *tassativa* delle sette categorie di prodotti elencate dall'art. 2, comma 2, della legge n. 242 del 2016 e, tra queste, è contemplata, ad esempio, la coltivazione destinata al florovivaismo.

Una spiegazione che suggerisca di riconoscere la liceità della coltivazione di piante in vaso senza poter procedere all'allestimento della fase di vendita a fronte dell'evento della naturale infiorescenza, come tale assoggettabile alla norma incriminatrice, appare, con buone ragioni, almeno contraddittoria se non illogica, a meno di non voler pretendere di neutralizzare l'attività – per fatto di natura *contra legem* – provvedendo ad una operazione di *emascuazione* e, cioè, di rimozione degli organi di riproduzione, precedente alla maturazione del polline, per impedire l'autofecondazione.

In effetti, appare ovvio quanto sia concettualmente inaccettabile il riconoscimento della normale vendita di piante munite di (eventuali) infiorescenze secondo la fase biologica di crescita alla stregua di un'attività di *spaccio* al fine della coltivazione per uso personale, che risulta vietata in quanto siano estraibili sostanze stupefacenti.

Sotto altro profilo, non sembra un'interpretazione attendibile né pure

quella che qualifichi la *cannabis* quale sostanza stupefacente indipendentemente dalla soglia rilevata di tetraidrocannabinolo. Le Sezioni Unite sono confortate dal mero rinvio, da parte del testo unico più volte citato, alla coltivazione sostenuta da un diritto all'aiuto per ettaro ammissibile se il livello di THC della varietà, da misurarsi *in campo*, non sia superiore allo 0,2 per cento⁷.

Nel rispetto della soglia determinata è, però, indubbio che il materiale vegetale possa essere manipolato, conservato, commercializzato e valorizzato, facendo rinvio alle modalità descrittive delle attività connesse di cui all'art. 2135, comma 3, c.c. che, rafforzando la posizione imprenditoriale dell'agricoltore, ne evidenziano la stessa «presenza sul mercato dove si incontra con i consumatori»⁸.

Se la diversa ampiezza della soglia prevista dello 0,6 per cento può meglio perimetrare l'area di esonero dell'operatore responsabile della coltivazione, per tener conto di eventuali rischi di variabilità dipendenti da circostanze ambientali o da fattori genetici non prevedibili, è agevole persuadersi che quella più bassa osservata possa escludere obiezioni, di indole logica e tecnica, alla messa in commercio dei prodotti derivati, fatto salvo – come si è precisato con riguardo agli alimenti – la necessità di osservare più specifiche prescrizioni. Diversamente argomentando si incontra l'ostacolo – incolmabile con riguardo all'area alimentare – rappresentato dall'impiego di semi e olio di *cannabis* (*sativa*) tra le sostanze e i preparati vegetali già ammessi nella produzione di integratori alimentari⁹.

E si può aggiungere che, ricevuta conferma dell'assenza genetica di THC nei semi di *cannabis* da parte dei più autorevoli istituti di ricerca¹⁰, sia, comunque, opinabile separare talune componenti della pianta in base ad un esame *esterno* di carattere meramente esperienziale

⁷ Cfr. art. 32 del regolamento (CE) 2013/1307 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 *recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio*.

⁸ Così G. GALLONI, *Nuove linee di orientamento e di modernizzazione dell'agricoltura. Presentazione*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2001, 492.

⁹ Cfr. allegato I del d.m. 9 luglio 2012 *Disciplina dell'impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali*.

¹⁰ Si rinvia alla nota del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 0015314-P-22/05/2009 *Produzione e commercializzazione di prodotti a base di semi di canapa per l'utilizzo nei settori dell'alimentazione umana*.

senza che si presti ad essere verificata, mediante l'uso di criteri oggettivi, la percentuale del principio attivo in grado di produrre effetti psicoattivi. La possibilità di ragionare intorno ad una soluzione del caso concreto diversamente prevedibile torna, in effetti, in gioco, osservando come il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite possa essere ribaltato sul piano della concreta offensività della messa in commercio tramite la verifica della reale attitudine a provocare effetti stupefacenti.

In quanto si tratta di sostanze di cui sia ragionevolmente da escludere una generica efficacia drogante, per il fatto già evidenziato che le piante appartengono ad un elenco di varietà ammesse, resta comprensibile pervenire al risultato di una scontata esclusione della rilevanza penale di ogni singola condotta in mancanza di offensività.

Più articolata e capace di adattarsi alle peculiarità della fattispecie appare, dunque, la pronuncia di un giudice del merito – che, nella specie, finisce per rivestire i panni del *giudice a Berlino* dell'opera brechtiana¹¹ – adottata a seguito della decisione in rassegna (quando ancora non erano state depositate le relative motivazioni) e, perciò, destinata a ridurre la portata nomofilattica, suggerendo un'eventuale e motivata remissione della questione ad un successivo intervento delle stesse Sezioni Unite.

Nell'attesa che il legislatore risolva il nodo interpretativo lasciato aggrovigliato dal giudice nomofilattico si tratta, infatti, di interrogarsi intorno al parametro a cui riferire la puntuale verifica della concreta offensività della commercializzazione dei prodotti a base di *cannabis*: «cioè in presenza di quale percentuale di principio attivo (THC) debba affermarsi o comunque presumersi che la sostanza sia munita di efficacia psicotropa».

Attraverso una lucida ricognizione del limite percentuale su cui si basa il regime europeo di sostegno per ettaro di canapa non che di quello stabilito, con un diverso coefficiente quantitativo, dalla normativa interna per il sostegno e la promozione della coltivazione e l'organizzazione della corrispondente filiera, si spiega che entrambi sono la risultante di un metodo di rilevazione del tenore di tetraidrocannabinolo applicato alla pianta quale condizione di liceità della coltivazione, tanto da prevedere la perdita dell'aiuto ovvero il sequestro o la distruzione nel caso di superamento.

¹¹ Cfr. Tribunale di Genova 21 giugno 2019, in www.osservatorioagromafie.it.

Com'è desumibile dal ragionamento seguito, i limiti percentuali di principio attivo, riguardando i *frutti* della coltivazione, individuati tramite campionamento di materiale vegetale comprensivo delle infiorescenze, non sono, perciò, utilizzabili per la determinazione del limite della sostanza, una volta che siano messi in commercio per il consumo finale. Per essi si apprezza la possibilità di far valere *provvisoriamente* quel livello di THC individuato dalla tossicologia forense e dalla letteratura scientifica compatibilmente con la concreta attitudine ad influenzare l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore non superiore allo 0,5 per cento, così come contemplato da una recente circolare ministeriale per dare certezza ai vari rapporti¹².

Al fine di fornire una qualche ragionevolezza al complessivo disegno sistematico si deve, soltanto, insistere che l'osservanza di tale limite, in grado di escludere la comparsa di effetti psicoattivi per singola dose di assunzione a seguito del necessario accertamento tossicologico, non sia sufficiente a giustificare la rilevanza dell'attività di vendita per uso ricreativo¹³. È noto, infatti, come in modo complementare alle disposizioni che regolano gli alimenti derivati dalla canapa anche per quanto riguarda *i prodotti da fumo a base di erbe* sia disciplinata una speciale procedura di segnalazione all'autorità amministrativa degli ingredienti utilizzati nella lavorazione e la prevista menzione di apposite informazioni sulla salute¹⁴.

Ed è questo il percorso che va seguito per giungere ad un risultato consolidato nella sua valenza di sistema, senza ridurre l'accertamento della colpevolezza ad una mera presunzione di *conformità botanica* delle varietà coltivate alla natura propria di sostanze stupefacenti, raggiungendo il risultato di criminalizzare un mercato ritenuto dannoso e pericoloso.

Più in generale, va, però, osservato come il giudice nomofilattico abbia ommesso di spiegare la non punibilità del soggetto alla luce della revisione

¹² Cfr. Ministero dell'interno Dipartimento della pubblica sicurezza. Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, 31 luglio 2018, n. 0023520 *Aspetti giuridico-operativi connessi al fenomeno della commercializzazione delle infiorescenze della canapa tessile a basso tenore di THC e relazioni con la normativa sugli stupefacenti*.

¹³ Sia consentito rinviare al mio *Produzione e commercio di cannabis tra libertà economica e tutela della salute*, in questa Riv., 2019, I, 124.

¹⁴ Cfr. artt. 22 e 23, d.lgs. 12 gennaio 2016, n. 6 *Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE*.

di binari del controllo e delle limitazioni previste in materia, così che la diversa presunzione attribuita alla offensività di condotte ritenute in partenza colpevoli faccia emergere il rischio di un intervento solo simbolico come *strumento di lotta*¹⁵.

Il ragionamento delle Sezioni Unite invero, dunque, un orientamento di *politica criminale* discutibile ma, al tempo stesso, preciso, esplicitando un rinvio al canone interpretativo introdotto dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale al fine di prevedere «la valorizzazione del significato immediato delle parole, di quello derivante dalla loro connessione, nonché della intenzione del legislatore». È il richiamo operato dalle stesse Sezioni Unite sollecitate a chiarire la materia della responsabilità colposa dell'esercente la professione sanitaria che, tuttavia, ammettono – con indubbia utilità per sostenere una diversa composizione della vicenda in esame – che il divieto ricavabile per l'interprete di «andare “contro” non implicherebbe anche quello di andare “oltre” la letteralità del testo»: sopra tutto nel caso in cui l'interpretazione proposta sia «il frutto di uno sforzo che si rende necessario per giungere a un risultato costituzionalmente adeguato, candidandosi così a dar luogo, in presenza di una divisione netta nella giurisprudenza delle Sezioni semplici, al “diritto vivente” nella materia in esame»¹⁶.

In sostanza, si può forse trarre la conclusione anche sommaria che la vicenda non abbia risolto alcuni più gravi fronti problematici, come mostra di sollecitare la contemporanea e già citata decisione del merito, lasciando presagire – complici il primato dell'esperienza e lo sviluppo delle forze sociali e culturali che vi operano dall'interno – che ulteriori e analoghe questioni inerenti al commercio di *cannabis* potranno

¹⁵ Si veda diffusamente M. DONINI, *Diritto penale di lotta vs. diritto penale del nemico*, in R.E. KOSTORIS - R. ORLANDI (a cura di), *Contrasto al terrorismo interno e internazionale*, Torino, 2006, 10 e ID, *Diritto penale di lotta. Ciò che il dibattito sul diritto penale del nemico non deve limitarsi a esorcizzare*, in *Studi sulla questione criminale*, 2007, n. 2, 55.

¹⁶ Cfr. Cass. Sez. Un. Pen. 22 febbraio 2018, n. 8770 su cui v. *ex multis* C. CUPELLI, *L'art. 590 sexies c.p. nelle motivazioni delle Sezioni Unite: un'interpretazione «costituzionalmente conforme» dell'imperizia medica (ancora) punibile*, in *Cass. pen.*, 2018, 1470. Allo stesso tempo, vale, però, l'osservazione proposta, nel commento alla decisione richiamata, da E. LUPO, *Le Sezioni Unite della Cassazione sulla responsabilità penale del sanitario: la nuova disciplina è meno favorevole di quella precedente*, in *Dir. sal.*, 2018, n. 2, 10, che: l'espandersi del c.d. diritto penale giurisprudenziale - di cui anche la fattispecie in essere costituisce un caso emblematico - oggetto di censura «sotto l'aspetto dell'aumento del potere dei giudici a danno del legislatore» sia riconducibile «in larga misura alle incapacità tecniche di chi elabora le disposizioni normative».

ripresentarsi, fino a riproporre dubbi di legittimità costituzionale la cui rilevanza potrebbe escluderne la permanente infondatezza.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2020

Unione europea	€ 80,00
Paesi extra Unione europea	€ 112,00
Prezzo di un singolo numero	€ 27,00
(Extra U.E. € 38,00)	

*Le annate arretrate a fascicoli, dal 2017,
sono disponibili fino ad esaurimento scorte*

RIVISTA ON-LINE ALL'INTERNO DI "BIBLIOTECA RIVISTE" DAL 2016

U.E.	€ 70,00*
*IVA esclusa	

La rivista on-line riproduce, in pdf, i contenuti di ogni fascicolo dall'anno indicato fino all'ultimo numero in pubblicazione.

La sottoscrizione dell'abbonamento garantisce un accesso di 365 giorni dalla data di sottoscrizione.

In seguito alla sottoscrizione sarà inviata all'abbonato una password di accesso.

Il sistema on-line Biblioteca Riviste permette la consultazione dei fascicoli attraverso ricerche:

- full text
- per estremi di pubblicazione (numero e anno fascicolo)
- per data

L'abbonamento alla rivista cartacea decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri relativi all'annata, compresi quelli già pubblicati.

Il pagamento può effettuarsi direttamente all'Editore:

- con versamento sul **c.c.p. 721209**, indicando chiaramente gli estremi dell'abbonamento;
- **a ricevimento fattura** (riservata ad enti e società);
- acquisto on-line tramite sito "shop.giuffre.it";
- oppure tramite gli **Agenti Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.** a ciò autorizzati (cfr. <https://shop.giuffre.it/agenti>).

Il rinnovo dell'abbonamento deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.

I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati al ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo.

Le comunicazioni in merito a mutamenti di indirizzo vanno indirizzate all'Editore.

Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - Via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano.



Rivista associata all'Unione della Stampa Periodica Italiana

Direzione e redazione presso la Fondazione "Osservatorio sulla Criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare", Via XXIV Maggio 43 - 00187 Roma

Tel. 06-4682530 - 06-4828866 - Fax 06-4828865

E-mail: direzione.da@osservatorioagromafie.it - redazione.da@osservatorioagromafie.it

Registrazione presso il Tribunale di Milano al n. 116 del 18 aprile 2016

R.O.C. n. 6569 (già RNS n. 23 vol. 1 foglio 177 del 2/7/1982)

Pubblicità inferiore al 45%

I contributi pubblicati in questa rivista potranno essere riprodotti dall'Editore su altre, proprie pubblicazioni, in qualunque forma.

Giorgio Ortona
Palma, 2011
Olio su tavola, cm 46 x 30

La modernità è nella pittura la conquista della scena da parte della natura. Ciò che nell'epoca classica era semplice sfondo dell'azione dei protagonisti umani, diventa la pittura intera: fatta nel primo piano, nei piani intermedi e sullo sfondo di alberi, rocce, fiumi, laghi, mari, nuvole, sole e luna.

La svolta è epocale e segna l'avvio di una nuova comprensione del mondo da parte di chi non si sente più l'unico essere depositario di senso, colui al quale tutto il resto è asservito giacché proprio per lui tutto il resto sarebbe stato fatto sin dagli inizi.

L'Ottocento è il secolo in cui la natura trionfa. Dopo Turner e Constable in Inghilterra, sarà la scuola di Barbizon in Francia a raccogliere il testimone, fino al trionfo della natura e della luce nella pittura impressionista.

Persino la pittura astratta può essere compresa e goduta come tappa ulteriore di questo percorso grandioso. Le gigantesche opere gli autori come Pollock e Rothko ci parlano dell'intrico di cui la natura consiste e del mistero della luce che la pervade.

Ancora oggi possiamo contemplare l'opera di grandi pittori dediti alla natura. Così è per il mondo di fango di Kiefer e per i colori tropicali di Doig.

Di solito la natura è rappresentata senza centro come estensione di cielo, mare e terra.

Ma può capitare che essa emerga in taluna delle infinite individualità che la compongono.

È capitato tante volte che pittori facessero ritratti d'albero. Un caso celebre è la quercia secolare ritratta nei suoi quadri da Rousseau.

Di solito il soggetto è inserito nel paesaggio. L'albero primeggia tra altri alberi posti appena dietro e sulla vegetazione che fa da sfondo.

La palma del quadro di Ortona sta da sola sopra un terreno sabbioso privo di qualsiasi filo d'erba. Dietro vediamo una pianura di terra scura e, sopra, il cielo. Lo sfondo funziona come quinta neutra sistemata per esaltare l'immagine del soggetto ritratto. Ma questo accorgimento della pittura classica è dedicato non ad una persona bensì ad un albero.

Ecco davvero un ritratto d'albero. Il residuo di natura dipinto intorno all'albero è ridotto all'osso. Semplice terra in cui l'albero affonda le sue radici; contesto imprescindibile ed essenziale. La palma si pone imperiosamente davanti all'osservatore; si eleva in primo piano senza nessuna distanza di sicurezza. La sua muta presenza ci interroga.

(fdm)